



RELAZIONE CONTENENTE LE SCHEDE REGIONALI SUGLI ATTI NORMATIVI E I DISPOSITIVI DI GOVERNANCE REGIONALE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerche sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

DELIVERABLE N. 2 – 11 LUGLIO 2022

Relazione contenente le schede regionali sugli atti normativi e i dispositivi di *governance* regionale in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne

IL PROGETTO VIVA

Il progetto ViVa - Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è realizzato nell'ambito di un accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto prevede due principali livelli di azione:

- Attività di ricerca-azione volte a favorire l'implementazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, definire standard omogenei a livello nazionale per i centri anti violenza, le case rifugio e per i programmi per uomini maltrattanti; e integrare il quadro informativo sulla funzionalità operativa del sistema dell'offerta territoriale di tali servizi specializzati e generali.
- Analisi valutativa e informativa delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne: valutazione delle realizzazioni e dei risultati conseguiti nell'ambito del precedente e del nuovo Piano Antiviolenza, alla luce degli orientamenti strategici assunti, offrendo a tutti i soggetti istituzionali a vario titolo responsabili delle azioni previste le informazioni utili a migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi nella fase della loro implementazione.

Il progetto è realizzato dall'IRPPS-CNR ed è coordinato da Pietro Demurtas

FRANCESCA PROIA

Dottoressa di ricerca in Metodologia delle Scienze sociali, svolge attività di ricerca presso il CNR-ISSiRFA occupandosi di politiche regionali relativamente all'amministrazione condivisa e gestione di beni comuni, al rapporto tra economia formale e informale e processi di formalizzazione e alle iniziative regionali a contrasto alla violenza contro le donne. Dal 2020 collabora al progetto ViVa.

INDICE

Introduzione	6
1.....Nota metodologica	7
2.....Un rapido sguardo di insieme	8
3.....Le schede regionali.....	13
3.1 Regione ABRUZZO.....	13
3.2 Regione BASILICATA	24
3.3 Regione CALABRIA	30
3.4 Regione CAMPANIA	40
3.5 Regione EMILIA ROMAGNA.....	49
3.6 Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	60
3.7 Regione LAZIO	67
3.8 Regione LIGURIA	79
3.9 Regione LOMBARDIA.....	88
3.10 Regione MARCHE.....	99
3.11 Regione MOLISE.....	108
3.12 P.A. Bolzano	114
3.13 P.A. TRENTO	122
3.14 Regione PIEMONTE	131
3.15 Regione PUGLIA	142
3.16 Regione SARDEGNA.....	152
3.17 Regione SICILIA.....	161
3.18 Regione TOSCANA	170
3.19 Regione UMBRIA	179
3.20 Regione VALLE D’AOSTA	188
3.21 Regione VENETO	195
Allegato 1 – Leggi regionali per anno di introduzione (le leggi indicate con * sono state successivamente abrogate).....	204
Allegato 2 – Sintesi degli strumenti di <i>governance</i> regionale.....	205

WP2

Relazione contenente le schede regionali sugli atti normativi e i dispositivi di *governance* regionale in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne

Introduzione

Le Regioni sono unità di analisi fondamentali nello studio delle politiche pubbliche e del loro sviluppo sui territori, e lo sono senz'altro in relazione alle politiche sociali – ambito in cui ricadono le misure di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (v. sent. n.50/2008 della Corte costituzionale).

La riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 ha ridefinito compiti e funzioni dei diversi livelli istituzionali e ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di politiche sociali – fatta salva la competenza esclusiva da parte dello Stato per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Il tema dell'assunzione di un ruolo proattivo da parte delle Regioni in tale ambito è cominciato ad emergere già a partire dagli anni Novanta, quando si è avviato un processo di riforma volto alla riorganizzazione territoriale delle politiche sociali (es. con la L. n.112/1998) volto a ridefinire l'architettura di *governance* multilivello, politiche e servizi. Tale processo di riforma ha portato alla legge sul sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n.328/2000) che ha ricondotto sul territorio, oltre che l'attuazione anche la programmazione delle politiche prevedendo un sistema di *governance* appunto multilivello con ruoli di coordinamento verticale per Regioni (programmazione) e Province (gestione) e di coordinamento orizzontale per i Comuni. La L.n.328/2000, sebbene depotenziata per via dell'incompleta definizione dei LEP che avrebbe contribuito ad una maggiore omogeneizzazione tra i diversi sistemi regionali e a flussi finanziari instabili, è stata anche uno stimolo di innovazione nei rapporti intra- e inter-istituzionali, come pure testimoniato dall'estesa attuazione della pianificazione per zone e dalla produzione normativa regionale improntata a principi derivanti dalla stessa (Kazepov e Cefalo, 2020).

Nell'ambito della costruzione di *policy* complesse, quali quelle che ricadono nell'ambito delle politiche sociali, e in una cornice come quella delineata, il tema della *governance* multilivello assume dunque una indiscussa centralità in quanto tale impostazione esprime, per definizione, un impegno condiviso tra soggetti e attori diversi, teso a realizzare politiche pubbliche composte su più ambiti di intervento e ad attuarle in maniera sinergica e funzionale all'efficacia complessiva delle diverse misure da adottare. Tale impianto organizzativo è sollecitato dalla stessa Convenzione di Istanbul, laddove indica che è necessario costruire politiche antiviolenza coordinate ed efficaci, che sappiano far dialogare tutte le agenzie coinvolte nel *policy process* così da promuovere misure realmente in grado di contrastare un fenomeno di natura strutturale come quello della violenza contro le donne.

Il ruolo centrale che le Regioni assumono nella gestione delle politiche antiviolenza quale snodo tra Governo, Dipartimento per le Pari Opportunità e Autonomie locali è emerso in due momenti fondamentali della concretizzazione delle misure delineate attraverso la L.n.119/2013, c.d. Legge sul femminicidio: in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni, luogo privilegiato di confronto e di concertazione istituzionale con lo Stato sulla gestione del delicato equilibrio tra particolarità dei contesti e necessità di universalità di accesso ai diritti, sono state infatti siglate le Intese relative alla ripartizione dei fondi da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne messi a disposizione con il Fondo per le politiche PO e quella relativa ai requisiti minimi che i Centri antiviolenza e le Case rifugio debbono avere per poter accedere a finanziamento pubblico.

D'altro canto, il ruolo centrale assunto dalle Regioni nel processo di implementazione delle politiche antiviolenza può essere fatto risalire già alla fine degli anni '80, in considerazione della loro capacità di riconoscere le diverse istanze e pratiche territoriali, sensibilità che si è tradotta - pur in assenza di assetti normativi nazionali specifici – nell'adozione di leggi, o iniziative specifiche, a sostegno dei servizi specialistici, così come nello svolgimento di funzioni di indirizzo e di supporto a reti locali volte a sostenere le donne e i/le loro figli/e nel percorso di emancipazione dalle violenze in ambito familiare. La L. n.119/2013 ha dato poi l'impulso al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime

di violenza, introducendo un meccanismo di trasferimento e ripartizione delle risorse tra le Regioni; a livello regionale, tale impulso ha accelerato l'attivazione di policy e l'adozione di sistemi normativi specifici. Tuttavia, la pluralità delle responsabilità e il coinvolgimento di diversi livelli amministrativi nella gestione di politiche complesse genera inevitabilmente un proliferare di modalità operative e di gestione diversificati; lo scopo di questa relazione è inquadrare le peculiarità regionali così da iniziare a delineare l'articolato panorama della implementazione delle politiche antiviolenza sul territorio nazionale. Il quadro degli interventi regionali viene presentato attraverso delle schede regionali di sintesi che evidenziano per ogni singola Regione e Provincia Autonoma alcuni elementi essenziali dell'assetto governativo adottato per realizzare le politiche antiviolenza: assetto e dispositivi della governance regionale; dispositivi regionali di accreditamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio; misure regionali relative agli autori di violenza.

1. Nota metodologica

L'analisi contenuta in questa relazione si basa sulla ricomposizione delle politiche regionali antiviolenza attraverso lo studio del contesto normativo e degli atti amministrativi adottati da ogni singola Regione e Provincia autonoma in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne. In ragione dell'obiettivo di ricostruire il sistema antiviolenza territoriale, è stato predisposto un archivio ragionato contenente gli atti normativi regionali in materia di contrasto alla violenza di genere, considerando come unità di analisi le leggi, i regolamenti e gli altri atti amministrativi regionali, quali le delibere di giunta e consiglio o le determinazioni dirigenziali, laddove reperibili. Per ogni Regione e Provincia Autonoma, il processo di raccolta della documentazione è avvenuto attraverso i motori di ricerca regionali, prevedendo un aggiornamento degli atti al 31 dicembre 2021.

Al fine di ricostruire le peculiarità e le differenze inter-intra/regionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne, è avviata un'analisi desk del materiale documentale classificato mediante l'applicazione di una scheda di meta-dati. In particolare, il processo di analisi della documentazione così individuata e catalogata ha preso avvio dalle leggi adottate dalle singole regioni, per mezzo delle quali si è ricostruito l'assetto di funzioni, obiettivi, responsabilità dei vari attori che concorrono a delineare il sistema antiviolenza regionale, per poi procedere con gli atti amministrativi, nella prospettiva di comprendere se e come gli obiettivi stabiliti nelle norme siano stati realizzati.

Le schede sono state ideate e realizzate come strumenti di lavoro in vista di approfondimenti tematici e analisi comparative tra le realtà regionali. Ogni Scheda presenta una breve ricostruzione delle misure promosse e adottate ed è articolata in macro-aree, ogni sezione presenta un box ove vengono indicati gli atti di riferimento.

Le macro-aree individuate nelle schede sono:

1. Interventi normativi adottati nel tempo dalla singola Regione/Provincia Autonoma in materia di contrasto alla violenza contro le donne. In questo caso, oltre alle norme specifiche, sono state considerate anche eventuali misure promosse in altri ambiti di intervento (es. politiche sanitarie, sociali o del lavoro e formazione).
2. Governance regionale e locale e ruolo delle reti locali; Strumenti di programmazione regionale, specifici o non, utilizzati dalla Regione (Piano antiviolenza regionale e/o altri piani di programmazione che pure contengono misure antiviolenza - es. piano sociale o socio-sanitario); Strumenti regionali volti al monitoraggio del fenomeno (indicando anche la presenza o meno di specifici osservatori regionali, modalità e soggetti deputati alla raccolta dati e valutazione).
3. Servizi specialistici dedicati al supporto delle donne vittime di violenza, ovvero i Centri antiviolenza (CAV) e le Case rifugio (CR). In relazione a questi è stata evidenziata la presenza di: un esplicito riferimento ai criteri minimi stabiliti nell'Intesa Stato-Regioni del 2014; eventuali criteri aggiuntivi considerati ai fini del trasferimento delle risorse ai servizi specializzati; albi/registri regionali specifici.
4. Misure rivolte agli autori di violenza, per i quali viene indicata la presenza o meno di iniziative regionali e relative informazioni utili. Ad esempio, viene indicata la eventuale presenza di servizi specializzati, ovvero i Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV), e informazioni relative a questi, alla organizzazione sul territorio, se definita e come, o se le misure sono riconducibili a progetti invece estemporanei o semplicemente corrispondono a generici obiettivi nell'ambito delle programmazioni regionali.

2. Uno sguardo di insieme

Il presente paragrafo è finalizzato ad offrire un rapido sguardo di insieme su alcune delle principali differenze osservabili con riferimento alle principali dimensioni di analisi previste dalle schede di meta-dati regionali, a cui si rimanda per approfondimenti sulle singole realtà territoriali. Sempre nella prospettiva di fornire una veloce panoramica delle differenze regionali si rimanda all'Allegato 2, che offre una sintesi sugli strumenti di governance.

LEGGI REGIONALI

Da una prima analisi del contesto normativo regionale emergono almeno due aspetti interessanti: il primo attiene al riconoscimento e valorizzazione dell'operato dei CAV nei territori e il secondo all'attenzione riservata al dibattito nazionale e internazionale sul fenomeno della violenza maschile contro le donne. Relativamente a quest'ultima considerazione è sufficiente notare, ad esempio, che alcune regioni adottano una definizione di violenza in base alle formulazioni promosse a livello internazionale: Cedaw 1979/1992, Risoluzione Onu 1993, Risoluzione Oms 1996, Programma azione Pechino e relativa Direttiva Prodi 1997, Programmi Ue, Convenzione Istanbul 2011. Dibattito che si rispecchia anche nel mutamento della terminologia utilizzata nei titoli delle leggi per connotare donne e violenza.

La produzione normativa specifica si situa soprattutto dopo il 2006, anno contrassegnato da alcuni accadimenti importanti rispetto al nascente dibattito pubblico attorno alla violenza: in particolare, nasce il progetto Arianna¹, ci si prepara a discutere il disegno di legge n.2169/2007², viene svolta la prima indagine Istat sul tema della violenza contro le donne e le narrazioni giornalistiche sul tema della violenza iniziano a generare un maggiore interesse e attenzione da parte dell'opinione pubblica (Creazzo, 2008).

Una più decisa sistematizzazione può essere identificata dopo il 2013 quando le Regioni, sollecitate dalla ratifica della Convenzione di Istanbul (L. n.77/2013) e dalla L. n.119/2013, provvedono ad un diffuso adeguamento normativo che persiste sino ad oggi.

Generalmente, attraverso le leggi, le Regioni promuovono il sostegno ai CAV e riconoscono loro, per lo più, un ruolo centrale nel contrastare le violenze maschili contro le donne. Se le prime leggi regionali antiviolenza (precedenti al 2007) sono concentrate proprio su riconoscimento, regolamentazione e finanziamento dei centri, quali espressione di un'esperienza locale da sostenere e valorizzare, o sono volte a costruire misure ad hoc a supporto della fuoriuscita dalla violenza, quelle più recenti, e in particolare quelle che si situano tra il 2007 e dopo l'intervento statale con la L. n.119/2013, prevedono generalmente leggi più organiche che aggiornano il sistema previgente con una gamma più ampia di interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza, delineando specifici sistemi di governo delle politiche e interventi multidisciplinari e multi-agencies. Al tempo stesso, le leggi regionali più recenti continuano a dedicare il proprio nucleo centrale a centri antiviolenza e case rifugio, da istituire e sostenere in numero adeguato su tutto il proprio territorio, cercando in tal modo di dare concretezza alle sollecitazioni nazionali e internazionali. Emerge però in questo processo di revisione una maggiore consapevolezza rispetto al fatto che le donne debbano essere sostenute con più vigore nei percorsi di fuoriuscita dalle violenze familiari, ed è a tal fine che si inseriscono iniziative finalizzate a sostenere i processi di empowerment delle donne, parimenti emerge una maggiore attenzione verso i/le minori coinvolti/e come vittime di violenza diretta o assistita e verso gli/le orfani/e di femminicidio e la necessità di promuovere misure specifiche per sostenerli/e; infine le normative più recenti inquadrando il fenomeno della violenza maschile contro le donne come culturalmente strutturato prevedono anche azioni specifiche per gli autori di violenza e l'eventuale introduzione nella rete antiviolenza dei Centri per Uomini Autori di Violenza.

Le leggi dell'ultimo periodo che rivelano un approccio di sistema al contrasto della violenza maschile, presentano strutture simili orientate a stabilire: principi e finalità; funzioni, ambiti di intervento e assetto organizzativo; disciplina dei servizi; previsione di una rete antiviolenza; strumenti di programmazione, monitoraggio, valutazione.

¹ Il progetto ARIANNA - Attivazione Rete nazionale Antiviolenza, è avviato nel gennaio 2006 a seguito del bando di gara del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri mirato a approfondire e realizzare un'azione sperimentale di contrasto al fenomeno della violenza verso le donne su tutto il territorio nazionale, attraverso l'attivazione del numero di pubblica utilità 1522 e l'avvio da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità, di una Rete nazionale antiviolenza, che ha coinvolto organismi pubblici e privati in un'azione volta alla definizione obiettivi comuni e di un piano strategico.

² Prima proposta nel nostro paese di una strategia nazionale e integrata volta a contrastare la violenza in famiglia e di genere.

Infine, alcune Regioni normano le politiche anti violenza all'interno delle leggi sulla parità di genere e antidiscriminazione in un'ottica di gender mainstreaming, o riconducono il tema del contrasto alla violenza nelle norme riguardanti i diritti di cittadinanza sociale o specificamente di cittadinanza di genere.

FUNZIONI E COMPITI DELLE REGIONI

Le Regioni assumono la responsabilità dell'attuazione delle norme e il coordinamento delle attività ad esse connesse, definiscono l'assetto di governance attraverso l'attribuzione e distribuzione delle funzioni tra Regione e Enti Locali (EELL) e l'istituzione di specifici organismi di supporto, definiscono la programmazione degli interventi, la promozione di progetti di prevenzione e formazione, la promozione di reti locali, l'adozione di albi, l'erogazione di finanziamenti, la raccolta di documentazione e il controllo sull'attuazione della norma.

La maggior parte delle Regioni adotta anche specifiche linee guida per esplicitare più compiutamente le caratteristiche della governance adottata, le azioni da attivare e le relative modalità operative. È interessante evidenziare che nell'ambito di questa tipologia di atti alcune Regioni introducono strumenti "innovativi" finalizzati ad ampliare la tipologia di misure a sostegno delle donne vittime di violenza; a titolo esemplificativo: la Sardegna prevede che i livelli essenziali di assistenza (LEA) siano garantiti sul territorio regionale anche per fronteggiare situazioni derivanti da violenza intra o extrafamiliare; la Valle d'Aosta sempre considerando i LEA indica l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso alle prestazioni di follow up necessarie dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso alle vittime di violenza.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

In 9 Regioni le norme adottate prevedono l'assunzione e l'aggiornamento periodico di un piano regionale anti violenza come strumento di programmazione³ che stabilisce priorità e modalità di intervento, progettualità da sostenere, disponibilità finanziaria. Nelle altre regioni la programmazione è contenuta nei piani sociali e socio-sanitari. Dagli atti amministrativi si rileva però un aggiornamento dei Piani non sempre puntuale.

OSSERVATORI

Ulteriore strumento di governance è la presenza di specifici Osservatori sul fenomeno della violenza. Alcune Regioni, seppur con denominazioni e organizzazioni diverse, si sono dotate di un Osservatorio sul fenomeno composto da componenti con ruolo politico e tecnico, affidandogli generalmente il compito di rilevare informazioni sul fenomeno a livello locale e sulla capacità di risposta dei servizi territoriali, nonché di condurre studi e analisi su questioni specifiche (anche analisi dei fabbisogni formativi degli attori coinvolti nella gestione delle politiche). In altre Regioni le medesime funzioni sono svolte da specifiche sezioni dell'Osservatorio sulle politiche sociali o dalla Regione stessa.

ORGANISMI A SUPPORTO

Tali organismi, le cui denominazioni variano localmente (cabine di regia, tavoli di coordinamento, forum permanenti, task force), sono previsti in 19 Regioni per coadiuvarle nella programmazione e implementazione delle politiche. Dall'analisi della produzione amministrativa emerge che sono stati effettivamente costituiti in 11 Regioni. Hanno generalmente natura interdisciplinare, competenze politiche e/o tecniche, e sono sedi di confronto tra soggetti interni ed esterni alla Regione. Vi sono infatti Regioni che prevedono che i componenti di questi organi di governance siano esclusivamente rappresentanti politici (es. Campania), altre invece (es. Lombardia e Sardegna) prevedono che i componenti siano rappresentanti politici e tecnici (operatrici dei CAV, forze dell'ordine, sanitari ecc.). Infine, vi sono Regioni che prevedono da una parte organismi con composizione esclusivamente politica e dall'altra organismi con composizione esclusivamente tecnica (es. Puglia e Umbria).

RETI TERRITORIALI

In 15 Regioni è prevista espressamente per legge l'istituzione o la promozione di una rete territoriale anti violenza, nelle norme viene altresì indicata la necessità di coordinamento tra i servizi specialistici e gli altri

³ I Piani vengono generalmente proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio regionale. In Umbria questo è sostituito da un atto di programmazione. Basilicata e Calabria adottano un piano regionale pur in assenza di una esplicita previsione legislativa.

servizi che possono intercettare le donne e i minori, quali i servizi sanitari e sociali ed è per questo che viene fatto spesso esplicito riferimento alla L.n.328/2000 e/o alle leggi regionali che regolano i sistemi integrati dei servizi sociali e sociosanitari. Dall'analisi della produzione amministrativa emerge, comunque, che tutte le Regioni hanno previsto apposite linee guida, schemi di protocollo/intesa, attivazione di specifici protocolli/parteneriati e implementazione delle reti antiviolenza previste dalle leggi. I soggetti delle reti risultano essere soprattutto EELL, istituzioni decentrate dello Stato – es. Prefetture, Tribunali, Forze dell'Ordine – altri enti pubblici come aziende sanitarie o istituzioni legate all'istruzione, terzo settore, ordini o confederazioni professionali. Ci sono Regioni che assegnano alle reti regionali un ruolo centrale nella concretizzazione delle misure antiviolenza e promuovono l'attivazione di protocolli d'intesa anche volti a condividere gli obiettivi e delineare le modalità operative delle azioni di collaborazione (es. la Regione Lombardia finanzia progetti sperimentali promossi dalle reti). In alcune di queste (es. Veneto) i CAV assumono una certa centralità nel trasferimento delle conoscenze del fenomeno verso tutti gli operatori della rete. In altre Regioni, invece, a fronte di una promozione formale delle reti, attraverso i documenti regionali, non corrisponde una implementazione sostanziale (es. Calabria).

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le attività di monitoraggio e raccolta dati sono affidate agli organismi a supporto della governance regionale, in particolare: in 10 Regioni all'Osservatorio specifico sul fenomeno; in Veneto al Tavolo di coordinamento regionale; in Friuli V.G. all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale; la Lombardia, il Piemonte, la P.A. Trento e la Sardegna assumono invece direttamente il coordinamento su queste attività. Generalmente le strutture territoriali antiviolenza sono direttamente coinvolte nella raccolta dati. Dall'analisi della produzione amministrativa emerge la ricerca di modalità di raccolta dati fluide e in linea con i sistemi di rilevazione nazionali. La gestione regionale, tuttavia, risulta essere ancora fortemente eterogenea.

L'attività di valutazione delle politiche regionali risulta per lo più svolta attraverso relazioni periodiche della Giunta regionale, previste in ben 19 Regioni dalla clausola valutativa.

SERVIZI SPECIALISTICI

In conformità con quanto definito nell'Intesa Stato-Regioni del 2014, i centri antiviolenza possono essere promossi sia da EELL, anche associati, sia da associazioni del privato sociale che possiedono una documentata esperienza e specifici requisiti. Le strutture possono pertanto essere sia di iniziativa pubblica che privata.

Differenze possono essere individuate da regione a regione con riferimento alla categoria entro cui vengono classificati i CAV: in alcuni casi risultano inquadrati come servizi socio-assistenziali che prestano immediata assistenza, protezione e consulenza alle donne (es. P.A. di Bolzano) o come realtà cui ispirarsi per progettare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali servizi antiviolenza (es. P.A. di Trento). In altri, le norme richiamano la legislazione nazionale e regionale relativa ai sistemi locali integrati dei servizi sociali e socio-sanitari riconducendo così i CAV a questi e attribuendogli anche un ruolo essenziale, in particolare riconoscendone l'autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le altre istituzioni pubbliche (es. Liguria e Campania). Infine, in alcuni casi la legge riconosce i CAV come presidi specifici nel contrasto alla violenza, ma non attribuisce loro una maggiore rilevanza rispetto agli altri servizi territoriali (es. Marche e Umbria).

In tale variegato contesto anche la metodologia propria dei centri può assumere sfumature diverse: riconosciuta e valorizzata (es. Campania, Veneto, Puglia), anche laddove i CAV non abbiano un ruolo di primissimo piano rispetto ai servizi sociali (es. Pa Trento), o dissolta laddove si riconosca e valorizzi al pari di altre prassi e altri modelli culturali (es. Marche, Lombardia).

L'interlocuzione della Regione con i CAV avviene tramite gli EELL che sono responsabili del loro funzionamento e ne attestano i requisiti stabiliti a livello regionale. Ma in alcuni casi le Regioni si relazionano direttamente con le reti dei CAV del proprio territorio: ad es. la PA di Trento riconosce i CAV aderenti alla rete nazionale DiRe mentre l'Emilia-Romagna riconosce il coordinamento regionale dei CAV quale interlocutore privilegiato per la pianificazione di settore.

Alcune Regioni (13) hanno previsto di dotarsi di albi regionali, su queste 10 regioni attivano albi/registri specifici per le strutture antiviolenza.

Le leggi regionali fanno quasi tutte riferimento anche all'assistenza alloggiativa, quale necessario impegno che i comuni devono assicurare e le strutture di accoglienza considerate sono definite, a seconda dei casi, case rifugio, case di accoglienza, le case di secondo livello e di semi-autonomia.

La gestione dei centri è generalmente regolata da convenzioni tra associazioni e gli enti locali e unioni di comuni. Vi è esplicito riferimento nelle normative delle regioni, e in alcuni casi (es. Sardegna) vengono indicati i requisiti minimi che devono essere garantiti anche dagli EELL per l'erogazione dei servizi e per la copertura finanziaria della gestione.

Ulteriore compito delle Regioni è programmare, assegnare ed erogare le risorse agli enti gestori delle strutture di accoglienza, a tal fine agiscono sostanzialmente seguendo tre modalità: trasferiscono le risorse direttamente ai centri antiviolenza e alle case rifugio attraverso specifici atti di assegnazione; trasferiscono le risorse ad altre amministrazioni pubbliche ed enti locali, che successivamente finanzieranno i centri antiviolenza e le case rifugio; assegnano le risorse direttamente alle strutture antiviolenza o le trasferiscono alle amministrazioni locali a seconda della tipologia delle attività da finanziare.

INIZIATIVE RIVOLTE AGLI AUTORI DI VIOLENZA

Con tempi diversi, le Regioni hanno cominciato a programmare e finanziare iniziative specifiche rivolte agli autori di violenza invitando dapprima gli stessi CAV, o associazioni che già si occupavano di autori sul proprio territorio, a promuovere progettualità in tal senso attraverso specifici bandi, spesso utilizzando i finanziamenti di derivazione statale finalizzati ai progetti regionali.

Negli ultimi anni sempre più Regioni sperimentano sul proprio territorio regionale Centri di ascolto per uomini maltrattanti (CUAV) integrandoli, nelle norme più recenti, alle strutture antiviolenza (es. Friuli-Venezia Giulia) che necessariamente devono essere presenti come misura a contrasto della violenza maschile.

Si segnala infine che la maggior parte delle Regioni, sollecitate dalla necessità di adeguarsi alla convenzione di Istanbul e alla programmazione nazionale, ha risposto positivamente al bando emanato per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto-legge n.104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza prevedendo la propria partecipazione e promuovendosi come partner capofila nei progetti da presentare.

WP2

3. Le schede regionali

3.1 Regione ABRUZZO

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Provvidenze in favore della famiglia	1995	95	Art.4 Interventi socio-assistenziali posti in essere dai Comuni Art.6 I consultori
Piano sanitario regionale 1999-2001	1999	37	Sez. Obiettivi strategici
Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini	2004	40	Art. 3 Progetti per la sicurezza
Interventi a sostegno degli stranieri immigrati	2004	46	Art. 10 Protezione sociale
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	31	Tutto il testo modificata con LR 47/2006, 21/2007, 1/2012
Legge Finanziaria Regionale 2012	2012	1	Art. 53 Misure di sostegno sociale
Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi.	2016	17	Art.9 clausola valutativa, Art.10 norma finanziaria
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.	2019	34	Art. 8 Modifiche all'articolo 34 della L.R. 96/1996 su decadenza dall'assegnazione

La Regione Abruzzo ha cominciato ad affrontare la tematica della violenza in famiglia e sessuale con la [LR n.95/1995](#) e prevede tra gli interventi socio-assistenziali a carico dei comuni anche l'accoglienza temporanea in strutture residenziali di vittime di violenze sessuali e di persone la cui permanenza nel nucleo familiare costituisce un pericolo, mentre demanda ai consultori l'individuazione di casi di "violenza familiare" e l'attivazione dei servizi competenti. Nel 1999 adotta il Piano sanitario e tra gli obiettivi strategici indica l'assistenza ed il recupero dei minori e delle donne oggetto di violenze, di maltrattamenti e di abusi, ovvero l'attivazione di interventi per la "diagnosi e la presa in carico", delle donne e dei minori vittime di violenze, abusi, maltrattamenti. Nel 2004 con la [LR n.40/2004](#) riconduce il tema a quello della sicurezza pubblica mentre con [LR n.46/2004](#) riconoscendo la specificità di donne e bambini immigrati vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento promuove per questi la possibilità di beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale. Nel 2006 emana la [LR n.31/2006](#) **"Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate"** una legge a sostegno delle strutture antiviolenza (CAV e Case di accoglienza) valorizzandole anche in leggi finanziarie successive, in particolare dall'art.53 della [LR n.1/2012](#). Questa norma rappresenta una misura specifica adottata dalla Regione a contrasto della violenza contro le donne e viene ricondotta nell'ambito delle azioni individuate e auspicate in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, che in premessa viene richiamata insieme alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini). La legge è dedicata alla realizzazione di progetti antiviolenza, ovvero al sostegno, attivazione e gestione di centri antiviolenza e case di accoglienza. A tal fine il legislatore tiene conto sia delle misure già introdotte dalla L. n.154/2001 "Misure contro le violenze nelle relazioni familiari" e dalla L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" sia delle pratiche e prassi di accoglienza già in essere sul territorio elaborate anche

dall'associazionismo femminile, intende quindi valorizzare l'esperienza maturata dai centri antiviolenza già operanti sui territori. La legge finanzia annualmente il sostegno, l'attivazione e la gestione, nel territorio regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza (case rifugio).

Nel 2016, la Regione riconosce ([LR n.17/2016](#)) la necessità di individuare un percorso clinico-assistenziale per le vittime di violenza e si dota, anticipando le linee guida nazionali, di una norma specifica sull'istituzione del codice rosa presso i PS ospedalieri.

Nel 2019 recepisce invece la normativa nazionale e modifica quella regionale in materia di residenzialità pubblica stabilendo la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per gli autori di delitti di violenza domestica ([L n.34/2019](#)).

Definizione di violenza

Con l'art. 1 della L. 31/2006 si stabilisce che “ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà”. All'art.2 individua le diverse forme di violenza: violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.

Nel 2012 con il Protocollo Regione – ANCI (DGR n.754/2012) si utilizza la definizione stabilita con la dichiarazione per l'eliminazione della violenza sulle donne emanata dalle Nazioni Unite nel 1993.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Approvazione Piano Sociale Regionale 2016/2018	2016	CR 70-4
Proroga Piano sociale	2018	DGR 949/C
Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del Piano Sociale Regionale 2021-2023.	2021	DGR 837

Piano antiviolenza regionale

La Regione non si è dotata di un Piano antiviolenza.

Piano sociale

L'ultimo piano sociale 2016-2018 (CR verbale n.70-4/2016, prorogato con DGR n.949/C/2018 al 31/12/2020) adottato riporta dati territoriali relativamente agli anni 2014-2015, derivanti dall'indagine ISTAT 2014, dalle informazioni ottenute dai presidi territoriali (1522, CAV Ananke, ambiti sociali) e dalla relazione del Presidente della corte d'Appello dell'Aquila. Nel commentare i dati si evidenzia che i casi di violenza in Abruzzo risultano avere incidenza doppia rispetto alla media nazionale; pertanto, l'obiettivo formulato nel Piano è quello di attivare misure che vadano a ridurre i casi di violenza. Di seguito l'estratto ove si evincono gli interventi da porre in atto.

CAMPI DI INTERVENTO	ASSI TEMATICI	OGGETTIVO	SERVIZI E INTERVENTI	RISULTATI	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
INCIDENZA DOPPIA, RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE, DEI CASI DI VIOLENZA SULLE DONNE E I BAMBINI	ASSE 3	Diminuzione del numero delle violenze	<ul style="list-style-type: none"> - incrementare i servizi di prevenzione primaria, secondaria, terziaria - messa in rete dei Consulenti e dei Centri antiviolenza con i servizi di piano - adeguamento dei Centri antiviolenza agli standard previsti dalla Conferenza Stato-Regioni (Atto 146/2014) - servizi di supporto per favorire la denuncia della violenza subita e l'emersione - servizi integrati socio-sanitari di accompagnamento e presa in carico delle vittime - rafforzamento delle equipe per le adozioni e sviluppo dell'affidamento - servizi di mediazione per la prevenzione dei conflitti familiari - interventi di presa in carico degli adulti maltrattanti - rafforzare i servizi anti-discriminazione e di supporto alle vittime di tratta e sfruttamento 	Favorire l'empowerment delle donne vittime o a rischio di violenza e rafforzare la protezione e la cura delle vittime di violenza	Sviluppo di specifici protocolli e raccordi fra servizi sociali, sanitari, giudiziari, e servizi anti-violenza per donne e bambini
	ASSE 1				
	ASSE 4				

Nel corso del 2021 è stata avanzata la nuova proposta di piano sociale (DGR n.837/2021) che, non solo riporta interessanti indicazioni in merito alla situazione in Abruzzo circa la diffusione del fenomeno e della presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli/e ma, individua la necessità di aumentare l'efficacia delle azioni intraprese attraverso la partecipazione a tavoli programmatici e reti sociali per la co-progettazione di azioni innovative e di rafforzamento per le pari opportunità ed il contrasto alla violenza di genere e sui minori. Inserisce le azioni antiviolenza nell'asse tematico "L'empowerment femminile ed il contrasto alla violenza di genere e servizi infanzia" ed individua, come servizi su cui orientare l'azione, i Centri antiviolenza e servizi comunitari di mediazione, individua altresì le tipologie delle risorse economiche su cui far valere gli interventi: Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia, Fondo per la Famiglia (L.R. n.95/95), Fondo Centri antiviolenza (L.R. 31/2006), P.O. FSE Abruzzo Fondo Sociale Europeo, Fondi FSC Obiettivi di servizio, Fondo Piano sviluppo asili nido, Azioni PNRR e REACT EU. Si evidenzia anche che Il Servizio Sociale per i Minorenni del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila propone azioni di rafforzamento gli enti gestori territoriali per il contrasto alla violenza di genere e servizi di sostegno alla genitorialità. Elenca poi gli obiettivi e le azioni di sistema del PSR 2021-2023:

- Potenziare il sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso l'ampliamento della Rete regionale antiviolenza e l'efficacia dell'operatività del Tavolo Tecnico.
- Consolidare le reti territoriali antiviolenza esistenti a livello provinciale e locale, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti. La finalità è quella di prevedere che ogni ADS nella presente programmazione sociale si convenzioni con un Centro antiviolenza per garantire il funzionamento di sportelli su tutti i territori, con la previsione di un budget di spesa dedicato.
- Rafforzare e qualificare le strutture (CAV, CR) e i loro servizi per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale.
- Favorire l'istituzione e/o potenziamento di centri di ascolto e riabilitazione di uomini maltrattanti.
- Prevenire ogni forma di violenza nei confronti delle donne appartenenti a categorie svantaggiate e con particolari fragilità.
- Assicurare la presa in carico da parte dei servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza in tutte le sue forme.
- Proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio.
- Promuovere la conoscenza del fenomeno della violenza di genere e l'importanza della prevenzione attraverso attività in rete con il sistema di istruzione e formazione e quello di integrazione socio-

sanitaria e prevedere protocolli operativi con l'Ufficio Regionale Scolastico e i servizi territoriali e distrettuali sociosanitari della ASL.

- Sostenere e rendere maggiormente efficaci i percorsi di empowerment, in considerazione dello stretto legame tra uscita dalla violenza e recupero della piena autonomia delle donne sotto il profilo economico, lavorativo e abitativo.
- Favorire percorsi di orientamento e supporto, volti all'acquisizione dell'autostima e alla valorizzazione di potenzialità, abilità e competenze al fine di facilitare la ricerca attiva del lavoro da parte delle donne.
- Promuovere la creazione di modelli di intervento e di presa in carico integrata, caratterizzati da una efficace e rapida valutazione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva.
- Valorizzare le buone prassi territoriali attraverso una efficace rilevazione e diffusione attraverso i siti istituzionali.

Nella proposta viene evidenziato che sono state recepite le indicazioni della cabina di regia da parte dei CAV, che rafforza le azioni della programmazione regionale 2021-2023, proponendo la realizzazione del piano triennale per la programmazione regionale delle azioni a contrasto della violenza e distribuzione dei fondi ai soli centri riconosciuti dalla Regione Abruzzo. In particolare:

- L'implementazione di un Fondo regionale strutturale e svincolato dai bandi annuali.
- La costituzione e diffusione di una rete regionale composta da Centri Antiviolenza e case rifugio, FF.OO.
- La Costituzione di un Osservatorio regionale per la valutazione della disamina delle nuove proposte afferenti alle politiche a sostegno della lotta alla violenza di genere.
- Un tavolo di concertazione sulla proposta di modifica della L.R. 31/2006-Inserimento della tematica del contrasto alla violenza di genere tra i LEA e LEPS.
- L'identificazione di un percorso socio-sanitario all'interno dei pronto soccorso.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712

Alla Regione sono demandate: promozione di iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, il sostegno alle strutture antiviolenza, la promozione di reti territoriali anche alla luce della L. n.328/2000, il finanziamento di progetti antiviolenza che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. Attraverso la Giunta regionale, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti (LR n.31/2006 art.2).

Nel 2019, considerando il mutato contesto normativo (Convenzione di Istanbul, normativa nazionale di riferimento, DPCM relativo ai requisiti minimi, Piani antiviolenza) e i dati relativi al fenomeno sul territorio, alla numerosità e alla dislocazione dei servizi specialistici sullo stesso, provvede ad indirizzare l'operato degli amministratori locali al rafforzamento dei presidi specialistici sul territorio a contrasto della violenza contro le donne e contro la violenza assistita. A tal fine la Regione individua come azioni necessarie l'istituzione di: una rete regionale tra tutti i soggetti coinvolti a contrastare la violenza di genere regionale dei CAV e CR con il fine di costruire un sistema di servizi regionali antiviolenza; un tavolo regionale composto dai rappresentanti della rete; istituzione di un albo/elenco. Individua il dip. Lavoro-Sociale come soggetto incaricato di provvedere all'implementazione dei servizi di ascolto uomini maltrattanti e ritiene di implementare il sistema di raccolta dei dati sul fenomeno a partire dai risultati della collaborazione con IRPPS – CNR e ISTAT. In merito al tavolo regionale non risultano ad ogni modo atti che formulino specifici obiettivi o atti che attestino l'avvenuta istituzione (DGR n.712/2019).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31

Gli EELL possono presentare in forma singola o associata, in convenzione con associazioni femminili operanti nella Regione e con tutti gli organismi indicati nella Legge n.328/2000 i progetti antiviolenza (LR n.31/2006 art.3).

I comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici e psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria (LR n.31/2006 art.10).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Approvazione testo protocollo d'intesa con ANCI per la prevenzione ed eliminazione della violenza contro le donne	2012	DGR 754
Approvazione testo di convenzione con la USL di Pescara per la realizzazione dello sportello generale contro la discriminazione e la violenza di genere verso le donne di comunità immigrate e di minoranze etniche	2012	DGR 784
Protocollo interistituzionale per la creazione di un sistema integrato per il contrasto della violenza sulle donne. Approvazione schema di Protocollo.	2015	DGR 47
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712
RETE REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE. Istituzione del Tavolo tecnico di Rete regionale e approvazione atto di indirizzo del Protocollo di Rete regionale.	2021	DGR 272

La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolidi (LR n.31/2006, art.2, c.3).

In particolare, è riconosciuto il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale anche per la realizzazione di progetti di rete. I CAV operano in rete con: strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio (LR n.31/2006, art.6, c.2).

Si segnalano alcuni esempi di collaborazioni promosse sul territorio.

La Regione ha promosso nel 2012 un protocollo di Intesa con l'ANCI Abruzzo con l'obiettivo di: monitorare il fenomeno sul territorio; promuovere azioni atte a favorire il recepimento della risoluzione P.E. del 3 settembre 2008 per il corretto uso delle immagini femminili; coinvolgere il mondo dell'istruzione regionale per una diffusione dei valori positivi della parità; sensibilizzare i diversi attori territoriali ad azioni positive sinergiche (DGR n.754/2012).

Sempre nel 2012 la Regione approva il testo di convenzione con la USL di Pescara per la realizzazione di uno sportello contro la discriminazione e la violenza di genere verso le donne di comunità immigrate e di minoranze etniche, nell'ambito del progetto SIMPLE cui già aderisce e in un'ottica di riconoscimento delle violenze multiple. Lo Sportello ha come obiettivi: avviare un sistema regionale di rilevamento, segnalazione e trattamento di casi di discriminazioni e violenze di genere verso donne immigrate e appartenenti a comunità di minoranze etniche, in rete con i servizi locali competenti e con le realtà del terzo settore; sensibilizzare la popolazione

autoctona sulle discriminazioni multiple promuovendo modelli di comportamento positivi e non discriminatori; migliorare la capacità di denuncia e segnalazione da parte delle vittime; favorire i processi di integrazione (DGR n.784/2012).

Facendo proprie le sollecitazioni contenute nella normativa nazionale (L. nn.38/2009 e 119/2013) si approva uno schema di protocollo inter-istituzionale per la creazione di un sistema integrato per il contrasto della violenza, che deve coinvolgere Prefetti, Presidenti dei Tribunali, del Tribunale per i minorenni ed il Procuratore presso questo, i Dipartimenti Lavoro, Salute, Welfare della Regione, le Aziende Sanitarie Locali e la Consigliere di Parità della Regione. Gli obiettivi assegnati alla rete sono: analisi e monitoraggi del fenomeno; azioni sinergiche fra soggetti pubblici e privati operanti nello specifico settore; formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato; percorsi informativi a favore delle vittime su strumenti e modalità di tutela; azioni sia a contrasto dei fattori favorenti la violenza sia a favore dell'emersione; azioni che facilitino la raccolta della denuncia e scoraggino la reiterazione; definizione di regole condivise nel percorso processuale penale (DGR n.47/2015).

Nel 2019 la Regione individua tra le azioni necessarie a rafforzare le politiche a contrasto della violenza l'istituzione di una rete regionale tra tutti i soggetti coinvolti a contrastare la violenza di genere. La rete regionale dovrà promuovere attività di prevenzione e garantire adeguata accoglienza, protezione e sostegno alle vittime di maltrattamenti mediante protocolli operativi per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne (DGR n.712/2019). Con DGR n.272/2021 è stata istituita la rete regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e è stata disposta l'istituzione del Tavolo Tecnico di Rete regionale, con funzioni consultive e propositive, e l'approvazione dell'atto di indirizzo del Protocollo di Rete regionale da definire successivamente in seno allo stesso Tavolo tecnico. Gli obiettivi della rete perseguono quali strategie operative: istituire un Tavolo tecnico operativo con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le realtà individuate, sia pubbliche sia private; ricomprendere le problematiche relative al fenomeno della violenza contro le donne all'interno della programmazione politica territoriale; elaborare un piano di interventi per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime; coordinare ed incrementare la raccolta dei dati sulla violenza. La rete è composta da i seguenti attori locali: Regione Abruzzo, Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Consigliera di Parità della Regione Abruzzo, Corte d'Appello di L'Aquila, Procura della Repubblica c/o la Corte d'Appello di L'Aquila, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, Legione CC Abruzzo e Molise (SM-Ufficio OAIO), Ufficio Scolastico Regionale, ANCI Abruzzo, Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Questure di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Tribunali di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto, AUSL n.ro 1 – Avezzano – Sulmona -L'Aquila, AUSL n.ro 2 - Chieti - Lanciano – Vasto, AUSL n.ro 3 – Pescara, AUSL n.ro 4 – Teramo, Ordine degli Avvocati di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Enti Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD), Soggetti titolari di Centri antiviolenza e Case Rifugio.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Non previsto. L'Osservatorio sociale (LR n.22/1998) online prevede una sezione “pari opportunità” ove vengono diffuse informazioni circa le politiche a contrasto della violenza contro le donne (<http://www.abruzzosociale.it/site/main/posts/category/15>).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 - 2016 ripartite con DPCM 25.11.2016 e dei fondi regionali ex LR 201.10.2006, n. 31	2017	DGR 463

Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 662
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712

I CAV e CR devono provvedere a: raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati (LR n.31/2006 art.8 c.3).

Nel 2017 si rilevano criticità nel sistema di rilevazione e analisi dati e la Regione stabilisce la necessità di implementare il sistema, destinando una quota alla messa a punto di strumenti idonei alla raccolta, elaborazione e analisi dei dati in possesso della rete di enti e istituzioni che entrano in contatto con donne vittime di violenza con il fine di monitorare e valutare l'efficacia degli interventi attivati (DGR n.463/2017).

L'anno successivo la Regione, nell'ambito della linea di azione relativa ai sistemi informatici, prevista dal DPCM 25/11/2016, vincola parte dei fondi al miglioramento del sistema regionale, destinando le risorse ai CAV e CR per la definizione e il consolidamento di un sistema condiviso di raccolta dati sul fenomeno della violenza e al consolidamento delle reti territoriali antiviolenza (DGR n.662/2018).

Nel 2019 la Regione individua tra le azioni regionali necessarie a rafforzare le politiche a contrasto della violenza l'implementazione del sistema di raccolta dei dati sul fenomeno, a partire però dai risultati della sperimentazione per l'implementazione a livello regionale di un sistema digitale di rilevazione continua dell'attività dei CAV regionali con produzione di indicatori e statistiche regionali, avviata in collaborazione con IRPPS – CNR (DGR n.712/2019).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
LR 31/2006 e smi - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Annualità 2006. Clausola valutativa - Approvazione relazione.	2008	DGR 1241
LR 31/2006 e smi - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Annualità 2006 - Art. 12 Clausola valutativa - Approvazione relazione	2009	DGR 271

La LR n.31/2006 contiene una clausola valutativa (art.12) che aveva previsto una prima relazione da parte della Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, alla Commissione consiliare competente, corredata di dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva presentare alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale devono emergere: il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività realizzate.

Le uniche relazioni rintracciate si riferiscono al 2008 e 2009 (DGR nn.1241/2008, 271/2009).

E. SERVIZI

Centri anti violenza e case rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Approvazione programma per l'utilizzo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne	2014	DGR 872
Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 662
Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno delle donne vittime di violenza. Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712

Dalla DGR n.712/2019 si evince che in Regione operano al 2019 13 CAV e 3 CR finanziati nel corso degli anni con fondi regionali (come stabilito dalla LR n.31/2006) e con fondi statali (derivati dal FPO). Il Servizio Politiche per il benessere sociale ha rilevato che mediamente 1600 donne contattano i CAV della Regione in un anno solare, di queste un terzo si affida alla presa in carico per la fuoriuscita dalla violenza. Nel 2018 1828 donne hanno contattato i CAV e di queste 559 sono state prese in carico, 7 le donne accolte in CR con 10 figli minori. Nel 68% dei casi la violenza è nell'ambito delle relazioni affettive di natura stabile. La dislocazione dei servizi è sbilanciata territorialmente: 6 CAV in provincia di Chieti, 1 CAV provincia di Pescara, 1 CAV in provincia di Teramo, 5 in provincia di L'Aquila. Le province di L'Aquila, Pescara e Teramo contano 1 CR sul proprio territorio.

Nella proposta di nuovo piano sociale 21-23 (DGR n.837/2021) viene aggiornata la situazione circa i servizi: n.13 Centri anti violenza (CAV) e n.6 Case Rifugio (CR), oltre a 4 alloggi di transizione organizzati in relazione all'emergenza sanitaria per consentire l'accoglienza in isolamento precauzionale delle donne che devono lasciare il proprio domicilio, sole o con figli, prima del loro accesso alle CR.

La Regione indica che ai CAV e CR possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. Si deve inoltre sottolineare l'esplicito richiamo alle disposizioni contenute nel comma 1, dell'art.2 della L. n.328/2000: la disposizione nazionale in realtà limita ai cittadini italiani il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali. Consente l'accesso anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e ai loro familiari, nonché agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno⁴, mentre ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza. I centri anti violenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa, e di eventuali figli minori, nel rispetto della normativa statale in materia di potestà genitoriale. A CAV e CR sono affidati: raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri anti violenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali; iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. CAV e CR sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti, sono retti, per quanto concerne la gratuità del servizio, dal regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale (LR n.31/2006 art.8).

⁴ La legge regionale richiama l'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2014 e nell'ambito della programmazione dei fondi statali la Regione recepisce l'Intesa del 27 novembre 2014, decretando che le strutture si uniformino ai criteri sanciti da questa (DGR n.872/2014).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Nel 2019 la Regione stabilisce la necessità di istituire un elenco/albo regionale dei CAV e delle CR al fine di costruire un sistema di servizi regionali antiviolenza. Non sono stati rinvenuti atti che attestino la realizzazione (DGR n.712/2019).

Nell'ultimo avviso pubblico (2020) per gli accessi ai finanziamenti si fa riferimento all'Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.

Linea telefonica – La legge regionale di settore indica che il CAV è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati con centralino telefonico in funzione 24 ore su 24 (LR n.31/2006 art.6), con le linee guida emanate circa i criteri per la concessione dei finanziamenti per progetti antiviolenza si evidenzia tra i requisiti che il numero dei CAV sia in collegamento con il 1522 (DGR n.76P/2007).

Funzioni – I CAV svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza: colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna (LR n.31/2006 art.6).

I CAV intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche, cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonomia e libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

I CAV possono essere comprensivi o collegati a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche individuate dalla legge.

Personale – I CAV sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne (LR n.31/2006 art.6 c.3).

Formazione – La LR n.31/2006 stabilisce all'art.8 che ai CAV e CR sono affidati progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali.

La DGR n.662/2018 stabilisce l'impegno, con relativo stanziamento, ad azioni di formazione congiunta a operatori sanitari, socio-sanitari, FFOO, personale CAV e CR.

Gratuità – La LR n.31/2006 all'art.9 stabilisce la gratuità nell'ambito dei progetti antiviolenza e stabilisce che le prestazioni dei CAV sono rese a titolo gratuito.

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Le case rifugio sono definite come strutture segrete o con garanzia di sicurezza, che offrono ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza. Le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione. Le CR erano in precedenza definite "case di accoglienza" (LR n.31/2006 art.7) e solo nel 2019 si uniforma il linguaggio rispetto alla formulazione contenuta nella legge di settore e si inquadrano come case rifugio (DGR n.712).

L'accesso a queste strutture avviene unicamente per il tramite dei CAV, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.

Albi – Nel 2019 con la DGR n.712 si stabilisce la necessità di istituire un elenco/albo regionale dei CAV e delle CR al fine di costruire un sistema di servizi regionali antiviolenza. Non sono stati rinvenuti atti che attestino la realizzazione.

Nell'ultimo avviso pubblico (2020) per gli accessi ai finanziamenti si fa riferimento all'Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.

Funzioni – Le finalità attribuite con la norma di settore sono: sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo; dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

Nelle case di accoglienza, ove è necessario, e ferme restando le prerogative dei CAV, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività: consulenza legale; consulenza psicologica; orientamento al lavoro.

Personale – Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

Formazione – La LR n.31/2006 stabilisce all'art.8 che ai CAV e CR sono affidati progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali.

La DGR n.662/2018 stabilisce l'impegno, con relativo stanziamento, ad azioni di formazione congiunta a operatori sanitari, socio-sanitari, FFOO, personale CAV e CR.

Gratuità – La permanenza nella CR è gratuita (LR n.31/2006 art.9) per le donne ospitate, anche unitamente a figli minori, sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 962
Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno delle donne vittime di violenza. Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712
Avviso pubblico	2020	DD DPG023/19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020. AVVISO PUBBLICO per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020. Partecipazione all'avviso mediante co-progettazione con soggetti del terzo settore. Provvedimenti.	2021	DGR 143

Nel 2018, la Regione stabilisce la necessità di far propria la sollecitazione dell'art.16 della Convenzione di Istanbul e di sperimentare Programmi di trattamento per uomini maltrattanti, intesi come progetti indirizzati agli autori effettivi e potenziali dei reati di violenza contro le donne nelle sue diverse declinazioni anche attraverso la condivisione di buone pratiche, destinando a tale scopo le risorse (20.871,00€) che il DPO ha assegnato per gli interventi regionali aggiuntivi (DGR n.962/2018). Mentre nel 2019 stabilisce la quota di fondi statali da impiegare per i centri di ascolto e la direzione competente (Dip. Lavoro-sociale) (DGR n.712/2019).

La Regione, in attuazione delle succitate deliberazioni e attraverso il Servizio "Tutela Sociale - Famiglia", con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/19 del 18 novembre 2020 ha emanato l'Avviso Pubblico teso a finanziare la sperimentazione sul territorio regionale di Centri per uomini autori di violenza contro le donne.

I Destinatari del finanziamento possono essere: Enti locali, in forma singola o associata; Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo; Associazioni e organizzazioni operanti nella Regione Abruzzo nel settore del contrasto alla violenza di genere, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e i minori, con personale in possesso di specifica formazione sulla violenza domestica e di genere, con particolare approfondimento delle modalità di trattamento degli uomini autori di violenza, operanti nella Regione Abruzzo; i predetti soggetti devono avere tra i propri scopi sociali i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente

con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul ed essere iscritti, alla data di pubblicazione dell'avviso, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, all'Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate; EELL e AUSL d'intesa con associazioni e organizzazioni.

Si stabilisce inoltre che qualora i soggetti richiedenti o gli organismi che operano d'intesa risultino gestori di CAV e/o CR, occorre documentare l'attivazione del Centro di ascolto per uomini maltrattanti in una sede diversa e ubicata in uno stabile/edificio differente e distante rispetto a quello adibito alle attività a favore delle donne vittime di violenza.

I progetti dovranno prevedere: accoglienza telefonica in favore di uomini autori di violenza e/o con criticità relazionali in famiglia; colloqui di accoglienza individuali con rilevazione motivazionale e dei fattori di rischio; percorsi di presa in carico del maltrattante finalizzato all'assunzione di responsabilità della violenza e al riconoscimento del suo disvalore; rilevazione e valutazione dei fattori di rischio di recidiva propedeutici ad eventuale proposta di inserimento in percorsi di trattamento forniti da Centro stesso e/o mediante invio ad altri servizi, anche per la cura di disturbi di base (abuso di alcolici, uso di sostanze, disturbi mentali); almeno una attività volta a diffondere la conoscenza del Centro di ascolto; monitoraggio costante dei servizi erogati (raccolta dati: n. di contatti telefonici, n. di colloqui, tipologia di servizi offerti, dati statistici sull'utenza, ecc.). Con DD n.DPG023/57/2020 sono consultabili gli esiti dell'avviso pubblico.

La Regione Abruzzo ha deliberato la partecipazione all'Avviso pubblico emanato nel 2020 dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri volto alla promozione e al recupero dei uomini autori di violenza. La proposta progettuale è definita in co-progettazione con soggetto del Terzo Settore operante nel territorio regionale nell'ambito del recupero degli uomini autori di violenza, previo Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, e riguarda l'istituzione di centri di ascolto e trattamento per uomini maltrattanti, già autori di violenza o potenziali tali, anche al fine di prevenire l'eventuale recidiva, per favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali (DGR n.143/2020).

Al fine di potenziare la Rete regionale antiviolenza, dal mese di febbraio 2021, la Regione ha avviato, in modo sperimentale, in collaborazione con il Comune di Pescara, un Centro di ascolto per uomini autori di violenza con l'obiettivo di prevenire la recidiva e favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, così come previsto nell'art. 16 della Convenzione di Istanbul e nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 (DGR n.837/2021).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
LR 20 ottobre 2006, n. 31 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate". Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi	2007	DGR 76P
Modifica ed integrazione DGR n. 76/P del 29 gennaio 2007 ad oggetto: "Legge Regionale 20 ottobre 2006, n. 31: Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi"	2007	DGR 467P
Approvazione programma per l'utilizzo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne	2014	DGR 872
Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2017	2018	DGR 546
Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 662
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31	2019	DGR 712
DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Programmazione degli interventi in materia di prevenzione e contrasto	2020	DGR 355

della violenza contro le donne e del percorso di sicurezza per eventuali nuove accoglienze di donne e minori in Casa Rifugio durante l'emergenza sanitaria.		
DPCM 13 novembre 2020 " <i>Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020</i> ". L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 " <i>Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate</i> " - Programmazione degli interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e delle linee di intervento contemplate dal Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere.	2021	DGR 792

Finanziamento regionale – La Regione ha istituito uno specifico capitolo spesa "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate" (LR n.31/2006 art.13 c.1). E' prevista la cumulabilità dei finanziamenti regionali, statali e comunitari (art. 11, LR n. 31/2006).

Finanziamento statale – Con la DGR n.825/2014 vengono attivati nuovi capitoli di spesa (cap. di entrata per "assegnazioni statali per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne", cap. e di spesa "interventi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne").

Dai documenti in allegato alla DGR n.546/2018 si evince la istituzione anche del cap. di spesa 71585 "interventi per l'attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere".

Con le DGR nn.872/2014, 96/2018, 546/2018, 662/2018, 712/2019, 355/2020, 792/2021 sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Criteri finanziamento CAV-CR – LR n.31/2006 art.3 indica come promotori e fruitori di finanziamento dei progetti antiviolenza (sostegno attivazione gestione CAV e Case accoglienza) EELL, associazioni femminili con specifiche competenze, EELL in convenzione con associazioni femminili; con l'art.5 stabilisce i criteri per accedere ai contributi: 60% CAV pilota senza compartecipazione; EELL compartecipazione del 40%. L'art.5 c.4 stabilisce i requisiti (funzionalità e sicurezza strutture, numero di operatrici e loro competenza, ricettività e ospitalità rispetto al bacino di utenza).

DGR n.76P/2007 e n.467P/2007 la Regione illustra le linee guida per l'applicazione della L. R. 31/2006. Definisce i criteri e modalità per la concessione dei contributi, i soggetti pubblici e privati ammessi ai finanziamenti, tipologie, requisiti, ammissibilità dei progetti e criteri di valutazione e di monitoraggio, requisiti strutturali e organizzativi di CAV e case di accoglienza.

Ultimi bandi – A settembre 2020 viene emanato l'ultimo [Avviso pubblico](#).

3.2 Regione BASILICATA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme relative alla costituzione della commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna	1991	27	Art.2 Attività, funzioni, reti (modificato nel 2011 introducendo riferimento alla violenza)
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere	1999	9	Tutto il testo - Modificata con LR 3/2015
Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale	2007	4	Art.2 Principi ispiratori delle politiche sociali integrate
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	26	Modificata con LR 3/2015
Modifiche alla LR n. 9/1999 - "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e alla LR n. 26/2007 "Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori"	2015	3	Tutto il testo - Modifica LR nn.9/1999, 26/2007
Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva	2018	50	Art.6 Tipologie di misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di

			istruzione e formazione professionale e dell'apprendimento permanente Art.8 Potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche
--	--	--	---

La Regione Basilicata inizia ad affrontare il tema della violenza contro le donne nel 1999, adottando la LR n.9 "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittima di reati di violenza sessuale" finalizzata a coprire integralmente le spese legali sostenute dalle vittime di delitti di violenza sessuale. Nel 2015 modifica sostanzialmente la norma, sia introducendo il riferimento alla violenza di genere sia impegnando tale fondo per il finanziamento di centri antiviolenza, case rifugio, case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali ([LR n.9/1999](#)).

Nel 2007, con il fine di promuovere una programmazione regionale a contrasto del fenomeno della violenza, istituisce l'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori a cui affida la programmazione annuale degli interventi ([LR n.26/2007](#)).

Nello stesso anno dà vita alla rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale ed a questa affida, tra i vari obiettivi, anche iniziative a sostegno della condizione ed occupazione femminile, della conciliazione lavoro-famiglia, della valorizzazione sociale della differenza di genere e delle attività di produzione sociale promosse dalle donne ed il contrasto all'uso della violenza sulle donne con azioni contro la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e familiari ([LR n.4/2007](#), art.2 c.1 lett.i). Nel 2011 interviene sulla [LR n.27/1991](#) e attribuisce alla "Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna" anche il compito di formulare proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (art.2 c.1 lett.o). Nel 2018 prevede che i progetti in ambito educativo, anche degli adulti, siano indirizzati pure ad uno sviluppo delle risorse culturali collettive rivolte al contrasto ed alla prevenzione della violenza ed alla promozione della parità di genere, e parimenti prevede il potenziamento e l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche relativamente al contrasto alla violenza e alla discriminazione (bullismo e cyber bullismo) ([LR n.50/2018](#), artt.6,8).

Definizione di violenza

La Basilicata riconosce che "ogni forma e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne e i minori costituisce una negazione del diritto all'invulnerabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti" (LR n.26/2007)⁵.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Servizi sociali e programmazione 2014-2020	2017	DGR 714
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

Piano antiviolenza⁶

Come osservato precedentemente, all'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori è affidata la programmazione annuale degli interventi da realizzare e dei finanziamenti necessari (LR n.26/2007, art.5). Nel 2015, recependo le indicazioni del Piano nazionale, ha avviato una programmazione su base triennale. Nel 2018, al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e aderendo alle indicazioni della Convenzione di Istanbul, ha adottato il **Piano regionale triennale delle attività 2018-2020**.

⁵ Questa è la definizione che la Regione fa propria nel 2015, la prima formulazione era: "ogni forma di violenza contro le donne ed i minori costituisce un grave oltraggio alla inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti".

⁶ Nella programmazione dei fondi statali la Regione indica nel 2021 che di fatto non è stato possibile dare attuazione a quanto stabilito nei "Piani Regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere" per motivi strettamente attinenti al bilancio regionale (DGR n./2021).

Il Piano segue l'impostazione del Piano nazionale e si concentra su specifiche priorità di intervento: garantire alle donne e ai/lle loro figli/e minori la continuità nella presa in carico, l'assistenza e il percorso di fuoriuscita dalla violenza e inclusione sociale; rafforzare la dignità e l'integrità fisica delle donne; costruire una rete territoriale istituzionale dei soggetti e servizi al fine di assicurare omogeneità e uniformità di interventi integrati su tutto il territorio regionale, la condivisione di buone pratiche e l'integrazione tra le politiche sociali, sanitarie, formative, abitative e del lavoro.

In particolare, per l'asse prevenzione la Basilicata mira a rafforzare: la consapevolezza nella pubblica opinione circa le radici strutturali, cause e conseguenze della violenza maschile sulle donne; il ruolo strategico dell'istruzione e formazione; la formazione iniziale e continua delle operatrici e operatori del settore pubblico e sociale, per favorire il riconoscimento del fenomeno e una tempestiva presa in carico, l'identificazione delle situazioni di vulnerabilità multiple; i programmi di trattamento per autori o "potenziali" di violenza e reati relativi alla violenza maschile contro le donne; iniziative a contrasto della stereotipia e sessismo nel settore privato e mass media.

Rispetto all'asse protezione e sostegno, la Regione intende rafforzare il sistema di presa in carico, i percorsi di empowerment economico finanziario lavorativo e abitativo; protezione e supporto ai/lle minori coinvolti/e vittime o testimoni di violenza; applicare le linee guida nazionali relativamente al Percorso Rosa.

Rispetto all'asse perseguire e punire intende rafforzare la capacità di una tempestiva valutazione del rischio e relativa gestione delle situazioni, migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari.

Piano Sociale regionale

Il Piano Regionale per l'attuazione dei servizi sociali e sociosanitari 2014-2020 prevede alcune misure a favore delle vittime di violenza.

In particolare, promuove l'attivazione di "Servizi sociali innovativi di sostegno" a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, e in questo target di beneficiari ricomprende le vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione. Tra i servizi da promuovere individua i "Centri territoriali per la famiglia, prevenzione dell'abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza".

Inoltre, sempre per questo target di beneficiari, si indica la necessità di affrontare il problema abitativo anche attraverso soluzioni innovative, come ad esempio mediante coabitazioni fondate sui principi del mutuo aiuto e della reciproca solidarietà (DGR n.714/2017).

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking.	2011	DGR 967
Approvazione Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017	2015	DGR 1484

La Regione ha un ruolo di coordinamento rispetto alle misure da attivare, anche attraverso la predisposizione di specifiche linee guida (DGR n.967/2011).

Nel 2015, con il fine rafforzare la governance territoriale, la Regione prevede nell'ambito della programmazione triennale l'istituzione di un "Tavolo di coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo" composto da Prefettura, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Comuni, Associazioni e Organismi del privato sociale, Aziende sanitarie e ospedaliere, Parti sociali, Associazioni di categoria (DGR n.1484/2015).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale	2007	LR 4

Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking	2011	DGR 967
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

La Regione riconosce la centralità degli EELL all'interno degli ambiti socio-territoriali e delle reti territoriali, in quanto soggetti attuatori degli interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere (DGR n.427/2018).

Ai comuni e, nello specifico ai Comuni di Potenza e di Matera, come prevede la LR n.4/2007 sulla "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale", è stato attribuito un ruolo di programmazione, attuazione dei servizi e delle prestazioni della rete regionale integrata, i comuni sono infatti i soggetti preposti sia alla progettazione di interventi sperimentali e sia a garantire la continuità e il potenziamento dei servizi e delle strutture già presenti sul territorio (DGR n.967/2011).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking.	2011	DGR 967
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

Il lavoro in rete viene incentivato attraverso i progetti antiviolenza promossi dai comuni; tali progetti devono prevedere come modalità esecutive strategie operative, coordinate e integrate con il coinvolgimento di servizi pubblici e privati in un'ottica di efficace collaborazione inter-istituzionale, inoltre tale aspetto è oggetto di verifica nell'ambito della rendicontazione dei progetti stessi (DGR n.967/2011).

Anche nel piano antiviolenza 2018-2020 viene valorizzato il lavoro in rete quale aspetto essenziale della governance regionale; l'integrazione tra tutti gli attori a vario titolo interessati viene sollecitata al fine sia di assicurare interventi omogenei, efficienti e coordinati e sia di realizzare la "rete territoriale antiviolenza". Quest'ultima prevede la presenza della Prefettura, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Comuni, Associazioni e Organismi del Privato sociale, Aziende sanitarie e ospedaliere, Parti sociali, Associazioni di categoria.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Costituzione Osservatorio Regionale sulla violenza di genere e sui minori	2016	DPGR 4
Costituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori. Integrazione componenti	2017	DPGR 53

La Basilicata istituisce l'**Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori** con una legge specifica nel 2007, e affida a questo un ruolo centrale nel coordinamento delle iniziative regionali. L'Osservatorio ha il compito infatti di fornire orientamenti e proposte operative per la programmazione regionale, e a tal fine svolge: monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori; raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno; lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti; mantiene rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle violenze; realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla sua prevenzione; analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno; valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi; realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari, pubblicazioni e convegni sulla violenza di genere e quella sui minori.

La composizione prevede sia soggetti con ruolo politico (assessore competente, presidente commissione regionale pari opportunità, dipendenti della Presidenza del Consiglio regionale con comprovata esperienza nel

settore), sia esponenti del terzo settore (rappresentanti delle associazioni operanti nel settore presenti sul territorio) e sia, dal 2015, altri componenti istituzionali (rappresentanti della task force “Codice Rosa”, Procuratori della Repubblica e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Potenza).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015 - 2017 - approvazione ripartizione risorse finanziarie e modalità di accesso	2016	DGR 637
Art. 5 LR n. 26/2007 programma attività anno 2017 dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori" - presa d'atto pareri della seconda e della quarta commissione consiliare permanente - approvazione definitiva	2018	DGR 240

La raccolta dei dati sul fenomeno è affidata all'Osservatorio regionale (cfr. sez. Osservatorio). Nell'ambito della programmazione regionale 2015-2017 viene prevista la realizzazione di una Banca dati regionale che tenga conto sia dell'“emerso” sia del “sommerso”: per emerso si intende la violenza denunciata e i dati derivati dai dati giudiziari relativi alle denunce/querele e ai procedimenti pendenti e/o definiti innanzi ai Tribunali sia relativamente ai maltrattamenti in ambito familiare, violenza sessuale su donne e/o minori, atti persecutori e bullismo; per sommerso, invece, si intende la violenza non denunciata e i dati provenienti da consultori, DSM neuropsichiatria infantile, Pronto Soccorso, reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria, servizi sociali dei Comuni e associazioni di volontariato specifiche del settore (DGR n.240/2018).

Anche il monitoraggio sul fenomeno viene affidato all'Osservatorio, tuttavia la Regione stessa, attraverso il competente Dipartimento, effettua il monitoraggio delle attività svolte, anche tenendo conto delle relazioni prodotte dai Comuni relativamente ai servizi ubicati sui propri territori (DGR n.637/2016).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Relazione attività Osservatorio - 2016	2016	Relazione 2137/c

L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate (LR n.26/2007).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere	1999	LR 9
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking	2011	DGR 967
Intesa ai sensi dell'art. 8, c. 6, L. 131/2003, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio	2015	DGR 756
Approvazione Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017	2015	DGR 1484

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

La Basilicata recepisce l'Intesa Stato-Regioni con un atto specifico, stabilendo contestualmente che CAV e CR dovranno possedere i requisiti minimi ivi fissati, al fine sia di ottenere l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento e sia per accedere ai finanziamenti pubblici. Il DGR n.756/2015 sottolinea che i comuni autorizzano le CR sulla base dei requisiti stabiliti con l'Intesa e garantiscono l'inserimento delle vittime di violenza presso queste strutture.

La Basilicata aveva definito nel 2011 criteri e requisiti per CAV e CR (DGR n.967/2011) con l'atto di recepimento stabilisce quindi l'adeguamento degli standard a quelli nazionali.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Presso l'Osservatorio regionale è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale (LR n.26/2007, art.4 c.3).

Linea telefonica – I CAV assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Funzioni – I CAV assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Personale – I CAV assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Formazione – I CAV assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni. L'Osservatorio regionale cura l'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno (LR n.26/2007, art.4); i progetti antiviolenza promossi dai Comuni devono prevedere interventi formazione e aggiornamento degli operatori e operatrici coinvolti (DGR n.967/2011).

Gratuità – I CAV assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Non risultano albi/registri regionali dedicati. Le strutture sono autorizzate al funzionamento da parte del Comune nel cui territorio il servizio è ubicato (LR n.4/2007).

Funzioni – Le CR assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Personale – Le CR assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Formazione – Le CR assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni. L'Osservatorio regionale cura l'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno (LR n.26/2007, art.4); i progetti antiviolenza promossi dai Comuni devono prevedere interventi formazione e aggiornamento degli operatori e operatrici coinvolti (DGR n.967/2011).

Gratuità – Le CR assicurano quanto stabilito con l'Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

Nel Piano regionale triennale delle attività 2018-2020 la Basilicata indica tra gli obiettivi da perseguire anche quello di realizzare programmi di trattamento per autori o potenziali autori di violenza e reati relativi alla violenza maschile contro le donne. In particolare, vengono previsti programmi preventivi e di trattamento per uomini già autori di violenza, o potenziali, anche per prevenire eventuali recidive e per l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali (DGR n.427/2018).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere	1999	LR 9
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking	2011	DGR 967
DPCM 24 Luglio 2014 - Attività Regionali 2014 finalizzate a contrastare la violenza di genere e lo stalking - Assegnazione risorse alle amministrazioni comunali di Potenza e Matera	2014	DGR 1493
Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015 - 2017 - approvazione ripartizione risorse finanziarie e modalità di accesso	2016	DGR 637
LR n. 4/2007 attivazione di strumenti innovativi a sostegno dell'economia sociale e delle politiche di welfare	2017	DGR 942

Liquidazione al Comune di Potenza per il servizio di accoglienza residenziale alle donne vittime di stalking e di violenza di genere dall'11/06/2017 al 31/12/2017	2018	DGR 241
Approvazione proposta Piano strategico regionale ai sensi dell'articolo 45 comma 4 dello Statuto regionale	2021	DGR 908
Presa d'atto del D.P.C.M. del 04/12/19 - Modifiche alle D.G.R. NN°1484/15 - 1728/15 – 637/16 – 427/18 – 488/19 ai fini della ripartizione delle Risorse Finanziarie per l'annualità 2019 al "Fondo per le Politiche relative ai Diritti e alle Pari Opportunità" di cui al D.L. n° 93/13, convertito in L.119/13.	2021	DGR 243

Fondo regionale – Il “Fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere” viene utilizzato per finanziare: centri antiviolenza, case rifugio, case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali (LR n.9/1999). La Regione inoltre prevede l'uso del fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale per supportare le attività dell'Osservatorio regionale e a tal fine ha istituito il “Fondo per le attività dell'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori” (LR n.26/2007).

Fondo nazionale – Non risultano disponibili in dettaglio gli atti relativi all'uso dei fondi nazionali, unico caso è la DGR n.1493/2014 che fa riferimento al DPCM 2014. Nei piani regionali, tuttavia, si fa riferimento genericamente all'uso dei fondi nazionali relativi all'art.5bis del DL n.93/2013. Nel 2021 si da conto di una rimodulazione degli stanziamenti e dell'uso dei fondi derivati dal DPCM 2019 e 2020 (DGR n.243/2021).

Fondi cumulati – Nel Piano antiviolenza regionale 2018-2020 si evidenzia che la Regione utilizza, ai fini della concretizzazione delle misure in esso individuate, sia fondi propri sia fondi nazionali (art.5bis); la Regione ha attivato nel 2017 (DGR n.942/2017) lo strumento del cofinanziamento per favorire una più ampia partecipazione dei soggetti territoriali pubblici e privati al fine di realizzare interventi in linea con gli obblighi internazionali. Nella programmazione strategica regionale, la Basilicata individua anche nei fondi comunitari un ulteriore fonte di finanziamento per attivare misure antiviolenza (DGR n.908/2021)

Criteri finanziamento CAV-CR – I Comuni sono i soggetti beneficiari dei fondi regionali e nazionali (DGR n.967/2011); i contributi vengono concessi ai Comuni per le attività attinenti ai Centri Antiviolenza, agli Sportelli di ascolto, alle Case rifugio, su rendicontazione delle spese sostenute (cfr. DGR n.241/2018). Le spese ammissibili attengono: gestione del servizio, spese per il personale, formazione delle operatrici, sensibilizzazione, divulgazione delle iniziative, copertura della retta in Casa rifugio e per ciò che riguarda il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali e il privato sociale (DGR n.637/2016).

3.3 Regione CALABRIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	1996	32	Art.31 Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Politiche regionali per la famiglia	2004	1	Art.2 Obiettivi Art.6, c.9 Associazionismo familiare
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	20	Tutto il testo Modificata da LR n.47/2018
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	38	Tutto il testo
Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità	2016	17	In Allegato le caratteristiche delle strutture

Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019	2018	47	Art.19 Modifiche all'articolo 14 della LR n.20/2007
---	------	----	---

La Regione Calabria ha cominciato a riferirsi alle donne vittime di violenza già nel 1996, quando ha disciplinato i criteri di assegnazione degli alloggi pubblici e riservato a queste la possibilità di accedervi ([LR n.32/1996](#)). Nel 2004 ha poi adottato una norma a favore delle politiche per la famiglia ([LR n.1/2004](#)) e, nel definire gli obiettivi da perseguire, ha previsto anche attività di tutela, assistenza e consulenza a favore delle vittime di violenza (anche sessuale), dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, della coppia madre-bambino vittima di violenze familiari; ha istituito un Osservatorio permanente sulla famiglia ed a questo ha affidato il compito di studiare e analizzare anche il tema della violenza.

Nel 2007 la Regione adotta la legge di settore **“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”** ([LR n.20/2007](#)), una norma che viene presentata come misura specifica riconducibile a quanto stabilito in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, così come richiamata con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini). La legge promuove diverse iniziative, innanzitutto progetti antiviolenza, in particolare di sostegno, attivazione e gestione di centri antiviolenza e strutture di accoglienza, inserendoli entro la cornice delle misure già introdotte dalla L. n.154/2001 “Misure contro le violenze nelle relazioni familiari” e dalla L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e valorizzando le pratiche e prassi di accoglienza elaborate dall'associazionismo femminile. Introduce altresì misure volte al sostegno abitativo e all'inserimento lavorativo.

Nel 2016 la Regione prevede l'istituzione dell'**Osservatorio regionale sulla violenza di genere** ([LR n.38/2016](#)) attribuendogli un ruolo centrale nell'ambito delle politiche a contrasto della violenza. A questo affida diverse attività: dalla raccolta dei dati al monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali, ad azioni di rafforzamento della rete locale, fino alla predisposizione di progetti rivolti a uomini maltrattanti. Sempre nel 2016 la Regione adotta il Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture e servizi socioassistenziali e in questa occasione definisce le caratteristiche dei centri antiviolenza ([RR n.17/2016](#)). Nel 2018 la Regione interviene sulla LR n.20/2007 rivedendo il rapporto tra strutture antiviolenza e bacino di utenza, portando quest'ultimo da 140.000 abitanti a 80.000 abitanti con l'obiettivo principale di incentivare l'istituzione di centri antiviolenza su tutto il territorio ([LR n.47/2018](#)).

Definizione di violenza

La Regione Calabria con la LR n.20/2007 riconosce che “ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi”.

Nel 2016 con la LR n.38/2016 la Regione amplia la definizione precedentemente adottata e si riferisce alla violenza di genere, affermando che “in ogni forma di violenza di genere è riconosciuta una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona”. Inoltre specifica che “per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Presa d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
Approvazione Piano Sociale Regionale 2020-2022	2020	DGR 502

Piano anti violenza

La Regione non prevede un Piano regionale anti violenza, tuttavia nel 2017 acquisisce la proposta formulata dal **Tavolo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza** (cfr. sez. *governance regionale*) in relazione al fabbisogno di interventi e alle misure ritenute prioritarie sul territorio. Le linee programmatiche presentano, a partire da un'analisi SWOT, le aree sulle quali si ritiene necessario intervenire: **prevenzione universale** (meta-comunicazione, sensibilizzazione del territorio, promozione e valorizzazione del genere), **prevenzione selettiva** (sperimentazione di programmi che utilizzano la didattica di genere), **prevenzione indicata** (gruppi a rischio, sostegno economico a CAV e case, percorsi rosa, metodologia comune, servizi specialistici integrati, sostegno economico per alloggi), **formazione** (accesso alla formazione professionale, mirata e specialistica), **socializzazione al lavoro** (cittadinanza attiva, reinserimento lavorativo – DBC, work experience, voucher, sostegno all'autoimprenditorialità), **monitoraggio e valutazione** (sistema informativo, raccolta dati analisi e elaborazione). Per ciascuna area vengono indicati molteplici obiettivi, azioni e indicatori di controllo (DGR n.539/2017, All.A). Ad oggi questo documento risulta ancora la programmazione principale cui riferirsi.

Piano Sociale regionale

Nel 2020 la Regione adotta il Piano sociale regionale 2020-2022 e definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato; nel piano si legge che il contrasto alla violenza domestica rientra tra gli ambiti di programmazione strategica. Nella sezione dedicata alla riorganizzazione del sistema degli interventi e servizi sociali viene così dedicato un paragrafo al tema della "Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne", ed in questo viene evidenziato che le Linee programmatiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne adottate nel 2017 (cfr. sez. precedente) rappresentano ancora le priorità per il prossimo triennio. Un accento importante viene comunque dato alla necessità di rafforzare la rete anti violenza, attraverso linguaggi e strategie operative condivise. Il Piano illustra le azioni da perseguire: promuovere una cultura di contrasto agli stereotipi, alle discriminazioni e ai pregiudizi; promuovere una cultura, che nel rispetto dei generi, stigmatizzi e condanni ogni forma di violenza contro le donne; attivare un sistema di prevenzione e protezione efficace per prevenire e contrastare la violenza contro le donne; promuovere e favorire il lavoro di rete territoriale; attivare misure di sostegno per facilitare il recupero ed il reinserimento; attivare interventi di formazione e reinserimento lavorativo; rilevare le criticità del sistema di protezione e individuare strumenti adeguati al fine di superare la frammentazione; stabilire strategie operative uniformi e condivise a livello regionale; promuovere la condivisione di un linguaggio comune tra quanti a vario titolo si occupano del tema della violenza; contrastare altri fenomeni quali la tratta e la riduzione in schiavitù.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di anti violenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Costituzione Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne - Legge n. 119/2013 e Legge Regionale n. 20/2007	2016	DGR 539
Integrazione DGR n.539/2016 "Costituzione Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne - Legge n. 119/2013 e Legge Regionale n. 20/2007"	2017	DGR 14
Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne art.14, c.1, DPCM 27/11/2014 – art. 5bis, c.6, L.119/2013 – L.R.20/2007	2017	DD 3690
Modifiche composizione e competenze del Tavolo regionale sulla violenza contro le donne di cui alla DGR n.539/2016	2019	DGR 240

Alla Regione è affidato il compito di promuovere e coordinare le iniziative volte al contrasto delle violenze contro le donne nelle sue diverse forme e di promuovere e favorire interventi in rete. La Regione inoltre provvede a garantire alle donne la possibilità di fruire di corsi professionali e istituisce borse lavoro volte all'inserimento lavorativo delle stesse. (L.R n.20/2007, art.2)

Nel 2016 la Regione, accogliendo le sollecitazioni dettate dalle norme statali e dalle indicazioni internazionali, fa propria la necessità di affrontare in modo organico il fenomeno sul proprio territorio e stabilisce così di promuovere e sostenere il lavoro di rete a livello operativo e gestionale con l'istituzione di un **Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne**. (DGR n.539/2016)

Nel 2017 e nel 2019 viene ridefinita la composizione del tavolo che ad oggi risulta così composto: Assessore al Lavoro e Welfare o suo delegato - Presidente; Dirigente del Settore regionale competente in materia di Pari Opportunità o suo delegato; Dirigente del Settore regionale competente in materia di Politiche Sociali o suo delegato; un rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità; Consigliera regionale di parità; 2 rappresentanti del Coordinamento dei Centri Antiviolenza della Calabria (C.A.D.I.C.); un rappresentante dei CAV e delle Case rifugio/accoglienza pubblici e pubblico-privati non aderenti al C.A.D.I.C.; un rappresentante dei CAV e delle Case rifugio/accoglienza privati non aderenti al C.A.D.I.C.; un rappresentante ANCI regionale; un rappresentante Associazione D.I.R.E.; un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale; un rappresentante in qualità di uditore di istituzioni pubbliche e private la cui presenza si renda utile o necessaria in relazione all'argomento trattato; il funzionario del Settore competente, responsabile di procedimento in materia di pari opportunità con funzioni di segretario verbalizzante. (DGR n.240/2019).

Sempre nel 2019 la Regione rivede gli obiettivi assegnati al Tavolo, inquadrandolo come organo tecnico e sede di consultazione e confronto tra la parte istituzionale e la componente dei servizi e strutture rispetto alla programmazione regionale in materia, e adotta il Regolamento interno per la disciplina delle modalità organizzative e di funzionamento. (DGR n.240/2019, All. A)

Nel 2017 la Responsabile del settore "Pari opportunità, politiche di genere, volontariato, servizio civile e immigrazione" provvede a fornire una relazione alla Giunta in merito alle attività di CAV e Case per l'anno 2016: in questa relazione la responsabile della struttura evidenzia la necessità per la Regione di introdurre una specifica governance regionale antiviolenza per coordinare al meglio le politiche regionali, a tal fine suggerisce anche di intervenire, in considerazione della normativa statale, sull'aggiornamento della norma regionale e sui criteri di accreditamento delle strutture antiviolenza (DD n.3690/2017). Sempre nel 2017 a fine anno vengono adottate le **linee guida sulle modalità di censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV** che tengono conto delle norme nazionali e internazionali e dell'Intesa Stato-Regioni (DGR n.539/2017, All. B); in rete si può consultare la proposta di legge che fu avanzata sempre nel 2017 e che proponeva una visione di insieme ed organica degli strumenti a contrasto della violenza contro le donne.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Presa d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539

Gli **EELL**, singoli o associati, *possono* stipulare convenzioni con le associazioni che abbiano tra gli scopi essenziali il contrasto alla violenza per definire i progetti antiviolenza (sostegno, attivazione e gestione di centri antiviolenza e case di accoglienza), le modalità di erogazione dei servizi e l'impegno al mantenimento dello stesso. Al contempo *devono* garantire: strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati; la copertura finanziaria, per almeno il 10% delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture; adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza; posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza. (LR n.20/2007, artt.3, 10).

Ai comuni viene affidata l'assistenza alloggiativa per le donne impossibilitate a rientrare nell'abitazione organaria, a tal fine gli stessi devono avvalersi della riserva degli alloggi di edilizia residenziale previste dalla disciplina regionale. (LR n.20/2007, artt.7, 11)

Nel 2017 la Regione emana le linee guida sulle modalità di censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV, in questa sede introduce un articolo dedicato alle case rifugio e stabilisce che siano i Comuni in forma singola o associata appartenenti al medesimo ambito socio-assistenziale, eventualmente in concerto, forma consorziata, partenariato, intesa con le associazioni e organizzazioni che operano nel settore del contrasto alla violenza a promuovere sul territorio le case rifugio. (DGR n.539/2017, All. B)

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20

La Regione favorisce e promuove interventi in rete sia rispetto alle realtà territoriali sia rispetto alle competenze, così da poter fornire risposte adeguate in relazione alle diverse situazioni, ai danni e agli effetti che la violenza provoca sulle donne. Sempre in un'ottica di promozione del lavoro in rete la Regione demanda agli EELL la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni che si occupano prioritariamente di violenza contro le donne per progettare e definire i progetti antiviolenza (LR n.20/2007, artt.2,10).

Non risultano azioni specifiche a sostegno delle reti locali.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38
Costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2018	DCR 17
Preso d'atto del programma di attività dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere per il biennio 2018-2019 - Atto di indirizzo per la realizzazione degli eventi programmati per il secondo semestre 2018	2018	DCR 59
Osservatorio regionale sulla violenza di genere per il biennio 2018 - 2019 - Atto di indirizzo per la realizzazione degli eventi programmati per l'anno 2019	2019	DCR 32

La Regione nel 2016, adottando una norma specifica (LR n.38/2016), istituisce presso il Consiglio regionale l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere, vincolandone la permanenza alla durata della legislatura. I componenti vengono così indicati: esperti designati dall'Ufficio di Presidenza in possesso di comprovata esperienza nel settore, tra questi uno con incarico di coordinamento; Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato; Presidente della Commissione pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato; Consigliera regionale di parità; dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.

L'Osservatorio annualmente deve predisporre sia il programma di attività da svolgere nell'anno successivo, sia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da inviare al Presidente del Consiglio regionale. All'Osservatorio viene assegnato il compito di monitorare il fenomeno, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai CAV, dagli EELL, dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

In particolare la Regione affida all'Osservatorio iniziative inerenti a: prevenzione; diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi; pubblicazione dei dati raccolti; rafforzamento della rete territoriale; predisposizione di progetti per il recupero dei maltrattanti; realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese; analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno; monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali; verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti; progettazione a carattere regionale e nazionale.

Nel 2017 l'Ufficio della Presidenza ha indetto una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni operanti nel settore e presenti sul territorio regionale finalizzata a raccogliere le adesioni per la nomina dei rappresentanti, e nel 2018 ha proceduto a costituire l'Osservatorio regionale. (DCR n.17/2018)

L'Osservatorio ha adottato un Regolamento interno di funzionamento, così come previsto dalla norma regionale (LR n.38/2016, art.2, c.6). Sono state reperite le deliberazioni regionali relative alla programmazione delle iniziative dell'Osservatorio ma risultano prive degli allegati contenenti la descrizione delle azioni (DCR nn.59/2018, 32/2019), tuttavia sul sito dell'Osservatorio sono disponibili le relazioni relative agli anni 2018 e 2019 e la

documentazione relativa a due iniziative realizzate (atti di convegno e accordo di collaborazione con il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38

La Regione affida ai CAV e alle case rifugio la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità, oltre all'analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti (LR n.20/2007), mentre affida all'Osservatorio la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai CAV, dagli EELL, dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti coinvolti sul territorio (LR n.38/2016).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38
Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne art.14, c.1, DPCM 27/11/2014 – art. 5bis, c.6, L.119/2013 – L.R.20/2007	2017	DD 3690
DPCM 2017 Relazione attività 2017	2018	DD 114843

La Regione stabilisce che gli enti promotori dei progetti antiviolenza (EELL singoli o associati; da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza; di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in Regione) presentino ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza, mentre attribuisce alla Giunta il compito di predisporre, sulla base dei dati forniti, una relazione alla commissione consiliare competente, evidenziando: il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, ovvero le condizioni ed il numero delle donne assistite, la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore; il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego; le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento; la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività affidate alle strutture (LR n. 20/2007, art.15).

Sono disponibili le relazioni del settore "Pari Opportunità, politiche di genere, servizio civile, immigrazione, centro regionale antidiscriminazione" relativamente alle annualità 2016 e 2017 (DD nn.3690,114843).

La Regione affida invece all'Osservatorio sia la realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese dallo stesso sia il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere (LR n.38/2016, art.4).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)	2003	LR 23
Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità	2016	RR 17

Presa d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
DPCM 2017 Relazione attività 2017	2018	DD 114843
Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali	2019	DGR 503

La Regione si prefigge di valorizzare le esperienze territoriali relative a percorsi di elaborazione culturale e pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni tra donne, ovvero le esperienze e le competenze espresse da enti, associazioni di volontariato e ONLUS, che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime. (LR n.20/2007, art.2)

La Regione finanzia CAV e case di accoglienza attraverso dei “progetti antiviolenza”, progetti che devono prevedere difatti il sostegno, l'attivazione e la gestione di queste strutture. (LR n.20/2007, art.3)

La Regione Calabria inquadra le strutture antiviolenza nell'ampia cornice dei servizi socio-assistenziali: il Regolamento regionale sui servizi socio-assistenziali regola le caratteristiche delle strutture antiviolenza ai fini dell'accreditamento regionale (RR n.17/2016, attuativo della [LR n.23/2003](#))

La Regione può assegnare ai comuni che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture antiviolenza. (LR n.20/2007, art.11)

Dal decreto dirigenziale inerente alla ripartizione dei fondi statali relativi all'annualità 2019, si evince che le strutture accreditate al 31 dicembre 2020 risultano essere 13 Centri antiviolenza e 4 strutture residenziali per donne vittime di violenza, per un totale di 47 posti letto per donne con minori (Centri/Comunità/Case Rifugio) autorizzati ed iscritti all'albo regionale (DD n.13013/2020).

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Non risulta uno specifico atto di recepimento, tuttavia nel 2017 la Regione emana le linee guida sulle modalità di censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV e, in questa sede, riprende tra i riferimenti normativi anche l'Intesa Stato-Regioni. Rispetto alla legge regionale del 2007, la ricezione dell'Intesa favorisce un ampliamento della descrizione delle caratteristiche dei CAV e delle CR, autorizzando un censimento di quelli che rispondono ai criteri dell'Intesa (DGR n. 539/2017, All.B)

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non sono previsti albi specifici, la Regione utilizza l'albo regionale dedicato a tutti i soggetti che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali al fine di concedere contributi pubblici. (DGR n. 539/2017, All.B, art.2; l'albo è istituito con LR n. 23/2003, art.26) [Qui](#) è accessibile l'apposita sezione dell'albo con l'elenco delle strutture accreditate, mentre [qui](#) la documentazione utile all'autorizzazione al funzionamento dei CAV e alla relativa iscrizione all'Albo regionale.

Dalla relazione sulle attività regionali relative al 2017 e diretta al DPO, si evince che la ricognizione delle strutture operanti sul territorio in possesso dei requisiti di legge (così come anche previsto con DGR n.539/2017) aveva anche il fine di iscrivere in apposito albo e di formalizzare una rete regionale dei servizi antiviolenza (DD n.114843/2018). La mappatura risulta completata ma non è stato realizzato alcun albo specifico.

Linea telefonica – La Regione prevede nella norma regionale del 2007 l'uso da parte di CAV di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità con centralino in funzione h24 (LR n.20/2007, art.4), nel 2017 con l'emanazione delle linee guida (DGR n.539/2017, All.B) stabilisce anche l'adesione al 1522 e l'ingresso nella mappatura del DPO.

Funzioni – Con la legge regionale la Regione indica le funzioni e attività di prima accoglienza dei CAV, la necessità per questi di lavorare in stretto contatto con le realtà locali e con strutture similari presso altre regioni, le attività di raccolta analisi e diffusione dati, l'attività di sensibilizzazione e la necessità di dotarsi di regolamento interno (LR n.20/2007, art.4,6). Nel 2017, alla luce della normativa nazionale e internazionale e a partire dall'intesa Stato-Regioni, la Regione rivede caratteristiche, funzioni e attività dei CAV: in apposite linee guida definisce in maniera dettagliata le modalità di censimento, riconoscimento, mantenimento, sospensione e revoca dei CAV, oltre alle attività, ai requisiti generali, strutturali, organizzativi e funzionali che queste strutture devono possedere ai fini del riconoscimento regionale e dell'attribuzione di contributi pubblici (DGR n.539/2017, All.B).

Personale – La legge regionale del 2007 prescrive che i CAV siano dotati di personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza, in considerazione delle diverse tipologie di violenza (LR n.20/2007, art.4). Con le linee guida del 2017, la Regione declina in conformità a quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni, le caratteristiche del personale femminile dei CAV, prevedendo anche un organigramma minimo e le relative competenze: coordinatrice (del personale e dei servizi forniti, laureata con esperienza in tema di violenza di genere), psicologa (iscritta all'ordine), assistente sociale (partecipa all'elaborazione dei piani personalizzati, svolge attività di segretariato e assiste le donne, iscritta all'ordine), educatrice professionale/pedagogica (progetta e mette in atto le attività a sostegno del progetto personalizzato, collaborazione stretta con l'assistente sociale), avvocatessa (civile e penalista con esperienza in materia di violenza ed iscritta al gratuito patrocinio), personale volontario (donne volontarie formate dai CAV). Nelle linee guida si fa riferimento anche all'eventualità che i CAV siano direttamente gestiti da Enti pubblici, in questo caso la Regione indica che si faccia riferimento alle norme costituzionali e relative al pubblico impiego sollecitando comunque una prevalenza di personale femminile (DGR n.539/2017, All.B).

Formazione – La legge regionale del 2007 prevede che CAV e CR possano realizzare corsi di formazione e aggiornamento, oltre alle operatrici interne, anche gli operatori sociali istituzionali (LR n.20/2007, art.6). Le linee guida, sottolineano ulteriormente che i CAV possono svolgere questa attività anche in favore della comunità sociale e verso gli uomini, per contribuire al contrasto delle violenze fondate sull'identità di genere e orientamento sessuale (DGR n.539/2017, All.B).

Gratuità – La Regione stabilisce la gratuità delle prestazioni dei CAV nel 2007 con la legge regionale (LR n.20/2007, art.4) per poi ribadirla con le linee guida del 2017 (DGR n.539/2017, All.B).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Non sono previsti albi dedicati, la Regione utilizza invece l'albo regionale dedicato a tutti i soggetti che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali al fine di concedere contributi pubblici, in particolare per le CR la Regione rimanda ai regolamenti attuativi della LR n.23/2003 circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali che queste devono possedere per essere accreditate da parte degli ambiti territoriali (DGR n. 539/2017, All.B, art.2; l'albo è istituito con LR n. 23/2003, art.26). [Qui](#) è accessibile l'apposita sezione dell'albo con l'elenco delle strutture accreditate. Le caratteristiche delle case vengono ridefinite nel 2019 quando la Regione provvede alla riorganizzazione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali (DGR n.503/2019).

Funzioni – La Regione indica le case di accoglienza come strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza, per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; le CR, il cui accesso avviene di norma per il tramite dei CAV, devono altresì farsi promotrici di azioni culturali ed essere intese come spazi di libertà per le donne, tese a valorizzare le relazioni tra donne. Le CR devono inoltre garantire consulenza legale, psicologica ed orientamento al lavoro, attività di raccolta analisi e diffusione dati, attività di sensibilizzazione e la necessità di dotarsi di regolamento interno (LR n.20/2007, art.5,6)

Personale – Le case sono dotate di personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. (LR n.20/2007, art.5)

Formazione – CAV e CR formano e aggiornano, oltre alle operatrici dei CAV e delle case di accoglienza, anche gli operatori sociali istituzionali. (LR n.20/2007, art.6).

Gratuità – La permanenza all'interno delle case è gratuita per un periodo di tre mesi, rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione delle situazioni e su valutazione dei CAV (LR n.20/2007, art.5). DGR n.503/2019

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38
Presa d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
Sostegno ai centri antiviolenza autorizzati e iscritti all'albo in materia di violenza contro le donne (DPCM 01/12/2017 - art. 5-bis, D.L. n.93/2013 convertito in L. 119/2013). Approvazione lettera di invito e relativa modulistica. Impegno di spesa.	2018	DD 16258

DPCM 13.11.2020 - ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" anno 2019 di cui agli artt. 5 e 5bis del D.L. n.93/2013, convertito con modificazioni in L. 119/2013, per l'anno 2020. Riparto di cui alla tabella 3 allegata al DPCM 13.11.2020. Approvazione schema lettera di invito e schema convenzione. Accertamento d'entrata e prenotazione impegno di spesa.	2021	DD 629/2021
Manifestazione di interesse mediante avviso per l'individuazione di partners per la co-progettazione di una proposta progettuale in risposta all'avviso pubblico del dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi previsti all'art. 26-bis del dl n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza-annualità 2020.	2021	DD 1910

La Regione affida all'Osservatorio la predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali e a favore di coloro che li richiedano (LR n.38/2016, art.4, c.1, lett.f). Dalla relazione dell'Osservatorio del 22/5/2020 emerge come lo stesso abbia promosso, nel 2019, una giornata formativa sui maltrattanti in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e come tale iniziativa abbia stimolato spunti e proposte per promuovere l'istituzione nel territorio regionale dei CAM (Centro ascolto uomini maltrattanti); tra le proposte che l'Osservatorio infine avanza al Consiglio regionale vi è anche quello di prevedere progetti d'intervento sui maltrattanti in particolare all'interno delle carceri e l'apertura in tutta la Regione dei CAM (Centri di assistenza maltrattanti).

Già nel 2017, con l'adozione delle linee programmatiche formulate dal Tavolo regionale, la Regione promuove, tra gli obiettivi relativi alla "prevenzione indicata", azioni a contrasto alla violenza e al rischio di recidiva, in particolare l'apertura di sportelli rivolti agli autori di violenza per la realizzazione di percorsi di uscita dalla violenza individuali e di gruppo (DGR n.539/2017, All.A). A seguito di questo impegno la Regione invita i CAV e le CR, con apposita lettera di invito, a presentare progetti per la definizione di programmi di intervento in diversi ambiti tematici, tra cui quello della prevenzione, recupero e accompagnamento del maltrattante (DD n.16258/2018⁷). Anche nel 2021 la Regione, in considerazione dei finanziamenti ottenuti con il DPCM 13/11/2020, torna ad invitare i CAV e CR a presentare progetti finalizzati a promuovere programmi rivolti agli uomini maltrattanti (DD n.629/2021). Sempre nel 2021 la Calabria indice una manifestazione di interesse mediante Avviso per l'individuazione di partner qualificati per la co-progettazione per la presentazione di un progetto in risposta all'Avviso pubblico del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli "Interventi previsti all'art. 26-bis del DL n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza-annualità 2020"; i soggetti che possono proporsi come partner, in forma singola o associata, sono individuati in: enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, impegnati nella promozione e/o realizzazione di interventi e attività per gli autori della violenza; Associazioni e organizzazioni iscritte ad Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti; (DD n.1910/2021).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Presa d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
DPCM 01/12/2017 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2017 - Approvazione scheda programmatica	2018	DGR 380
Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie per il sostegno ai Centri antiviolenza e le Case rifugio di nuova costituzione (DPCM 25 novembre 2016), nonché dei fondi destinati al	2018	DGR 417

⁷ Sempre nel 2018 la Regione promuove, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, progetti di rilevanza locale finalizzati anche alla prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili, e che tengano conto anche di percorsi di recupero e di accompagnamento dei maltrattanti o potenziali tali (DD n.13403/2018).

finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti all'assistenza e al sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli		
Programmazione utilizzo risorse 2018 ex L 119/2013	2019	DGR 240
D.P.C.M. 4 dicembre 2019 – “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità annualità 2019 a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” e successiva modifica D.P.C.M. 02/04/2020	2020	DCR 124
DPCM 2017 Relazione attività 2017	2018	DD 114843
D.P.C.M. 13 novembre 2020 - Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” anno 2019 di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020.	2021	DGR 224

Fondo regionale – La Regione con la LR n.20/2007 ha previsto per il finanziamento dei progetti anti violenza (sostegno, attivazione e gestione di centri anti violenza e case di accoglienza) dei contributi regionali (art.14). La stessa ha anche stabilito la cumulabilità dei finanziamenti regionali con quelli comunitari e statali (art.12) e previsto che le domande di concessione dei contributi pervenissero annualmente (art.13). Inoltre, ha anche previsto una dotazione a regime pari in euro 800.000,00 da confermare annualmente con legge di bilancio regionale (art.17).

Dalla relazione sulle attività relative all'annualità 2017 si evince che la Regione non aveva ancora provveduto a creare uno specifico capitolo di spesa con fondi regionali per le politiche anti violenza (DD n.114843/2018).

Fondo nazionale – con le DGR nn.380/2018, 417/2018, 240/2019, DCR 124/2020, DGR n.224/2021 sono programmate le risorse provenienti dal fondo nazionale pari opportunità.

I fondi assegnati con DPCM 2014 risultano essere stati ripartiti con DDG n.7175/2015, tuttavia l'atto non risulta disponibile.

I fondi attribuiti con DPCM 2016 sono stati acquisiti nel bilancio regionale nel 2017 ma la programmazione e la definizione dei criteri di erogazione sono stati definiti nel 2018 (nuove strutture e formazione agli operatori dei servizi sociali incardinati negli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Ottimali) (DGR n.417/2018).

I fondi attribuiti con DPCM 2017 e DPCM 2018 DPCM 2020 sono utilizzati unicamente per le strutture, nuove ed esistenti (DGR nn.380/2018, 240/2019). Con i fondi DPCM 2019 oltre al sostegno delle strutture si programma una campagna di informazione e sensibilizzazione⁸.

Criteri finanziamento CAV-CR – La Regione eroga fondi a favore di chi gestirà le strutture e con la norma di settore indica la necessità di valutare per i progetti anti violenza anche questi elementi: bacino di utenza non inferiore a 80.000 abitanti; grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture; esperienza nel settore; livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture; grado di ricettività e livello di ospitalità. La norma indica anche l'erogazione del 90% dell'importo complessivo all'atto di concessione e il 10% a rendicontazione (LR n.20/2007, art.14).

Con il fine di rafforzare i servizi presenti sul proprio territorio, in occasione del riparto dei finanziamenti statali, la Regione Calabria invia una lettera di invito - finalizzata alla presentazione di un dettagliato programma di attività per la realizzazione delle azioni e degli obiettivi individuati con il DPCM – diretta ai centri anti violenza autorizzati ed iscritti all'albo (di cui all'art.26 della L.R. 23/2003) e alle strutture per donne vittime di violenza autorizzate già esistenti che svolgono attività in qualità di Case Rifugio. [Qui](#) è disponibile l'ultimo avviso pubblico finalizzato a finanziare nuove strutture.

⁸ Nel 2021 la Regione si trova a dover restituire la somma pari a 42.700,00, quota derivante dai fondi assegnati con DPCM 09.11.2018 e non utilizzata (DD n.4540/2021).

3.4 Regione CAMPANIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328	2007	11	Art.5 Livelli essenziali delle prestazioni sociali Art.29 Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	2	Tutto il testo Modificata da art.1 c.61 della LR n.10/2017
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla Legge regionale 27 gennaio 2012, N. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 E pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2012)	2012	22	Tutto il testo
Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania	2013	9	Art.2 Compiti ed attività del Servizio di psicologia del territorio
Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo	2014	16	Art.1 c. 124 istituzione presso il Consiglio Regionale della Campania dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne
Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017	2017	10	Art. 1, c. 61 modifica LR n.2/2011 stabilisce i soggetti promotori di CAV e CR, introduce registro regionale CAV e CR e il monitoraggio delle iniziative formative
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	34	Tutto il testo Modificata da LR n.38/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018	2017	38	Art. 9 Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere (modifica LR n.34/2017, inserisce la concessione di contributi)
Regolamento regionale Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	2019	11	Art.10 Criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi
Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne	2021	17	Art.10 Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza Art.11 Microcredito per donne in situazioni di disagio personale e sociale

La Regione Campania affronta per la prima volta il tema della violenza contro le donne nel 2005, adottando una norma (LR n.11/2005) a favore dell'istituzione di "centri di assistenza" e "case delle donne maltrattate", incardinandole nel sistema integrato di interventi e servizi sociali ma riconoscendo loro autonomia con riferimento alle metodologie adottate, alla gestione e alle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private. Nel 2007 emana una norma per la dignità e la cittadinanza sociale ([LR n.11/2007](#)) con la quale si stabilisce che la Regione, nell'ambito dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (art.5), garantisce l'adozione di strumenti volti a fornire supporto alle persone vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e dedica un articolo specifico o minacciate di esserlo (art.29) nonché la realizzazione di diversi interventi rivolti alle donne in difficoltà e che subiscono violenza psicologica e fisica. Dal 2011 comincia a ristrutturare l'assetto normativo, adottando una norma di più ampia visione ([LR n.2/2011](#) **Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere**) e abrogando la LR n.11/2005. Gli interventi che prevede ricadono ancora nell'ambito delle politiche socio-sanitarie e tengono conto della L. n.328/2000 nonché della LR n.11/2007, dei piani sanitari e delle politiche materno-infantili, e si riferiscono non solo alle donne ma a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo. Accanto alla regolamentazione delle strutture antiviolenza, si prevedono interventi a favore dell'inserimento e reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza, la formazione specifica degli operatori coinvolti, il monitoraggio del fenomeno attraverso il sistema informativo sociale e l'impegno a sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza, anche nella richiesta di risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante (D.L.gs n.204/2007 - Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato). La Regione Campania prosegue nella definizione delle politiche antiviolenza con l'adozione della [LR n.22/2012](#) (**Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla Legge regionale 27 gennaio 2012, N. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 E pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2012**).

Sempre nell'ambito delle politiche socio-sanitarie e riferendosi alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n.1350/2007 (programma d'azione comunitaria in materia di salute 2008-2013), la Regione promuove l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di genere e un Centro regionale di coordinamento della rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere. Questa norma promuove come strumento di monitoraggio l'istituzione dell'Osservatorio regionale. Nel 2013 promuove l'istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania (LR n.9/2013) e stabilisce che tra i compiti del servizio vi sia quello di intervenire in favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica. Nel 2014 la Regione istituisce l'"Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne" e ne regola attività e funzionamento con il fine di prevenire la violenza di genere e proteggere le vittime ([LR n.16/2014](#)). Con il Collegato alla stabilità regionale per il 2017, la Regione interviene con la [LR n.10/2017](#) sulla LR n.2/2011 introducendo un chiaro riferimento al recepimento della normativa nazionale definisce gli enti promotori di CAV e CR, l'istituzione di un registro delle strutture antiviolenza (CAV, CR) la cui iscrizione diviene vincolante per fruire dei finanziamenti, e il monitoraggio da parte della Regione delle attività formative. Sempre nel 2017 prosegue anche nella strutturazione delle politiche antiviolenza e adotta la [LR n.34/2017](#) "**Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza**", recependo la Convenzione di Istanbul. Tale norma si concentra sul sostegno ai percorsi di autonomia delle donne, con il fine di agevolare sia l'emancipazione dal contesto violento, l'inserimento e l'inclusione socio-lavorativa delle donne e dei loro figli minori o diversamente abili, promuovendo parimenti programmi di intervento per il recupero degli uomini autori della violenza. Stabilisce l'istituzione di una Cabina di regia per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne, figli e uomini violenti ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni. Infine, istituisce un fondo annuale dedicato. Ancora nel 2017, attraverso la legge di stabilità 2018 ([LR n.38/2017](#)), la Regione modifica la LR n.34/2017 introducendo la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita della donna maltrattata dal nucleo familiare. Nel 2019, nel regolamentare i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi, stabilisce che tra le condizioni socio-economico-abitative che debbano essere valutate ci sia attenzione specifica alla condizione del richiedente, il cui disagio abitativo è determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in considerazione dell'esistenza di un percorso di fuoriuscita dalla violenza realizzato mediante specifici percorsi di accoglienza e supporto ([LR n.11/2019](#)). Infine, nel 2021 nell'ambito di iniziative a favore dello sviluppo socio-

economico del proprio territorio e dell'occupazione femminile sostiene e valorizza le imprese che assumono donne vittime di violenza, in carico presso CAV e CR, come anche gli orfani di femminicidio, oltre a istituire per queste stesse categorie un fondo per il microcredito ([LR n.17/2021](#)).

Definizione di violenza

La legislazione regionale contiene tre definizioni di violenza, in parte sovrapponibili. Tuttavia la prima è più genericamente riferita alla violenza di genere, la seconda è riferita espressamente alla violenza espressa nei confronti delle donne e la terza riprende il più generale concetto di violenza di genere ma per specificarlo con riferimento alla violenza perpetrata nei confronti delle donne.

LR n.2/2011

All'art.1 la Regione riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali, e dichiara che per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.

LR n.22/2012

All'art.1 la Regione riconosce che ogni forma di persecuzione rivolta al genere femminile (che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di qualunque tipo dirette a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che pubblica) rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza.

LR n.34/2017

All'art.1 la Regione riconosce che la violenza di genere, inclusa la violenza domestica, così come definita nella Convenzione di Istanbul, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona, in particolare della donna.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale della Regione Campania 2019-2021	2018	DGR 897

Piano antiviolenza regionale

Non previsto.

Piano Sociale regionale

Il Piano sociale regionale definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; il Piano 2019-2021 prevede tra le azioni strategiche quella di prevenire gli abusi ed i maltrattamenti, in particolare su minori e donne. Un'area specifica di intervento è quella relativa alla prevenzione e contrasto della violenza di genere, rispetto a questa nel piano troviamo una breve descrizione delle azioni messe in atto dalla Regione. Si evince che con la LR n.2/2011 è stato possibile rafforzare la rete dei servizi territoriali di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e favorito l'istituzione, in ciascun Ambito Territoriale, dei Centri Antiviolenza. La programmazione che si intende portare avanti viene ricompresa entro il quadro normativo nazionale e regionale, ed in particolare è volto a: consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto della violenza su donne e minori; strutturare la governance territoriale perché possano essere operative le "reti territoriali antiviolenza" al fine di consentire un'adeguata e integrata presa in carico e l'effettiva protezione delle donne e dei minori vittime di violenza; favorire l'emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue dimensioni; potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza; promuovere percorsi di sostegno finalizzati all'autonomia personale e all'inserimento socio lavorativo.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere	2012	LR 22
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34

La Regione promuove politiche specifiche antiviolenza attraverso gli strumenti di programmazione sociale e sanitaria (LR n.22/2012). Nel 2017 vengono specificate le competenze regionali: l'attività di informazione, prevenzione, tutela, solidarietà, di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, ai loro figli ed agli uomini autori della violenza ed i relativi interventi; formazione e sensibilizzazione. Inoltre, la Regione sostiene sul territorio regionale la presenza e le attività delle Case di accoglienza e dei Centri antiviolenza; sensibilizza le istituzioni scolastiche; sensibilizza le reti territoriali dei servizi educativi e di formazione, i Servizi per il lavoro (SIL) e le Associazioni datoriali per assicurare l'inserimento o il reinserimento delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli (LR n.34/2017, art.3)

Le norme prevedono però anche strumenti specifici di governance. La LR n.22/2012 individua all'art.3 il **Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali**, che ha il compito di sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all'ottimizzazione degli interventi di presa in carico delle donne vittime della violenza di genere e a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio, e stabilisce che nella fase di prima applicazione della legge le funzioni del Centro sono confermate in capo al Presidio ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26, dell'Azienda sanitaria locale NA1.

La LR n.34/2017 con l'art.5 istituisce la **Cabina di Regia** con il compito di favorire la piena integrazione delle politiche regionali ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni. In particolare, la Cabina deve promuovere e formulare proposte per l'attuazione della normativa; identifica, attraverso una rilevazione sistematica, appropriati indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore di donne vittime di violenza italiane e straniere residenti in Campania e ai figli delle donne vittime di reati di violenza di genere; promuove e monitora lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa. La norma stabilisce che la composizione della cabina: assessore regionale competente in materia di Pari opportunità, che la presiede; assessore regionale competente in materia di Politiche sociali e per l'istruzione; assessore regionale competente in materia di Politiche del lavoro; assessore regionale competente in materia di Politiche giovanili e fondi europei; un consigliere regionale della maggioranza e uno dell'opposizione designati dal Consiglio regionale.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Approvazione del riparto delle risorse a favore degli ambiti territoriali per la realizzazione dei CAV, ai sensi della LR n.2/2011	2014	DD 25

Riferimenti relativi al ruolo degli EELL è sia il richiamo alla normativa nazionale contenuta nella LR n.2/2011 (come integrata nel 2017) ove si indica la promozione da parte di enti locali, in forma singola o associata, delle strutture antiviolenza, sia l'attribuzione alle province dell'organizzazione e gestione dei corsi di formazione per gli attori dei servizi e strutture territoriali.

La DD n.25/2014 evidenzia che gli **Ambiti Territoriali**, d'intesa con i Distretti Sanitari di riferimento, possono presentare progetti per la realizzazione/potenziamento di CAV e sono beneficiari dei finanziamenti.

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere	2012	LR 22
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34
Protocollo d'Intesa Regione Campania, ANCI, Ordine psicologi, Ufficio scolastico regionale	2015	DGR 560

La LR n.2/2011 indica, seppur non esplicitandolo, un lavoro in rete per la realizzazione degli interventi individuati, mentre è al centro dell'attenzione con la LR n.22/2012 ove è ritenuto necessario creare rapporti di cooperazione tra istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio per una rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere. Nella LR n.34/2017 le reti richiamate sono quelle a sostegno per un effettivo inserimento lavorativo.

A titolo esemplificativo si segnala l'adozione dello Schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere con ANCI, Ordine psicologi della Campania e Ufficio scolastico regionale. Le finalità dell'atto sono state svolgere sensibilizzazione sul territorio, promuovere una cultura della parità e della conciliazione famiglia/lavoro e sostenere gli attori del territorio coinvolti nella promozione delle politiche antiviolenza. Il Protocollo prevedeva anche l'istituzione di una cabina di regia con il compito di sviluppare la programmazione degli interventi per la durata del protocollo (3 anni) (DGR n.560/2015).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo	2014	LR 16
Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle donne. Programma delle attività triennio 2019 - 2021 - PRESA D'ATTO.	2019	DCA 172

La LR n.16/2014, art.1, c.124 e ss. ha istituito presso il Consiglio Regionale della Campania l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne con sede presso gli uffici del Consiglio Regionale, con funzioni di contrasto attraverso iniziative culturali, vigilanza sulla qualità dei servizi prestati alle donne che hanno subito violenza e sulle modalità di comunicazione rese con ogni mezzo e monitoraggio del fenomeno attraverso la raccolta dati; nel 2019 destina risorse specifiche per lo svolgimento delle attività di questo. Eccetto il numero (5) non vi è altra indicazione su quali soggetti ne fanno parte. Con la DCA n.172/2019 si evince che l'Osservatorio si è insediato il 26 gennaio 2017 e che per le sue attività dispone annualmente di euro 50.000. In questa deliberazione viene allegato il documento di programmazione 2019 con relativo impegno finanziario e la rete coinvolta dall'Osservatorio; la programmazione si concentra su tre linee di intervento: azioni di contrasto culturale; azione di vigilanza; azioni di monitoraggio. Dal sito emerge che nel 2021 sono stati emanati avvisi per la presentazione delle candidature per la creazione di un elenco ristretto finalizzato al conferimento dell'incarico di Presidente e di quattro componenti dell'Osservatorio regionale.

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo	2014	LR 16
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34

Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle donne. Programma delle attività triennio 2019 - 2021 - PRESA D'ATTO.	2019	DCA 172
Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2018	2019	DD 563
DPCM 25 novembre 2016. Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"	2019	DD 566
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Campania e fondazione IFEL Campania per l'implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza - DPCM 25 novembre 2016. Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all'art. 5 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n.119. D.D. n. 241/2018. Cup b29b17000020001	2021	DD 281

L'Osservatorio collabora alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi agli abusi sulle donne (LR n.16/2014).

La cabina di regia ha il compito di identificare, sulla base di rilevazioni sistematiche, appropriati indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore di donne e minori (LR n.34/2017).

Relativamente alle azioni di monitoraggio e raccolta dati programmate dall'Osservatorio si rileva l'obiettivo di realizzare il progetto "DA.RE. DATI IN RETE" (DCA n.172/2019) per strutturare un modello di sistema di rilevazione dati relativi ai flussi informativi e servizi antiviolenza e strutture (Case di Accoglienza per Donne Maltrattate; Percorsi attivi presso i PS di Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania; Centri Antiviolenza e Sportelli di ascolto Regione Campania). Si evince inoltre che è attiva una collaborazione con il Dipartimento di Informatica UNISA per la realizzazione un software sia per i servizi antiviolenza sanitari che territoriali.

Dai decreti dirigenziali relativi al riparto dei fondi Pari Opportunità annualità 2016 e 2018 si evince che la Regione, non avendo ancora attivato il registro regionale utilizza per il calcolo di riparto, per l'istituzione di nuovi CAV e per il finanziamento dei CAV pubblici e privati già esistenti, le informazioni contenute nell'elenco risultante dal S.I.S. - Sistema Informativo dei Servizi Sociali, attivo dal 2014, in cui sono mappate le Case di accoglienza per donne maltrattate ed i Centri Antiviolenza, stante la competenza in capo agli Ambiti territoriali di accreditare queste strutture (DD nn.563/2019, 566/2019). Con i fondi derivati dal DPCM 2016 la Regione destina una quota di procedere all'implementazione dei sistemi informativi, relativi ai dati sul fenomeno della violenza con apposita Convenzione tra la Regione Campania e Fondazione IFEL Campania (DD n.281/2021).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34

La LR n.2/2011 prevede la clausola valutativa (art.6) e stabilisce che la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, a tal fine la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni: linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate; intese e programmi di intervento promossi ed adottati; azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete antiviolenza; elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati; attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate; interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.

Anche la LR n.34/2017 prevede all'art.7 la clausola valutativa che stabilisce che la Giunta regionale trasmette ogni anno alla Commissione consiliare permanente competente in materia, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.

Le Relazioni non risultano disponibili.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328	2007	LR 11
DPCM 25 novembre 2016. Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"	2019	DD 566
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2015-2016 e 2018 relative al potenziamento della rete dei servizi di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi.	2019	540
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi. Attivazione del Registro dei Centri Antiviolenza e case di accoglienza	2020	327

I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate sono strutturati nell'ambito dei servizi sociali (LR n.11/2007). Queste strutture agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private. I CAV sono istituiti in ciascun ambito territoriale mentre le case di accoglienza sono istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali (LR n.2/2011 art.3). L'allegato A della DD n.566/2019 contiene informazioni su strutture e ambiti territoriali coinvolti. Nonostante siano inseriti tra i servizi sociali la Regione aveva previsto, nella fase di prima applicazione della LR n. 22/2012, che le funzioni del Centro regionale di coordinamento della rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere fossero confermate in capo al Presidio ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26, dell'Azienda sanitaria locale NA1.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nella DGR n.540/2019 e 327/2020, relative alla definizione dei criteri per l'accesso ai fondi derivati dalle ripartizioni statali, si fa riferimento all'Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, che ha stabilito i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio. Non sono presenti linee guida regionali, sebbene siano state previste dalla DGR n.327/2020, ove viene rinviato a successivo provvedimento della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-sanitarie l'approvazione di Linee operative relative ai "Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza" che tengano conto della vigente normativa nazionale approvata con l'Intesa n.146/CU del 27/11/2014.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza è stato istituito nel 2017 (LR n.10/2017 art.1 c.6), tuttavia l'attivazione dello stesso viene previsto solo nel 2020 quando viene deliberata la concreta attivazione del Registro regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, subordinandola però al parere della commissione consiliare competente in materia (DGR n.327/2020).

Linea telefonica – Non ci sono indicazioni a riguardo negli atti.

Funzioni – Le funzioni sono: accoglienza telefonica; accoglienza personale; consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno; assistenza e consulenza legale; orientamento e accompagnamento al lavoro; formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni; iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia; coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza; raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate (art.3, LR n.2/2011).

Personale – La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore in possesso di tale esperienza un ruolo preferenziale: a tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere (art.3 c.5 LR n.2/2011).

Formazione – La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero. Inoltre promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno. E stabilisce che l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione sono di competenza delle province (LR n.2/2011, art.4).

Gratuità – I CAV offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza (LR n.2/2011, art.3, c.4).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza è stato istituito nel 2017 (LR n.10/2017 art.1 c.6), tuttavia l'attivazione dello stesso avviene solo nel 2020 quando viene deliberata la concreta attivazione del Registro regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, subordinandola però al parere della commissione consiliare competente in materia (DGR n.327/2020).

Funzioni – Le case di accoglienza per le donne maltrattate, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività: accoglienza ed ospitalità; assistenza e consulenza legale; consulenza psicologica; gruppi di auto-aiuto; orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo (art.3 c.3 LR n.2/2011).

Personale – La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore in possesso di tale esperienza un ruolo preferenziale: a tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere (art.3 c.5 LR n.2/2011).

Formazione – La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza, in ogni fase del percorso di recupero. Inoltre promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno. E stabilisce che l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione sono di competenza delle province (LR n.2/2011 art.4).

Gratuità – LR n.2/2012 art.3 c.4 stabilisce che le case di accoglienza per le donne maltrattate offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi. Attivazione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza.	2020	DGR 327

Nel 2017 la Regione adotta una norma che nel titolo stesso richiama l'impegno verso la realizzazione di interventi rivolti agli uomini autori di violenza. La Regione intende promuovere e sostenere la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza, per prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza e le conseguenze fisiche e psicologiche che le stesse producono sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. I programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per gli uomini già autori della violenza o potenziali tali, anche per prevenire l'eventuale recidiva, sono destinati a favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali (LR n.34/2017, art.6)

Nel 2020 la Regione destina parte delle risorse di cui al DPCM 2019 a programmi rivolti agli uomini maltrattanti, da realizzarsi anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali, e secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale (DGR n.327/2020).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi. Attivazione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza.	2020	DGR 327
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, annualità 2015-2016, stanziata con il DPCM del 25 novembre 2016 in favore della Regione Campania, per un importo di € 600.000,00	2019	DGR 493
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2015-2016 e 2018 relative al potenziamento della rete dei servizi di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi.	2019	DGR 540
Criteri utilizzo risorse finanziarie DPCM 25 novembre 2016 per il sostegno ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio di nuova costituzione nonché dei fondi destinati al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli	2018	417

Fondo regionale – La Regione ha istituito un primo “Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio- sanitari” (DGR 280/2016), per contribuire al sostegno delle spese per le cure mediche, psicologiche, nonché ad accompagnare la donna vittima di violenza nel percorso di autonomia, con una dotazione iniziale pari a 50mila euro.

Successivamente la LR n.34/2017 ha previsto uno stanziamento di 500.000 euro per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020⁹. Tra gli interventi finanziati in via prioritaria (DGR n.505/2018): interventi di sostegno a favore dei figli delle donne vittime di violenza di genere quali attività di supporto per il completamento di percorsi scolastici destinati ai figli minori; percorsi di formazione finalizzati all'implementazione delle competenze di base (key-competences) e specialistiche; percorsi di inserimento socio-lavorativo destinati ai figli maggiorenni, anche mediante l'attivazione tirocini formativi e/o di inclusione sociale; attività finalizzate all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale e alla partecipazione attiva alla vita sociale, mediante percorsi di educazione allo sport, all'arte e all'associazionismo; la promozione di percorsi di sostegno orientativo e psicologico a favore delle donne vittime di violenza.

La Regione indica, quali requisiti minimi di accesso agli interventi, la presa in carico da parte del soggetto istituzionalmente competente e la residenza nella Regione Campania, con priorità per coloro che vivono in aree a rischio emarginazione e/o in quartieri con forte disagio sociale e/o ad elevata incidenza del fenomeno della violenza di genere.

Sono destinatarie degli interventi, le donne vittime di violenze e maltrattamenti e i loro familiari (figli minori a carico e/o minori orfani di femminicidio) residenti in Campania, presi in carico dai Centri antiviolenza o case di accoglienza per donne maltrattate (accreditate) che hanno in corso un procedimento penale per un reato di violenza, di cui la richiedente è parte offesa.

Quali criteri e modalità di accesso, risultano essere prioritari la presenza di minori e le condizioni socio-sanitarie delle donne. La vittima e i suoi familiari non dovranno aver percepito, per lo stesso reato di violenza, somme erogate a qualunque titolo da altri soggetti pubblici (DD 119/2018 e DGR n. 144/2016).

Fondo nazionale PO – Con le DGR nn.327/2020, 493/2019, 540/2019, 417/2018, sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Fondi Europei – La Regione ha finanziato le politiche contro la violenza anche con fondi europei. Nel 2016 ha destinato, euro 3.000.000,00, nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Asse II Inclusione Sociale¹⁰, per promuovere le iniziative volte a: contrastare e prevenire i fenomeni di violenza

⁹ Somme iscritte nella Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

¹⁰ Obiettivo Specifico 7, azione 9.2.3, capitoli di spesa n. 8722, 8724, 8726 del bilancio regionale.

contro le donne e a favorirne l'inclusione socio lavorativa; implementare l'offerta di servizi integrati di sostegno e percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e di tratta, anche mediante l'erogazione di borse lavoro; programmare la realizzazione di servizi di sostegno e percorsi individuali d'integrazione socio- lavorativa a favore delle donne vittime di violenza e di tratta, prese in carico nell'ambito della Rete dei Centri Antiviolenza (DGR n. 616/2016).

Criteri finanziamento CAV-CR – Con DGR n.540/2019 e 327/2020 vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei fondi agli ambiti territoriali.

3.5 Regione EMILIA ROMAGNA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Obiettivi di interesse
Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli	1989	27	Art.13 Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	2003	2	Art.5 Sistema locale dei servizi sociali a rete
Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo	2001	24	Art.30 Decadenza dall'assegnazione
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	6	In particolare, il TITOLO V - Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere
Legge Europea per il 2021	2021	4	Modifica LR 6/2014; Art.42 bis Valutazione dell'impatto di genere ex ante

Nel corso del 1989, in occasione della regolamentazione delle politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli, la Regione Emilia Romagna stabilisce che le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, possano prevedere lo sviluppo di interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia, anche con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza ([LR n.27/1989](#)).

La Regione, inserisce poi nel suo sistema normativo il riferimento ai servizi specialistici con la [LR n.2/2003](#) ove, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione, regola il sistema locale dei servizi sociali a rete e, a partire dal livello comunale e distrettuale, vi inserisce i servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, con o senza figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica.

L'Emilia-Romagna ha inquadrato il tema della violenza contro le donne nell'ambito delle politiche della parità di genere. In quest'ottica, la Regione non ha quindi adottato una legge specifica sulla violenza contro le donne: le disposizioni relative a quest'ambito sono all'interno della [LR n.6/2014](#) di carattere più generale dedicata alla parità di genere e la non discriminazione. In particolare, questa legge dedica alla violenza il *TITOLO V- Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere*, ove: si regola il funzionamento di CAV e CR; si promuove una rete regionale; si definiscono le misure a favore dei percorsi di emancipazione dalla violenza; si adotta un piano regionale triennale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza; si stabilisce che le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi individuati con il Piano; si definiscono le funzioni di osservatorio sui temi di genere; sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto; si promuove la formazione presso tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione delle misure antiviolenza; in collaborazione con le Aziende USL si promuove la realizzazione di specifici progetti e servizi sperimentali dedicati agli uomini maltrattanti; in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, si attuano interventi per minori testimoni di violenza; si fa riferimento alla necessità di realizzare iniziative volte alla sicurezza urbana; si valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale per la vita della comunità regionale, l'opportunità

di costituirsi parte civile; infine, si stabiliscono misure volte alla prevenzione e contrasto alla tratta, ai matrimoni forzati e alle mutilazioni genitali femminili.

Nel 2013 la Regione modifica la disciplina relativa all'edilizia residenziale sociale e, recependo la normativa statale, stabilisce sia la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per l'assegnatario autore di delitti di violenza domestica sia la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio per l'assegnatario verso il quale sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, sospensione che rimane in essere fino alla definizione del procedimento penale o fino alla durata dell'allontanamento disposto ([LR n.24/2001](#)).

Definizione di violenza

La LR n.6/2014 art.3 c.1 l. g dà la seguente definizione di violenza contro le donne: "con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

Definisce altresì la violenza domestica come "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

Infine, da una definizione di violenza contro le donne basata sul genere come "qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato" (richiama la definizione di cui all'art. 3 lett. a), b) e d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo	Anno	N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Piano Sociale e Sanitario 2017-2019	2017	DCR 120
Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.	2017	DGR 1423
Approvazione del piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art.17 della legge regionale 27 giugno 2014, n.6, anno 2021. (Delibera della Giunta regionale n. 1011 del 28 giugno 2021)	2021	DAL

Piano antiviolenza regionale

La LR n.6/2014 prevede che l'Assemblea legislativa approvi, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata triennale (art.17); il Piano definisce le azioni da promuovere su determinate aree d'intervento.

Nel 2021 la Regione adotta il nuovo piano antiviolenza, in cui ricostruisce il quadro nazionale e regionale del fenomeno e della capacità di presa in carico da parte della rete dei servizi (compresi dei centri per autori di violenza). L'obiettivo generale dichiarato è quello di contrastare la violenza maschile contro le donne e la cultura che la alimenta, mediante strategie di intervento che tengano insieme il tema della prevenzione della violenza con quello della protezione delle donne che la subiscono, mediante una governance multilivello, che coinvolga tutte le soggettività impegnate sul campo, tanto istituzionali che del privato sociale.

Gli obiettivi che la Regione si pone sono così riassumibili: rafforzamento della governance regionale e territoriale; consolidamento della rete regionale; diffusione di una visione condivisa del fenomeno; adozione di linee operative e procedure omogenee tra differenti organismi - nel rispetto delle diverse funzioni - per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza, e dei minori figli/e delle vittime di violenza; la definizione di un'equipe di professionisti referenti dei soggetti componenti la rete di accoglienza delle donne vittime di violenza; la condivisione di accordi e convenzioni tra i Comuni, Case e centri antiviolenza; promozione da parte di CTSS/CTSSM (costituite Sindaci del territorio e dal Presidente della Provincia/della Città Metropolitana) di un Tavolo tecnico territoriale permanente dedicato al contrasto alla violenza di genere, che renda strutturale e

continuativa l'azione delle reti territoriali; rafforzamento dell'Osservatorio regionale; rafforzamento di obiettivi antidiscriminatori di inclusione sociale ed empowerment femminile e di aiuto a bambini/e, preadolescenti e adolescenti a sviluppare attitudini e competenze per quanto riguarda le relazioni, l'affettività e la sessualità, e sviluppare consapevolezza sulle forme di violenza; prevenire la violenza in gravidanza, il disagio materno e paterno perinatale, promuovere il rispetto e prevenire la violenza nelle relazioni tra i preadolescenti e gli adolescenti; consolidare e diffondere le azioni di prevenzione della violenza di genere nei servizi sanitari; favorire l'emersione del fenomeno e la prevenzione delle forme di violenza nei contesti lavorativi; prevenire e limitare il rischio di violenza nei confronti di donne che vivono in determinati contesti o appartenenti a determinati gruppi sociali; promuovere l'autonomia personale, economica e sociale della donna; rafforzare il sistema di prevenzione e di empowerment femminile della violenza di genere nel contesto della crisi sanitaria; prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati o precoci e delle mutilazioni genitali femminili, promuovendo il rafforzamento della rete interculturale di competenze a supporto dei servizi territoriali sociali e sanitari degli Enti locali, sostenendo progettualità di empowerment femminile e di comunità; realizzare una formazione professionale specifica sul riconoscimento del fenomeno della violenza, presa in carico della donna vittima di violenza; presa in carico e percorso di trattamento con l'autore della violenza; accompagnamento della donna vittima di violenza nel percorso di uscita dalla violenza, anche attivando percorsi di professionalizzazione in mediazione interculturale; consolidare e promuovere in ogni ambito educativo le azioni di prevenzione della violenza di genere; consolidare le azioni di intervento verso gli uomini autori di violenza per un loro cambiamento e una loro responsabilizzazione; promuovere informazione e comunicazione rispettosa delle rappresentazioni di genere, in particolare di quella femminile, al fine di contrastare stereotipi e immagini degradanti, la colpevolizzazione delle vittime e la correlata minimizzazione del ruolo degli autori prevenendo il fenomeno della vittimizzazione secondaria, promuovendo l'applicazione del Protocollo Anci-IAP per tutelare la dignità femminile; diffondere la conoscenza dei servizi e delle strutture per il contrasto alla violenza contro le donne sul territorio della Regione Emilia-Romagna; promuovere la possibilità della responsabilizzazione e di un cambiamento degli autori di comportamenti violenti; realizzare azioni di prevenzione tra con le donne e gli uomini straniere/prevenire forme di violenza attuate con social e canali digitali; promuovere il superamento degli stereotipi sul ruolo sociale delle donne, contribuire a divulgare una rappresentazione del significato dell'essere donne e uomini attenta alle differenze e al rispetto dell'identità di genere; superare i conflitti tra generi diversi e prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo; promuovere la valorizzazione delle risorse personali per non correre il rischio di diventare vittime di violenza e autori di violenza; adottare un metodo di rilevazione del rischio di recidiva e femicidio il cui utilizzo potrà essere condiviso dagli operatori sociali, sanitari, dai centri antiviolenza, centri maltrattanti e dalle forze dell'ordine; consolidare la rete operativa nella valutazione e gestione del rischio; proteggere con la massima tempestività le donne che subiscono violenza e i loro figli/e proteggere le donne che subiscono violenza che necessitano di cure particolari; avviare le donne verso l'autonomia abitativa; consolidare azioni di inclusione sociale e lavorativa e dell'autonomia economica di donne che subiscono o sono a rischio di subire violenza e contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19; promuovere l'autonomia abitativa delle donne che subiscono violenza.

Piano socio-sanitario

Il Piano socio sanitario regionale (DGR n.120/2017) non dedica una parte specifica al contrasto della violenza contro le donne, tuttavia in sede di attuazione (DGR n.1423/2017) viene indicato tra gli obiettivi strategici - che adottano un approccio fortemente trasversale per favorire appunto l'integrazione degli interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, per il lavoro, per la casa - il contrasto alla violenza di genere, specificando tra i destinatari donne vittime di violenza e uomini autori di violenza. In questa stessa sede si dedica una specifica parte (la "Scheda 25") alla violenza di genere riprendendo le indicazioni contenute nel Piano regionale contro la violenza di genere.

L'attuazione degli indirizzi e la realizzazione degli obiettivi del piano socio-sanitario è affidata, a livello locale alle Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS), in forza del sistema di pianificazione integrato di interventi di cui alla LR n. 2/2003, Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Atto	Anno	N.
Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza	2013	DGR 1677
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6

Attuazione del Piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzo per l'elaborazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.	2017	DCR 1423
---	------	----------

Governance regionale

La Regione svolge un ruolo di indirizzo politico, definendo gli obiettivi strategici e le azioni da mettere in campo, fornendo sostegno al sistema attraverso appositi stanziamenti di bilancio, svolgendo funzioni di osservatorio sul fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale e realizzando azioni di monitoraggio e valutazione delle azioni messe in campo. In particolare:

- promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al contrasto alla violenza di genere;
- interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione per il contrasto alla violenza di genere;
- concede contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS, il cui statuto o atto costitutivo preveda la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista e iscritte rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR n. 34/2002), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (LR n.12/2005), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d. lgs. n. 460/1997;
- sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti;
- promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l'occupazione delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza;
- coinvolge ulteriori soggetti dell'associazionismo femminile e rappresentanti di tematiche di genere in enti e organizzazioni, che contribuiscono alla prevenzione della violenza di genere;
- promuove, mediante gli enti accreditati, la formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della casa rifugio;
- attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari;
- svolge funzioni di Osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto;
- può, alternativamente agli enti locali, individuare immobili a disposizione, e non produttivi di reddito, da concedere in comodato d'uso ai centri antiviolenza per gli scopi e le finalità espresse dal presente articolo;
- emana linee guida nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Collabora alla pianificazione di settore il coordinamento regionale dei centri antiviolenza che opera in modo integrato alla rete dei servizi, e relaziona annualmente alle Commissioni assembleari competenti su esito e consistenza della propria attività.

Si segnala, in un'ottica più allargata, la presenza di un **Tavolo regionale permanente per le politiche di genere** che fornisce un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali (LR n.6/2014, art.38). Questo organismo contribuisce alla redazione della relazione triennale che la Giunta predispone sullo stato di attuazione della legge e presentata all'Assemblea regionale (LR. n.6/2014, art. 43).

Governance locale

I comuni promuovono e garantiscono, ai sensi dell'art.5 della LR n.2/2003, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete. Inoltre, a livello locale, la programmazione delle azioni di prevenzione,

protezione e contrasto alla violenza è affidata alle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie (CTSS)¹¹ e agli ambiti distrettuali. Questa è definita con le modalità organizzative già previste nelle Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere, poi oggetto di Piani operativi distrettuali. L'organizzazione della presa in carico è in capo ai Comuni che hanno stipulato con i CAV apposite convenzioni (DGR n.1423/2017).

Le Linee di indirizzo, stese da un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti delle Aziende USL, degli Enti Locali e delle Associazioni dei CAV, definiscono gli obiettivi da perseguire e l'organizzazione territoriale. Queste prevedono che il sistema dei servizi antiviolenza sia integrato all'interno del sistema dei servizi sociali (LR n.2/2003), a partire dai livelli comunali e distrettuali, includendo le CR e i CAV nei sistemi locali di programmazione sociale.

Le Linee guida definiscono gli accordi, i protocolli e le reti (aziendali e territoriali), per l'integrazione fra servizi, le modalità di accesso e l'accoglienza, l'organizzazione dell'accoglienza della donna vittima di violenza; le azioni e le funzioni specifiche dell'attività di accoglienza, le modalità di invio ai soggetti della presa in carico (o ultima fase dell'accesso), l'accesso e l'accoglienza in casi specifici, la presa in carico, l'organizzazione della presa in carico rispetto alla violenza, le azioni e funzioni specifiche dell'attività di presa in carico, la valutazione del rischio di recidiva.

Ai Comuni vengono attribuite esplicitamente le funzioni di:

- promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza (LR n. 6/2014, art.15);
- individuare una soluzione abitativa temporanea ed attribuirla direttamente alla donna mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare di cui dispone in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n.24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Tipologia Atto	Anno	N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Piano regionale contro la violenza di genere	2016	DAL 69
Istituzione Osservatorio regionale contro la violenza di genere	2017	DGR 335

Osservatorio

La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto. Per lo svolgimento di questa funzione è previsto che la Regione promuova le collaborazioni con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere, utilizzando, ove possibile il sistema statistico regionale. Le attività dell'Osservatorio sono comprese nel Programma statistico regionale (LR 6/2014, art.18).

L'Osservatorio è stato istituito con DGR n.335/2017 ed è costituito da un gruppo di lavoro, interno alla Regione Emilia-Romagna, che garantisce la continuità operativa, la raccolta e l'elaborazione dei dati in tema di violenza di genere e composto da:

- quattro esperti in materia di politiche sociali prevenzione e contrasto alla violenza di genere e lotta agli stereotipi, afferenti al Servizio politiche sociali e socio-educative;
- due esperti in materia di statistica afferente al Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi e geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione;
- un esperto in materia di politiche per la sicurezza e polizia locale, afferente al Servizio Affari della Presidenza;
- un esperto della rete di assistenza ospedaliera e di pronto soccorso afferente al Servizio;
- assistenza ospedaliera;

¹¹ La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria è un organismo di governo delle politiche per la salute e il benessere sociale che garantisce il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie per il livello provinciale ed il raccordo tra il livello regionale e quello distrettuale.

- un esperto della rete dei Consulenti afferente al Servizio assistenza territoriale;
- un esperto in programmazione e gestione dei sistemi informativi delle politiche sociali afferente al Servizio strutture, tecnologie e sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna;
- un esperto del Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore;
- un esperto dell'Agenzia del Lavoro.

È previsto che si riunisca in sede allargata per rilevare i dati a disposizione della rete conoscitiva di supporto, per predisporre strumenti di valutazione del Piano regionale e per realizzare un confronto sull'evoluzione del fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale, estendendosi ai seguenti interlocutori privilegiati:

- nove esperti degli Enti Locali;
- tre esperti delle Aziende USL.

Dal 2014 l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere cura dei Report che forniscono un quadro molto articolato sulle iniziative regionali, sulla diffusione del fenomeno e sulla capacità di presa in carico dei servizi, l'ultimo è del novembre 2021 fruibile on line.

Raccolta dati

Sulla base della costituzione dell'Elenco regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni e dopo la sperimentazione, nel corso del 2018, delle indagini nazionali sull'attività dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, è stato costruito un sistema informativo regionale unico.

La struttura regionale alla quale sono demandate le funzioni di Osservatorio acquisisce i dati dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS) e realizza una mappa sulla rete dei servizi all'utenza.

I CAV e CR iscritti nell'elenco regionale trasferiscono annualmente la scheda di rilevazione regionale che permette di conoscere le attività e le risorse disponibili, in termini di personale ed economiche, e di avere alcune informazioni sulle donne in carico.

Il Coordinamento dei Centri Antiviolenza della Regione Emilia-Romagna svolge un ruolo di monitoraggio e di supervisione sugli interventi dei Centri Antiviolenza aderenti, che si riconoscono in comuni metodologie, prassi operative e sostegno al sistema di relazioni con gli altri soggetti delle reti territoriali. Esercita anche una funzione di ricerca e di promozione di progetti, oltre alla raccolta di dati aggregati sui Centri Antiviolenza suoi aderenti.

Valutazione

La legge n. 6/2014 prevede all'art. 43 che la Giunta, con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio, del lavoro sulle Tavole delle politiche di genere e dalla Conferenza delle elette, presenti all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge ed in particolare sull'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla e del processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto.

E. SERVIZI

Tipologia Atto	Anno	N.
Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime della violenza	2013	DGR 1677
Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure Primarie	2015	DGR 221
Piano regionale contro la violenza di genere	2016	DGR 69
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2016	LR 6
Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019.	2017	DGR 1423
Istituzione dell'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni	2018	DGR 586
Approvazione dell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni di cui alla DGR 586/2018	2018	DD 13273
Aggiornamento Elenco regionale dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-Romagna	2018	DD 10738

Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019	2019	DGR 977
Secondo aggiornamento elenco centri antiviolenza e loro dotazioni di cui alla DGR n.586/2018	2021	DD 3084

Il sistema dei servizi antiviolenza opera da sempre all'interno del sistema socio-sanitario regionale e i servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica rientrano a pieno titolo tra i servizi sociali a rete di cui all'art.5 della L.R. 2/2003. Questa scelta viene motivata dalla necessità (esplicitata nella DGR n.1677/2013) di garantire certezza delle risorse da destinarsi al sistema di accoglienza e di presa in carico delle donne e dei minori. I CAV e CR operano quindi in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza (LR n.6/2014, art. 11 e art.15, c.4).

I servizi sociali e sanitari possono rappresentare punti di accesso della rete cui si rivolgono le donne che subiscono violenza (DGR n. 1423/2017) e i Consultori familiari sono tenuti a sviluppare/partecipare al percorso distrettuale e/o sovra-distrettuale per le donne vittime di violenza (DGR n.221/2015).

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

L'adesione all'Intesa Stato Regioni è stata prevista nel Piano regionale contro la violenza di genere (DGR n. 69/2016).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Nell'anno 2018, con la DGR n. 586/2018 è stato istituito l'Elenco regionale dei Centri Antiviolenza e loro dotazioni¹². Nella DGR sono stati definiti i requisiti necessari per poter entrare a far parte della rete dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio dell'Emilia-Romagna e con la successiva DD n. n. 13273/2018 è stato approvato l'Elenco regionale dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-Romagna (successivamente aggiornato con DD n.10738/2019, DD n.3084/2021).

La LR n. 6/2014 prevede che la gestione dei centri antiviolenza sia condotta in forma singola o mediante convenzioni con enti locali e Unioni di Comuni, con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

Funzioni – I CAV sono considerati a tutti gli effetti “presidi socio-assistenziali e culturali” e “costituiscono parte integrante del sistema dei servizi alla persona e riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne, in un'ottica di sussidiarietà con gli enti istituzionali.” (Report 2020). I Centri antiviolenza, dotati o meno di Case rifugio, sono “presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne e al servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono accoglienza, consulenza, ascolto, sostegno a donne, anche con figli/e, minacciate o che hanno subito violenza”. Costituiscono parte integrante del sistema dei servizi alla persona e riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne, in un'ottica di sussidiarietà con gli enti istituzionali.

I Centri antiviolenza predispongono un intervento riservato, gratuito e integrato sulla violenza di genere, non limitandosi ad aiutare le donne vittime che li contattano, ma promuovendo campagne di sensibilizzazione e formazione, diffondendo buone prassi e promuovendo una lettura innovativa e aggiornata di un fenomeno sociale complesso.

I Centri antiviolenza possono essere promossi da:

a) organizzazioni e associazioni autonome di donne, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali previsti dalla LR n. 12/05 o dalla LR n. 34/02, ovvero nell'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 460/1997 e l'iscrizione delle dotazioni all'elenco dei centri antiviolenza. Tali organizzazioni devono operare nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, avere

¹² Il Piano antiviolenza indica come dotazioni dei CV: le case rifugio, gli sportelli e alloggi di transizione.

maturato esperienza, almeno quinquennale, e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;

b) enti locali, in forma singola o associata

I Centri antiviolenza:

- possono essere dotati di strutture di ospitalità (Case rifugio e altre strutture abitative) per le donne, con o senza figli/e minori, che a causa della violenza devono allontanarsi dalla loro abitazione.
- adottano la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura, almeno 5 gg a settimana, al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
- devono aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 dedicato attivo 24h e devono assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza.

Possono articolarsi anche con sportelli sul territorio, dove svolgere le proprie diverse attività.

I servizi offerti sono:

- accoglienza (standard definiti in DGR n. 1677/2013);
- consulenza psicologica e supporto di gruppo;
- consulenza legale;
- orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro;
- attività di socializzazione;
- mediazione culturale e linguistica.

Personale – Il Centri si avvalgono esclusivamente di personale femminile (volontario o regolarmente retribuito) adeguatamente formato sul tema della violenza di genere, assicurando un lavoro in équipe multiprofessionale (DGR n. 69/2016).

Il Centro antiviolenza deve garantire:

- a) Formazione iniziale specifica;
- b) Formazione continua;
- c) Supervisione professionale e tecnica.

La formazione del personale deve comprendere:

- a) I principi ispiratori e la metodologia dei Centri antiviolenza;
- b) La conoscenza e la fenomenologia della violenza maschile contro le donne;
- c) Le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza;
- d) Le tecniche di ascolto e di accoglienza;
- e) La modalità di lavoro in équipe;
- f) La valutazione e la gestione del rischio di recidiva e femminicidio;
- g) Le strategie di protezione;
- h) Le modalità di costruzione e di interazione con la rete.

Formazione – Elevata è l'attenzione che i Cav mostrano nei confronti della formazione del personale che vi opera, prevedendo una formazione obbligatoria almeno una volta all'anno per tutto il personale e una formazione specifica per le nuove volontarie. I corsi attengono a tematiche proprie dell'attività dei Centri. Complessivamente nel corso del 2019 sono state erogate dai Centri Antiviolenza 1.485 ore di formazione rivolte a 125 operatrici dipendenti e oltre mille ore sono state rivolte alle 90 nuove volontarie per le quali la formazione si è concentrata per lo più sulla metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. I corsi di formazione sono stati tenuti sia da personale del Centro, o di altri Centri regionali già formato sulle specifiche tematiche, sia da persone esterne, in particolare psicologhe/i ed esperte/i sul genere e i diritti umani.

Gratuità – Le risorse offerte dai Centri Antiviolenza è a titolo gratuito per le donne.

CASE RIFUGIO/CASE ACCOGLIENZA

Albi – Nell'anno 2018, con la DGR n. 586/2018 è stato istituito l'Elenco regionale dei Centri Antiviolenza e loro dotazioni.

Funzioni – La LR n. 6/2016 indica le CR come strutture che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, e garantiscono la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle

persone ospitate. Le donne che hanno subito violenza e i loro figli minori, possono ricorrere alle CR indipendentemente dallo stato giuridico e la residenza nel Comune ove è ubicata la struttura o dalla cittadinanza.

Sono strutture ad indirizzo riservato e/o segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figlie o figli minori per salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale. Le strutture di ospitalità (Case rifugio e altre strutture abitative) consistono in appartamenti di civile abitazione o strutture abitative in regola con i requisiti di abitabilità, articolate in locali idonei a garantire dignitosamente la convivenza delle ospiti. Offrono alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli. Queste strutture, a indirizzo segreto o riservato, forniscono alloggio sicuro alle donne con o senza figli minori che subiscono violenza, a titolo gratuito, indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggerli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Formazione – Il Piano antiviolenza specifica che la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali deve riguardare le seguenti aree:

a) conoscenza del fenomeno della violenza e conseguenze della stessa sulla salute e sul benessere della donna e dei/delle figli/e.

b) conoscenza della rete dei servizi territoriali.

c) conoscenza degli strumenti di valutazione del rischio di recidiva e femicidio.

Gratuità – L'ospitalità offerta dalle Casa Rifugio, come tutte le altre risorse offerte dai Centri Antiviolenza, è a titolo gratuito per le donne.

PROGETTI PER UOMINI MALTRATTANTI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Adozione linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati	2013	DGR 1677
Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2017	2017	DGR 830
Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019	2019	DGR 977
Assegnazione e concessione di finanziamento ai centri "Liberiamoci dalla violenza"(centri LDV) delle aziende USL regionali per l'anno 2021. Contestuale approvazione delle modifiche ai programmi dei centri LDV per l'anno corrente 2020 a seguito dell'emergenza da COVID-19.	2020	DGR 1588
Programma dei progetti per l'innovazione e la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del piano sociale e sanitario regionale del servizio assistenza territoriale - primo provvedimento generale - area cure primarie - anno 2021.	2021	DGR 753
Assegnazione e concessione di finanziamento ai "Centri liberiamoci dalla violenza" (centri LDV) delle aziende USL di Parma, Modena, Bologna, e della Romagna per l'attività 2022	2021	DGR 2056

L'Emilia-Romagna prevede con la legge quadro in materia di parità e antidiscriminazione legate al genere progetti specifici e interventi sperimentali rivolti agli uomini autori di violenza (LR n.6/2014, art.20).

Nel 2013 adotta le “Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso” e prevede che siano attivati, in maniera integrata, anche percorsi di cura specifici nei confronti dei maltrattanti. È in quest’ottica che le “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019” (Allegato B, punto 2.8 “Contrasto alla violenza di genere”) identificano i Centri di accompagnamento al cambiamento per uomini che agiscono violenza, Centri Liberiamoci dalla Violenza, quali nodi importanti all'interno del servizio sanitario che completano la rete assistenziale Ospedale-Territorio regionale a contrasto della violenza di genere, domestica in gravidanza e su bambini e adolescenti (DGR n.977/2019).

La Regione Emilia-Romagna ha promosso, cofinanziandoli, già dal 2011 la sperimentazione dei Centri Liberiamoci dalla Violenza con l'obiettivo di accompagnamento e cambiamento di uomini che praticano comportamenti violenti; gestiti dall'AUSL, una prima esperienza è stata realizzata dall'AUSL di Modena, che

successivamente ha contribuito a trasferire le competenze acquisite alle altre Aziende regionali; con apposita deliberazione nel 2017 sono stati finanziati i centri di Parma, Modena, Bologna e Romagna. In piena emergenza pandemica, la Regione ha rafforzato con nuovi finanziamenti la qualificazione, diffusione e promozione dei centri (DGR n.1588/2020).

Nel vigente “Piano regionale contro la violenza di genere” sono specificati anche questi obiettivi di intervento: interrompere immediatamente la violenza e prevenire la recidiva; migliorare la sicurezza delle compagne, dei bambini e delle bambine degli uomini che agiscono violenza; riconoscere la violenza agita e la responsabilità dell’azione violenta; potenziare la consapevolezza maschile in relazione ai temi della mascolinità nella sua impronta patriarcale e nel suo legame con la violenza; riflettere sui modelli relazionali e sull’essere padri, dedicando particolare attenzione al miglioramento della loro capacità genitoriale. Sempre nel Piano è indicata la necessità di chi opera a contrasto della violenza maschile anche di una formazione specifica e documentata sul trattamento degli autori, con l’adozione di uno specifico e dichiarato modello di intervento.

Nell’ambito della programmazione dei progetti e attività da assegnare alle aziende sanitarie regionali - "area cure primarie" - la Regione nel 2021 individua come obiettivo l’ampliamento della rete LDV con la creazione di "Centri Liberiamoci dalla Violenza" presso le Aziende USL di Piacenza, di Reggio Emilia e di Ferrara. Il progetto ha l’obiettivo di completare la Rete dei Centri LDV pubblici, sul modello ATV di Oslo già adottato dagli altri Centri regionali per il trattamento degli uomini autori di violenza e, a tal fine, stanziava 50.000 euro (DGR n.753/2021). Sempre nel 2021, a seguito del finanziamento statale, assegna risorse necessarie a finanziare gli interventi dei Centri LDV per l’anno 2022 con uno stanziamento pari a complessivi 60.000 euro ed in particolare per le AUSL che hanno avanzato richieste di finanziamento per la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni intraprese (AUSL di Parma, Modena, Bologna e della Romagna) (DGR n.2056/2021).

L’ultimo Rapporto dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere (Rapporto 2021) fornisce una fotografia della situazione regionale dei centri per il trattamento di uomini autori di violenza¹³.

ALTRI SERVIZI

Sono previste (DGR n. 69/2016) altre strutture abitative quali sono alloggi di transizione in entrata e/o a conclusione del percorso di fuoriuscita dalla violenza.

F. FINANZIAMENTO

Tipologia Atto	Anno	N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Piano Sociale e Sanitario 2017-2019	2017	DCA 120
Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all’istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio	2018	DGR 1743
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed unioni di comuni sedi di Centri antiviolenza e di Case rifugio, del Fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	2018	DGR 1880

¹³ Nel 2019 sono cresciuti complessivamente a 16, di cui 7 a gestione pubblica (LDV – Liberi dalla violenza) e 9 gestiti da enti del privato sociale. In 9 dei 16 Centri sono stati promossi corsi di formazione che spaziavano dalle metodologie di lavoro con gli uomini autori di violenza, ai modelli di trattamento criminologico, alle tecniche di colloqui e a temi legati alla genitorialità, alla paternità e alla responsabilizzazione delle proprie azioni. In tutti i 16 Centri è stata garantita ai professionisti una supervisione esterna che li ha impiegati, a seconda del Centro, dalle 2 alle 30 ore annuali. L’accesso al Centro da parte dell’uomo è quasi sempre gratuito, a parte in alcuni casi per cui viene valutata la partecipazione dell’utente in base all’indicatore ISEE e in un Centro in cui la prestazione è a pagamento (per questi ultimi si tratta di centri privati). Per quanto concerne il lavoro in rete il Rapporto evidenzia che in 9 su 16 dei Centri abbiamo stipulato protocolli/accordi con i servizi territoriali per l’invio degli autori. Entrando nel dettaglio, 6 Centri hanno stipulato accordi con gli UIEPE (Uffici inter-distrettuali esecuzione penale esterna), 6 Centri con la Questura, 5 Centri con i Servizi Sociali Territoriali e solamente 1 con l’USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni). Tutti i Centri dichiarano di avere una collaborazione in essere con uno o più Centri Antiviolenza del territorio: in 6 casi si tratta di una collaborazione programmata e periodica, in 10 casi di una collaborazione episodica.

Assegnazione e concessione finanziamenti ai Centri LDV delle aziende USL regionali per l'anno 2020	2019	DGR 1924
Bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere	2019	DGR 1861
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni e unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e case rifugio del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	2020	DGR 1391
Liquidazione acconto ai comuni e unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e case rifugio del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	2020	DD 18722
Approvazione del bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere - annualità 2021/2022	2021	DGR 673
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 5 e art. 5bis comma 2, DL 14 agosto 2013, n.93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119) e dei finanziamenti da destinare all'emergenza covid-19 di cui all'art. 5 bis del medesimo DL 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119	2021	DGR 2021
Programma annuale 2021: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi della LR n.2/2003 e ss.mm.ii. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 19 novembre 2020. programma attuativo povertà 2021.	2021	DGR 473

I Servizi sono finanziati principalmente facendo ricorso ai finanziamenti pubblici statali del Fondo pari opportunità, a cui si sommano quelli regionali o comunali.

L'Emilia Romagna nel Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 (DGR n. 120/2017) indica solo i finanziamenti statali come specificatamente destinati all'apertura di nuovi centri antiviolenza e case rifugio e al potenziamento di quelli già esistenti, nonché a ulteriori iniziative regionali in tema di violenza di genere; alla realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, alla realizzazione di interventi per l'autonomia abitativa, allo sviluppo di azioni di formazione del personale sanitario e socio sanitario e all'implementazione dei sistemi informativi. A queste indicazioni la Regione aggiunge che Regione Emilia-Romagna, ex art. 17 della L.R. 6/2014, si è dotata del Piano regionale contro la violenza di genere su cui si sono stanziati risorse anche regionali destinate alla prevenzione e alla promozione di interventi educativi e culturali. Tuttavia, tra i finanziamenti regionali non riporta specifici finanziamenti dedicati al contrasto della violenza sulle donne che tuttavia sono presenti.

Negli ultimi 2 Report (Anni 2019 e 2020) risulta che la principale fonte di finanziamento dei servizi è pubblica; tuttavia, sono presenti anche finanziamenti di privati attivati tramite raccolte fondi. La principale fonte dei finanziamenti pubblici ricevuti dai Centri Antiviolenza nel corso del 2018 e 2019 è rappresentata da Comuni e Unioni di Comuni che sulla base di accordi/convenzioni/protocolli o progetti specifici hanno erogato fondi a tutti i Centri Antiviolenza. Dai Report emerge che la Regione ha finanziato, con risorse proprie, una quota di Centri Antiviolenza sulla base di progetti specifici mentre gli altri centri Antiviolenza hanno ricevuto finanziamenti di altre tipologie di Enti pubblici quali AUSL, Città Metropolitana, Distretto sanitario e Dipartimento Pari Opportunità.

Dall'ultimo Report 2020 emerge che le risorse economiche necessarie per assicurare gratuitamente i servizi alle donne derivano in quota maggioritaria da finanziamenti pubblici: tutti i Centri hanno infatti dichiarato di aver ricevuto finanziamenti pubblici nel corso del 2019, a cui sono state affiancate iniziative di raccolta fondi per 15 Centri e/o finanziamenti di fonte privata (12 Centri). Oltre a qualificarsi come fonte di finanziamento comune, l'entità dei finanziamenti pubblici è mediamente superiore a quella dei finanziamenti privati.

Sulla base di accordi, convenzioni e protocolli o progetti specifici, i Comuni e le Unioni di comuni rappresentano la fonte principale del finanziamento pubblico ricevuto dai centri nel 2019; segue la Regione che sulla base di progetti specifici ha erogato fondi a 15 Centri, mentre 8 Centri hanno dichiarato tra le fonti dei finanziamenti pubblici altri Enti quali AUSL, ASP, Distretto socio-sanitario, Dipartimento Pari Opportunità.

Per quanto concerne le case rifugio dall'ultimo rapporto emerge che In virtù del legame esistente con i Centri Antiviolenza, solo per 20 Case Rifugio è possibile distinguere la contabilità da quella del Centro di riferimento, nei restanti casi il bilancio della Casa è stato stimato sulla base di quello relativo al Centro di riferimento. La stragrande maggioranza delle Case Rifugio (40 strutture su 41) ha dichiarato di aver ricevuto finanziamenti pubblici nel corso del 2019, a cui si affiancano per 13 strutture entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi e per 21 finanziamenti da parte di privati; 14 Case Rifugio hanno ricevuto finanziamenti da progetti specifici del Dipartimento pari opportunità.

Fondo regionale – LR n.6/2014, art.8 bis (aggiunto da art. 17 LR n. 22/2015, poi modificato da art. 50, c. 5, LR n. 9/2016) prevede l'accesso ai contributi regionali solo a servizi registrati in albo regionale. La Regione utilizza per implementare i servizi antiviolenza anche i fondi regionali stanziati in virtù della LR n.2/2003.

La Regione in particolare prevede il finanziamento di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere (allegato-DGR n. 1861/2019).

I finanziamenti regionali avvengono tramite bando in cui sono definiti criteri di ammissione e un sistema di punteggio. A titolo di esempio si richiamano le ultime delibere relative al finanziamento di 67 progetti presentati da Comuni, unioni di comuni soggetti privati in possesso dei requisiti richiesti, per un totale di 1.016.729,29 euro (DGR n. 1861/2019 e DD n. 2631/2020).

Fondo nazionale – Le risorse nazionali vengono assegnate ai Comuni ed Unioni di Comuni sede di Centri antiviolenza e di Case rifugio tenendo conto dei criteri individuati i con i tecnici degli enti locali sedi di Centri antiviolenza e Case rifugio e con le Associazioni che gestiscono i CV e CR:

i Centri Antiviolenza

- numero di centri antiviolenza;
- numero di ore di apertura al pubblico;
- popolazione residente nel bacino territoriale di copertura;

le Case rifugio

- numero delle case rifugio;
- numero dei posti letto;
- popolazione residente nel bacino territoriale di copertura.

3.6 Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà	2000	17	Tutto il testo Modificata dalla LR n.38/2017 Abrogata dalla LR n.12/2021
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2006	6	Art.43 Politiche per le famiglie Art.44 Politiche per l'infanzia e l'adolescenza
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità	2006	11	Art.5 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978
Modifiche alla LR n. 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà)	2017	38	Tutto il testo
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12	Tutto il testo – abroga la LR 17/2000

La Regione Friuli Venezia Giulia interviene nelle politiche a contrasto della violenza contro le donne nel 2000 disciplinando questo ambito con la legge [n.17/2000](#), “Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà”. La norma valorizza le esperienze locali e un approccio di rete con progetti

antiviolenza finalizzati a sostenere sul proprio territorio le strutture dedicate al sostegno e presa in carico delle donne vittime di violenza (Centri antiviolenza e Case di accoglienza). La legge è intesa dalla Regione come misura specifica riconducibile a quanto stabilito in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, così come richiamata con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini). Nel 2013 introduce un richiamo alla Convenzione di Istanbul e nel 2017 un articolo dedicato agli interventi rivolti agli autori di violenza. In attuazione della legge è emanato, nel 2001, il "Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti antiviolenza e l'istituzione dei centri per donne in difficoltà" ([RR n.454/2001](#)). Nel 2021 il Friuli-Venezia Giulia rivede l'impianto normativo in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne e adotta, abrogando la precedente, una norma che sistematizza le misure regionali. Alla Regione sono attribuite funzioni di: promozione e attuazione relativamente alla prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio del fenomeno; formazione rivolta agli operatori dei servizi pubblici e privati; protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza; interventi a favore di minori vittime di violenza assistita e a favore degli orfani per crimini domestici; interventi per autori di violenza e interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza. Prevede la strutturazione di un Organismo tecnico-consulivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e promuove una fattiva collaborazione tra tutti i servizi Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere. Introduce l'adozione di un Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni; definisce le strutture antiviolenza individuandole in CAV, CR, Case di semiautonomia e i Centri per autori di violenza e introduce, ai fini del monitoraggio, un Elenco regionale delle strutture antiviolenza. Istituisce altresì il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi. Anche in questa occasione prevede l'adozione di un Regolamento attuativo ([LR n.12/2021](#)).

La Regione inserisce le misure antiviolenza entro il sistema di interventi e servizi a sostegno dei diritti di cittadinanza sociale. Tra le aree di intervento del sistema integrato promuove difatti iniziative a contrasto della violenza su donne e minori nell'ambito: delle politiche per la famiglia; delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza (azioni a contrasto di ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori); delle politiche per le persone a rischio di esclusione sociale. Prevede infine azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo ([LR n.6/2006](#)).

Sempre nel 2006, il Friuli ha attribuito ai consultori familiari (con una modifica alla LR n.81/1978 "Istituzione dei consultori familiari") il compito specifico di assicurare prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed etero-familiare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni ([LR n.11/2006](#)). Nello stesso anno, in occasione dell'assestamento del bilancio (LR n.12/2006, art.7, c.8, c.8bis), stabilisce la possibilità di finanziamento per progetti diretti a diffondere la cultura della parità e del rispetto tra i sessi e, a tal fine, adotta un Regolamento con il quale stabilisce che tra gli ambiti tematici specifici delle iniziative di valorizzazione delle differenze e contrasto agli stereotipi di genere sia considerato anche quello relativo al contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne, anche "al fine di rendere effettivo il sostegno ai percorsi di autonomia socio lavorativa delle donne in uscita da situazioni di violenza, tratta e sfruttamento sessuale"¹⁴ ([RR n.147/2006](#)).

Definizione di violenza

Il Friuli-Venezia Giulia dedica un articolo specifico a definire i concetti chiave della legge (LR n.12/2021):

“Violenza: atto volontario, esercitato da un soggetto su di un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà, compiuto in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità e perpetrato nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché ogni altro costringimento fisico o psicologico che ne limiti o elimini la libertà;

violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono

¹⁴ Annualmente il Friuli sulla base di tale regolamentazione finanzia iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne.

suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; costituiscono forme specifiche di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF);

violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle precedenti definizioni; fatti persecutori: le condotte definite dall' articolo 612 bis del codice penale;

violenza assistita: forma di violenza compiuta in ambito familiare o all'interno delle mura domestiche che coinvolge i minori non come diretti destinatari della condotta violenta, ma come involontari spettatori di liti tra familiari o di comportamenti vessatori o di qualsiasi atto violento su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori, e che li costringono a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020, approvazione definitiva.	2019	DGR 2195
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Piano antiviolenza

Il Friuli prevede dal 2021 l'adozione di un Piano triennale antiviolenza finalizzato a: definire le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali antiviolenza; stabilire le modalità e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e le risorse ad esse dedicate; definire le attività e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati (LR n.12/2021, art.13).

Programmazione regionale socio-sanitaria

Le vigenti linee guida regionali inerenti la gestione del servizio sanitario e sociosanitario prevedono il consolidamento delle reti territoriali di contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi per ciascun ambito territoriale di competenza. In particolare sono individuati come obiettivi: la definizione di reti territoriali che vedano coinvolti Aziende Sanitarie, Forze dell'Ordine, Procure, Enti Locali (ovvero Servizio Sociale dei Comuni), Centri Antiviolenza e Associazioni; una specifica formazione per gli operatori socio-sanitari del Pronto Soccorso coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

La Regione nel 2021 definisce le funzioni che ricopre nell'ambito delle politiche a contrasto della violenza maschile contro le donne: promozione e attuazione relativamente alla prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio del fenomeno; formazione rivolta agli operatori dei servizi pubblici e privati;

promozione di interventi a favore della protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza, a favore di minori vittime di violenza assistita e a favore degli orfani per crimini domestici; interventi per autori di violenza e interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza.

Prevede la strutturazione di un Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio. In particolare all'Organismo sono attribuiti i seguenti obiettivi: collaborazione nella elaborazione e formula osservazioni sul Piano regionale; formulazione di proposte alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali in ordine agli interventi da attuare; collaborazione al monitoraggio, alla raccolta e all'analisi dei dati in relazione ai fenomeni di violenza contro le donne avvenuti nel territorio regionale, anche in raccordo con il Sistema informativo dei servizi sociali regionale e l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale (LR n.6/2006); funzione consultiva e propositiva su iniziative regionali in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

È un organismo con componenti politici e tecnici (direttore centrale della Direzione o suo delegato; quattro responsabili dei Servizi sociali dei Comuni individuati dalla Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni; quattro rappresentanti degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dal direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di salute; quattro rappresentanti dei Centri antiviolenza iscritti nell'elenco regionale da gli stessi individuati; due rappresentanti dei Centri per autori di violenza iscritti nell'elenco regionali e dagli stessi individuati; due rappresentanti degli enti del Terzo settore) e rinnovato ogni tre anni.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2006	LR 6
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Gli EELL concorrono alla programmazione del sistema integrato, in particolare i Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali ed esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona (LR n.6/2006, art.10).

Rispetto agli interventi antiviolenza gli EELL, singoli o associati, possono gestire, anche in collaborazione con enti del terzo settore, le strutture antiviolenza e possono attuare iniziative volte alla crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto e contro ogni forma di discriminazione e concorrono all'attuazione delle politiche attraverso la rete dei servizi socio-assistenziali (LR n.12/2021).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

La Regione favorisce la creazione di reti territoriali e di specifici accordi fra soggetti pubblici e privati, finalizzati a condividere le modalità di raccordo operativo, i punti di accesso alla rete dei servizi e la presa in carico delle vittime di violenza (donne e minori), agevolando l'integrazione e la governance tra gli enti pubblici e del Terzo settore (LR n.12/2021, art.1, c.5).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2006	LR 6

La Regione non ha previsto un osservatorio specifico, tuttavia l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale, che ha funzione di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali (LR n.6/2006, art.26), realizza un "Rapporto sull'accoglienza nei Centri antiviolenza del Friuli Venezia Giulia con analisi su autori, tipologia e conseguenze delle violenze" (ad oggi le annualità prese in esame vanno dal 2011 al 2017).

Raccolta dati

Le attività di raccolta dati vengono svolte dall'Osservatorio delle politiche di protezione sociale e dall'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle iniziative e ne valuta i risultati in termini di capacità di prevenire e contrastare la violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico-consultivo, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che documenta, in particolare: un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori; una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta dei servizi forniti; le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.

Data la recente adozione la Regione ha stabilito che in sede di prima applicazione la relazione è presentata entro il 30 giugno 2025.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12
Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000 n. 17	2001	RR 454

La Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito dell'adozione della recente normativa di settore, che ha ampliato e strutturato il sistema antiviolenza regionale, è in una fase di implementazione del sistema e in questo periodo di transizione continua a far valere il precedente Regolamento finalizzato alla concessione dei contributi.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Il riferimento all'Intesa è richiamato all'art.1 della LR n.12/2021

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Il Friuli, con l'adozione della recente legge regionale, ha previsto solo un Elenco regionale delle strutture antiviolenza istituito presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali, suddiviso in quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza. L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio (LR n.12/2021).

Linea telefonica – I progetti finanziati devono prevedere un servizio di ascolto telefonico (v. scheda richiesta di contributo).

Funzioni – I CAV rispondono ai principi e alle metodologie adottati dalla Convenzione di Istanbul, ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 garantiscono una risposta integrata di contrasto al fenomeno della violenza attraverso una presa in carico complessiva delle vittime mettendo al centro la loro protezione; svolgono una funzione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di empowerment della donna, unitamente alla cura socio-assistenziale a favore delle donne vittime di violenza. In particolare: svolgono colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; effettuare la valutazione del rischio di recidiva di violenza attraverso strumenti validati scientificamente; percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; consulenza legale; sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo; supporto ai minori vittime di ogni forma di violenza inclusa quella assistita, ai figli e figlie minori di donne accolte nelle strutture protette e in carico al Centro antiviolenza, in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni; affiancamento della donna per individuare un percorso di orientamento al lavoro e inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna; ospitalità in strutture antiviolenza; ospitalità temporanea in strutture che garantiscano la protezione della donna e dei figli e figlie minori in situazioni di emergenza.

Il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.

Personale – Non vi sono indicazioni specifiche in merito, tuttavia si evince sia dall'indicazione relativa alla formazione e dalla scheda di richiesta di contributo che presso le strutture vi sia personale femminile.

Formazione – Il Centro antiviolenza garantisce attività di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

Gratuità – Il Centro antiviolenza deve garantire gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i propri servizi.

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Il Friuli ha previsto solo con l'adozione della recente legge regionale un Elenco regionale delle strutture antiviolenza istituito presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali, suddiviso in quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza. L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio (LR n.12/2021).

Funzioni – Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. Le Case rifugio devono rispondere ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.

Personale – Presso le case sono presenti operatrici.

Formazione – non vi sono indicazioni specifiche in merito.

Gratuità – Le CR accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia all'avviso per gli interventi previsti all'art 26-bis del DL n.104/2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza	2021	DGR 570

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12
--	------	----

La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei CAV e di altri soggetti del privato sociale, promuove e sostiene, sul territorio regionale (comprese le carceri), la realizzazione di appositi interventi rivolti agli autori di violenza di genere. Gli interventi sono sviluppati in ambito socio-sanitario, volti a prevenire la recidiva del reato, realizzati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su invio, concordato con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei centri antiviolenza, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto (LR n.17/2000, art.10 bis).

Il Friuli fungerà da ente capofila di una rete di partenariato composta da soggetti pubblici e privati candidandosi all'Avviso pubblico per gli interventi previsti all'art.26-bis del DL n.104/2020, convertito con modificazioni dalla L n.126/2020, volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza. La partecipazione è stata deliberata in considerazione di diversi fattori: potenziamento dei servizi per gli autori di violenza già esistenti sul territorio al fine di aumentare la capacità di risposta alle richieste di intervento su questi; sperimentazione di un modello organizzativo regionale al fine di condividere modalità e prassi operative e promozione di un sistema di rilevazione e monitoraggio continuo sugli uomini presi in carico; realizzazione di una precisa e dedicata strategia di comunicazione e informazione sul tema della violenza maschile contro le donne (DGR n.570/2021).

Il Friuli, con l'adozione della recente legge regionale, promuove e sostiene interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agita, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. Gli interventi sono realizzati tramite i Centri per autori di violenza garantendo la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime e sono stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima e assicurando la separatezza dei due percorsi. Gli interventi sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti è collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto. La Regione prevede altresì che i centri per autori siano ricompresi entro l'Elenco regionale delle strutture antiviolenza istituito presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali (suddiviso in quattro sezioni: Centri antiviolenza, Case rifugio, Case di semiautonomia e Centri per autori di violenza); l'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio. I Centri possono, come le altre strutture antiviolenza, essere gestite da: da enti locali, anche in forma associata; enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli e figlie minori; mediante forme collaborative tra i due soggetti. Possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale (LR n.12/2021, artt.9 e 14).

ALTRI SERVIZI

La Regione individua, tra le strutture antiviolenza, anche le Case di semiautonomia quali strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire

dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori che: non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza; necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza; non hanno raggiunto al momento dell'uscita dalle Case rifugio la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici (LR n.12/2021, art.17).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000 n. 17	2001	RR 454
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Fondo regionale – Con la LR n.12/2021 la Regione si dota di un Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi regionali. Il Fondo è alimentato da risorse regionali, da quelle destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni. Annualmente con legge di bilancio sono determinate le quote del Fondo (art.21).

Fondo nazionale – Nota: Al momento non sono ancora stati ottenuti i riferimenti agli atti di ripartizione.

Fondi cumulati – I finanziamenti concessi ai fini della realizzazione dei progetti antiviolenza sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali (LR n.12/2021, art.22).

Criteri finanziamento CAV-CR – L'Amministrazione regionale finanzia annualmente¹⁵ "Progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà" presentati da EELL, singoli o associati, associazioni femminili operanti in Regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne. I progetti sono finalizzati alla realizzazione, gestione e funzionamento di centri antiviolenza ed al sostegno dei percorsi personalizzati di uscita dalla violenza. Le associazioni devono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni di volontariato e/o all'Albo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da almeno un anno alla data della presentazione della domanda di contributo e devono dimostrare almeno due anni di esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne (RR n.454/2001).

3.7 Regione LAZIO

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali	2003	41	Art.1 c.2 lett. d) interventi socio-assistenziali per donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche con figli minori; Art.9 c.1 lett. d) Strutture a ciclo residenziale
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	4	Tutto il testo Modificata da LRn.8/2019, LR n.28/2019, LR n.7/2021
Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio	2016	11	Art.15 Politiche in favore delle persone vittime di violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale

¹⁵ Le domande di concessione dei contributi sono raccolte dalla "Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità" entro il 31 gennaio di ogni anno.

			Art. 33 c.2 lett. u bis) rete interventi antiviolenza Art.34 compiti enti area vasta
Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale	2018	7	Art. 72 conservazione e promozione della storia e della cultura delle donne, azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere
Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie	2019	8	Art.8 Modifica LR n.4/2014 (introduce il sostegno per il patrocinio legale)
Legge di stabilità regionale 2020	2019	28	Art.7 c.28 Modifica LR n.4/2014 (promuove telelavoro e lo <i>smart working</i> per le lavoratrici vittime di violenza)
Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne	2021	7	Art.8 Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza Art.20 Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" e successive modifiche

La Regione Lazio ha prestato attenzione al fenomeno della violenza contro le donne fin dai primi anni '90 adottando una legge specifica sull'istituzione di strutture antiviolenza (CAV e CR; LR n.64/1993); nel 2009 fa propria la dimensione della sicurezza urbana e adotta un'ulteriore norma a garanzia della sicurezza delle donne (LR n.16/2009). Nel 2014 dopo 20 anni si dota di una legge quadro con la quale riconduce le precedenti iniziative ad una visione organica e di sistema: la Legge regionale 4/2014 "**Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna**", abrogando le precedenti leggi regionali nn.64/1993 e 16/2009, ridefinisce il contesto e gli strumenti delle politiche antiviolenza dotandosi di una strategia complessiva e trasversale, prevedendo un'ampia gamma di interventi per la prevenzione e il contrasto (27 tipologie), dalla sensibilizzazione sulle pari dignità a percorsi in ambito scolastico, dal potenziamento dei servizi al rafforzamento delle reti alla sicurezza urbana, da interventi a sostegno dell'autonomia delle donne e dei figli all'uso di propri immobili in comodato d'uso alle strutture antiviolenza, dalla formazione per equipie multidisciplinari alla formazione nell'ambito dei media e new media, dalla promozione di iniziative poste in essere dagli uomini a programmi per persone maltrattanti. Mette a punto gli strumenti di governance stabilendo la necessità di istituire una Cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, un Osservatorio regionale per le pari opportunità e la violenza sulle donne e di adottare un Piano triennale. Nucleo centrale della norma è rappresentato comunque dalla descrizione delle "Strutture Antiviolenza" (Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di semiautonomia). Nel 2021 il Lazio introduce modifiche alla legge: amplia il campo di azione ricomprendendo tra le finalità da perseguire anche azioni volte a contrastare i matrimoni forzati, la tratta e lo sfruttamento di donne e minori, le mutilazioni genitali femminili; rafforza la valorizzazione delle associazioni di donne finalizzate al contrasto della violenza maschile; si impegna a rafforzare iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, da matrimoni forzati, da mutilazioni genitali femminili, al fine di creare una rete di tutela delle donne e dei minori a rischio; rinnova l'impegno a azioni di formazione e informazione preventive all'interno di scuole, ospedali ed altri luoghi pubblici; si impegna a sostenere interventi volti al contrasto della violenza perpetuata nei confronti delle donne in stato di gravidanza. Infine si dota di un Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza (LR n.14/2021).

La Regione favorisce il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e a tal fine riconosce specifici benefici alle imprese che assumono donne vittime di violenza prese in carico da un centro antiviolenza, una casa rifugio o una casa di semiautonomia inseriti nella mappatura regionale o donne vittime di tratta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, previo avviso pubblico annuale, riconosce anche contributi agli enti locali finalizzati all'attuazione di progetti che favoriscono percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza di iniziativa degli enti del Terzo settore (LR n.7/2021, Art.8). Sempre in tale contesto rinnova l'impegno alla parità di trattamento sui luoghi di lavoro e si impegna a raccogliere i dati relativi alla parità retributiva nelle imprese

operanti sul territorio regionale elaborati dalle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e attività produttive, anche avvalendosi dei dati forniti dalle Camere di commercio (LR n.7/2021, art.20).

La realizzazione degli interventi antiviolenza sono di fatto ricompresi entro le politiche socio-assistenziali: l'apertura e il funzionamento delle CR vengono regolati dalla [LR n.41/2003](#) che definisce i criteri relativi all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali; gli obiettivi delle politiche a contrasto della violenza sono anche all'interno del sistema integrato dei servizi sociali ([LR n.11/2016](#)).

Nel 2018 la Regione valorizza l'associazionismo femminile e con la [LR n.7/2018](#) promuove contributi in favore delle associazioni che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere.

Definizione di violenza

La Regione, richiamando la convenzione CEDAW, convenzione di Istanbul, i principi costituzionali e lo Statuto regionale, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi (art.1 LR n.4/2014).

Riconosce inoltre che la violenza contro le donne in ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita (art.1 c.2 LR n.4/2014).

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Approvazione Piano Regionale triennale per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019	2017	DGR 845
Approvazione Piano sociale	2019	DCR 1

Piano antiviolenza regionale

La Regione nel 2014, in coerenza con quanto previsto dal "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking", assume un Piano regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne (LR n.4/2014, art.7), adotta così il "Piano Regionale Triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019" (DGR n.845/2017).

La delibera di adozione richiama la convenzione CEDAW, di Istanbul, la normativa nazionale di riferimento, compresa la L. n.208/2015, il Piano nazionale d'azione straordinario, la normativa regionale e relativi atti attuativi; da conto anche delle audizioni avute con le associazioni che operano nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, con i distretti socio-sanitari, i coordinamenti delle PO e politiche di genere delle OOSS regionali.

Il Piano consta di 4 parti:

- **L'introduzione:** si evidenzia la necessità di rafforzare l'autonomia e autodeterminazione delle donne, la violenza come rilevante questione di sanità pubblica, il ruolo delle associazioni femminili e dei CAV, l'intenzione di valorizzare le buone prassi locali e rendere sempre meno accettabile socialmente la violenza sulle donne e la cultura patriarcale che la sottende; genesi del Piano ovvero ricostruzione degli interventi già avviati (linee guida servizi territoriali; apertura CAV e CR e sostegno a quelli già esistenti, compresi le 3 CR di Roma capitale; contributo una tantum per figlie/i orfani di femminicidio; interventi su uomini violenti; sostegno all'autonomia delle donne; protocollo per una rappresentazione dignitosa dell'identità femminile;
- **Gli obiettivi e le azioni specifiche:** con riferimento ai primi, analisi e monitoraggio dei dati e della realizzazione del Piano; prevenzione; rete; accoglienza per le donne e le/i loro figlie/i; l'empowerment delle donne e sostegno alle/ai minorenni. Con riferimento alle azioni, la costituzione dell'osservatorio sulla violenza e le pari opportunità; la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione;

- **Gli strumenti realizzativi della rete:** il Coordinamento dei Centri antiviolenza – Tavoli permanenti – Accordi e/o protocolli e/o Convenzioni; Istituzione dei nuovi Centri antiviolenza, Case Rifugio e strutture di Semi-autonomie; Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro, studio, autonomia abitativa, sostegno alle/ai minorenni);
- **La governance:** multilivello, i cui soggetti sono Regione Lazio e assessorati, gli enti locali, le aziende sanitarie ospedaliere, le associazioni e le cooperative esperte sul tema, il governo, con la cabina di Regia Nazionale.

Piano Sociale regionale

L'ultimo Piano sociale "Prendersi cura. Un Bene comune" viene adottato nel 2019 (DCR n.1/2019), in esso si inserisce tra le aree di intervento una sezione specifica sul tema della violenza di genere; in questa viene richiamata la dichiarazione ONU 1993, la convenzione di Istanbul, l'assetto regionale delle politiche a contrasto della violenza contro le donne all'interno del sistema integrato dei servizi. Il Piano si presenta come ulteriore strumento utile a rafforzare la governance regionale, incentivando il lavoro di rete e inserisce i servizi di contrasto alla violenza di genere nella programmazione sociosanitaria locale. Il Piano sociale si propone di promuovere azioni volte all'aumento della qualità degli interventi, monitorando l'applicazione delle linee di indirizzo sui requisiti riguardanti i servizi e rafforzando la formazione e l'aggiornamento del personale che opera nei servizi e negli enti pubblici e privati dedicati a questo settore. Infine, intende offrire un sostegno alla prevenzione, incentivando i programmi di intervento finalizzati alla promozione di una cultura del rispetto dei diritti e delle differenze di genere, aumentando il sostegno alle reti e promuovendo iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione.

Si evidenzia che il tema è trattato anche in altre sezioni: interventi a favore di **minori** (si delinea la differenza tra conflittualità genitoriale e violenza intra familiare e, sempre richiamando la Convenzione di Istanbul, si sottolinea che le misure previste garantiscono il divieto di mediazione nei casi di violenza domestica; il **co-housing** quale strumento a favore anche della ripresa dei percorsi di autonomia abitativa delle donne; la **programmazione di area vasta**, ovvero la programmazione e realizzazione degli interventi per la protezione, l'accoglienza e l'inclusione delle donne vittime di violenza da parte degli enti territoriali di area vasta; la **valutazione multidimensionale integrata**, rispetto alla quale si stabilisce che l'Unità di Valutazione Multidimensionale diventerà nel modello organizzativo sociosanitario regionale lo strumento metodologico e operativo da attivare in tutti i casi che richiedono il ricorso a servizi integrati, quindi anche in caso di violenza.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Istituzione della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	2014	DGR 923
D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2014. Approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione, dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e autorizzazione all'istituzione di un tavolo tecnico	2014	DGR 830
Nomina componenti della Cabina di regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	2015	DPR T00046
Individuazione della composizione della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	2019	DGR 174
Istituzione della Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne. Nomina dei componenti	2019	DPR T000169
Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio	2016	LR 11
Recepimento Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture proposte al contrasto della violenza	2016	DGR 614

di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia"		
---	--	--

Alla Regione è affidato il compito di programmare la rete degli interventi, realizzare, finanziare e coordinare i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni (LR n.11/2016 art.33 c.2 lett. u bis).

Attraverso linee guida (DGR n.614/2016) si definisce il modello regionale di **governance multilivello**, al fine di migliorare la qualità dei servizi e porre rimedio alla disomogeneità di distribuzione delle strutture, delle iniziative e delle metodologie adottate. In un'ottica di un coordinamento delle azioni e degli interventi, la Regione deve promuovere e rafforzare, ove presenti, le reti locali idonee a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne, impegnandosi a promuovere e monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne anche comunicazione al DPO.

La legge di settore individua tra gli strumenti di governance regionale la **Cabina di regia regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne** (LR n.4/2014 art.3), ed a questa affida il coordinamento delle attività antiviolenza inerenti a: interventi regionali; azioni e iniziative CAV, CR, Case semi-autonomia; formulazione e coordinamento di proposte per il Piano triennale; promozione dell'attivazione della rete regionale; garanzia del raccordo con il DPO. La composizione della cabina è stata nel tempo definita con il fine di assicurare il massimo coinvolgimento di tutte le rappresentanze e le categorie degli operatori che a qualunque titolo sono impegnati in misure ed attività di contrasto alla violenza contro le donne (operatrici di strutture antiviolenza, esperti e rappresentanti delle associazioni anche di volontariato e terzo settore, che svolgono la loro attività nei settori della prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne, la violenza domestica e solidarietà alle vittime). Gli atti attuativi relativi alla effettiva istituzione sono: DGR n.923/2014 Istituzione della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne; DPR T00046/2015 Nomina componenti; DGR n.174/2019 Individuazione della composizione della Cabina di regia; DPR T000169/2019 Nomina componenti.

È stato definito il modello della convenzione tra Regione e singola provincia per definire le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, al fine di consolidare un modello di governance territoriale e valorizzare ed implementare le esperienze territoriali (DGR n.830/2014). Questo prevede un **tavolo tecnico**, composto da dirigenti e funzionari regionali e dirigenti e funzionari designati dalle Province, per definire concordemente standard qualitativi e quantitativi minimi di offerta dei servizi da rispettare nello svolgimento dell'attività, nonché rilevare le esigenze sul territorio ai fini della implementazione della rete regionale antiviolenza.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Recepimento Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia"	2016	DGR 614
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1° dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti	2019	DGR 869

I comuni associati in **ambiti territoriali**, concorrono all'attuazione della programmazione regionale rappresentando le specifiche esigenze del proprio territorio, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali. **Roma Capitale** e gli **Enti Locali** promuovono **reti territoriali** interistituzionali, regolate da appositi protocolli, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali economici e istituzionali del territorio di riferimento. In particolare, Prefettura, Forze dell'ordine, Procura della Repubblica, Comuni, associazioni e organismi del Privato sociale, le Aziende Sanitarie Locali ed i loro competenti servizi. Inoltre, riprendendo la normativa nazionale, viene indicato che gli EELL in forma singola o associata e anche in concerto con associazioni o organizzazioni promuovono CAV e CR (n.614/2016).

I Comuni sono beneficiari formali dei finanziamenti regionali e responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività dei CAV e CR (DGR n.869/2019).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
DPCM 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2014. Approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione, dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e autorizzazione all'istituzione di un tavolo tecnico	2014	DGR 830
Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per la promozione di una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio	2016	DGR 333
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilità tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione Lazio	2018	DGR 79
Formazione delle operatrici e degli operatori che intervengono, a livello territoriale, in maniera trasversale, in favore delle donne che subiscono violenza	2019	DGR 290

La Regione presta fin da subito attenzione al tema delle reti territoriali: già nella norma del 1993, poi abrogata (LR n.64/1993), valorizzava infatti l'esperienza dei CAV per il lavoro in rete. Con l'adozione della legge di settore (LR n.4/2014) stabilisce quindi che sia la stessa **Regione** a promuovere e rafforzare le reti locali (art.2 c.1 let.g), mentre affida ai **CAV** il compito di mantenere, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati (pronto soccorso ospedalieri, forze dell'ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio - art5 c.11). Quando nel 2019 introduce l'articolo specifico in materia di gratuito patrocinio stabilisce che questo sia assicurato con un apposito protocollo di intesa tra la Regione e gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio (art.7bis).

Nel 2016, con l'adozione delle linee guida sui servizi (DGR n.614/2016), il tema delle reti viene ulteriormente definito e gli attori coinvolti sono **Regione, EELL, Cabina di regia regionale, CAV**. L'istituzione e il funzionamento delle reti sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali promossi dagli EELL con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali economici e sociali del territorio di riferimento.

Si segnalano alcuni **esempi di collaborazioni** promosse dalla Regione.

Nel 2014 si definisce uno Schema di convenzione tra Regione e singola provincia con il fine di definire le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, consolidare un modello di governance territoriale e valorizzare ed implementare le esperienze territoriali (DGR n.830/2014).

Nel 2016 facendo proprie le finalità delle linee di azione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere la Regione promuove con la DGR n.333/2016 lo schema di Protocollo d'Intesa "DONNE E MEDIA" finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio, ovvero promuovere nei media un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere e favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere. Il protocollo è tra la Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Assessore al Lavoro e Pari Opportunità, il Co.re.com e i seguenti soggetti: Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo, Ordine dei giornalisti Lazio, Associazione Stampa Romana; Università di Roma La Sapienza, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università di Roma TRE, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Università Lumsa, Università Telematica Internazionale Uninettuno, GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere (Sapienza, Roma TRE, Tor Vergata, Foro Italo); Associazione GIULIA (Giornaliste libere autonome) Lazio, Associazione Zeroviolenza onlus, Cpo Usigrai.

Nel 2018 la Regione rileva che il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificamente, ai danni di minori e di donne appare in significativo aumento e ritenendo necessario sia far fronte all'esigenza emersa sul territorio di azioni strutturate e multisettoriali sia un miglioramento dell'efficienza dell'attività giurisdizionale fa propria l'esperienza del Protocollo di Intesa volto alla realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nell'ambito del distretto giudiziario di Tivoli, siglato con l'Azienda Sanitaria Locale Frosinone, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, il Comune di Frosinone e varie associazioni e cooperative e promuove lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilità tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione. Il protocollo ha la finalità di promuovere iniziative condivise finalizzate all'assistenza, alla protezione ed all'ascolto, anche in forma protetta, delle vittime di violenza di genere, e di quelle che versano, comunque, in condizioni di particolare vulnerabilità, che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali ed ai centri antiviolenza, al fine di prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria (DGR n.79/2018 - e DD n.G17132/2018 Progetti ammessi a finanziamento)

Nel 2019 si decide di intervenire sul rafforzamento delle competenze della rete promuovendo un intervento di formazione, avvalendosi anche della professionalità delle operatrici dei CAV, del personale sanitario e sociosanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso degli ospedali, al fine di promuovere modelli di intervento condivisi (DGR n.290/2019).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Composizione, modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	2014	DGR 339
Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi	2014	DGR 667
Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime	2014	DGR 806
Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	2017	DGR 416
Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	2018	DGR 622

La Regione in un'ottica di intervento trasversale si dota con la legge di settore di un "Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne" identificandone compiti e funzioni: rilevazione, analisi, anche comparativa, monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza sulle donne e quella assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale e sulla Regione; indagini, studi, ricerche e collaborazioni in materia di politiche di pari opportunità e di contrasto alla violenza sulle donne; proposte e progetti per l'effettiva realizzazione del principio di pari opportunità; promozione e diffusione della cultura delle pari opportunità, del rispetto, della libertà e della dignità della donna, anche attraverso l'attività di informazione socioeconomica e l'organizzazione di seminari e convegni di studio; attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, valutando l'efficacia degli interventi regionali (LR n.4/2014; Artt.8-9).

Sempre nel 2014, la Regione stabilisce con specifiche deliberazioni sia la composizione, la modalità di designazione, la revoca e la sostituzione dei componenti dell'Osservatorio, introducendo modificazioni alla composizione indicata dalla norma e individuando ulteriori soggetti istituzionali (DGR n.339), come anche le risorse disponibili nel Bilancio regionale da destinare all'Osservatorio (DGR nn.667, 806).

Nel 2017 (DGR n.416) e nel 2018 (DGR n.622) viene rivista la composizione, tenendo conto delle diverse competenze necessarie agli obiettivi. **Attuale composizione:** Assessore/a regionale competente in materia di pari opportunità, o suo/a delegato/a con funzioni di Presidente; Assessore/a competente in materia di politiche sociali e welfare o suo/a delegato/a; Assessore/a competente in materia di lavoro e nuovi diritti, politiche per la ricostruzione o suo/a delegato/a; Assessore/a competente in materia di Sanità e integrazione Socio-Sanitaria o suo/a delegato/a; Presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o suo/a delegato/a; Consigliera di parità regionale; Presidente del Comitato Unico di garanzia (CUG) regionale; Presidente Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, ex articolo 3 legge regionale n. 4/2014; Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Pari Opportunità; Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Politiche Sociali; Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Sanità e integrazione Socio- Sanitaria.

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2018	2018	DGR 685
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021	2019	DGR 216

La LR n.4/2014 affida all'Osservatorio la rilevazione, l'analisi, e il monitoraggio dei dati e degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, come anche la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali (art.9).

Nel 2018 la Regione si impegna verso l'Osservatorio al fine di implementare e rafforzare la raccolta dei dati sulle politiche di genere destinando risorse specifiche (DGR n.685/2018). Nello stesso anno la Regione rileva la necessità di implementare i sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza e in particolare individua la necessità di definire e validare procedure per il riconoscimento dei casi di violenza alle donne tramite i flussi informativi sanitari disponibili. Infine, sottolinea la necessità di realizzare un sistema informativo dei servizi dei CAV e CR ed affida la realizzazione all'Asl Rm1 (Dipartimento di Epidemiologia - DGR n.284/2018), nel 2019 promuove con questa un protocollo di intesa volto a definire la progettazione di un sistema informativo di CAV e CR del Lazio (DD n. G12428).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
LR 19 marzo 2014 n. 4, art. 10. Relazione annuale 2017 al Consiglio regionale	2018	DGR 3
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2018	2018	DGR 685
Determina a contrarre: affidamento per lo studio e la definizione di una metodologia, per la misurazione dell'impatto sociale delle prestazioni rese gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne	2018	DD G17238

La LR n.4/2014 adotta con l'art.10 la clausola valutativa e stabilisce che la Giunta regionale riferisca, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale ed in particolare rispetto a: le principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate; l'andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia. DGR n.3/2018 Relazione al Consiglio regionale.

Nel 2018 con DGR n.685 la Regione assegna specifiche risorse per la realizzazione di uno studio sulla violenza nel Lazio e relativo impatto sociale con un approccio multidimensionale per misurare il benessere equo sostenibile (Bes) ed affida questo studio ad ASviS (DD n.G17238/2018).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Recepimento Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia"	2016	DGR 614
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR 581

Dalla deliberazione relativa alla programmazione delle risorse derivate dal DPCM 2019 (DGR n.581/2020) si evince che sul territorio regionale sono presenti 26 CAV e 12 CR - di cui 3 in corso di istituzione, e che la Regione ritiene la disponibilità dei posti nelle CR operanti sul territorio ancora limitata e non rispondente al fabbisogno (non sono riportati nel testo dati relativi alla presa in carico delle diverse strutture).

La norma di settore stabilisce che il CAV viene istituito almeno in ogni capoluogo di provincia come centro di sostegno, soccorso, e ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti (LR n.4/2014).

La Regione, che nel 2019 ha destinato un bene confiscato alla mafia alla realizzazione di una casa di semi-autonomia (v. sez. altre strutture), stabilisce nel 2020 (DGR n.581/2020) che tra i criteri per la costituzione di nuove strutture anche quello di istituire le strutture preferibilmente presso immobili di proprietà pubblica e/o sottratti alla mafia; la stessa legge di settore evidenzia la possibilità di concedere immobili regionali in comodato d'uso alle strutture antiviolenza (LR n.4/2014 art.2 c.1 let.i).

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2016 la Regione recepisce l'Intesa e provvede alla formulazione delle "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia" (DGR n.614/2016).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – La Regione Lazio nel 2021 istituisce, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza. Possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia (LR n.4/2014, art.6bis, e stabilisce che con apposito regolamento verranno definiti requisiti ulteriori per l'iscrizione).

Linea telefonica – La LR n.4/2014 stabilisce con l'art.5 c.10 che i CAV siano dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità adeguatamente pubblicizzati con centralino telefonico in funzione 24 ore su 24 e nel 2016 attraverso le linee guida (DGR n.614/2016) stabilisce l'adesione da parte dei CAV al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.

Funzioni – La LR n.4/2014 dedica l'art.5 alle strutture antiviolenza, in particolare: al c.3 stabilisce che i CAV siano preposti a fornire alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena; al c.4 indica le funzioni: ospitalità; orientamento legale; consulenza psicologica; assistenza sociale; assistenza per intraprendere ogni tipo di azione necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma e serena, nel rispetto della volontà della donna; supporto ai minori vittime di violenza assistita; al c.11 indica che i CAV mantengano, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, forze dell'ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. Al c.8 viene stabilito che i CAV possono essere comprensivi o collegati a CR. Su specificità e servizi minimi da garantire la Regione ha emanato specifiche linee guida (DGR n.614/2016).

Personale – La LR n.4/2014 con l'art.5 c.2 stabilisce che i CAV si dotino di personale competente interamente femminile. Le linee guida sui servizi regionali richiamano le caratteristiche stabilite con l'Intesa (DGR n.614/2016).

Formazione – La LR n.4/2014 art.5 c.12 stabilisce che le strutture antiviolenza predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di équipes multidisciplinari. Le linee guida sui servizi richiamando l'Intesa stabiliscono la formazione continua per le operatrici (DGR n.614/2016).

Gratuità – La gratuità dei servizi attivi nei CAV viene stabilita con l'art.5 c.3 della LR n.4/2014 e riconfermata nelle linee guida (DGR n.614/2016).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – La Regione nel 2021 istituisce, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza. Possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statuari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia (LR n.4/2014, art.6bis, e stabilisce che con apposito regolamento verranno definiti requisiti ulteriori per l'iscrizione).

Funzioni – La LR n.4/2014 dedica l'art.5 alle strutture antiviolenza, in particolare: c.3 stabilisce che le CR siano preposte a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. Su specificità e servizi minimi da garantire la Regione ha emanato specifiche linee guida ove le funzioni delle CR vengono meglio delineate attraverso il recepimento dell'Intesa (DGR n.614/2016).

Personale – La LR n.4/2014 con l'art.5 c.2 stabilisce che le CR si dotino di personale competente interamente femminile. Le linee guida sui servizi regionali richiamano le caratteristiche stabilite con l'Intesa (DGR n.614/2016).

Formazione – La LR n.4/2014 art.5 c.12 stabilisce che le strutture antiviolenza predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di équipes multidisciplinari. Le linee guida sui servizi richiamando l'Intesa stabiliscono la formazione continua per le operatrici (DGR n.614/2016).

Gratuità – La gratuità dei servizi resi dalle CR viene stabilita con l'art.5 c.3 della LR n.4/2014 e riconfermata nelle linee guida (DGR n.614/2016).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Modifiche alla Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle	2016	DGR 591

Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime – art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4."		
Avviso pubblico	2016	DD G12775
Graduatoria	2017	DD G10501
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2017	2017	DGR 500
Avviso pubblico	2017	DD G16126
Graduatoria	2018	DD G13042
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2019	2019	DGR 616
Partecipazione all'avviso pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità per gli interventi previsti all'art.26bis del decreto-legge n.104/2020, volti alla promozione del recupero degli uomini autori di violenza-annualità 2020.	2021	DGR 199
DGR 20.4.2020, n. 199, concernente "partecipazione all'Avviso pubblico del Dipartimento per le Pari opportunità per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020, volti alla promozione del recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020". Presa d'atto e trasmissione delle proposte progettuali da presentare a selezione sull'Avviso pubblico del Dipartimento per le pari opportunità.	2021	DD G04357

La Regione introduce nella norma di settore del 2014 due possibili linee di azione sugli uomini: interventi per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini; appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano (LR n.4/2014 art.2 c.1 let.d) e p)).

Nel 2016 con la programmazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale esercizio finanziario 2014 si individua la necessità di realizzare la prima linea di azione (interventi rivolti e posti in essere dagli uomini - DGR n.591/2016). Viene così emanato l'avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere finanziando con interventi, anche sperimentali, la realizzazione di programmi rivolti al recupero di uomini maltrattanti (Misura 3: Promozione di progetti sperimentali rivolti agli uomini; progetti rivolti a: uomini che si sono resi responsabili di violenza e/o che si sentono in difficoltà nel gestire le proprie relazioni affettive; uomini ai quali trasmettere messaggi chiari sul rispetto di genere - DD n.G12775/2016; la DD n.G10501/2017 contiene la graduatoria delle domande, l'allegato 6 è relativo alle associazioni beneficiarie per questa misura). Dal sito della Regione si evince che, a dicembre 2017, veniva avviato il progetto [Parla con Noi](#), uno sportello dedicato agli uomini violenti gestito dall'associazione "Donna e Politiche familiari" vincitrice del bando; ad oggi unica esperienza a promozione regionale.

Nel 2017, relativamente alla programmazione delle risorse 2017, viene individuata la necessità di costruire interventi di riflessione e contrasto sulla violenza nelle relazioni affettive, con particolare riferimento agli uomini autori di violenza nelle relazioni interpersonali (DGR n.500/2017). Viene così emanato l'Avviso Pubblico GENERIAMO PARITA' (DD n.G16126/2017) con il quale si individua tra le finalità dei progetti anche quello di finanziare interventi, anche sperimentali, per la realizzazione di programmi rivolti al recupero di uomini maltrattanti (Misura 2: Promozione di progetti rivolti agli uomini, progetti rivolti a: uomini che si sono resi responsabili di violenza e/o che si sentono in difficoltà nel gestire le proprie relazioni affettive; uomini ai quali trasmettere messaggi chiari sul rispetto di genere – con DD n.G13042/2018 si stabilisce l'approvazione delle domande, l'allegato 4 contiene le associazioni beneficiarie per questa misura, non sono stati rintracciate ulteriori informazioni).

Con la programmazione delle risorse 2019 (DGR n.616/2019) viene previsto uno stanziamento per percorsi di aiuto agli uomini maltrattanti, dalla presa in carico alla fuoriuscita dall'essere violento.

Infine, il Lazio ritenendo prioritario realizzare interventi mirati a prendere in carico gli autori di violenza e istituire Centri regionali di riabilitazione per uomini maltrattanti in un quadro di lavoro integrato con i servizi specializzati al contrasto della violenza di genere e ritenendo necessario istituire quindi un'apposita rete ha deliberato la opportunità di partecipare all'avviso pubblico del DPO per gli interventi previsti dal decreto legge n.104/2020 (DGR n.199/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2018	2018	DGR 685
Destinazione bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio indisponibile regionale a Casa di Semi Autonomia della Regione Lazio a favore delle donne in fuoriuscita dalla violenza	2019	DGR 447
Modifica della DGR n.685/2018 programmazione delle risorse per l'anno 2018	2019	DGR 679

La Regione stabilisce con la legge di settore che le strutture antiviolenza comprendono anche le case di semiautonomia ovvero strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per donne vittime di violenza e loro figli minori, che: non si trovano in condizione di pericolo immediato; necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza; non hanno raggiunto al momento della dimissione dai CAV la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici. Il trasferimento avviene per il tramite dei CAV in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. La permanenza presso le case di semiautonomia richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo (LR n.4/2014 artt.4,6). Come le CR rientrano nella tipologia di accoglienza di Strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche sociali (LR n.11/2016 art.69).

Nel 2018 nell'ambito della programmazione finanziaria vengono finalizzate risorse per una prima Casa della Semiautonomia (DGR n.685/2018) e nel 2019 viene destinato a tale scopo un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata a favore delle donne in fuoriuscita dalla violenza (DGR n.447/2019) con successiva assegnazione di risorse per la gestione (DGR n.679/2019).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Stanziamiento fondo regionale	2017	DD G16126
Risorse del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità assegnate alla Regione con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale	2014	DGR 830
Riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione 25 novembre 2014, n. 830	2016	DGR 689
Programmazione risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2015-2016 assegnate con i DPCM 25 novembre 2016	2017	DGR 846
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1 dicembre 2017	2019	DGR 519
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1° dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti	2019	DGR 869
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 9 novembre 2018	2020	DGR 277
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR 581
Ultimo Avviso – risorse nazionali	2016	DGR 683
Ultimo Avviso – risorse nazionali	2016	DD G13813
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1° dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi	2019	DGR 869

Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti		
Finalizzazione di risorse finanziarie per garantire la funzionalità e l'erogazione di servizi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio istituite dalla Città metropolitana di Roma Capitale	2017	DGR 81
Ultimo Avviso – risorse regionali	2017	DD G16126
Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna." Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2021 sul capitolo U0000H41930 per un importo pari ad € 1.875.000,00.	2021	DGR 709

Finanziamento regionale – LR n.4/2014 art.12 istituzione dall'esercizio finanziario 2014 di un apposito fondo denominato "Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità" nel quale confluiscono risorse iscritte nell'ambito del programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", nonché risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari. Dalla **DD n.G16126/2017** si evince che la Regione stanziava un finanziamento di €1Milione all'anno per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e per la promozione di una cultura nel rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.

Ultimi bandi con fondi regionali – DD n.G16126/2017 Approvazione Avviso Pubblico *Generiamo Parità* progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, in particolare 2 misure di intervento: Promozione della cultura del rispetto e dell'uguaglianza tra i sessi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere presso le **istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni che hanno come scopo il contrasto alla violenza sulle donne; promozione di progetti rivolti agli **uomini**.

Finanziamento nazionale PO – Con le **DGR nn. 830/2014, 689/2016, 846/2017, 519/2019, 869/2019, 277/2020, 581/2020** sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli interventi per Centri antiviolenza e Case rifugio ai sensi dell'art. 5bis del decreto-legge n. 93/2013. Ultimo **avviso: DGR n.683/2016 e DD G13813/2016.**

Criteri finanziamento CAV-CR – I contributi sono erogati ai Comuni capofila degli ambiti sovra distrettuali ovvero ai Comuni dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014 e rilevati nel sistema regionale.

DGR n.869/2019 Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi CAV e/o nuove CR e per il sostegno dei CAV e CR esistenti in possesso dei requisiti sanciti in sede di Conferenza Unificata 27/11/2014. I Comuni sono beneficiari formali dei finanziamenti e responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività dei CAV e CR. **DGR n.81/2017** Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e Case rifugio istituite dalla Città metropolitana di Roma Capitale (atti attuativi: DD nn. G03626/2017, G06897/2017).

3.8 Regione LIGURIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	2004	10	Art.16 Cause di annullamento e decadenza (come modificato da LR n.29/2018)
Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza	2004	28	Art.7 Progetti integrati per la sicurezza Art.8 Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari	2006	12	Art.31 Politiche a favore delle famiglie

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	12	Tutto il testo
Promozione delle politiche per i minori e i giovani	2009	6	Art.2 Principi e finalità Art.7 Monitoraggio e buone pratiche Art.27 Protezione dei minori vittime di reato
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019	2018	29	Art.3 Modifiche alla LR n.10/2004 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

La Liguria interviene in materia di contrasto alla violenza contro le donne nel 2007 disciplinando le misure antiviolenza con la [LR n.12/2007](#) “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”. In tale contesto, la Regione valorizza sia le esperienze locali e soprattutto le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne come prerequisito fondamentale nella gestione dei Centri Antiviolenza e dei “programmi antiviolenza”, sia l’approccio del lavoro in rete. I programmi antiviolenza promossi dalla Regione possono prevedere Case Rifugio, strutture alloggiative temporanee individuali e/o collettive, progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento e campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno. La Regione inoltre definisce il ruolo regionale e degli EELL e il sistema di monitoraggio del fenomeno.

La Liguria promuove e sostiene la realizzazione dei Centri Antiviolenza nell’ambito degli interventi previsti dalla [LR n.12/2006](#) “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” inserendoli nella programmazione territoriale comunale; in tale quadro, e nell’ambito delle politiche per la famiglia, prevedeva già attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno delle vittime di violenza intra familiare. In un’ottica di sicurezza urbana la Regione ha previsto progetti volti a prevenire i fenomeni di violenza nei confronti delle donne, promuovendo anche accordi specifici a contrasto di violenze e molestie sessuali, violenza familiare, sfruttamento e violenza sui minori, prostituzione coatta su “aree problematiche che maggiormente richiedono l’azione coordinata di più soggetti pubblici” ([LR n.28/2004](#))¹⁶.

Nel 2009 la Regione interviene anche in tema di violenza contro i minori con la [LR n.6/2009](#) “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, prevedendo una tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza. Ha previsto inoltre il monitoraggio dei fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato attraverso gli Osservatori regionali, compreso quello sulla violenza alle donne ed ai minori.

Infine, con la legge di stabilità regionale 2019, la Liguria recepisce l’art.3 *bis* del DL 93/2013 stabilendo la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica nei confronti dell’assegnatario maltrattante condannato anche in via non definitiva ([LR n.29/2018](#); [LR n.10/2004](#)).

Definizione di violenza

La Liguria inquadra la violenza di genere contro le donne e i minori come “violazione dei diritti umani fondamentali dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità”, specifica, inoltre, che “gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12

¹⁶ Gli accordi specifici sono stati introdotti come strumento di intervento nel 2008. La Regione finanzia i progetti per la sicurezza presentati dai Comuni e formulati anche su proposta di soggetti terzi, si evidenzia che con l’emanazione della LR n.12/2007 ricomprende tra questi ultimi anche i CAV.

Piano sociale integrato regionale 2013-2015, ai sensi degli artt.25, 62 LR n.12/2006 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)	2013	DCA 18
---	------	--------

Piano antiviolenza

La Liguria non adotta un Piano antiviolenza.

Piano Sociale regionale

La Regione, non prevedendo un Piano specifico, affida l'individuazione degli interventi destinati alle politiche stabilite con la LR n.12/2007 al Piano sociosanitario regionale e al Piano Sociale Integrato (LR n.12/2007, artt. 3, 11).

Il vigente Piano Sociosanitario Regionale 2017-2019 non tratta in alcun modo il tema della violenza contro donne e minori, mentre il vigente Piano sociale integrato regionale 2013-2015 in prorogatio per le materie socio-assistenziali e socio-educative dedica nell'ambito delle azioni a tutela dei minori, delle vittime e delle persone con fragilità sociale, specifica attenzione alle vittime di abuso maltrattamento e violenza di genere. In particolare, la Regione: rafforza la rete integrata dei servizi per la prevenzione e la cura del maltrattamento e abuso a danno di minori, anche in collegamento con la rete dei servizi a sostegno delle donne (consultori e centri antiviolenza), prevedendo attraverso équipe multidisciplinari interventi integrati, tempestivi ed appropriati; formalizza la rete territoriale dei soggetti, che a vario titolo intervengono sulle violenze (Comuni/Distretti, ASL, Centri Antiviolenza, Autorità Giudiziaria, Prefetture, Forze dell'Ordine, Ordine degli Avvocati), e relative attività per garantire una maggiore funzionalità degli interventi, prevedendo anche la sottoscrizione di Protocolli Operativi Territoriali; promuove l'équipe integrata sociosanitaria per la formulazione del Piano Individualizzato di Assistenza, il monitoraggio e la valutazione degli interventi; attiva la formazione per operatori, volontari, medici di base e di pronto soccorso, forze dell'ordine ed insegnanti, finalizzata a promuovere la competenza nell'individuazione delle situazioni di violenza e nel fornire informazioni sull'offerta della rete antiviolenza; progetta interventi di prevenzione nella scuole primarie e secondarie di primo grado, volta all'acquisizione, da parte dei minori, della stima di sé e del rispetto nei confronti dell'altro e delle pari opportunità; promuove nei centri la presenza del servizio di Mediazione Interculturale in collaborazione con il settore politiche dell'immigrazione; istituisce un sistema regionale di raccolta ed elaborazione dati; promuove l'informazione e la comunicazione sociale. I soggetti responsabili delle azioni sono i distretti sociosanitari e la Conferenza dei Sindaci.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12

La Regione promuove e coordina interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere anche favorendo la costituzione di reti locali (LR n.12/2007, artt.2,3).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure di sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. Specificazione competenze ed impegno euro 270.000,00 a favore dei Comuni Capofila Conferenze dei Sindaci	2013	DGR 194
LR n.12/2007, "Interventi di prevenzione della violenza di genere a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza"- Impegno complessivo di euro 175.000,00 a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci" e Arsel	2016	DGR 808

Nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari gli EELL e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Sociosanitari, promuovono e realizzano le attività a contrasto della violenza di genere anche con la promozione di reti locali (LR n.12/2007, art.4). Le azioni di contrasto alla violenza sono ricondotte nella sfera delle competenze dei Comuni, ed in particolare l'ambito territoriale, ritenuto ottimale per la gestione delle politiche locali di contrasto alla violenza, è quello della Conferenza dei Sindaci (DGR n.194/2013). In ciascuna Conferenza viene istituito il "Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo" e ogni Conferenza dei Sindaci predispone dei Piani Biennali di contrasto alla violenza di genere (DGR n.808/2016).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori	2015	DGR 548
"Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli". Disposizioni in materia di percorso assistenziale in caso di violenza sessuale e domestica	2016	DGR 1184
Approvazione schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli	2018	DGR 82
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

La Liguria svolge un ruolo di coordinamento e promozione delle misure anti violenza attraverso un'"attività integrata a vari livelli", volta a coinvolgere istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, e parimenti "promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine e Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale" (LR n.12/2007, art.3, c 3, 4).

Nel tempo la Regione ha promosso la costituzione di reti di intervento e prevenzione della violenza contro donne e minori attraverso specifici protocolli (DGR nn.548/2015, 1184/2016, 82/2018).

A supporto della realizzazione del coordinamento delle reti territoriali anti violenza la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori	2013	DGR 1473

Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali (previsto dall'art.30 della LR n.12/2006) è istituita un'apposita sezione "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori".

Il Sistema Regionale Osservatorio, che ricomprende anche eventuali osservatori provinciali, realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri anti violenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio (LR n.12/2007, art.7).

Nel 2013 la Liguria definisce la composizione¹⁷ dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori e gli attribuisce i seguenti obiettivi: monitorare gli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; attivare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere ed armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. L'Osservatorio è tenuto inoltre a predisporre un piano di lavoro annuale, in relazione alle attività che intende svolgere (DGR n.1473/2013).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli	2018	DGR 82
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

La raccolta dei dati spetta al sistema Osservatorio regionale (v. sez. Osservatorio). La Liguria promuove e coordina l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni svolta dai Centri Antiviolenza e incentiva la costruzione di un sistema condiviso di rilevazione, raccolta ed analisi dei dati attraverso il Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e fasce deboli. Il Protocollo coinvolge molteplici attori della rete regionale: Le Prefetture – U.T.G. di Genova, Imperia, La Spezia e Savona; Regione Liguria; Università degli Studi di Genova; Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, di Imperia, di La Spezia, di Savona; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova; Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; Questure di Genova, Imperia, La Spezia, Savona; Comandi Provinciali dei Carabinieri di Genova, Imperia, La Spezia, Savona; Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, Imperia, La Spezia, Savona; Azienda Ligure Sanitaria (A.L.I.S.A.); AA.SS.LL. n. 1, 2, 3, 4, 5; IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; Ente Ospedaliero Ospedali Galliera; IRCCS Istituto Giannina Gaslini; Ospedale Evangelico Internazionale; Comuni di Sanremo, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia, in qualità di Comuni capofila delle Conferenza dei Sindaci (DGR n.82/2018).

A supporto della raccolta e analisi dei dati sul fenomeno la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

Valutazione

Non sono previsti sistemi di valutazione delle misure adottate.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

La Liguria riconduce la promozione dei CAV nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale sul sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari (LR n.12/2006), li inserisce nei Piani di zona territoriali, demanda ai Comuni l'autorizzazione al funzionamento dei servizi antiviolenza, individua le misure a sostegno delle donne "di cui tiene conto, altresì, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza" prevedendo anche un CAV per ogni

¹⁷ Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato – con funzione di Presidente, Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo delegato; Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile o suo delegato; un referente per l'area sociale, un referente per l'area sanitaria ed uno per l'area politiche per la sicurezza dei cittadini, designati dai rispettivi Direttori di Dipartimento; un referente della ASL 2, con funzione di coordinamento delle ASL liguri; un referente di un Comune Capofila della Conferenza dei Sindaci, designato dai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci; un referente di una Provincia, designato dalle Province liguri; una rappresentanza di due Associazioni che gestiscono le strutture antiviolenza, designati dai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci.

Provincia (LR n.12/2007, artt. 3, 5). Per quanto riguarda le CR la Regione le prevede nell'ambito dei programmi antiviolenza presentati da EELL, altri enti pubblici anche economici, Aziende Sanitarie Locali, Centri Antiviolenza, associazioni (LR n.12/2007, art.8).

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Recepimento Intesa, ai sensi dell'art.8, c.6, della L n.131/2003, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case rifugio	2015	DGR 1045
Avvio sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza della Regione Liguria	2017	DGR 369
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2015 la Regione Liguria ha recepito l'Intesa relativa ai requisiti minimi di CAV e CR prevedendo l'immediata applicabilità dei requisiti minimi alle nuove dotazioni e fissando un termine di adeguamento di dodici mesi per quelle già esistenti e demanda ai Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci di indirizzare le attività antiviolenza in coerenza e in sinergia con quanto sancito a livello nazionale dall'Intesa (DGR n.1045/2015).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Con il recepimento dell'Intesa la Regione istituisce nel 2017 sia l'Elenco pubblico dei Centri Antiviolenza sia l'Elenco delle Case Rifugio per le strutture rispondenti ai criteri dell'Intesa stessa e accreditate dalla Regione Liguria, stabilendo contestualmente le modalità di accreditamento e di gestione degli elenchi, i requisiti per l'iscrizione e le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti e il loro mantenimento. Ogni due anni le strutture accreditate devono inoltre attestare la permanenza dei requisiti (DGR n. 369/2017).

A supporto delle attività connesse all'accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

Linea telefonica – I CAV devono assicurare i colloqui telefonici e quindi un numero di telefono dedicato attivo 24 su 24 (anche collegandosi al 1522) e aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 (DGR n. 369/2017).

Funzioni – La Regione indica già con la LR n.12/2007 (art.5) le funzioni dei CAV ma le ridefinisce in occasione della determinazione dei requisiti di accreditamento: servizio di ascolto (colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili); servizio di accoglienza (protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza); servizio di assistenza psicologica (supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali); servizio di assistenza legale (colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile; servizio di supporto ai minori vittime di violenza assistita; servizio di orientamento al lavoro (attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica); servizio di orientamento all'autonomia abitativa (attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie). Il CAV costruisce quindi il percorso di accompagnamento, svolge anche attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e opera in rete (DGR n. 369/2017).

Personale – Rispetto al personale la Liguria prevede che il CAV impieghi nell'attività di contatto¹⁸ con le vittime di violenza esclusivamente personale femminile adeguatamente formato sulla violenza di genere. Ai CAV viene chiesto in fase di accreditamento la numerosità delle figure professionali coinvolte, in particolare il numero di assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali, avvocate civiliste e penaliste (DGR n. 369/2017).

Formazione – Il CAV garantisce la formazione iniziale e continua delle operatrici e delle figure professionali (DGR n. 369/2017).

Gratuità – La gratuità dell'accoglienza presso i CAV viene evidenziata in occasione della determinazione dei requisiti di accreditamento (DGR n. 369/2017).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Con il recepimento dell'Intesa la Regione istituisce nel 2017 sia l'Elenco pubblico dei Centri Antiviolenza sia l'Elenco delle Case Rifugio per le strutture rispondenti ai criteri dell'Intesa stessa e accreditate dalla Regione Liguria, stabilendo contestualmente le modalità di accreditamento e di gestione degli elenchi, i requisiti per l'iscrizione e le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti e il loro mantenimento. Ogni due anni le strutture accreditate devono inoltre attestare la permanenza dei requisiti (DGR n. 369/2017).

A supporto delle attività connesse all'accREDITAMENTO dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'AccREDITAMENTO (ALFA; DGR n.981/2021).

Funzioni – Le case rifugio sono strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi. L'accesso avviene tramite i Centri Antiviolenza o i servizi sociali territorialmente competenti (LR n.12/2007, artt.8, 9); in particolare assicura alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli e si raccorda con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli (DGR n. 369/2017).

Personale – Rispetto al personale la Liguria prevede che il CAV impieghi nell'attività di contatto con le vittime di violenza esclusivamente personale femminile (DGR n. 369/2017).

Formazione – Le CR garantiscono la formazione iniziale e continua delle operatrici e delle figure professionali (DGR n. 369/2017).

Gratuità – Non vi sono indicazioni esplicite in merito, si rimanda pertanto all'atto di recepimento dell'Intesa (DGR n.1045/2015).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione avviso pubblico per la presentazione di operazioni per servizi sociali innovativi a valere sul POR FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Priorità di investimento 9i, obiettivo specifico 9.1.1	2017	DGR 200
Programmazione delle risorse per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere assegnate alla Regione Liguria con i DPCM 2016	2017	DGR 832
Approvazione esiti valutazione candidature pervenute a seguito dell'Avviso approvato con DGR n.200/2017- POR FSE Liguria 2014-20 (Accertamento euro 2.805.000,00 - Impegno euro 3.300.000,00)	2017	DGR 1141
Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di progetti per il trattamento e il recupero degli autori di violenza di genere	2018	DGR 307
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per il trattamento e il recupero degli autori di violenza di genere di cui alla DGR 307/2018. Approvazione e graduatoria	2018	DDG 3530

¹⁸ Al momento del recepimento dell'Intesa (DGR n.1045/2015) la Liguria ha inteso evidenziare che il termine "esclusivamente", di cui all'art.3 c.1 e all'art. 10 c.1 dell'Intesa, è da intendersi riferito al personale a diretto contatto con le donne vittime di violenza solo nella fase di accesso ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio.

Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Prenotazione €61.541,39	2019	DGR 976
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Approvazione graduatoria - impegno di spesa di €40.856,34	2019	DD 8260
Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Programmazione delle risorse ex art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, assegnate alla Regione Liguria con il DPCM 4 dicembre 2019 Approvazione avvisi pubblici. Prenotazione € 322.685,05	2020	DGR 516
Avviso Pubblico per la realizzazione di programmi rivolti a uomini autori di violenza di genere di cui alla D.G.R. 516/2020. Approvazione graduatoria	2020	DD 7668
Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 – Interventi previsti all'art. 26bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza – Adesione Regione Liguria e approvazione avviso per coprogettazione	2021	DGR 255
Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 – Interventi previsti all'art. 26bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza. Ammissione alla coprogettazione dei soggetti che hanno manifestato interesse a seguito dell'avviso approvato con DGR 255/2020	2021	DD 2316

La Regione ha cominciato a sostenere interventi rivolti agli autori di violenza nel 2017, con un progetto finalizzato alla realizzazione di servizi sociali innovativi di contrasto alla violenza di genere, per rafforzare ed integrare l'offerta di servizi di sostegno per le donne vittime di violenza e per promuovere interventi rivolti appunto agli autori di violenza di genere e contro i minori. Da evidenziare che i destinatari che la Regione individua come fruitori di questi interventi sono soggetti in esecuzione penale, o sottoposti a provvedimenti penali negli ultimi 5 anni per reati connessi alla violenza di genere e/o contro i minori, e soggetti in situazione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale che abbiano commesso atti di violenza di genere e/o contro i minori (DGR n.200/2017; esito dell'Avviso DGR n.1141/2017).

La Liguria ha dato sostegno ai programmi sviluppati dalle associazioni presenti sul territorio avvalendosi dei fondi ricevuti con il DPCM 2016 (DGR n.832/2017), a tal fine ha infatti emanato un avviso pubblico per promuovere sul territorio regionale la realizzazione di progetti di trattamento e recupero degli uomini autori di violenza di genere finalizzati all'interruzione della violenza, assunzione di responsabilità e costruzione di alternative ad essa al fine di evitarne le recidive (DGR n.307/2018; esito dell'Avviso DD n.3530/2018). Anche i fondi derivati dal DPCM 2018 (DGR n.976/2019; esito dell'Avviso DD n.8260/2019) e 2019 (DGR n.516/2020; esito dell'Avviso DD n.7668/2020) vengono utilizzati per promuovere interventi per autori di violenza.

Infine, la Liguria partecipa in qualità di capofila per la presentazione di unica proposta progettuale a valere sull'Avviso per gli interventi volti al recupero degli uomini autori di violenza previsti all'art.26bis del DL n.104/2020, la proposta viene redatta in co-progettazione con partner individuati tramite apposita selezione²⁰ (DGR n.255/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12

La Liguria prevede nell'ambito dei programmi antiviolenza finanziabili anche la realizzazione di strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa (LR n.12/2007, art.8).

¹⁹ In questa deliberazione viene indicato che in Liguria sono due i principali Centri che si occupano degli autori di violenza, entrambi con sede a Genova.

²⁰ Il termine fissato per la presentazione delle candidature è il 7 aprile 2021, non sono disponibili gli atti inerenti all'esito della procedura.

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019)	2019	LR 8
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. Impegno di euro 354.346,68.	2014	DGR 1531
Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis co. 2, lett. d) DL n.93/2013	2017	DGR 753
Programmazione delle risorse per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere assegnate alla Regione Liguria con i DPCM 2016	2017	DGR 832
Ripartizione alle Conferenze dei Sindaci dei fondi nazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Accertamento di € 929.964,67. Impegno di € 458.445,40	2017	DGR 963
Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis co. 2, lett. d) DL n.93/2013	2018	DGR 308
Ripartizione alle Conferenze dei Sindaci dei fondi nazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Accertamento di € 338.334,00. Impegno di € 185.894,00	2018	DGR 310
Approvazione 3° Avviso pubblico per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5 bis c. 2, lettera d) del DL n.93/2013 Prenotazione risorse € 199.320,15	2019	DGR 452
Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Prenotazione € 61.541,39	2019	DGR 976
Fondi nazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere di cui al DPCM 4 dicembre 2019. Riparto ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci. Accertamento € 780.272,95. Impegno di € 478.272,95	2020	DGR 201
Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Programmazione delle risorse ex art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, assegnate alla Regione Liguria con il DPCM 4 dicembre 2019 Approvazione avvisi pubblici. Prenotazione € 322.685,05	2020	DGR 516
Approvazione 5° avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi Centri Antiviolenza e nuove Case Rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis co. 2, lett. d) DL n.93/2013. Prenotazione risorse € 103.827,42	2020	DGR 749
Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Programmazione delle risorse assegnate alla Regione Liguria con il DPCM 13 novembre 2020. Riparto ai Centri Antiviolenza accreditati, ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci e alle Case Rifugio riconosciute dalla Regione Liguria e individuazione delle linee di azione da sviluppare. Accertamento di € 710.530,50. Impegno di € 529.330,37	2021	DGR 213
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

A supporto delle attività connesse alla programmazione e monitoraggio delle iniziative intraprese con fondi nazionali e fondi regionali la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

Fondo regionale – La Liguria finanzia i CAV e i programmi antiviolenza (finalizzati a Case Rifugio, strutture alloggiative temporanee individuali e/o collettive, progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento e campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno; presentati da EELL, Enti Pubblici, ASL, CAV e realtà associative), oltre a finanziare iniziative di

rilevanza regionale anche a carattere sperimentale e le misure individuate in sede di programmazione (Piano sociale integrato). La Giunta regionale riserva annualmente, con deliberazione, una quota di finanziamento per tutti gli interventi previsti (LR n.12/2007). Non risulta esserci un fondo dedicato. Ultimo rifinanziamento alla LR n.12/2007 avviene nel 2019 con la LR n.8 e con l'attribuzione di 100.000,00 euro (LR n.8/2019).

Fondo nazionale – Le deliberazioni relative alla ripartizione ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci delle risorse statali o loro diretto utilizzo risultano essere: DGR nn.1531/2014 (DPCM 2014– ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 753/2017 (DPCM 2016 – Avviso nuove strutture), 832/2017 (DPCM 2016 - programmazione) 963/2017 (DPCM 2016 – ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 308/2018 (DPCM 2017 - Avviso nuove strutture), 310/2018 (DPCM 2017 – ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 452/2019 (DPCM 2018 - Avviso nuove strutture), 976/2019 (DPCM 2018 – programmi antiviolenza), 201/2020 (DPCM 2019 - ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 516/2020 (DPCM 2019 – Avvisi pubblici diverse linee di azione), 213/2021 (DPCM 2020 – Programmazione e riparto a CAV e CR accreditati e ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci).

Fondi cumulati – Viene prevista la cumulabilità dei fondi comunitari, statali e regionali (LR n.12/2007, art.12).

Criteri finanziamento CAV-CR – Relativamente alle nuove strutture si rimanda all'ultimo avviso pubblico emanato (DGR n.749/2020) e all'ultimo avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza (DGR n.516/2020).

3.9 Regione LOMBARDIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	2004	1	Art.14 Assegnazione in deroga alla graduatoria
Politiche regionali per i minori	2004	34	Art.5 Rete d'offerta sociale
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11	Tutto il testo
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato 2017	2016	34	Art. Modifiche agli articoli 3 e 10 della LR n.11/2012
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato	2018	22	Art.3 Funzioni
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale - Collegato 2020	2019	23	Art.20 Modifiche alla LR n.11/2012
Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale	2021	3	Art.4 Revisione di norme di rendicontazione vigenti

La Regione Lombardia disciplina le politiche in materia di violenza contro le donne nel 2012 con la [LR n.11/2012](#) che promuove sia misure di prevenzione, protezione e sostegno a favore delle donne vittime di violenza, sia l'adozione di specifici strumenti per la programmazione di politiche regionali antiviolenza. Gli strumenti individuati sono un Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, quale strumento per l'attuazione della legge regionale, e il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, quale sede di consultazione e confronto per la pianificazione degli interventi. Nel 2016 viene introdotto anche un apposito albo volto a definire i requisiti organizzativi, operativi e gestionali dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza che operano a sostegno delle vittime di violenza, e la definizione dei soggetti che concorrono a costituire la rete regionale antiviolenza in un'ottica di sussidiarietà verticale e orizzontale. Nel 2019 le misure previste con la legge regionale vengono ampliate, la Lombardia infatti introduce specifici interventi

a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ([LR n.23/2019](#)). Nel 2021 rivede la clausola valutativa e amplia gli aspetti che la relazione biennale redatta a tal fine deve descrivere e contenere ([LR n.3/2021](#)).

La Lombardia, già nel 2004, aveva previsto interventi a tutela dei minori in casi di violenza, maltrattamento e abuso ([LR n.34/2004](#), art.5). Nel 2006 modifica il Regolamento regionale per l'assegnazione di alloggi pubblici prevedendo l'assegnazione di un alloggio pubblico ai nuclei familiari che necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori ([RR n.1/2004](#)). Nel 2018 istituisce il Garante regionale per la tutela della vittime di reato, il quale è anche chiamato esplicitamente a informare le vittime interessate sulle misure antiviolenza adottate dalla Regione ([LR n.22/2018](#)).

Definizione di violenza

La legge lombarda considera che “ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona”. La legge specifica, altresì, che “la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa”.

In particolare, la Regione “condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Approvazione della proposta di Piano sociosanitario integrato lombardo 2019-2023 e avvio iter ai sensi art. 5, comma 14, l.r. n. 33/2009	2019	DGR XI/2498

Piano antiviolenza

La programmazione regionale antiviolenza è affidata dal 2015 ad un Piano quadriennale che definisce le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi da sostenere (LR n.11/2012, art.4), esso è oggetto di confronto con il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e riceve anche l'approvazione dal Comitato per le Pari Opportunità regionale. L'attuale programmazione prevede un sistema di azioni integrate volte a prevenire e a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue forme, non solo domestica, ma anche sul luogo di lavoro e è volta a consolidare, in un'ottica di continuità con il precedente piano, le reti territoriali esistenti, rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati, nonché a sostenere le politiche di prevenzione. La più recente programmazione amplia la sfera di intervento a tematiche e target prima non trattati, quali le vittime di violenza appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i minori vittime di violenza e/o testimoni e gli orfani di femminicidio (DCR n.XI/999/2020).

Nella prima parte viene presentato il precedente piano e gli obiettivi raggiunti, nella seconda si sviluppa, in linea con il Piano nazionale e la convenzione di Istanbul, la programmazione 2020-2023 secondo i 4 assi: Prevenzione; Protezione e sostegno; Perseguire e punire; Promozione, assistenza e governance.

Per ciascun asse vengono indicate le priorità di intervento:

I asse (Prevenzione): aumentare presso l'opinione pubblica la consapevolezza rispetto alle radici strutturali cause e conseguenze della violenza maschile contro le donne; sensibilizzare il mondo del lavoro relativamente alle diverse forme di violenza; rafforzare il ruolo dell'istruzione, formazione e dei servizi extra scolastici; sensibilizzare il settore della comunicazione e informazione; prevenire i tipi di violenza nei confronti delle donne appartenenti a categorie svantaggiate o con fragilità.

II asse (Protezione e sostegno): rafforzare la capacità di presa in carico da parte dei servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza in tutte le sue forme, anche sul luogo di lavoro; rendere operativa la presa in carico integrata da parte dei soggetti facenti parte delle reti antiviolenza; garantire un'adeguata formazione delle professionalità che a diverso titolo intercettano le donne vittime di violenza in tutte le sue forme, anche sul luogo di lavoro; rafforzamento della capacità di presa in carico integrata di donne appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità; proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio.

III asse (Perseguire e punire): garantire la tutela delle donne vittime di violenza attraverso una efficace e rapida valutazione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva; collaborare con il sistema giudiziario per migliorare l'efficacia dei procedimenti a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne; promuovere azioni volte al trattamento degli uomini autori di violenza.

IV asse (Promozione, assistenza e governance): attuazione del piano; implementazione del sistema di monitoraggio e raccolta dati Osservatorio Regionale Antiviolenza; verifica dell'attuazione del Piano e valutazione degli esiti degli interventi; diffusione e comunicazione del Piano.

Piani/programmi regionali

Nell'ambito della programmazione del sistema sociosanitario regionale la Regione ha adottato il "Piano Sociosanitario Lombardo Integrato per il periodo 2019 – 2023", in cui vi è solo un cenno ai percorsi specifici di sostegno alla donna vittima di violenza, in particolare laddove affida ai consultori familiari la progettualità relativa all'intervento sulle relazioni diseguali e violente, intra familiari, in raccordo con i centri antiviolenza, Si sottolinea che nell'ambito della presa in carico integrata delle fragilità devono trovare posto percorsi specifici di sostegno alla donna vittima di violenza (DGR n.XI2498/2019).

La programmazione del Piano antiviolenza è invece ripresa dal [Programma Regionale di Sviluppo](#) (PRS) della XI Legislatura che indica la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione dell'azione regionale per il periodo 2018-2023, prevedendo, nell'ambito della Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, interventi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne che includono il contrasto alla violenza e, più in generale, la discriminazione nei confronti delle donne. Nello specifico, il PRS prevede lo sviluppo di misure che favoriscano "il potenziamento e il finanziamento, costante e con programmazione pluriennale, dei servizi di accoglienza e protezione di coloro che sono vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta, coordinandoli con interventi sugli autori del reato e con corsi di educazione al rispetto di genere e all'affettività nelle scuole, fin dalla prima infanzia". Pone attenzione, inoltre, alla realizzazione di "attività di formazione rivolte alle figure professionali che, in base ai propri ruoli e competenze, entrano in contatto e supportano le donne vittime di violenza", nonché alla necessità "di allineare il Sistema Sanitario Regionale alle Linee Guida nazionali in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza".

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Determinazioni in ordine ai criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c. 4, LR n.11/2012)	2012	DGR IX/4587
Avviso di selezione per la costituzione del Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne – organismi privati di cui all'art.10, c.3, lett. b) e c) della LR n.11/2012	2013	Comunicazione 4
Costituzione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.3 LR n.11/2012)	2013	DDUO 10741
Modifica della composizione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.3 LR n.11/2012), di cui al decreto 10741/2013	2015	DDG 5383
Criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.4, LR n.11/2012)	2018	DGR XI/1049

Costituzione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.3 LR n.11/2012)	2019	DDUO 10478
--	------	------------

La Regione Lombardia ha la titolarità della governance dell'intero sistema anti violenza, che esercita attraverso le funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi. L'attuazione degli interventi programmati è garantita attraverso un sistema di governance basato sulle reti territoriali interistituzionali anti violenza. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale anti violenza e al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e socio sanitarie, entro cui sono ricomprese le misure anti violenza, con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza. Il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne è la sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi e sede di interlocuzione tra la Regione e i soggetti che, a diverso titolo e con diverse competenze, operano sul territorio per contrastare il fenomeno della violenza, in coerenza con il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. Il Tavolo deve assicurare che il 50% dei soggetti che vi aderiscono siano rappresentanti delle strutture di accoglienza, dei Centri anti violenza, degli Enti locali, di associazioni di volontariato e per le pari opportunità aventi come scopo prevalente la lotta alla violenza; attualmente il Tavolo è composto da 39 soggetti istituzionali (27 EELL corrispondenti ai referenti politici di tutti gli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali attive sul territorio regionale e con i quali la Regione ha sottoscritto un apposito accordo di collaborazione, 8 componenti del sistema socio-sanitario, di cui 5 dirigenti di Pronto soccorso delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali -ASST e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -IRCCS lombardi, 3 direttori socio-sanitari, di cui 2 di ATS e 1 di ASST, 2 componenti del sistema giudiziario, 2 componenti delle Forze dell'Ordine indicati dagli Uffici Territoriali del Governo) e 39 soggetti corrispondenti ai legali rappresentanti dei 39 centri anti violenza iscritti all'Albo regionale dei centri anti violenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, aventi convenzioni attive con gli enti locali capifila di reti territoriali (LR n.11/2012, art.5 c.3; DGR n.IX/4587/2012; Com. n.4/2013; DDUO n.10741/2013; DDG n.5383/2015; DGR n.XI/1049/2018; DDUO n.10478/2019).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11

Gli EELL promuovono centri anti violenza, case rifugio e case di accoglienza, concorrono al raggiungimento degli obiettivi delle misure anti violenza e in particolare favoriscono la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociale²¹ e coordinano le reti lombarde territoriali interistituzionali anti violenza.

La Regione e gli EELL possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso per realizzare gli interventi anti violenza. I comuni inoltre possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza	2013	DGR X/861
Termini e modalità per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione di cui alla DGR n.861/2013 per l'attivazione delle reti territoriali interistituzionali anti violenza	2013	DDUO 9937

²¹ Le unità di offerta sociale sono unità che forniscono prestazioni sociali e sono differenti per utenza e per tipologia di servizio; l'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unità di offerta sociali e socio sanitarie dei territori lombardi.

Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza - Programma 2014	2014	DGR X/1962
Termini e modalità per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione di cui alla DGR n.1962/2014 per l'attivazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza – Programma 2014	2014	DDUO 5213
Determinazione in ordine alla prosecuzione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - V provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2016	2016	DGR X/4955
Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»	2016	DGR n.X/5878
Attivazione della DGR n.4955/2016 Determinazione in ordine alla prosecuzione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - V provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2016	2016	DDUO 6189
Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»	2018	DGR X/7718
Determinazione in ordine alle modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e il Coni Regionale Lombardia per la realizzazione di iniziative che contribuiscano a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne	2015	DGR X/4461
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali di Governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne	2017	DGR X/6473
Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo – Approvazione dello schema di convenzione con l'ufficio scolastico regionale per l'attuazione degli interventi in ambito scolastico nell'a.s. 2017/2018	2017	DGR X/6794
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di intervento "A scuola contro la violenza sulle donne" per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne - LR n.11/2012	2019	DGR XI/2132
Approvazione dello schema di protocollo con Assolombarda – LR n.11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza " - anno 2020	2020	DGR XI/2852
Schema di protocollo di intesa con l'ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art. 3 della LR n.11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»	2014	DGR X/1937
Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'ordine degli avvocati di Milano per garantire una adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza - Secondo provvedimento attuativo	2015	DGR X/4047
Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art.3 della LR n.11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» per garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza	2016	DGR X/5808
Determinazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2017/2019	2017	DGR X/6714
Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art.3 della LR n.11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e	2017	DGR X/7470

sostegno a favore di donne vittime di violenza» per garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza		
Modalità attuative per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla DGR n.5878/2016	2017	DDUO 2167
Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle donne di cui alla DGR n.6714/2017 e DDUO n.8601/2017- Impegno delle risorse a favore dei comuni capofila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza - Impegni pluriennali	2017	DDUO 15775
Reti territoriali interistituzionali antiviolenza: assegnazione nuove risorse e allineamento al 31 dicembre 2019 degli accordi di collaborazione sottoscritti con gli enti locali capofila	2018	DGR XI/860
Modalità attuative per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in attuazione della DGR n.7718/2018 e della DGR n.87/2018	2018	DDUO 7195
Validazione delle schede programmatiche definite dagli enti locali capifila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse di cui alla DGR n.554/2018, finalizzate a garantire i servizi minimi di presa in carico e ospitalità ad integrazione del programma regionale 2017/2019 di cui alla DGR n.6714/2017 - impegno e contestuale liquidazione prima quota	2018	DDUO 15791
Approvazione delle Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli enti locali capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne - programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione tipo	2019	DGR 1496
Approvazione dello Schema di protocollo con l'Ordine degli avvocati di Milano e l'Unione lombarda dei consigli dell'ordine degli avvocati - art.3, 4 LR n.11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" - anno 2019	2019	DGR XI/1754
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e prefetture - uffici territoriali di governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne - periodo 2021/2023	2021	4790
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'ordine degli avvocati di Milano e l'unione lombarda ordini forensi LR n.11/2012 art. 3 commi 3 e 4 "interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" - periodo 2022/2023, in attuazione della DGR n 4643/2021	2021	5558

La rete regionale antiviolenza riveste un ruolo centrale nella concretizzazione delle misure promosse dalla Regione. I componenti vengono individuati in: unità di offerta sociale, anche sperimentali; CAV operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS; CAV, CR e case di accoglienza.

I soggetti della rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a: offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo; garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori; prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere; svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne.

La Regione promuove protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli EELL, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza. Infine, i soggetti della rete forniscono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività svolta (LR n.11/2012).

Le reti territoriali antiviolenza lombarde sono coordinate da EELL e comprendono i soggetti istituzionali e del privato sociale che, a vario titolo, sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne. L'istituzione delle reti è regolata da appositi protocolli con i quali i componenti condividono l'obiettivo del contrasto alla violenza e dello stalking e si impegnano a collaborare reciprocamente per realizzare interventi efficaci

e integrati. La Lombardia ha adottato delle apposite Linee guida, focalizzate sulla costruzione di una rete diffusa di servizi e progetti e sulla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione e le reti locali per sostenere anche progetti sperimentali attivati dai comuni coordinatori delle reti territoriali (solo se le reti sono regolate da Protocolli di intesa formalizzati) (DGR n.861/2013).

Nel Piano antiviolenza viene evidenziato che la Regione ha previsto un nucleo minimo per le reti locali, i cosiddetti “nodi essenziali, corrispondenti ai servizi che possono entrare a diretto contatto con le donne che subiscono o sono a rischio di subire violenza (enti locali, centri antiviolenza, case rifugio, forze dell’ordine, enti del sistema sanitario e sociosanitario). Regione Lombardia ha ritenuto, infatti che, con questa composizione minima, le reti possano garantire, nei territori di riferimento, l’operatività dei servizi per l’accoglienza, l’assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza”. Nel documento di programmazione viene evidenziata la necessità di ampliare con nuovi soggetti (es. uffici scolastici, associazioni di categoria) e di strutturare nuove linee guida volte a sistematizzare le esperienze maturate e standardizzare le procedure amministrative (DGR n.999/2020).

La Regione, in particolare, ha stipulato protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire un’adeguata assistenza legale alle donne vittime di violenza (LR n.11/2012, art.3 c.4); i protocolli hanno previsto anche la realizzazione di specifiche attività formative indirizzate ai/alle professionisti/e in materia di contrasto alla violenza sulle donne, i corsi sono stati attivati fin dal 2014²². Nel 2021 si rinnova la collaborazione tra Regione Lombardia e le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo della Lombardia e tra la Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi al fine di rafforzare le azioni di contrasto alla violenza contro le donne (DGR n.4790/2021; DGR n.5558/2021).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

La Lombardia non parla di un vero e proprio Osservatorio, ma di attività di monitoraggio sul fenomeno (LR n.11/2012, art. 9).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Attivazione del sistema informativo Osservatorio Regionale Antiviolenza «O.R.A» per il monitoraggio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne	2014	DGR X/2795
Approvazione del documento «Osservatorio regionale antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali» - Modifiche e integrazioni alla DGR n.X/2795/2014	2016	DGR X/6008
DPCM 25 novembre 2016 «Ripartizione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del DL n.93/2013 (implementazione sistema)	2017	DGR X/6947
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Integrazione ed aggiornamento dell’«Osservatorio regionale antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali» (DGR. x/6008 del 19/12/2016)	2021	DGR 4594

La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne che comprende la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime. Questa attività è propedeutica all’uso delle risorse disponibili (LR n.11/2012 artt.9, 10).

Dal 2014 è attivo l’Osservatorio Regionale Antiviolenza “O.R.A.”, un sistema statistico informatizzato di monitoraggio che raccoglie ed elabora dati aggregati, fornendo informazioni sulle donne che entrano in contatto con i centri antiviolenza, sulle tipologie e caratteristiche di maltrattamento e violenza, sui servizi erogati e i percorsi

²² Complessivamente dall’inizio dell’attività sono stati/e coinvolti/e 566 avvocati/e.

intrapresi dalle donne. Dal 2015 vengono realizzati dei rapporti annuali che forniscono una fotografia dati raccolti. La Regione, infine, si impegna per il quadriennio 2020-2023 ad implementare il sistema sia per avere nuovi output di dettaglio sui servizi sia per favorire l'omogeneizzazione delle rilevazioni statistiche regionali e nazionali (DGR n.X/2795/2014; DGR n.X/6008/2016; DGR n.X/6947/2017; DCR XI/999/2020; DGR n.4594/2021).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Seconda relazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della LR n.11/2012. Attuazione e risultati della LR n.12/2012"	2020	Rel. 79

La clausola valutativa adottata dalla Lombardia prevede una relazione biennale, a cura della Giunta e con il coinvolgimento del Tavolo permanente, che fornisce: dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale del fabbisogno e della capacità di risposta dei servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, fornendo anche un confronto con il biennio precedente; in che misura i servizi offerti hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito; quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari; come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento; andamento e caratteristiche che ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione; con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti della rete (LR n.11/2012 art.11).

E. SERVIZI

La Lombardia richiama il rispetto della LR n.3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” (LR n.11/2012, art.3).

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Determinazioni conseguenti alla DGR n.4131/2015 di riparto delle risorse del fondo sociale regionale 2015 in conto capitale	2015	DGR X/4531
Determinazioni conseguenti alla DGR n.X/4531/2015 finalizzate a incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza e case rifugio o a adeguare i requisiti strutturali di quelle già esistenti	2016	DGR X/6079
Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art.3 della LR n.11/2012	2017	DGR X/6712
Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza.	2017	DDUO 9431
Rettifica per errore materiale del DDUO n.9431/2017 Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza	2017	DDUO 11402
Aggiornamento della sezione a dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza	2018	DDUO 1758

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

La Lombardia richiama per la prima volta l'Intesa nel 2015, in occasione dell'assegnazione degli stanziamenti a favore dei servizi derivati da finanziamenti regionali, e in particolare poi nel 2016, laddove stabilisce l'incremento dei centri antiviolenza e case rifugio e l'adeguamento delle strutture esistenti ai requisiti stabiliti con l'Intesa stessa; il rispetto dei requisiti stabiliti con l'Intesa è poi definitivamente acquisito come condizione per poter accedere all'albo regionale (DGR n.X/4531/2015; DGR n.X/6079/2016).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Fino al 2016 i soggetti gestori dei centri antiviolenza e case di accoglienza dovevano essere iscritti ad albi e registri regionali non specifici (es. Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità); nel 2016 la Lombardia introduce un albo distinto con tre diverse sezioni: centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza (LR n.11/2012, art.3 c.6). Nel 2017 vengono definiti i requisiti, le procedure di iscrizione e le modalità di gestione dell'Albo (DGR n.X/6712/2017; DDUO n.9431/2017; DDUO n.11402/2017; DDUO n.16173/2017, DD n.1758/2018).

Linea telefonica – I CAV devono aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e garantire un numero telefonico dedicato e attivo 24 ore su 24. Il telefono deve essere dotato di segreteria telefonica. In caso di messaggio lasciato in segreteria, il Centro deve garantire l'ascolto del messaggio e la risposta entro le 24 ore successive (DGR n.X/6712/2017).

Funzioni – I CAV devono: assicurare la reperibilità 365 giorni, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con altri enti che gestiscono sportelli nei territori di riferimento o limitrofi; assicurare un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione del rischio e alla valutazione multidimensionale per la definizione del progetto individualizzato e all'orientamento per l'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati. Il progetto personalizzato deve comprendere anche il percorso di inclusione lavorativa volta a favorire l'autonomia economica ed abitativa; nei CAV è fatto divieto di utilizzare le tecniche della mediazione familiare (DGR n.X/6712/2017). Sono promossi da: EELL in forma singola o associata; organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne; da entrambi i soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Personale – I CAV possono essere promossi da organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Formazione – La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture della rete antiviolenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento; le iniziative di formazione possono essere organizzate con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Gratuità – I Centri Antiviolenza offrono servizi di ascolto e di sostegno alle donne, sole o con figli/e minori, gratuiti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014(DGR n.X/6712/2017).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi - Fino al 2016 i soggetti gestori dei centri antiviolenza e casa di accoglienza dovevano essere iscritti ad albi e registri regionali non specifici (es. Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità); nel 2016 la Lombardia introduce un albo distinto con tre diverse sezioni: centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza (LR n.11/2012, art.3 c.6). Nel 2017 vengono definiti i requisiti, le procedure di iscrizione e le modalità di gestione dell'Albo (DGR n.X/6712/2017; DDUO n.9431/2017; DDUO n.11402/2017; DDUO n.16173/2017, DD n.1758/2018).

Funzioni – Le Case Rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per le donne sole o con figli/e minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica, e/o fisica propria e/o dei/lle figli/e minori, volte a garantire ai propri ospiti, insieme ad un domicilio sicuro in ogni caso a carattere temporaneo, l'attuazione di un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale ed economica degli stessi. È vietato fare ricorso alle tecniche di mediazione familiare. Sono promosse da: EELL in forma singola o associata; organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una

metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne; da entrambi i soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata (LR n.11/2012, art.3 c.1).

La Lombardia prevede tre tipologie di strutture (DGR n.X/6712/2017):

- Case Rifugio ad alta protezione - strutture ad indirizzo segreto a disposizione della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza qualora risulti evidente l'alto rischio per la sicurezza della donna, di norma la permanenza non supera l'anno. È strettamente collegata con un CAV e si raccorda con il Comune capofila della Rete e/o il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in linea con le volontà della donna;
- Case Rifugio che non prevedono l'alta protezione - non sono necessariamente a indirizzo segreto, possono essere strutture di civile abitazione o strutture di comunità e di norma la permanenza non supera l'anno. Sono strettamente collegate con un CAV e si raccordano con il Comune coordinatore della Rete e/o con il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita della violenza in linea con le volontà della donna;
- Case di Accoglienza - strutture alloggiative temporanee di ospitalità di secondo livello, individuali e/o collettive, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che necessitano di un periodo limitato di tempo prima di rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa. Di norma la permanenza non supera i 24 mesi. Sono strettamente collegate con il CAV che ha in carico la donna per il consolidamento del percorso di autonomia e il reinserimento sociale ed economico. Le donne con reddito contribuiscono al proprio mantenimento.

Personale – Non c'è un riferimento esplicito, solo il richiamo all'Intesa Stato – Regioni per l'iscrizione all'albo (DGR n.X/6712/2017).

Formazione – La Regione può sostenere progetti e iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture della rete antiviolenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento; le iniziative di formazione possono essere organizzati con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Gratuità – I servizi resi dalle case sono resi in forma gratuita (DGR n.X/6712/2017).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021- DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR XI/3393
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - DPCM 13 novembre 2020	2021	DGR XI/4643

La Lombardia comincia ad affrontare una programmazione degli interventi rivolti agli autori di violenza con il Piano quadriennale antiviolenza adottato nel 2020; in questo indica come obiettivo, dell'asse "perseguire e punire", il potenziamento del sistema di prevenzione e gestione del rischio di reiterazione di comportamenti violenti da parte dei maltrattanti e la promozione di programmi di rieducazione rivolti agli uomini maltrattanti, finalizzati proprio a sostenere l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e prevenire il rischio di recidiva. A sostegno dell'attivazione dei programmi viene indicata come necessaria la collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), il sistema giudiziario e l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), e la possibilità di coinvolgere anche l'Ufficio servizio sociale per minorenni (USSM) per percorsi volti al recupero dei minori autori di comportamenti violenti (DCR XI/999/2020).

Con la programmazione finanziaria derivata dai fondi relativi al DPCM 2019 destina una quota ai fini della realizzazione di programmi rivolti a uomini maltrattanti, attraverso la strutturazione di un sistema di interventi destinati a quest'ultimi, in attuazione della L. n.69/2019 e nell'ottica di realizzare percorsi terapeutici di

riabilitazione e prevenzione della recidiva. In tale contesto, e facendo anche riferimento ai centri già presenti sul territorio, intende attuare progetti di trattamento e presa in carico degli uomini maltrattanti a carattere sperimentale, a governance ATS Milano Città Metropolitana con la collaborazione di Soggetti del Terzo Settore specializzati in questo ambito. L'obiettivo è quello di attivare misure dirette all'educazione e al recupero degli autori di violenza nei confronti delle donne al fine di incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e prevenire nuove violenze e recidive (DGR n. XI/3393/2020). A seguito di questa deliberazione l'ATS Milano Città Metropolitana emana l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla co-progettazione di interventi rivolti ai maltrattanti (formazione; programmi di presa in carico dei maltrattanti; sistema di valutazione dell'efficacia dei programmi; comunicazione/informazione e orientamento), rivolto a soggetti pubblici e privati. Ribadisce la necessità di introdurre elementi innovativi nella gestione del contrasto alla violenza maschile attraverso anche la realizzazione di interventi destinati agli autori di violenza con la programmazione finanziaria derivata dai fondi relativi al DPCM 2020 (DGR n.XI/4643/2021).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Approvazione delle linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli EELL capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne - programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione tipo	2019	DGR XI/1496
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021- DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR XI/3393
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - D.P.C.M. 13 novembre 2020	2021	DGR 4643
Approvazione misura di sostegno ai centri antiviolenza, alle case rifugio e case di accoglienza delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza per l'attuazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza covid-19, con risorse a valere sul DPCM 13 novembre 2020 in attuazione della D.G.R. 4643 del 3/05/2021	2021	DGR 4984

Fondo regionale - Non risultano fondi dedicati bensì l'utilizzo del fondo sociale regionale, e gli stanziamenti vengono effettuati in sede di approvazione dei bilanci.

Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita è autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020- 2022, cui si provvede sempre con le risorse stanziare con legge di approvazione del bilancio di previsione alla missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 05 Interventi per le famiglie - Titolo 1 Spese correnti. Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono anch'esse autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Fondo nazionale – DGR n.X/6947/2017 (DPCM 2016), DGR n.XI/3393/2020 (DPCM 2019), DGR n.4643/2021.

Criteri finanziamento CAV-CR – La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili (LR n.11/2012, art.10).

La Lombardia destina il sostegno finanziario ai progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con gli Enti locali che coordinano Reti territoriali interistituzionali (DGR n.XI/1496/2019).

L'Ultimo bando per la concessione di contributi per gli orfani di femminicidio è stato approvato a fine 2020.

3.10 Regione MARCHE

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	32	Tutto il testo
Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla LR n.34/1996, "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla LR n.32/2008, "Interventi contro la violenza sulle donne"	2012	23	Art.10 Politiche sanitarie Art.13 Modifica art.2 LR n.32/2008 Art.14 Modifica art.4 LR n.32/2008 Art.15 Inserimento art.4 bis LR n.32/2008 Art.16 Modifica art.9 LR n.32/2008 Art.17 Modifica art.12 LR n.32/2008
Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale	2013	8	Art.1 Modifica della LR n.32/2008
Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia	2014	32	Art.1 Oggetto e finalità Art.26 Servizi di protezione sociale Art.27 Fondo per le politiche sociali Art.30 Modifiche e abrogazioni
Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale	2019	8	Art.25 Modifica alla LR n.32/2008

Con la Legge regionale "Interventi contro la violenza sulle donne" la Regione Marche disciplina nel 2008 le misure antiviolenza, ovvero i servizi specializzati a sostegno delle donne (Centri antiviolenza e Case di accoglienza)²³, gli strumenti a sostegno della fuoriuscita dalla violenza, gli obiettivi della Regione e gli strumenti di *governance* (LR n.32/2008)²⁴. La legge viene modificata nel tempo tenendo conto di successive leggi emanate, in particolare: nel 2012 con la legge relativa alla integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione, nel 2013 con una specifica norma relativa alle azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, nel 2014 con la regolamentazione del Sistema regionale integrato dei servizi sociali, e infine nel 2019 in occasione di un aggiornamento legislativo regionale. Nello specifico, nel 2012 viene ampliata la platea dei soggetti chiamati a realizzare la rete antiviolenza, vengono specificate le possibili iniziative di prevenzione e viene introdotta nell'ambito delle misure a favore dell'inserimento lavorativo l'attività di informazione e consulenza fornita dai centri per l'impiego. Inoltre vengono introdotti specifici interventi in ambito sanitario (art.4**bis**) (LR n.23/2012). Nel 2013 viene previsto invece il rapporto annuale illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche (art.2**bis**) (LR n.8/2013). Nel 2014 vengono indicati il Piano sociale e il Piano socio-sanitario quali strumenti di programmazione, viene riconosciuta la necessità di intervenire sulla condizione di disagio e emarginazione delle vittime di maltrattamento e si prevede l'inserimento di specifiche risorse per il contrasto alla violenza di genere all'interno del "Fondo delle politiche sociali" (LR n.32/2014). Infine, nel 2019 viene quantificata la copertura finanziaria a carico degli EELL per le spese di gestione e la funzionalità operativa dei Centri Antiviolenza (LR n.8/2019).

Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) devono perseguire come obiettivo anche il contrasto alla violenza di genere; in particolare la Regione deve coordinare e promuovere interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento, in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati (LR n.32/2014).

²³ La Regione prevedeva già nel 2002 nell'ambito delle strutture e dei servizi sociali case di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; le case erano definite come strutture residenziali a carattere comunitario finalizzate ad offrire ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali è necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità (LR n.20/2002, norma abrogata nel 2016).

²⁴ Con DGR n.1631/2018 la Regione ha approvato gli indirizzi attuativi della LR n.32/2008, gli stessi sono stati elaborati e proposti dal Forum regionale permanente contro la violenza di genere a partire dalle esperienze realizzate sul territorio e con l'obiettivo di focalizzare le modalità di funzionamento operativo delle reti territoriali antiviolenza e la costruzione di un progetto personalizzato per ogni donna vittima di violenza finalizzato al raggiungimento dell'autonomia individuale.

Definizione di violenza

La Regione riconosce che “ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona”. Per violenza di genere si intende “qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Piano socio-sanitario regionale 2020/2022	2020	DCR 107
Piano Sociale Regionale 2020/2022	2020	DCR 109

Piano antiviolenza

La Regione non ha previsto l’adozione di un Piano antiviolenza.

Piano Sociale regionale

Il Piano socio-sanitario e il Piano sociale sono gli strumenti di programmazione utilizzati dalle Marche per definire gli interventi antiviolenza da realizzare. La programmazione delle misure antiviolenza è inoltre coordinata con la programmazione in ambito delle politiche del lavoro e della formazione (LR n.32/2008, art.11).

Con la programmazione sanitaria regionale le Marche inquadrano la violenza di genere come problema di sanità pubblica da considerare nella progettazione dei servizi, in tale contesto tra gli obiettivi da perseguire la Regione inserisce il rafforzamento della medicina di genere e in particolare la necessità di favorire una migliore integrazione dei percorsi orientati alla medicina di genere all’interno delle Aziende Sanitarie anche per “garantire una maggiore appropriatezza clinica e terapeutica in alcune situazioni specifiche” come appunto quelle legate alla violenza. Altro obiettivo è quello di rendere operativi gli indirizzi attuativi della LR n.32/2008 e integrare i Centri Antiviolenza nella rete integrata dei servizi sanitari e sociosanitari impegnati su questo fronte (DA n.153/2020).

Il Tavolo operativo del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere ha preso parte alla progettazione del Piano sociale regionale 2020-2022, in questo vengono indicati gli obiettivi da perseguire per rafforzare la capacità di presa in carico delle vittime di violenza. Oltre alla necessità di formare gli operatori del sociale su temi specifici come quello della violenza domestica, la Regione intende impegnarsi in particolare su due specifiche linee di azione: consolidamento e sviluppo della rete regionale antiviolenza; integrazione e potenziamento dei servizi resi da centri antiviolenza e case rifugio/ accoglienza per donne vittime di violenza.

Per quanto attiene alla prima gli obiettivi specifici sono inseriti nell’ambito delle politiche antidiscriminatorie e a contrasto della esclusione, fragilità e povertà e vengono così indicati: promuovere e/o consolidare le Reti territoriali antiviolenza quali strumenti operativi a livello locale per la protezione e l’accompagnamento delle donne vittime di violenza, sole o con figli; favorire l’effettiva condivisione di un linguaggio comune ed un livello omogeneo di assistenza e tutela nella presa in carico, da parte dei diversi soggetti; collaborare con lo Stato per la definizione delle linee guida nazionali relative a programmi rivolti agli uomini maltrattanti e prevedere sul territorio regionale interventi che privilegino l’allontanamento e la rieducazione del maltrattante e non invece della vittima e dei suoi figli; promuovere una campagna scolastica di educazione a “tutte” le differenze, con la collaborazione delle relative amministrazioni, che esplori tematiche di discriminazione potenziando le dinamiche relazionali, anche attraverso la realizzazione di progetti teatrali.

Relativamente invece alla seconda linea di azione gli obiettivi specifici individuati sono: garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità resi da Centri Antiviolenza e Case Rifugio; progressivo abbattimento delle rette in capo ai Comuni di residenza delle donne vittime di violenza, con particolare attenzione ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti; integrazione e potenziamento delle azioni dedicate a formazione, inserimento lavorativo, disagio abitativo, implementazione dei servizi informativi, individuando specifici percorsi dedicati all’inclusione sociale e lavorativa; sistematizzazione, adeguamento e allineamento della raccolta dati per la

gestione dei flussi informativi, comprese le rilevazioni ISTAT, necessari per finalità di monitoraggio e programmazione; individuazione di azioni ed interventi volti a privilegiare la rieducazione del maltrattante, anche mediante l'allontanamento dello stesso e non della vittima e dei suoi figli; realizzazione di una struttura pilota di accoglienza, residenziale, ove ospitare, su richiesta volontaria, il membro familiare che compie violenza, al fine di consentire la realizzazione di un processo rieducativo controllato a carico del violento che sarà seguito da personale esperto che ne valuti la pericolosità e ne attui la riabilitazione.

Infine, nel Piano viene riconosciuta la necessità di integrare politiche abitative e sociali e in tale contesto viene fatto riferimento al target specifico delle donne vittime di violenza quali soggetti esposti al disagio abitativo.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Art.3 LR n.32/2008 - Criteri e modalità per l'istituzione del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere	2009	DGR 567
Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 LR n.32/2008	2016	DGR 483
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche	2017	DGR 221
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631
Modifica dell'Allegato 1 della DGR n.1549 del 01.12.2020 "Criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere-art.3 L.R. 32/2008"	2021	DGR 24

Il modello della governance regionale è articolato su tre livelli territoriali: regionale; provinciale/inter-ambito; locale/equipe multidisciplinare.

La Regione ha un ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento. Sostiene e coordina le iniziative promuovendo protocolli d'intesa e operativi tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative di volontariato, associazioni di categoria, finalizzati alla realizzazione di un sistema articolato ed equilibrato degli interventi sul territorio (LR n.32/2008, art.2 c.2). A tal fine, svolge anche funzioni di raccordo istituzionale fra i diversi livelli e provvede a ripartire e destinare i fondi regionali e statali. Collabora alla definizione della modulistica nazionale di raccolta dati da Centri Antiviolenza e Case Rifugio e predisponde l'adeguamento delle relative schede regionali, al fine di monitorare e verificare obiettivi, azioni, risorse impegnate e spese. Promuove e sostiene percorsi di formazione per operatrici/operatori delle reti, anche in raccordo con programmi di aggiornamento professionale. Promuove e sostiene percorsi formativi per donne vittime di violenza, al fine di favorirne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il "Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere" è la sede del coordinamento regionale del sistema delle politiche antiviolenza (DGR n.221/2017), esso ha composizione estesa in rappresentanza dei vari soggetti istituzionali e non istituzionali, che operano a contrasto della violenza contro le donne (LR n.32/2008, art.3; DGR nn.567/2009, 483/2016, 24/2021). Il Forum, inoltre, individua al proprio interno il "Tavolo regionale antiviolenza" quale strumento operativo (DGR n.483/2016) e infine, in qualità di soggetto coordinatore del sistema regionale, ha predisposto gli "Indirizzi attuativi" (DGR n.1631/2018) previsti dalla LR n.32/2008 (art.11). Questi indirizzi rappresentano un contributo concreto alla strumentazione programmatica regionale (Piano sociale e socio-sanitario) e un documento di raccordo con i settori delle politiche a favore dell'occupazione e formazione. Il Forum, infine, è chiamato ad esprimere parere alla Giunta anche in merito ai Contributi regionali finalizzati a realizzare le iniziative antiviolenza.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Attuazione LR n.32/2008 "Interventi contro la violenza sulle donne - art.12: Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di Accoglienza(Case Rifugio)"	206	DGR 461
Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 LR n.32/2008	2016	DGR 483
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di <i>governance</i> regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche	2017	DGR 221

Nell'ambito dell'organizzazione territoriale un ruolo centrale viene ricoperto dagli Ambiti Territoriali Sociali, i quali sono gli enti referenti relativamente alle politiche sociali e, quindi, anche antiviolenza (DGR nn.461/2016, 221/2017). La Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale è anche tenuta a inserire all'ordine del giorno delle proprie sedute periodiche, sulla base di esigenze specifiche, l'aggiornamento sulla situazione dei servizi resi dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio ad essi connesse, e ogni altra questione inerente alle misure antiviolenza che pure devono garantire (DGR n.483/2016).

In ogni territorio provinciale viene inoltre promossa una governance locale strutturata in rete e dotata di un "Tavolo di coordinamento locale antiviolenza" quale suo strumento operativo, finalizzato al coordinamento del sistema degli interventi e al confronto e reciproca comunicazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti a livello locale. Il Tavolo opera in stretta collaborazione con la Regione ed il Forum regionale (DGR n.221/2017, in Allegato alla deliberazione lo schema per la composizione tipo del Tavolo).

Inoltre, gli EELL assicurano la costituzione di almeno un Centro antiviolenza in ogni territorio provinciale e garantiscono: strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio; la copertura finanziaria delle spese per la gestione e la funzionalità operativa delle strutture per una quota variabile dal 10 al 30 per cento, stabilita dalla Giunta regionale in relazione ai fondi disponibili; adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti. Inoltre, garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza (LR n.32/2008, artt.6, 8).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche	2017	DGR 221
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche: approvazione del testo del Protocollo d'Intesa inter-istituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere"	2017	DGR 1311

La logica del lavoro in rete è promossa dalle Marche attraverso la LR n.32/2008 (art.2) e rappresenta la struttura della governance regionale e locale in questo ambito. La Regione ha di fatto realizzato il sistema della governance regionale e territoriale costituendo la "Rete regionale antiviolenza" (formalizzata con il protocollo d'Intesa siglato il 5.12.2017 a cui hanno aderito ben 67 realtà locali, tra Autorità giudiziarie, sanitarie, scolastiche, securitarie, Prefetture, Organizzazioni sindacali e datoriali, Presidenti dei Comitati dei Sindaci in rappresentanza degli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento, Ordini professionali) quale nucleo di "Reti territoriali antiviolenza". Le reti territoriali, costituite tramite specifico Protocollo d'Intesa, possono essere anche di livello "inter-provinciale" e vedere l'adesione di eventuali reti antiviolenza di livello "comunale" o "cittadino". Queste ultime coincidono con le equipe multidisciplinare che, secondo modalità e procedure definite a livello provinciale/inter

ambito, procedono alla "presa in carico" delle donne (DGR n.221/2017; DGR n.1311/2017; nel DB anche il Protocollo di intesa inter-istituzionale siglato nel 2017).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32

La Regione si avvale dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, struttura dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per promuovere l'emersione del fenomeno della violenza attraverso la pubblicazione dei dati raccolti da quest'ultimo attraverso i Centri antiviolenza e le Case rifugio (LR n.32/2008, art.2). Queste elaborazioni confluiscono dal 2010 nel "Rapporto sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche" (LR n.32/2008, art.2bis).

Raccolta dati

La raccolta dei dati e la loro elaborazione spettano all'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (cfr. sez. Osservatorio).

A partire dal 2014 risulta iniziata una "sistematizzazione dei flussi informativi", coordinata con le rilevazioni di livello nazionale, finalizzata a: monitoraggio sull'uso delle risorse statali (scheda DPO), caratteristiche CAV e CR (coordinamento con ISTAT e CNR), raccordo fra questi flussi informativi ed il Sistema Informativo regionale delle politiche sociali (DGR n.1631/2018).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Art.2bis LR n.32/2008, Interventi contro la violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche - dati al 31.12.2016	2017	DGR 1257
Art.2bis LR n.32/2008, Interventi contro la violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche - dati al 31.12.2017	2018	DGR 1440
Rapporto annuale 2019 sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche (dati al 31.12.2018)	2019	DGR 1334
Art. 2 bis L.R. n.32 del 11 novembre 2008 "Interventi contro la violenza sulle donne" - Rapporto sul fenomeno della violenza – anno 2020	2021	DGR 1328

La Giunta regionale predispose entro il 10 novembre di ogni anno un Rapporto sul fenomeno della violenza nella Regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della LR n.32/2008 e sui suoi effetti, al fine di poter convocare una seduta consiliare dedicata a tale tematica. Nell'apposita seduta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale (LR n.32/2008, art.2bis).

Il Rapporto è predisposto dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali in collaborazione con le Strutture regionali Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore e Sistema Informativo politiche sociali, e sulla base dell'analisi dei dati raccolti dai Centri Antiviolenza provinciali, attraverso un'apposita scheda informatizzata, e Case Rifugio presenti nel territorio marchigiano.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (G.U. n. 40 del 18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM 24.07.2014	2015	DGR 451
Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati	2016	LR 21
Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'ar.7, c.3, della LR n.21/2016, "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"	2018	RR 1
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

L'Intesa viene recepita nel 2015 con apposita deliberazione; al momento del recepimento le Marche hanno inteso evidenziare che il termine "esclusivamente", di cui all'art.10 c.1 dell'Intesa, è da intendersi riferito al personale delle Case Rifugio a diretto contatto con le donne vittime di violenza (DGR n.451/2015).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non sono previsti albi/registri regionali specifici.

La gestione dei CAV è affidata a soggetti qualificati del privato sociale iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritti ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti (DGR n.1631/2018)²⁵.

Linea telefonica – Il CAV è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati (LR n.32/2008, art.7) e deve prevedere il collegamento al numero di pubblica utilità 1522 (DGR 1631/2018).

Funzioni – I CAV fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Sociali Capofila che partecipano finanziariamente alla gestione degli stessi (LR n.32/2008, art.6) e devono garantire i servizi minimi in conformità ai contenuti dell'Intesa Stato Regioni (DGR 1631/2018). La Legge regionale esplicita le seguenti funzioni: colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse; sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

I CAV, che possono anche articolarsi in sportelli, mantengono costanti rapporti con gli EELL, le strutture pubbliche deputate all'assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale.

Personale – Le competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l'assistenza delle donne vittime di violenze devono dimostrare di disporre di personale adeguato (LR n.32/2008, art.6). Con gli indirizzi attuativi, le Marche specificano quanto dichiarato con la legge regionale affermando che i Centri devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere (DGR n.1631/2018).

Formazione – I soggetti che gestiscono CAV e CR garantiscono la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere (DGR n.1631/2018).

²⁵ Il Forum regionale ha suggerito l'inserimento di un nuovo articolo nella LR n.32/2008 che regoli la costituzione di un Elenco/Albo regionale specifico, tra i requisiti ipotizzati per la registrazione indica anche quello di una documentata esperienza specifica "almeno quinquennale" in attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere unitamente al requisito già previsto dall'Intesa Stato Regioni di obiettivi prioritari statutari in tema di contrasto alla violenza sulle donne.

Gratuità – Le prestazioni sono rese a titolo gratuito (LR n.32/2008, art.7).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Le Marche hanno individuato con il Regolamento regionale n.1/2018 tre tipologie di strutture sociali residenziali per donne vittime di violenza: Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza, Casa Rifugio per donne vittime di violenza, Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza. Per le prime due si fa riferimento al rispetto dei requisiti stabiliti con l'Intesa del 2014. Nella LR n.32/2008 si indicano genericamente, accanto ai CAV, le "Case di Accoglienza" mentre nella deliberazione relativa agli indirizzi attuativi della legge regionale vengono considerate le diverse tipologie ma ricondotte alla definizione di Casa Rifugio per donne vittime di violenza la cui descrizione ripercorre i contenuti dell'Intesa.

Albi – Non sono previsti albi/registri regionali specifici. Le Case rientrano tra le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale e pertanto sono subordinate ad autorizzazione da parte del Comune su cui insistono; la Regione dispone di un'anagrafe delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, autorizzati e accreditati (LR n.21/2016).

Funzioni – Le CR garantiscono i servizi minimi in conformità ai contenuti dell'Intesa Stato Regioni (DGR 1631/2018); la Regione sia con la Legge regionale sia con il Regolamento 1/2018 assegna comunque delle funzioni a queste strutture.

In particolare, la LR esplicita le seguenti funzioni: offrire ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza e assicurare la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate (LR n.32/2008).

Nel RR n.1/2018 invece descrive per ogni tipo di struttura le rispettive caratteristiche:

- Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza - Struttura di emergenza a valenza regionale per donne vittime di violenza a carattere residenziale comunitario e temporaneo, obbligatoriamente ad indirizzo segreto, dedicata alla protezione, esclusivamente in situazioni di emergenza, di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, al fine di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014;
- Casa Rifugio per donne vittime di violenza - Struttura per donne vittime di violenza di prima accoglienza a carattere residenziale comunitario, a indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking ed ai loro bambini, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti nel percorso personalizzato. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014.

Personale – La Casa assicura personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato specializzato sul tema della violenza di genere, riconosciuto e qualificato secondo i contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) (DGR n.1631/2018).

Formazione – I soggetti che gestiscono CAV e CR garantiscono la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere (DGR n.1631/2018).

Gratuità – Le prestazioni sono rese a titolo gratuito (DGR n.1631/2018; RR n.1/2018).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631
Adesione al protocollo d'Intesa contro la violenza di genere nel territorio della provincia di Macerata: istituzione della rete territoriale locale per la promozione di procedure e strategie condivise, finalizzate ad azioni di contrasto alla violenza di genere - 2019/2022	2019	DGR 953
Piano Sociale Regionale 2020/2022	2020	DCR 109

<p> Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel biennio 2020/2021 delle risorse statali (DPCM 04/12/2019) e regionali (LR n.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche </p>	2020	DGR 606
<p> Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi previsti dall'art 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza - Partecipazione della Regione Marche. </p>	2021	DGR 429
<p> Programmazione delle risorse statali (DPCM 13/11/2020) e regionali (LR n.32/2008) – biennio 2021/2022 – per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche. </p>	2021	DGR 716

Nel 2012 la Regione riconosce la necessità di prevedere e promuovere in ambito sanitario iniziative mirate ad incoraggiare gli autori della violenza domestica ad adottare comportamenti non violenti, mediante “iter terapeutici mirati” (LR n.32/2008, art.4bis).

Nella programmazione regionale delle politiche sociali viene evidenziata l'opportunità di collaborare con lo Stato per la definizione delle linee guida nazionali relative ai programmi rivolti agli uomini maltrattanti. In particolare, rispetto alle misure locali, la Regione ritiene necessario progettare azioni di rieducazione del maltrattante, anche mediante l'allontanamento dello stesso, e non della vittima e dei suoi figli, e la realizzazione di una struttura pilota di accoglienza, residenziale, ove ospitarlo, su richiesta volontaria, al fine di consentire la realizzazione di un processo rieducativo controllato a carico del violento (DCR n.109/2020).

Con la programmazione finanziaria, derivante dalla attribuzione dei fondi relativi al DPCM 2019, le Marche si impegnano a realizzare azioni finalizzate a prevenire la vittimizzazione secondaria delle donne, prevedendo in particolare: collaborazione per la redazione delle linee guida nazionali in vista dell'apertura dei CTM; attività formativa degli operatori per il trattamento degli uomini maltrattanti attraverso programmi di recupero specifici, di consulenza, e per interventi di rieducazione al fine di evitare la reiterazione del comportamento lesivo nei confronti della vittima in vista dell'emanazione di apposite linee guida nazionali; supporto alle amministrazioni competenti finalizzate a agevolare l'allontanamento d'urgenza del maltrattante dalla casa familiare, qualora disposta dall'autorità giudiziaria anche ai sensi degli artt.282 bis e 384 bis del Codice di procedura penale, ivi compresa la previsione degli alloggi temporanei da destinare, nella fase di gestione dell'emergenza, ai maltrattanti che non dispongano di immediate soluzioni abitative alternative nella propria autonoma disponibilità e/o altre forme di allontanamento, in coerenza con quanto previsto dal “Codice rosso” e dalle “Linee guida nazionali” in corso di definizione (DGR n.606/2020). Con la programmazione finanziaria successiva viene anche pianificata la formazione degli operatori su programmi di recupero specifici per gli uomini maltrattanti, in vista dell'emanazione di apposite linee guida nazionali (DGR n.716/2021).

Le Marche hanno risposto all'avviso pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n.104 del 2020 volti alla promozione e al recupero dei uomini autori di violenza del DPO presentando con l'Ambito Territoriale Sociale n.15 di Macerata, quale ente associato, un progetto finalizzato a: istituzione e implementazione di un centro di ascolto e trattamento per uomini maltrattanti; diminuzione del rischio di recidiva; implementazione di un sistema di interventi strettamente interconnesso ai servizi di protezione rivolti alle vittime di violenza; strutturazione e potenziamento di prassi operative omogenee e condivise (DGR n.429/2021).

Nell'ambito degli accordi territoriali la Procura della Repubblica di Macerata si è impegnata ad istaurare rapporti di collaborazione diretta con i CAV, con le organizzazioni di volontariato a sostegno delle donne sottoposte a violenza e con i competenti servizi dell'A.S.U.R., per perseguire tempestivamente gli autori di reati di violenza di genere, da avviare eventualmente a trattamenti terapeutico-psicologici di supporto presso le competenti strutture sanitarie di base (DGR n.953/2019).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
<p> Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'ar.7, c.3, della LR n.21/2016, "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" </p>	2018	RR 1

Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631
---	------	----------

La Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza è una struttura per la semi-autonomia di donne vittime di violenza che può essere parzialmente autogestita. È dedicata all'accoglienza temporanea a titolo gratuito di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza, che hanno concluso il percorso di protezione per la fuoriuscita dalla violenza e necessitano di una soluzione abitativa temporanea e di un accompagnamento al loro re-inserimento nel tessuto sociale, tramite un progetto personalizzato di inclusione lavorativa e professionale.

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Utilizzo risorse statali di cui al DPCM 24.07.2014: attività di iniziativa e di rilievo regionale volte a contrastare la violenza contro le donne e modalità di individuazione di due nuove dotazioni	2014	DGR 1407
Attuazione dei DPCM 25.11.2016 e della LR n.32/2008: Criteri e modalità di riparto delle risorse statali e regionali nel triennio 2017-2019 per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nelle Marche	2017	DGR 272
Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel triennio 2018/2020 delle risorse statali (DPCM 01.12.2017) e regionali (LR n. 32/2008) per la sostenibilità finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche	2018	DGR 687
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631
Criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse statali (DPCM 09.11.2018) ad integrazione della programmazione 2018-2020 per la sostenibilità Prot. Segr. finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e 799 delle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche	2019	DGR 742
Piano Sociale Regionale 2020/2022	2020	DCR 109
Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel biennio 2020/2021 delle risorse statali (DPCM 04/12/2019) e regionali (LR n.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche	2020	DGR 606
Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel biennio 2021/2022 delle risorse statali (DPCM 13/11/2020) e regionali (LR n.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche	2021	DGR 716
DGR n.716/2021 Programmazione delle risorse statali (DPCM 13/11/2020) e regionali (LR n.32/2008) – biennio 2021/2022 – per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche. Modifica dell'allegato1 cap.3 inerente alla gestione del corso per operatori della rete antiviolenza regionale	2021	DGR 937

Fondo regionale – I contributi regionali sono diretti ai comuni e volti al finanziamento di: CAV e CR, iniziative di prevenzione, attività di informazione, iniziative di rilevanza regionale che sperimentino progetti innovativi di superamento della condizione di disagio ed emarginazione delle vittime di maltrattamenti, attività di monitoraggio (LR n.32/2008, v. anche DGR nn.687/2018 e 742/2019).

Non risulta la costituzione di un fondo specifico, mentre il Fondo per le politiche sociali ricomprende anche il Fondo per associazioni e altri interventi con finalità sociali che contribuisce al finanziamento delle misure antiviolenza previste con la LR n.32/2008.

I fondi regionali per le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere integrano le risorse statali per consentire, a partire dal 2017, una programmazione triennale delle risorse (DGR n.272/2017), e dare così la possibilità agli ATS capofila dei relativi territori provinciali, referenti per tali politiche sul territorio, di garantire la sostenibilità economica delle strutture (CAV e CR) nonché di avviare progetti e iniziative in collaborazione con i soggetti aderenti alla Rete regionale antiviolenza (DCR n.109/2020).

Per uno specchio riassuntivo delle risorse utilizzate dal 2016 al 2020 v. DRG n.1631/2018.

Fondo nazionale – Le deliberazioni relative alla programmazione delle risorse statali sono: DGR n.1407/2017 (DPCM 24/07/2014), DGR n.272/2017 (DPCM 25/11/2016), DGR n.687/2018 (DPCM

01/12/2017), DGR n.742/2019 (DPCM 09/11/2018), DGR n.606/2020 (DPCM 04/12/2019), DGR n.716/2021 (DPCM2020).

Fondi cumulati – I finanziamenti concessi ai fini della realizzazione delle misure antiviolenza sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali (LR n.32/2008, art.13).

Criteri finanziamento CAV-CR – I fondi diretti a CAV e CR vengono trasferiti ai Comuni sulla base di diversi criteri. Si prende a riferimento l'ultimo atto di ripartizione dei fondi regionali e statali (DGR n.606/2020): per le azioni finalizzate al sostegno dei CAV le quote vengono trasferite ad ogni ATS capofila di area vasta e ripartite in relazione alla presenza del CAV sui propri territori garantendo ad ogni territorio le medesime risorse finanziarie; per le azioni finalizzate al sostegno delle strutture residenziali le quote vengono trasferite ad ogni ATS capofila di area vasta e ripartite in relazione alla presenza delle Case sul proprio territorio²⁶.

3.11 Regione MOLISE

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	15	Tutto il testo Modificata con LR n.10/2018
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali	2014	13	Art.51 Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare
Modifiche ed integrazioni alla LR n.15/2013 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere)	2018	10	Tutto il testo

La Regione Molise interviene in materia di contrasto alla violenza contro le donne nel 2013, quando definisce gli ambiti di intervento, gli strumenti di *governance* e di programmazione da adottare. Riconosce e valorizza i modelli culturali, le esperienze di aiuto e di mutuo aiuto, delle forme di solidarietà tra donne e di ospitalità già esistenti sul territorio e la necessità di adottare misure specifiche per agevolare l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza. Ammette la facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età. Allega, inoltre, alla legge l'attivazione del Codice Rosa ([LR n.15/2013](#)). Nel 2018 modifica e aggiorna la norma: introduce un riferimento alla convenzione di Istanbul, all'Intesa tra Governo e Regioni del 27 novembre 2014 e all'articolo 5-bis del decreto legge n. 93/2013; amplia le tipologie di violenza considerate; adegua la terminologia relativa ai servizi (da Dimore dei diritti a Case Rifugio); promuove uno specifico osservatorio; sostituisce il riferimento al codice Rosa con l'adesione alle linee guida nazionali (DPCM 24 novembre 2017); introduce elementi relativi alla sicurezza e alla necessità di interventi omogenei sul territorio ([LR n.10/2018](#)).

Nel 2014 la Regione procede con il Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali ([LR n.13/2014](#)) e ricomprende tra le politiche regionali integrate anche quelle a contrasto della violenza contro le donne, riconoscendo le misure e servizi già individuati e regolamentati con la LR n.15/2013.

Definizione di violenza

La definizione adottata dal Molise inquadra ogni forma e grado di violenza contro le donne come “una violazione dei diritti umani fondamentali” che “ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi”²⁷.

²⁶ Agli ATS capofila vengono assegnate anche risorse per azioni finalizzate agli interventi di rete (ad ogni ATS 50% quota fissa e 50% in base alla popolazione femminile residente sul territorio provinciale) e volte a prevenire la vittimizzazione secondaria delle donne (ad ogni ATS una quota per la formazione degli operatori rispetto a programmi di recupero specifici per gli uomini maltrattanti ed una finalizzata alla realizzazione di interventi regionali in collaborazione con le amministrazioni competenti per consentire, laddove necessario e disposto l'allontanamento d'urgenza del maltrattante dalla casa familiare).

²⁷ La Regione inoltre evidenzia come la “diversità di genere, ed in particolare la natura stessa della donna ed anche delle minori di età, determini spesso una maggiore esposizione a gravi forme di violenza che di fatto violano la dignità, la libertà, la sicurezza, l'integrità fisica e psichica delle vittime”, ricomprende inoltre tre le forme di violenza contrastata i “matrimoni forzati, la tratta

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15
Misure di contrasto alla violenza di genere: modifica ed integrazione ex un protocollo d'intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati e adozione del piano regionale triennale	2016	DCR 169
Piano sociale regionale 2015/2018, relativi piani sociali di zona, programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere" ulteriori provvedimenti	2020	DGR 127

Il Piano triennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici ed individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi, in stretto coordinamento alle altre pianificazioni sociali e in particolare con il piano sociale (LR n.15/2013, art.13).

Piano antiviolenza

Il Piano vigente individua 8 ambiti di intervento: monitoraggio e valutazione; informazione e sensibilizzazione; formazione e aggiornamento; codice rosa e percorso rosa; centri antiviolenza; casa rifugio; interventi per promuovere l'indipendenza delle vittime di violenza; accordi di programma.

Sono identificati come obiettivi la necessità di: favorire la conoscenza del fenomeno e promuovere iniziative di sensibilizzazione; avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione degli interventi, consolidando la collaborazione sul territorio della Regione Molise, gli EELL e gli altri soggetti pubblici e privati al fine di promuovere interventi di prevenzione e concorrere alla formazione di una cultura improntata al rispetto di genere; incrementare la dotazione di strutture e servizi sul territorio e accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati; garantire l'indipendenza, anche economica, delle vittime di violenza, per favorire l'autonomia e la consapevolezza delle scelte di vita.

Piano Sociale regionale

Il Piano sociale, ancora vigente, si riferisce al triennio 2015-2018, in questo la Regione indica, a livello generale, la necessità di definire in maniera certa il raccordo funzionale tra tutti i servizi del territorio, compresi i CAV, di costruire politiche integrate, di contribuire al benessere nel sistema di convivenza prevenendo il disagio individuale e collettivo nella famiglia, nella scuola e nella comunità mediante prestazioni e interventi psicologici di pertinenza dei servizi sociali territoriali anche per le vittime di violenza (donne e minori).

Relativamente alle politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare fa invece riferimento alla LR n.15/2013 e al Piano Nazionale di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e stabilisce la necessità di creare una rete capillare in grado di intercettare e rispondere alle esigenze delle persone vittime di maltrattamento e di abusi, coinvolgendo le Prefetture, le Forze dell'Ordine, le Procure della Repubblica, i Comuni, le Associazioni, l'Azienda Sanitaria, le parti sociali, il Tutore pubblico dei Minori. Viene promossa la realizzazione, attraverso l'utilizzo di risorse nazionali e regionali, di Centri antiviolenza distribuiti sul territorio regionale e di almeno una casa rifugio predisposta all'accoglienza di tutte le donne ed i loro figli minori.

Rimanda infine al Piano Regionale antiviolenza per individuare le azioni e gli interventi specifici di prevenzione e sensibilizzazione, protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, formazione degli operatori, monitoraggio del fenomeno.

di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche e ogni altra forma e grado di violenza fisica e psicologica, compresi lo stalking, ogni atto lesivo che comporti danni permanenti al volto della vittima e i ricatti a sfondo sessuale”.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Il **Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne** è sede di confronto sulla materia.

Al Tavolo intervengono tutti i soggetti istituzionali, gli enti, gli organismi sensibili con appropriate competenze, il Garante regionale dei diritti della persona, la Consigliera regionale di Parità e la rete regionale Antiviolenza. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, presiede e coordina i lavori del Tavolo avvalendosi del Servizio regionale competente.

Il Tavolo: esamina le risultanze dell'attività di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati relativi al fenomeno per una visione ampia dello stesso e per individuare le aree a maggiore rischio; formula proposte alla Giunta regionale al fine di garantire la concretizzazione delle misure; sostiene le attività dei servizi che operano sul territorio fornendo l'apporto loro necessario; collabora nelle attività di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici, universitari ed educativo-culturali; esprime parere non vincolante sulla programmazione regionale (LR n.15/2013, art.9).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale regionale 2020/2022 - programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Provvedimenti	2020	DGR 6

La LR n.13/2014 promuove la gestione associata dei Comuni per l'esercizio degli interventi e servizi sociali e individua l'Ambito Territoriale Sociale per la gestione del sistema, anche al fine di agevolare la migliore integrazione con i servizi sanitari. L'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso è Capofila del programma regionale di contrasto alla violenza di genere (DGR n.6/2020).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
LR n.15/2013 "Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere". Protocollo d'intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati. Approvazione schema	2015	DGR 100
Misure di contrasto alla violenza di genere: modifica ed integrazione ex tunc protocollo d'intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati e adozione proposta di piano regionale triennale.	2015	DGR 636
Misure di contrasto alla violenza di genere: modifica ed integrazione ex tunc protocollo d'intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati e adozione del piano regionale triennale	2016	DCR 169

La Regione riconosce nella LR n.15 la Rete regionale antiviolenza come soggetto interlocutore della Regione stessa, sebbene nella norma non definisca i soggetti che ne facciano parte (LR n.15/2013).

Nel 2015 al fine di arrivare a realizzare un sistema integrato di interventi promuove un protocollo di intesa per il contrasto alla violenza tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati e istituisce la Rete regionale Antiviolenza con i rappresentanti degli Enti sottoscrittori, che pure partecipano al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne (su questo cfr. sez. Governance regionale).

In particolare, il protocollo ha l'obiettivo di costituire una Rete regionale interistituzionale e con la partecipazione del Volontariato attraverso il tavolo di coordinamento regionale.

I Soggetti coinvolti sono: Regione Molise; Azienda Sanitaria della Regione Molise (A.S.Re.M.); Forze di Polizia, con il coordinamento del Prefetto, interessando, all'occorrenza, anche le Polizie municipali; Procure della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, di Larino e di Isernia; Ambiti Territoriali Sociali (ATS); Ufficio

Scolastico Regionale e l'Università degli Studi del Molise; Associazioni di volontariato; Ordini professionali dei Medici, degli Psicologi, degli Assistenti Sociali, degli Avvocati.

I compiti affidati alla rete sussistono in: esprimere parere sulla proposta del Piano regionale di azione triennale; partecipare all'attività di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati; promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione al fenomeno, di sostegno alle vittime, di formazione degli operatori coinvolti; mantenere rapporti con la Rete Nazionale Antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; garantire un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima di violenza il soccorso in ogni fase del processo di affrancamento dalla condizione di soggezione (DGR nn.100/2015, 636/2015, DCR n.169/2016).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Nel 2018 il Molise promuove la creazione di un Osservatorio regionale per il monitoraggio, lo studio del fenomeno, l'analisi dei dati raccolti e la pubblicazione dei risultati per favorire l'emersione, la conoscenza e l'entità del fenomeno; questi compiti erano precedentemente demandati all'Osservatorio fenomeni sociali (LR n.15/2013, art.2).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Il Molise affida al Tavolo di coordinamento l'attività di monitoraggio e raccolta dati per una visione ampia del fenomeno e per individuare le aree a maggiore rischio (LR n.15/2013, art.9); anche l'Osservatorio concorre al monitoraggio e all'analisi dei dati raccolti (LR n.15/2013, art.2).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle misure antiviolenza regionali. A tal fine con periodicità biennale, la Giunta produce alla commissione consiliare una relazione che descrive l'andamento del fenomeno, gli interventi attivati dalla Regione, la quantità e la qualità dei servizi offerti, le attività svolte dal Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne (LR n.15/2013, art.16).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Il Molise richiama nella stessa norma regionale l'adesione all'Intesa, stabilendo che la gestione dei CAV è affidata a soggetti esperti in possesso dei requisiti sanciti con l'intesa tra Governo e Regioni del 27 novembre 2014 (LR n.15/2013, art.3).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non risultano albi/registri regionali dedicati. Le associazioni e le organizzazioni che promuovono i CAV devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e ai sensi dell'art.101, c.2, del Codice di cui al DL n.117/2017, nelle more dell'operatività ad uno dei registri previsti dalle normative di settore (LR n.15/2013).

Linea telefonica – La Regione provvede ad indicare al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri i servizi attivi sul territorio regionale che devono essere collegati con il numero di Pubblica utilità 1522 (LR n.15/2013, art.6).

Funzioni – I CAV provvedono a fornire: accoglienza, ascolto e sostegno telefonico; colloqui preliminari ed incontri finalizzati all'individuazione dei bisogni di primo intervento; colloqui orientativi per fornire affiancamento educativo, assistenza, consulenza legale e psicologica; supporto esterno, qualora richiesto dalla donna, ed indirizzo per la fruizione dei servizi pubblici o privati; supporto ai minori vittime di violenza diretta ed assistita; orientamento, accompagnamento, inserimento o reinserimento al lavoro; promozione di percorsi individuali per favorire il superamento delle difficoltà; ricerca, raccolta ed analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità; formazione rivolta a tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nell'azione di contrasto e di tutela delle donne e dei minori vittime di violenza; promozione, sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, istituti scolastici ed universitari.

Personale – I CAV devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sulla violenza di genere, devono assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. È fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare (LR n.15/2013, art.3).

Formazione – La Regione assicura una formazione permanente integrata degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza in danno di donne e minori di età e di supporto alle vittime (LR n.15/2013, art.2)²⁸; relativamente al personale CAV il Molise fa riferimento alla formazione adeguata sulla violenza (cfr. Personale).

Gratuità – I servizi e le prestazioni rese dal CAV sono gratuiti (LR n.15/2013, art.7).

CASE RIFUGIO

Albi – Non risultano albi/registri regionali dedicati. Le associazioni e le organizzazioni che promuovono le CR devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e ai sensi dell'art.101, c.2, del Codice di cui al DL n.117/2017, nelle more dell'operatività ad uno dei registri previsti dalle normative di settore (LR n.15/2013).

Funzioni – Le CR assicurano: sostegno ed accoglienza delle donne e dei loro figli in situazione di disagio a causa di violenza e maltrattamenti subiti; presa in carico dei bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza; rafforzamento della solidarietà di genere per l'affermazione di una diversa cultura; promozione di iniziative utili a costruire nuovi spazi socio-culturali necessari al recupero della dignità, della libertà e della individualità delle vittime per il recupero del sé (LR n.15/2013, art.4).

Personale – La casa rifugio deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere. È fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare (LR n.15/2013, art.4).

Formazione – La Regione assicura una formazione permanente integrata degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza in danno di donne e minori di età e di supporto alle vittime (LR n.15/2013, art.2); relativamente al personale CR il Molise fa riferimento alla formazione adeguata sulla violenza (cfr. Personale).

Gratuità – Nelle Case Rifugio e nelle Case Rifugio di secondo livello per donne vittime di violenza il soggiorno, sia per le donne che per i loro figli minori residenti nella Regione Molise, è consentito per un periodo

²⁸ Il Molise ha realizzato con i fondi statali DPCM2016 un percorso di formazione di 4 moduli rivolto a personale dell'Azienda Sanitaria Regionale (ASReM), alle forze dell'ordine, al servizio sociale professionale degli Ambiti Territoriali Sociali (DGR n.196/2018).

massimo di centottanta giorni, fatti salvi i casi motivati dai responsabili delle strutture. Il servizio è gratuito per le donne residenti in Molise e per i loro figli. Per le donne residenti in altre regioni il costo è a carico del Comune di residenza ed è calcolato sulla base di quanto previsto dal Piano sociale regionale (LR n.31/2015, art.7).

Il Molise prevede anche CR di II livello, quali strutture predisposte all'accoglienza temporanea di tutte le donne e loro figlie e figli minori, senza distinzione e discriminazione alcuna, che abbiano subito violenza di genere e che non si trovino in situazioni di pericoli imminenti di reiterazione degli episodi di abuso o di maltrattamento. L'accesso a dette strutture è consentito su invio delle CR in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio (LR n.15/2013, art.5).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Non risultano interventi specifici per gli autori di violenza.

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali	2015	RR 1

Il Pronto intervento sociale (PIS) è un servizio di emergenza attivo presso il Comune e/o l'Ambito Sociale a favore di persone che si trovano in situazioni di grave disagio e difficoltà e richiedono un soccorso immediato, il Molise indica tra queste anche le donne sole e/o con figli vittime di violenza e maltrattamenti (RR n.1/2015, art.67).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15
DGR 169/2016 misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione e gestione di un Centro antiviolenza e di una Casa rifugio	2016	DD 120
Programmazione degli interventi di cui al DPCM 25 novembre 2016	2017	DGR 393
Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere". Modifiche ed integrazioni	2018	DGR 196
Piano sociale regionale 2020/2022 - programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Provvedimenti	2020	DGR 6
Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Provvedimenti	2020	DGR 182
Approvazione programmazione del fondo nazionale politiche sociali 2020. assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei rispettivi piani sociali di zona 2020-22	2021	DGR 73

Fondo regionale – Il Molise stanziava i finanziamenti a favore degli interventi antiviolenza attraverso le leggi approvative del bilancio regionale (LR n.15/2013, art.17).

Fondo nazionale – Il Molise ha programmato le risorse nazionali con le seguenti deliberazioni: DGR n.393/2017 (DPCM 2016); DGR n.196/2018 (DPCM 2017); DGR n.6/2020 (DPCM 2018); DGR n.182/2020 (DPCM 2019).

Criteri finanziamento CAV-CR – CAV e CR possono essere promossi da: Enti locali in forma singola o associata; Associazioni e Organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere.

Le associazioni e le organizzazioni devono avere sede legale in Molise ed essere iscritte al Registro regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o al registro delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate. Nel loro statuto, i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza

alle donne vittime di violenza e dei loro figli devono avere finalità esclusive o prioritarie. Deve inoltre essere comprovata un'esperienza quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne; entrambi i soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

I soggetti devono, pena l'esclusione, essere in possesso dei requisiti richiesti dall'Intesa Stato- Regioni. Ultimo avviso pubblico (DD n.120/2016).

3.12 P.A. Bolzano

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Istituzione del Servizio Casa delle donne	1989	10	Tutto il testo – abrogata da LP 13/2021
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	13	Tutto il testo
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”	2021	6	Art.3 Valutazione delle domande - Formazione della graduatoria

La Provincia Autonoma di Bolzano, anticipando tutte le altre realtà regionali, ha istituito nel 1989 la “Casa delle Donne” come servizio socio-assistenziale, direttamente gestito dalla Provincia e ideato come luogo di immediata assistenza, protezione e consulenza per le donne esposte a violenza sia minacciata che subita. A tal fine può avere sedi distaccate nel territorio provinciale ([LP n.10/1989](#)). Nel 2021 la Provincia ha formulato una nuova base legislativa, adeguata agli accordi internazionali e con una visione d'insieme degli interventi (fondi dedicati, strumenti a supporto delle donne e programmi per autori di violenza domestica) e degli strumenti di *governance* (Tavolo coordinamento e Rete antiviolenza) che abroga la precedente ([LP n.13/2021](#)).

Sempre nel 2021 la Provincia provvede anche all'adeguamento nell'ambito della regolazione all'accesso alla edilizia agevolata, riconoscendo come particolare categoria sociale le donne esposte al pericolo di violenza fisica o psichica o che hanno già subito violenza e che, una volta temporaneamente ospitate in una struttura residenziale protetta, a causa della loro situazione familiare o economica non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato ([LP n.6/2021](#)).

Definizione di violenza

La PA di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e tenendo conto della mutevolezza dei concetti e quindi anche di quelle forme di violenza che in futuro verranno definite in quanto tali, e per quelle che sono percepite come tali dalle donne, adotta le seguenti definizioni:

“**violenza contro le donne**”: violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, anche attraverso l'utilizzo di mezzi digitali;

“**genere**”: ruoli, comportamenti, attività e attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

“**violenza contro le donne basata sul genere**” o “**violenza di genere**”: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

“**violenza domestica**”: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa abitazione con la donna;

“**donne**”: anche le ragazze con meno di diciotto anni;

“**vittima**”: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), c) e d);

“**stalking**”: un insieme di condotte reiterate, minacce o molestie tali da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per l'incolumità di un prossimo congiunto o di una persona a cui è legata da relazione affettiva, ovvero da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita;

“**violenza assistita**”: l'esperienza da parte di una/un minore di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni;

“**violenza strutturale**”: forma di violenza, esercitata in modo indiretto e prodotta dall'organizzazione sociale stessa, qualora questa presenti profonde disuguaglianze e costringa la donna in una condizione subordinata;

“**vittimizzazione secondaria**”: condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima a causa di un atteggiamento di insufficiente attenzione o di negligenza da parte delle istituzioni chiamate in causa, e che provoca nella vittima ulteriori negative conseguenze psicologiche e sociali.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale	2007-2009	-
Piano sanitario provinciale 2016-2020	2016	DGP 1331
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13

Piano antiviolenza

La vigente normativa prevede che il Tavolo di coordinamento permanente definisca un piano provinciale triennale con le azioni e gli interventi da attivare e con relative coperture finanziarie, da sottoporre all'approvazione alla Giunta provinciale (LP n.13/2021).

Piani Provinciali

L'attività di pianificazione degli interventi non è autonoma ma inserita nell'ambito della programmazione provinciale inerente all'ambito sociale e sanitario.

I Piani sociali hanno un orizzonte temporale di 5 anni (LP n.13/1991, art.2), ma vengono rinnovati e non sostituiti, arrivando ad avere una durata pari a 10-15 anni. Possiamo così fare riferimento all'ultimo piano approvato per il periodo 2007-2009. In tale Piano gli interventi antiviolenza sono ricompresi tra quelli a favore della famiglia; gli obiettivi che vengono individuati mirano a consolidare e rafforzare la consulenza e i servizi residenziali a favore delle donne e dei loro figli, prevedendo anche un possibile accesso agevolato alle abitazioni sociali per le donne assistite dai consultori territoriali e dimesse dalle strutture residenziali del servizio Casa delle donne. Inoltre, viene evidenziata la necessità di migliorare le azioni di rete tra il servizio Casa delle donne, i servizi sociali delle Comunità comprensoriali, i servizi sanitari, i tribunali e le forze dell'ordine, oltre alla qualificazione e all'addestramento di tutti i soggetti coinvolti. Si indica anche la necessità sia di migliorare il collegamento tra il servizio provinciale preposto alle politiche di parità e i Comitati per le pari opportunità operanti sul territorio provinciale, sia di intraprendere maggiori iniziative di sensibilizzazione sul tema. Nel Piano viene dedicata un'attenzione specifica agli uomini e padri in situazioni di grave crisi e, in tale contesto, tra le misure individuate vi è l'elaborazione e il finanziamento di misure e progetti di rieducazione di uomini violenti e di uomini vittime di violenza. Nel Piano, infine, viene fissato il fabbisogno di posti presso il servizio Case delle Donne: al 2006 risultavano 41 posti disponibili con un fabbisogno pari a 4 posti.

Il più recente Piano sanitario 2016-2020, inserisce, nell'ambito dell'integrazione fra il settore sanitario e quello sociale, l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sanitaria sul territorio con una collaborazione fra i servizi che vi operano e l'ampliamento delle prestazioni fornite dai distretti sanitari e sociali. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie, tende ad implementare interventi mirati e rivolti ad alcune categorie obiettivo, tra cui individua come target “donne e famiglie”. Gli obiettivi sono quelli di migliorare la tutela delle persone che subiscono violenze domestiche, anche coordinando l'attività degli ospedali, dei medici sul territorio, delle associazioni di tutela delle vittime e dei consultori. Tale obiettivo vuole essere perseguito attraverso l'erogazione di corsi d'aggiornamento specifici dedicati alla violenza sulle donne, soprattutto per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

medici di pronto soccorso e volontari; i corsi di aggiornamento sono ritenuti veicolo per accrescere la consapevolezza del fenomeno e utili ad un addestramento finalizzato a individuare procedure concrete in caso di sospetta violenza. Viene evidenziato che esistono già alcune forme di collaborazione fra gli ospedali del territorio e le strutture di accoglienza e protezione delle donne. Si tratta, tuttavia, di riferimenti generici senza alcun cenno ad esperienze puntuali (DGP n.1331/2016).

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance provinciale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano	1991	LP 13
Approvazione del regolamento interno della consulta provinciale dell'assistenza sociale	1998	DGP 4751
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13

L'Alto Adige, in base allo Statuto di Autonomia, ha da sempre competenza legislativa primaria nel settore sociale. Il sistema di prestazioni e servizi sociali è organizzato e gestito direttamente dalla Provincia e in parte da altri enti pubblici e privati, mentre competono sempre alla Provincia la regolamentazione, il coordinamento e la vigilanza sull'offerta di servizi e sulle prestazioni.

Al fine dell'attuazione di misure antiviolenza la Provincia: promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione e interventi volti a diffondere una cultura fondata sulla pari dignità, la valorizzazione e il rispetto tra i generi, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate; favorisce l'integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e reti locali fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni; sostiene su tutto il territorio provinciale la presenza e le attività del servizio "Casa delle donne", con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psico-sociale e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia; promuove la formazione e l'aggiornamento delle operatrici del servizio "Casa delle donne" e di altri operatori e operatrici che, nell'ambito della propria attività, entrano comunque in contatto con donne in situazione di violenza; contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, allusioni, linguaggi verbali e non verbali lesivi della dignità della donna, a prescindere dal mezzo e dalla forma utilizzati e dal luogo di pubblicazione o diffusione; incoraggia il settore della comunicazione e dei media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità; promuove la collaborazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza; sostiene gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere; favorisce la diffusione sul territorio provinciale del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking; promuove e sostiene la rilevazione e il monitoraggio periodico del fenomeno della violenza di genere e degli interventi attuati, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti; assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarietà; ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, stalking e altri atti di violenza contro le donne (fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera di parità della Provincia), devolvendo l'eventuale risarcimento a progetti di prevenzione della violenza contro le donne; promuove e sostiene una rete di tutela delle donne con background migratorio, nonché interventi per la loro presa in carico, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono anche attività a favore dei/delle migranti, al fine di individuare le vulnerabilità multiple e facilitare così l'accesso ai servizi specializzati; promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono attività a favore delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la realizzazione e l'attuazione di misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento contro le donne con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica e fornire loro un'adeguata assistenza.

Inoltre La Provincia promuove l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di linee guida per i seguenti ambiti: interventi di sostegno a favore di donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza; interventi a

tutela di minori vittime di violenza assistita; interventi rivolti agli autori di violenza di genere; collaborazione tra i servizi sociali e i servizi “Casa delle donne”; soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza all’interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.

Tra gli organismi del servizio sociale provinciale vi è la Consulta provinciale dell’assistenza sociale, che è l’organo consultivo dell’amministrazione provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Nell’ambito della sezione “donne” si esprime sugli atti di programmazione, sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sociale e sui criteri di ripartizione del fondo sociale provinciale anche relativamente agli interventi in materia di violenza (LP n.13/1991 art. 3 e 4; DGP n.4751/1998).

Presso la ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito il Tavolo di coordinamento permanente, coordinato dall’ufficio provinciale competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere, al fine di favorire la piena integrazione delle politiche e delle misure a favore delle donne vittime di violenza. Ha composizione mista, sia tecnica che politica: direttore/direttrice dell’ufficio provinciale competente o un suo delegato/una sua delegata, con funzioni di coordinamento; tre persone designate dalla rete provinciale dei servizi “Case delle donne”; referenti degli ente gestore dei servizi sociali; una persona designata dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e una designata dal Servizio donna della Provincia; una persona designata dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Attraverso tavoli tematici assolve ai seguenti compiti: funzioni consultive e propositive; rileva le criticità e i bisogni espressi dalle reti territoriali; definisce un piano provinciale triennale con le azioni e gli interventi di cui alla presente legge, con relative coperture finanziarie, da sottoporre all’approvazione alla Giunta provinciale; elabora i protocolli d’intesa e i protocolli operativi per una buona collaborazione intersettoriale; monitora l’applicazione della legge (LP n.13/2021, art.5).

Governance locale

La gestione dei servizi è un’attribuzione del livello provinciale. Gli EELL, pertanto, non risultano coinvolti. Tuttavia, gli enti locali al pari della Provincia possono concedere contributi a enti pubblici e privati per l’attuazione delle misure antiviolenza (LP n.13/2021, art.19).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale	2007-2009	-
Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne	2017	DGP 909
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13

Il lavoro in rete è considerato prassi all’interno del sistema socio-assistenziale della Provincia. Questa modalità operativa veniva già sollecitata nel 1989, quando con l’istituzione del servizio socio-assistenziale Casa delle donne si indicava la collaborazione di questo servizio con gli altri servizi sanitari ed assistenziali della Provincia. Gli stessi servizi “Casa delle donne” presenti sul territorio provinciale operano in rete e si riuniscono regolarmente (LP n.13/2021, art.6).

Tale modalità viene riconfermata nel Piano sociale 2007-2009 che, tra gli obiettivi strategici, richiama la necessità di un potenziamento delle azioni della rete antiviolenza e di una qualificazione e addestramento dei soggetti chiamati a farne parte. I nodi della rete sono il servizio Casa delle donne, i servizi sociali delle Comunità comprensoriali, i servizi sanitari, i tribunali e le forze dell’ordine.

Nelle linee guida per il funzionamento della Casa delle Donne, del 2017, è ribadito che il servizio opera all’interno della rete dei servizi sociali multizonali ed è tenuto a collaborare sia con gli altri servizi sociali e sanitari attivi sul territorio, anche promuovendo lo scambio di esperienze e competenze, sia con altri enti, associazioni di volontariato e organizzazioni della provincia operanti nell’ambito sociale e sanitario. Le collaborazioni possono essere attivate e gestite solo in accordo con le donne seguite, oltre a fondarsi su di un reciproco confronto.

Con il nuovo assetto normativo la Provincia stabilisce che ogni ente gestore dei servizi sociali istituisce e coordina una rete territoriale antiviolenza (che coordina), in collaborazione con il centro antiviolenza del proprio territorio. Qualora nel territorio dell’ente gestore non sia presente un centro antiviolenza, l’ente dovrà richiedere la collaborazione di uno dei centri antiviolenza esistenti sul territorio provinciale, mettendo a disposizione le relative risorse. Al fine di realizzare una rete stabile di collegamento, ogni Comune nomina una persona referente

in materia di violenza di genere. Nella rete territoriale antiviolenza sono rappresentati i diversi attori del pubblico e del privato attivi a livello locale. La rete può coinvolgere anche istituzioni che operano a livello provinciale, nonché promuovere il coinvolgimento di donne con un vissuto di violenza. La rete persegue, nel proprio ambito territoriale di riferimento, le seguenti finalità: promuovere la conoscenza reciproca e condividere modalità operative tra i diversi attori della rete; sviluppare un linguaggio comune; proporre interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere; raccogliere dati sul fenomeno della violenza di genere; organizzare attività di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere (LP n.13/2021, artt.7-8).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Non è previsto alcun osservatorio specifico provinciale.

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano	1991	LP 13
Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne	2017	DGP 909
Interrogazione – violenza domestica Consiglio Provinciale	2015	1556
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13
Approvazione del Programma Statistico Provinciale 2022-2024	2021	DGP 1129

La Provincia di Bolzano si avvale per la raccolta dei dati inerenti alle politiche sociali del Sistema Informativo Provinciale Socio-Assistenziale SIPSA. Il sistema è gestito direttamente dall'Amministrazione provinciale in collaborazione con gli enti gestori dei servizi sociali e opera a supporto della programmazione provinciale, fornendo dati utili all'analisi dei bisogni dei cittadini e al coordinamento dei servizi socio-assistenziali (LP n.13/1991, art.21). Tale supporto viene altresì utilizzato dall'Amministrazione Provinciale altoatesina per documentare i provvedimenti ed i servizi nel settore delle politiche sociali. Le iniziative e l'andamento dei servizi vengono illustrati in [relazioni pubbliche](#) (l'ultima disponibile è relativa all'annualità 2015).

La Casa delle Donne assicura una sistematica raccolta dei dati statistici così come richiesti dal sistema di rilevazione dell'Amministrazione provinciale (DGP n.909/2017).

Il monitoraggio periodico sull'andamento del fenomeno nella Provincia viene effettuato invece dall'ASTAT. In particolare, dal 2013 nel contesto dei presidi socio-assistenziali dedica un approfondimento specifico alla tematica della violenza sulle donne. L'ASTAT già dal 2009 collabora con l'Amministrazione Provinciale e la Casa delle Donne per monitorare il movimento delle donne che si rivolgono ai presidi antiviolenza provinciali (Interrogazione n. n.1556/2015). Per il prossimo programma statistico la Provincia individua come obiettivi un miglioramento della rilevazione dei dati relativi alla violenza contro le donne e un'indagine sui centri antiviolenza e sulla relativa utenza (DGP n.1129/2021).

La Provincia fa affidamento anche sull'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) che effettua regolarmente la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi alla violenza sulle donne e all'attività dei servizi "Casa delle donne", dei centri e delle reti antiviolenza, nonché di tutti gli altri soggetti operanti nel settore. In collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati possono essere svolti studi e ricerche scientifiche sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere in Alto Adige; anche alla rete territoriale antiviolenza spetta di raccogliere dati sul fenomeno (LP n.13/2021, artt.8, 11).

Valutazione

Non risultano indicazioni in merito.

E. SERVIZI

Nella provincia di Bolzano sono presenti tre tipologie di strutture, che si integrano vicendevolmente, all'interno della "Casa delle donne": le strutture aperte (i Centri antiviolenza²⁹) e le strutture residenziali (Case delle Donne e alloggi protetti) e gli alloggi di transizione. Le prestazioni specifiche sono erogate in sedi separate tra di loro così da garantire la segretezza delle strutture residenziali e quindi la sicurezza delle donne e dei/le minori ospitati/e.

Dalla relazione ASTAT 2019-2020 risultano operare in provincia di Bolzano 5 strutture protette (Case donna) e 4 strutture aperte (Centri antiviolenza). La numerosità dei servizi è quella indicata anche nel DPCM 2014, ove veniva indicata la necessità di aumentare di due unità il numero dei centri antiviolenza.

Strutture del SERVIZIO CASA DELLE DONNE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano	1991	LP 13
Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne	2017	DGP 909
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali	2000	DGP 30
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13

Aspetti in comune tra le strutture del servizio CASA DELLE DONNE:

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014 – Non risulta alcun riferimento all'Intesa.

Albi – I servizi socio-assistenziali di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e accreditati. Sono finanziati in parte con mezzi pubblici. La Giunta provinciale, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni, determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento (LP 13/1991, art.14). I criteri per l'accreditamento, fissati nel 2017, indicano nel dettaglio le caratteristiche del servizio: tipologie del servizio, destinatari, prestazioni, capacità ricettiva, personale impiegato e modalità di lavoro, requisiti organizzativi e organizzazione del servizio, requisiti strutturali (DGP n.909/2017).

Funzioni – Il servizio "Casa delle donne" è un servizio socio-assistenziale della Provincia rivolto alle donne che, nell'ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o l'abbiano subita. In casi di emergenza le strutture residenziali sono accessibili anche a donne e ai loro figli e figlie minorenni provenienti da fuori provincia, previo accordo con il servizio inviante.

Il servizio prevede strutture sia aperte sia residenziali e precisamente:

- il Centro antiviolenza: punto di riferimento, a indirizzo pubblico, al quale possono rivolgersi le donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza, al fine di ottenere informazioni, consulenza, aiuto e sostegno ed essere eventualmente inserite nelle strutture residenziali di cui alla lettera b). Al Centro antiviolenza possono rivolgersi anche altre persone che necessitano di informazioni e consulenza sul tema;
- le strutture residenziali: strutture protette, a indirizzo segreto, che offrono alloggio, sostegno qualificato e protezione alle donne e ai loro figli e figlie minorenni. Le strutture residenziali sono gestite in forma di "casa rifugio", accessibile 24 ore su 24, o in forma di "alloggi protetti".
- gli alloggi di transizione: strutture che, sulla base di un progetto sociale di sostegno all'autonomia, offrono una sistemazione abitativa autonoma alle donne e ai loro figli e figlie dopo il periodo di ospitalità nelle strutture protette di cui alla lettera b), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

All'interno delle strutture del servizio "Casa delle donne" vengono garantiti la riservatezza e l'anonimato in un luogo solidale in cui l'accoglienza di genere si basa sulla relazione tra donne e sull'essere dalla parte della donna. Come riconosciuto a livello internazionale, non viene offerto alcun tipo di sostegno agli autori di violenza, né svolta alcuna mediazione con essi.

²⁹ Si evidenzia che nella LP n.10/1989 non erano mai indicate come CAV ma solo come strutture aperte. Non è possibile stabilire dagli atti a disposizione quando si comincia a riferirsi ad esse come centri antiviolenza, nel Piano 2007-2009 sono infatti già indicate come CAV.

Il servizio Casa delle donne rappresenta di fatto il riferimento istituzionale per tutti quei servizi o quelle associazioni che, a vario titolo, entrano in contatto con donne in situazione di violenza.

Personale – Il servizio garantisce che vi sia sempre personale esclusivamente femminile e adeguatamente formato sulla violenza di genere (si predilige personale laureato e con formazione specifica) e può avvalersi di esperte per la consulenza professionale giuridica con adeguata formazione. La modalità di lavoro auspicata è quella in gruppo, con obiettivi condivisi, chiara suddivisione dei compiti e confronto regolare fra operatrici (DGP n.909/2017).

Formazione – Il personale segue un costante aggiornamento professionale, pianificato e documentato annualmente; in merito alla formazione è prevista una supervisione da parte di un/a professionista esterno/a (DGP n.909/2017).

Linea telefonica – L'accesso al servizio è garantito da un servizio telefonico con numero verde attivo anche nelle ore notturne (DGP n.909/2017). La Provincia promuove l'istituzione di uno o più numeri di reperibilità dei servizi "Casa delle donne", attivi 24 ore su 24. Sostiene inoltre la creazione di un'applicazione mobile dedicata (app) (LP n.13/2021).

Strutture aperte - CENTRI ANTIVIOLENZA

Funzioni – I CAV offrono: consulenza specializzata e professionale di genere e psicosociale, e interventi in situazioni di crisi; assistenza socio-pedagogica; collaborazione con altri servizi o istituti psicosociali o sanitari; consulenza giuridica professionale; colloqui di preparazione per l'accoglienza nella struttura residenziale; sostegno anche in rete dopo le dimissioni delle donne e dei loro figli e figlie; lavoro di formazione, pubblicità, sensibilizzazione e prevenzione.

Devono assicurare un'apertura settimanale pari a 25 ore e almeno 15 ore settimanali, a orari prestabiliti, da lunedì a venerdì, qualora il centro sia collegato agli Alloggi protetti (DGP n.909/2017).

Personale – Nei CAV le figure professionali a tempo pieno in servizio che prestano consulenza sono almeno: due operatrici professionali per il CAV della Casa delle donne; una operatrice professionale per il CAV degli Alloggi protetti; una operatrice professionale per il CAV non legato a una struttura abitativa (DGP n.909/2017).

Gratuità – L'attività di consulenza è svolta gratuitamente (DGP n.909/2017).

Strutture residenziali - CASA DELLE DONNE E ALLOGGI PROTETTI

Funzioni – Le Case delle donne e gli Alloggi protetti sono luoghi ad indirizzo segreto per una accoglienza immediata e temporanea di donne sole o con figli/e in condizioni di emergenza, ai quali viene fornito alloggio, sostegno qualificato e protezione. In queste strutture vengono garantiti: organizzazione e gestione delle accoglienze programmate e di emergenza delle donne e dei loro figli e figlie; ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva di vitto e generi di prima necessità; consulenza psicosociale e professionale e assistenza sociale alle donne, nonché interventi in situazioni di crisi; colloqui costanti individuali per lo sviluppo di un progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia; sostegno e accompagnamento della convivenza e dell'autogestione nel rispetto del regolamento della struttura; sostegno delle donne ospiti attraverso riunioni e varie attività di gruppo; sostegno e accompagnamento delle donne nel loro ruolo materno; accompagnamento, anche in rete con altri servizi, delle donne e rispettivi figli, una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire un sostegno per il superamento delle eventuali difficoltà in relazione alla situazione di violenza.

La capacità ricettiva nelle Case è pari a un minimo di sei donne, più una per l'accoglienza di emergenza, mentre negli Alloggi è pari a un minimo di tre donne più una per l'accoglienza di emergenza; la permanenza nelle strutture non può superare di norma il periodo di sei mesi (DGP n.909/2017).

Personale – Il personale delle Case è esclusivamente femminile e adeguatamente formato sulla violenza di genere, mentre per il lavoro con i minori presta servizio almeno una operatrice professionale. L'eventuale presenza notturna può essere garantita anche tramite personale volontario femminile specificamente formato.

Negli Alloggi protetti presta servizio almeno una operatrice professionale a tempo parziale per il lavoro con le donne e una operatrice qualificata, almeno a tempo parziale, per il lavoro con i minori (DGP n.909/2017).

Gratuità – La Provincia prevede che gli utenti dei servizi residenziali concorrano al pagamento delle tariffe dei servizi stessi, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare ristretto ospitato (in questo caso madre + minori). Nel caso di servizi a favore delle donne e minori non è prevista la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati (altri componenti del nucleo familiare) (DGP n.30/2000).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale	2007-2009	-
Interrogazione – violenza domestica Consiglio Provinciale	2015	1556
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13

Nel Piano sociale 2007-2009 vengono indicate tra le misure da sostenere anche quelle relative all'elaborazione e al finanziamento di misure e progetti di rieducazione di uomini violenti e di uomini vittime di violenza. L'Amministrazione provinciale, attraverso l'Ufficio tutela minori e inclusione sociale, sostiene il progetto "[Training anti-violenza](#)" per uomini maltrattanti. Il progetto è gestito dal 2011 dal "Consultorio per uomini" della Caritas, realtà presente sul territorio dal 2001. Gli obiettivi del progetto sono aiutare gli uomini a cambiare il proprio comportamento violento, eliminando ogni forma di violenza fisica e psicologica e imparando a non costruire contesti violenti, e collaborare costantemente con i servizi Casa delle donne affinché attuino una protezione immediata delle vittime³⁰.

La Provincia nel 2021 nel definire il nuovo quadro normativo stabilisce di sostenere interventi rivolti agli autori di atti di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di incoraggiare l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e modificare modelli comportamentali violenti. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle donne e delle/dei minori coinvolti. Gli interventi sono stabiliti e attuati in coordinamento con i servizi "Casa delle donne", escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi (LP n.13/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne	2017	DGP 909

Sul territorio sono presenti anche dei "punti di contatto", che forniscono alle donne prime informazioni. Nel caso di sospetta violenza domestica, i punti di contatto devono indirizzare le donne ai servizi professionali specifici accreditati. Questi servizi possono collaborare con le strutture residenziali accreditate sulla base di uno specifico accordo reciproco; tuttavia, non emergono informazioni più dettagliate su tali servizi territoriali (DGP n.909/2017). Di questi servizi non si fa menzione nella nuova normativa adottata nel 2021.

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interrogazione – violenza domestica Consiglio Provinciale	2015	1556

Fondo regionale – Il finanziamento dei servizi socio-assistenziali nella PA di Bolzano segue sostanzialmente cinque percorsi: stanziamenti della Provincia (Fondo sociale provinciale); stanziamenti dei Comuni (per le case di riposo, gli asili nido e l'assistenza domiciliare); partecipazione tariffaria (i contributi degli utenti che richiedono particolari prestazioni socio-assistenziali scaglionati in base alla situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi); mezzi propri degli enti gestori di servizi sociali, provenienti da elargizioni o da patrimonio proprio; creazione di fondi.

Dalla legge del 2021 emerge che i finanziamenti a favore delle misure antiviolenza sono quantificati in 0,00 euro per l'anno 2021, in 625.000,00 euro per l'anno 2022 e in 825.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Fino al 2015 venivano concessi ai 5 servizi della Casa delle Donne per la gestione una somma totale pari a 1.800.000 € all'anno³¹.

Fondo nazionale – La Provincia di Bolzano, in considerazione dello *status* di provincia autonoma, ha stipulato un accordo separato con lo Stato per l'assegnazione di fondi statali. La legge finanziaria 2010 (L

³⁰ Nell'interrogazione n.1556/2015 emerge che l'Amministrazione sostiene il progetto attraverso contributi finanziari, tuttavia non viene chiarito con quali modalità.

³¹ Interrogazione n.1556/2015.

n.191/2009) e l'Accordo di Milano, siglato il 30 novembre 2009, dispongono che le Province Autonome di Bolzano e Trento rinuncino ai trasferimenti statali riferibili a leggi settoriali, tra cui i finanziamenti del Dipartimento per le pari opportunità.

Modalità finanziamento CAV-CR – La Provincia assegna i servizi con gare d'appalto, l'ultimo bando risulta essere stato emanato nel [2019](#).

3.13 P.A. TRENTO

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della LP n.21/1992 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)	2005	15	Art.3 Disciplina del contributo integrativo Art.5 Locazione degli alloggi Per entrambi gli artt. i riferimenti alla violenza sono introdotti nel 2019
Politiche sociali nella provincia di Trento	2007	13	Art.33 Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale Art.40 Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	6	Tutto il testo
Legge di stabilità provinciale 2016	2015	21	Art.27 Modificazioni dell'art.7 della LP n.6/2010 (fondo di solidarietà)
Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà	2020	1	Art.2 Interventi di sostegno economico Art.4 Interventi di assistenza e mediazione familiare
Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza	2021	3	Tutto il testo

La PA di Trento affronta il tema del contrasto alla violenza contro le donne nel 2010 adottando una norma che definisce la *governance*, gli strumenti e i servizi antiviolenza ([LP n.6/2010](#)). Peculiarmente, riconosce il coordinamento regionale dei CAV (coordinamento D.I.Re.) e intende valorizzare tali forme di coordinamento anche attraverso l'attivazione di forme di cooperazione con le istituzioni. Gli obiettivi che si pone sono quelli di prevenzione, tutela, sostegno e accompagnamento nei percorsi di emancipazione dalla violenza; i servizi e gli strumenti a favore delle donne sono realizzati e promossi nell'ambito delle politiche sociali. La Provincia istituisce inoltre due fondi speciali, uno dedicato al sostegno legale e uno volto a sostenere l'autonomia personale e abitativa (quest'ultimo introdotto nel 2021 – [LP n.3/2021](#)). Nel 2015 ridefinisce la platea dei beneficiari del fondo per il sostegno legale consentendo l'accesso alle donne, agli uomini e ai bambini vittime di violenza domestica come definita dalla Convenzione di Istanbul ([LP n.21/2015](#)).

Nell'ambito dei servizi sociali, la Provincia aveva già previsto misure specifiche volte al sostegno e protezione di donne e minori vittime di violenza (subita/minacciata), inoltre sempre nell'ambito dei servizi sociali nel 2014 esclude di concedere propri immobili per lo svolgimento di attività socio-assistenziali a realtà il cui rappresentante legale sia stato condannato per delitti di violenza sessuale ([LP n.13/2007](#)).

Nell'ambito delle politiche abitative, la modifica la norma di settore nel 2019 introducendo quale requisito di accesso agli alloggi pubblici l'assenza di condanna, anche non definitiva, nei casi previsti dall'art.3 bis del DL n.93/2013 e introduce l'accesso al contributo integrativo per far fronte al canone ai nuclei familiari ove sia presente una donna vittima di violenza ([LP n.5/2005](#)).

Nel 2020 si adottano misure specifiche a favore dei coniugi separati/divorziati in difficoltà, e nel fare questo esclude da misure di sostegno economico chi condannato per i casi previsti dall'art.3 bis del DL n.93/2013, esclude il ricorso ad interventi di mediazione familiare in caso di violenza domestica, violenza sulla/sul coniuge, violenza assistita e violenza sulla/sul minore, accertati in via giudiziale. ([LP n.1/2020](#))

Definizione di violenza

La PA di Trento riconosce che “ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.” Se inizialmente la definizione di violenza contro le donne riprendeva quella adottata dalla risoluzione ONU 1993, nel febbraio del 2021 ([LP n.3/2021](#)) il riferimento viene modificato e si introduce il richiamo all'art.3 della Convenzione di Istanbul.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6
Piano per la salute del Trentino 2015-2025	2015	-
Attuazione dell'ambito tematico "Promuovere iniziative di contrasto alla violenza di genere" contenuto nell'obiettivo 1 del Piano per la salute 2015 - 2025	2017	DGP 1776
Report di monitoraggio della sperimentazione delle attività del Gruppo interdisciplinare per la prevenzione e il contrasto delle situazioni di violenza sulle donne. Attuazione dell'ambito tematico "Promuovere iniziative di contrasto alla violenza di genere" contenuto nell'obiettivo 1 del Piano per la salute 2015 - 2025.	2018	DGP 1342
Approvazione delle Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne per il biennio 2020-2021.	2020	DGP 483

Piano antiviolenza

Non è prevista l'adozione di un Piano antiviolenza; il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza (su questo v. sez. Governance provinciale) ha un ruolo propositivo nell'ambito della predisposizione del Piano sociale provinciale (art.10, LP n.6/2010)

Nel 2020 vengono però definite delle Linee di indirizzo relative al biennio 2020-2021, redatte sulla base degli assi individuati a livello nazionale nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Per ogni asse sono quindi definite le priorità d'azione provinciale e nell'ambito di ogni priorità sono individuate le linee di intervento. Rispetto all'Asse Prevenzione gli obiettivi sono da una parte proporre iniziative di sensibilizzazione anche presso le scuole e i mass media e dall'altra intervenire sulla rete dei servizi, promuovendo azioni formative per chi opera nel settore e attivando percorsi di trattamento degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne. Rispetto all'Asse Protezione e Sostegno le iniziative sono volte a rafforzare la capacità di presa in carico di donne e minori, compresa quella in ambito sanitario, e favorire percorsi di empowerment economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa. Rispetto all'Asse Perseguire e Punire l'intervento è sul rafforzamento della capacità di valutazione e gestione di valutazione del rischio e sul miglioramento dell'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne. All'Asse Assistenza e Promozione viene indicata la necessità di rafforzare la gestione, monitoraggio, valutazione e raccolta dati. Infine, va evidenziato un impegno specifico alla adesione e promozione del numero verde nazionale 1522 (DGP n.483/2020).

Piani Provinciali

Il documento programmatico cui poter fare riferimento risulta essere il “Piano per la salute del Trentino 2015-2025”, un documento di respiro decennale che si pone l'obiettivo di implementare il sistema socio-sanitario provinciale migliorandone l'organizzazione e la governance. Il Piano consta di 3 macro-obiettivi: “Più anni di vita in buona salute”; “Un contesto di vita e di lavoro favorevole alla salute”; “Un sistema sociosanitario con la persona al centro”. L'obiettivo “Più anni di vita in buona salute” comprende molteplici ambiti di intervento, tra questi la promozione di iniziative di contrasto alla violenza di genere.

Nel Piano ci si riferisce alla violenza di genere e alle sue diverse forme, e si evidenzia che questa può colpire le donne di “tutti gli strati sociali”. Si evidenzia la necessità di sostenere un lavoro coordinato tra i diversi attori coinvolti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine, servizi sanitari, servizi sociali e del volontariato) e di promuovere

una presa in carico multi-professionale delle vittime. Si evidenzia altresì la necessità di garantire assistenza e accompagnamento a chi non ha strumenti conoscitivi, affettivi, economici per uscire da una situazione di sopruso. Le azioni che si dichiara di voler sostenere in questa programmazione decennale sono: attività di sensibilizzazione, promozione culturale e informativa rispetto ai servizi e agli interventi specifici di sostegno alle donne vittime di violenze, ai minori e agli autori del maltrattamenti; promozione e sostegno alla collaborazione tra soggetti pubblici e del privato sociale sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne; assistenza alle vittime di violenza attraverso il lavoro coordinato di più professionisti in equipe specializzate.

Nel 2017 la Provincia approva un provvedimento di attuazione all'ambito tematico "Promuovere iniziative di contrasto alla violenza di genere" contenuto nell'obiettivo 1 del Piano. In esso sono delineate le proposte di un gruppo di lavoro interdisciplinare istituito nel 2015 che aveva l'obiettivo di indentificare un modello provinciale innovativo di presa in carico delle donne vittime di violenza³². Il modello viene proposto nel 2017 come veicolo per dare concretezza al Piano socio-sanitario. Il modello individuato ha la finalità della prevenzione del rischio di recidiva e di escalation della violenza per le donne vittime, a tal fine viene proposto un approccio olistico e integrato alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica, attraverso il quale gli attori istituzionali, forze dell'ordine, servizi sanitari e servizi sociali mettono in rete le informazioni a loro disposizione. Gli obiettivi del modello integrato sono: ridurre il numero di femminicidi legati alla violenza domestica, ridurre/annullare gli episodi di nuova violenza domestica (recidiva) nei casi valutati dal gruppo interdisciplinare, incentivare la presentazione delle denunce/querele nei casi di violenza domestica, promuovere la "rieducazione" dell'autore della violenza, identificare soluzioni diversificate in base alla specificità di ogni singolo caso esaminato dal gruppo interdisciplinare. La strategia promossa punta alla: condivisione rispetto alla valutazione del rischio (basso, medio, alto) e agli strumenti da porre in essere per una sua implementazione; definizione di un processo di implementazione del modello di intervento integrato attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti; definizione di opportuni sistemi di monitoraggio e di indicatori volti alla valutazione dell'impatto del modello di intervento integrato e del processo di implementazione (DGP n.1776/2017, in allegato "Scheda semplificata per la rilevazione del rischio" e "Scheda di valutazione del rischio"). Nel 2018 il gruppo relaziona sulla sperimentazione delle schede e sulle modalità operative, in tale occasione rileva la necessità di integrare il gruppo di lavoro interdisciplinare con ulteriori competenze provenienti dai servizi antiviolenza e di rivedere la "Scheda di valutazione del rischio" per poter proseguire la sperimentazione del modello (DGP n.1342/2018).

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance provinciale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6
Costituzione del Centro di coordinamento delle misure e azioni previste dalla LP n.6/2010	2011	DGP 2377
Costituzione del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza ai sensi dell'art.10 della LP n.6/2010	2010	DGP 2638
Costituzione del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza ai sensi dell'art.10 della LP n.6/2010	2015	DGP 1897
Costituzione del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza ai sensi dell'art.10 della LP n.6/2010	2021	DGP 1925

La Provincia Autonoma di Trento è responsabile delle politiche a sostegno delle donne vittime di violenza e della definizione di obiettivi, interventi ed azioni. Svolge inoltre il ruolo di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel percorso di uscita dalla violenza delle donne.

La Provincia ha istituito il "**Centro di coordinamento delle misure e azioni previste dalla LP n.6/2010**", a questo spetta organizzare e raccordare le misure e le azioni antiviolenza, e rappresenta il punto di riferimento organizzativo, operativo e informativo per l'amministrazione provinciale per l'attuazione della norma provinciale LP n.6/2010. Il Centro è composto da due strutture provinciali: l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e

³² Nel testo si fa riferimento alla collaborazione avviata con l'Università bicocca relativamente all'approfondimento dei modelli di presa in carico in rete e in particolare del metodo MARAC in vigore nel Regno Unito.

le politiche giovanili – Ufficio per le politiche di pari opportunità; il Servizio politiche sociali e abitative - Ufficio programmazione e coordinamento. La prima struttura gestisce e coordina l'Osservatorio provinciale sulla violenza, mentre la seconda supporta il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza e adempie ad una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di servizi e misure (regolamentazione e accreditamento servizi, compresi i percorsi per maltrattanti, istituzione e regolamentazione del fondo solidarietà, analisi dei fabbisogni formativi e progettazione formazione per i componenti del Comitato) (LP n.6/2010, art.4, c.2; DGP n.2377/2011, in allegato il regolamento di funzionamento)

Altro organismo istituito dalla Provincia è il **“Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza”**. Il comitato è in realtà un sottocomitato del “Comitato per la programmazione sociale”, è un organismo tecnico con funzioni propositive e consultive, finalizzato alla programmazione sociale. Gli obiettivi ad esso assegnati sono: favorire le buone pratiche per la tutela delle donne vittime di violenza; promuovere lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne; elaborare un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale; collaborare alla strutturazione e implementazione del sistema informativo delle politiche sociali, in relazione al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale; individuare i casi e le modalità per l'accesso diretto ai servizi antiviolenza. Inoltre, è chiamato a relazionare ogni due anni al Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della LP n.6/2010. Il comitato dura in carica una legislatura ed è composto da esperti sul tema della violenza (Commissariato del Governo, Forze dell'Ordine, Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, Consiglio delle Autonomie locali, uffici provinciali competenti per le Politiche Sociali e per le Pari Opportunità, Enti accreditati del terzo settore) (LP n.6/2010, art.10; prima costituzione DGP n.2638/2010; ricostituito con DGP n.1897/2015, DGP n.1925/2021).

Il comitato collabora con la Provincia anche per promuovere interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, dipendenza, sfruttamento e tratta connessi al crimine organizzato. Attraverso tavoli di confronto, di regia e scambio di informazioni collaborano per contrastare la tratta sul territorio della provincia, anche al fine di individuare modalità per la raccolta dei dati sul fenomeno. ([LP n.15/2011, art.8](#))

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6

Gli EELL concorrono, in un'ottica di sussidiarietà, a farsi garanti della promozione e realizzazione dei servizi antiviolenza sul territorio provinciale (LP n.6/2010).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6
Ratifica del Protocollo d'intesa per la costruzione di una rete territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne relativo al territorio della Vallagarina	2013	DGP 2459
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere tra la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, la Procura della Repubblica di Trento e la Procura della Repubblica di Rovereto	2014	DGP 479
Linee guida “Strumenti per gli operatori e le operatrici della rete a sostegno delle donne vittime di violenza”	2014	DGP 1007
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere tra la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, la Procura della Repubblica di Trento e la Procura della Repubblica di Rovereto	2018	DGP 2049
Approvazione dello schema per il rinnovo del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere tra la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, la	2019	DGP 1860

Procura della Repubblica di Trento, la Procura della Repubblica di Rovereto, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'Università degli Studi di Trento		
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio trentino, tra la Provincia autonoma di Trento e la Procura della Repubblica di Trento.	2021	DGP 1901
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere tra la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, la Procura della Repubblica di Trento, la Procura della Repubblica di Rovereto, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'Università degli Studi di Trento (legge provinciale 9 marzo 2012, n. 6 "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime").	2021	DGP 1992

La Provincia incentiva una collaborazione tra le reti di CAV e i soggetti del territorio impegnati nel contrasto della violenza contro le donne e le Istituzioni, con il fine di dare concretezza alle misure antiviolenza individuate. Il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza promuove lo sviluppo della rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza (cfr. sez. Governance provinciale). Infine, è incentivata la promozione di azioni di formazione estese e congiunte tra i vari soggetti impegnati nell'erogazione dei servizi antiviolenza al fine di rafforzare la rete e la sua capacità di risposta alle diverse situazioni (LP n.6/2010, art.2,3,10,13).

Anche nel “Piano per la salute del Trentino 2015-2025” è ribadita la necessità di sostenere un lavoro coordinato tra i diversi attori coinvolti.

La Provincia ha nel tempo promosso il lavoro in rete ritenendolo efficace nel rispondere ai bisogni di tutela e presa in carico delle donne da parte degli attori che a diverso titolo a livello locale si occupano della tematica. Nel 2014 predispone, proprio per stimolare le reti locali, le linee guida “**Strumenti per gli operatori e le operatrici della rete a sostegno delle donne vittime di violenza**”, il documento contiene specifiche indicazioni di intervento dirette ai diversi attori della rete antiviolenza (DGP n.1007/2014).

Infine, si segnalano due esperienze di rete provinciale.

Nel 2013 la Provincia ha riconosciuto la rete promossa nel territorio della Vallagarina nata con il fine di definire modalità operative integrate e condivise (questa era composta da: Comune di Rovereto, P.A.T.- Servizio Politiche Sociali, Azienda Provinciale Servizi Sanitari, Distretto Centro SUD, Tribunale per i Minorenni di Trento, Ufficio Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria, Centro per la Mediazione della Regione Autonoma del Trentino -Alto Adige, Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno, Fondazione Famiglia Materna, Punto d'Approdo - Società Cooperativa Sociale ONLUS, Associazione Laica famiglie in Difficoltà ONLUS, Associazione “A.M.A”, Centro Antiviolenza- Associazione Coordinamento Donne; DGP n.2459/2013).

Per sperimentare una modalità innovativa di lavoro integrato da applicare sul territorio provinciale è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare e inter-istituzionale con l'obiettivo di migliorare l'azione provinciale. Nel 2014, valorizzando così i risultati di una collaborazione nata nel 2012³³, la Provincia adotta un protocollo d'intesa tra la Provincia stessa, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, la Procura della Repubblica di Trento e la Procura della Repubblica di Rovereto. L'obiettivo dell'accordo è duplice: definire il modello di rilevazione dei dati relativi agli ammonimenti e alle denunce per reati riconducibili a situazioni di violenza di genere; promuovere iniziative di sensibilizzazione verso gli operatori delle Forze dell'ordine, delle Polizie Locali e delle Procure della Repubblica territorialmente competenti al fenomeno della violenza di genere. L'esperienza di questa rete porta nel 2019 all'inserimento della “Rilevazione annuale delle denunce relative al fenomeno della violenza di genere” nel Programma statistico provinciale 2019-2021. Sempre nel 2019 il gruppo di lavoro viene ampliato coinvolgendo l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con il compito di definire un modello utile a raccogliere informazioni sugli accessi ai Pronto Soccorso delle donne (DGP n.479/2014, DGP n.1776/2017, DGP nn.1342/2049/2018; DGP n.1860/2019). La collaborazione e l'impegno con la Procura di Trento nel contrasto contro la violenza maschile contro le donne viene rinnovato nell'ambito di un accordo di più ampio respiro nel 2021 con la Procura di Trento (DGP n.1901/2021), sempre nello stesso anno

³³ Tra Rappresentante del Commissariato del Governo, Rappresentanti delle Forze di Polizia a competenza generale e dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, l'Ufficio pari opportunità e conciliazione vita-lavoro

viene rinnovato l'impegno dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, la Procura della Repubblica di Trento, la Procura della Repubblica di Rovereto, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'Università degli Studi di Trento (DGP n.1992/2021).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6
Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini	2012	LP 13

L'“Osservatorio provinciale sulla violenza di genere” è coordinato dal Dipartimento Provinciale competente in materia di pari opportunità, opera a supporto del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza e collabora con l'Osservatorio per le Pari Opportunità. In particolare, cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale, mantenendo un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali (LP n.6/2010, art.11; LP 13/2012, art.7)

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6
Approvazione delle Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne per il biennio 2020 - 2021.	2020	DGP 483

Spetta al Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza elaborare un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale. A tal fine il Comitato collabora alla strutturazione e implementazione del sistema informativo delle politiche sociali. (cfr. sez. Governance provinciale)

La raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio spettano, invece, all'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere, i risultati di questi monitoraggi sono pubblici dal 2012, infatti, l'Osservatorio diffonde on line i dati regionali. La prima raccolta dei dati del 2012 ha riguardato le denunce sporte nell'anno solare 2011, le rilevazioni sono continuate negli anni con revisioni e aggiornamenti rispetto agli ambiti di rilevazione delle informazioni. L'ultima pubblicazione disponibile si riferisce all'anno solare 2019, e riguarda un'analisi su quattro ambiti tematici: denunce e procedimenti di ammonimento relativi a episodi di violenza contro le donne (con serie storiche 2011-2019); segnalazioni dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) alle Procure sul mancato assolvimento dell'obbligo di mantenimento (su tre annualità 2017-2018-2019); dati dei servizi antiviolenza; dati sugli accessi al Pronto Soccorso.

Collabora al monitoraggio del fenomeno anche l'Università di Trento (DGP n.483/2020).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6

La LP n.6/2010 non prevede una clausola valutativa; tuttavia, la Provincia affida al Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza il compito di relazionare, ogni due anni, al Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della legge.

E. SERVIZI

I servizi antiviolenza sono a tutti gli effetti inseriti nell'ambito dei servizi sociali della Provincia, e l'intervento a favore delle donne vittime di violenza viene assicurato sia dai Servizi sociali territoriali e che dai servizi antiviolenza, residenziali e non residenziali (CAV), gestiti dagli enti del privato sociale.

Sebbene la Provincia consideri i CAV parte attiva e necessaria della rete antiviolenza locale, di fatto si concentra esclusivamente sulla gestione e promozione dei servizi residenziali e semiresidenziali (case rifugio, case di accoglienza, alloggi in autonomia).

Il sostegno alle vittime di violenza e i servizi semiresidenziali e residenziali per donne vittime di violenza sono considerate attività socio-assistenziali di livello provinciale (la Provincia può gestire direttamente i servizi). L'intervento specifico di servizio sociale professionale e la presa in carico è invece di livello locale, ciascuna Comunità/Territorio individua almeno un assistente sociale "esperto" nella tematica come referente per la presa in carico di donne vittime di violenza (DGP n.2094/2015).

In generale i servizi antiviolenza devono garantire una risposta tempestiva e un sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, a tal fine forniscono: supporto e consulenza psicologica e sociale, anche con l'ausilio di interpreti e mediatori culturali per le donne straniere; orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali; percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza; percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti; attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante ventiquattro ore su ventiquattro.

Ad ogni modo la Provincia sottolinea che i servizi antiviolenza si attuano attraverso: percorsi personalizzati per un'uscita dalla violenza, definiti con l'ausilio di personale con specifiche competenze in materia; l'accoglienza nelle case rifugio e nelle altre strutture residenziali (LP n.6/2010, art.4).

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Politiche sociali nella provincia di Trento	2007	LP 13
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6
Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2015.	2015	DGP 2094
Approvazione delle Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne per il biennio 2020-2021.	2020	DGP 483

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Non risulta alcun riferimento all'Intesa.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non è previsto un albo dedicato.

Linea telefonica – Non risulta alcuna informazione a riguardo.

Funzioni – I CAV sono considerati servizi non residenziali, sono parte delle rete territoriale antiviolenza e garantiscono il sostegno a donne e minori, attraverso la valutazione del rischio, l'orientamento tra i servizi territoriali e la consulenza psicosociale e legale (DGP n.483/2020).

La Provincia riconosce e valorizza sia l'attività svolta sul territorio dai CAV aderenti alla rete nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLUS" e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne, sia le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne (LP n.6/2010).

Personale – Non risultano indicazioni in merito.

Formazione – La Provincia sostiene la formazione e l'aggiornamento del personale operante nel settore antiviolenza (LP n.6/2010, art.13).

Gratuità – Non risultano indicazioni in merito.

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA/ALLOGGI IN AUTOMIA

Albi – Le strutture residenziali e semiresidenziali sono accreditate ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali ([LP n.13/2007](#)), devono dimostrare, a tal fine, di aver maturato esperienza qualificata in materia di violenza contro le donne, di essere in possesso di professionalità adeguate e di garantire standard di sicurezza così come indicato dalla raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, adottata il 30 aprile 2002.

Funzioni – Le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, che si trovino in situazioni di emergenza o di necessità possono trovare ospitalità temporanea in diverse tipologie di strutture, in funzione della specificità dei propri bisogni personali. La Provincia individua tre tipologie: **case rifugio**, ovvero alloggi sicuri di ospitalità temporanea a indirizzo segreto; **case di accoglienza**, cioè strutture di ospitalità temporanea; **alloggi in autonomia**, ovvero strutture di ospitalità temporanea, che si caratterizzano per il sostegno all'autonomia abitativa in un appartamento destinato al singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione.

I servizi forniti sono la consulenza psicologica sociale, l'orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali, lo sviluppo di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, percorsi di recupero dal trauma per i minori nonché l'accoglienza in pronta emergenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Personale – In ciascuna tipologia di struttura le donne sono assistite da personale (non viene specificato se esclusivamente femminile) specializzato nell'attuazione di percorsi personalizzati (LP n.6/2010, art.5).

Formazione – La Provincia sostiene la formazione e l'aggiornamento del personale operante nel settore antiviolenza (LP n.6/2010, art.13).

Gratuità – I servizi forniti sono resi a titolo gratuito mentre l'accoglienza presso le strutture non è soggetta a compartecipazione dei costi da parte degli utenti per la durata della fase dell'emergenza, determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6
Approvazione delle Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne per il biennio 2020-2021.	2020	DGP 483
Approvazione in linea tecnica della proposta progettuale "Centro per uomini autori di violenza", come da Avviso del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri avente ad oggetto "Avviso pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n.104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020".	2021	DGP 607
Edilizia Abitativa Agevolata - comma 2 bis dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) - Approvazione dei criteri, dei requisiti e delle condizioni per la destinazione degli alloggi risanati a fini locativi a progetti di locazione riferiti a forme di abitare collaborativo (cohousing e coliving)	2021	DGR 2295

Tra i servizi antiviolenza provinciali è attivo un percorso di rieducazione rivolto agli uomini autori di violenza con l'obiettivo di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti (obiettivo indicato con l'art.4, c.3 della LP n.6/2010). Questo servizio, definito [CambiaMenti](#), è gestito da A.L.F.I.D. e da Fondazione Famiglia Materna e si pone come obiettivo quello di ridurre la possibilità di recidiva violenta con l'attivazione di gruppi psicoeducativi che lavorano sulla consapevolezza, sull'assunzione di responsabilità e sull'apprendimento di modalità comportamentali non-violente.

Nel Piano di attività programmate per il biennio 2020-2021 viene riconfermato l'impegno della Provincia a realizzare percorsi rieducativi finalizzati alla prevenzione della recidiva e alla tutela della donna, attraverso la promozione sia del servizio [CambiaMenti](#) sia di un confronto costante tra gli operatori di questo servizio e le operatrici dei servizi di tutela delle donne e la magistratura (DGP n.483/2020).

La P.A. di Trento ha risposto all'avviso pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n.104 del 2020 volti alla promozione e al recupero dei uomini autori di violenza del DPO presentando un progetto finalizzato a: istituire un centro di riabilitazione per uomini autori di violenza (da affidare a soggetto del terzo settore tramite procedura amministrativa di evidenza pubblica), al fine di prevenire le eventuali recidive e di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali; garantire la collaborazione agli Uffici giudiziari di Trento nella analisi della propensione al cambiamento degli uomini denunciati per reati connessi alla violenza di genere; consolidare la filiera antiviolenza presente nel territorio provinciale, secondo una prospettiva di lavoro di rete; sensibilizzare la rete dei servizi provinciale sull'importanza del trattamento degli uomini autori di violenza; offrire una formazione specifica sulla violenza di genere agli operatori implicati nella gestione delle situazioni di violenza; raccogliere i dati relativi alla partecipazione degli uomini al "Centro per uomini autori di violenza" (DGR n.607/2021).

Sempre nel 2021 adegua il sistema di accesso all'edilizia sociale e stabilisce in linea con la normativa statale, pure richiamata, che gli autori di violenza non possono presentare domanda di accesso (DGP n.2295/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Politiche sociali nella provincia di Trento	2007	LP 13
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6

Gli EELL hanno costituito punti d'ascolto per la cittadinanza, con lo scopo di rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, fornire un rapido orientamento sui servizi, assicurare il coordinamento e l'integrazione di quest'ultimi (LP n.13/2007, art.45), fornire attività di informazione, anche rispetto ai servizi antiviolenza già disponibili sul territorio provinciale (LP n.6/2010, art.6)

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime	2010	LP 6

Fondo regionale – La Provincia ha previsto l'uso di fondi distinti per tipologia di intervento: i servizi antiviolenza (residenziali e semiresidenziali) e il *Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza* (volto a sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria) sono finanziati con il Fondo provinciale socio-assistenziale; il *Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza* riceve sostegno finanziario attraverso gli stanziamenti provinciali per le spese generali; l'*Osservatorio provinciale sulla violenza di genere*, gli interventi di prevenzione e sensibilizzazione e la formazione e aggiornamento del personale operante nel settore antiviolenza vengono finanziati attraverso la voce di bilancio "Altri interventi per servizi socio-assistenziali". Interventi a carico degli EELL, come i punti di ascolto, sono finanziati con autorizzazioni di spesa nell'ambito delle disposizioni in bilancio per la finanza locale (LP n.6/2010, art.15).

Fondo nazionale – La Provincia di Trento, in considerazione dello *status* di provincia autonoma, ha stipulato un accordo separato con lo Stato per l'assegnazione dei fondi statali. La legge finanziaria 2010 (L n.191/2009) e l'Accordo di Milano, siglato il 30 novembre 2009, dispongono che le Province Autonome di Bolzano e Trento rinuncino ai trasferimenti statali riferibili a leggi settoriali, tra cui i finanziamenti del Dipartimento per le pari opportunità.

Criteri finanziamento servizi – La PA di Trento regola l'erogazione dei servizi antiviolenza in base alla legge sulle politiche sociali (LP n.13/2007, art.22), stabilendo che gli EELL e la Provincia assicurano l'erogazione dei servizi socio-assistenziali mediante erogazione diretta, oppure tramite affidamento diretto ai soggetti accreditati che ne facciano richiesta, oppure affidandoli a soggetti accreditati individuati tramite procedura comparativa, escludendo esplicitamente il metodo del massimo ribasso. Ultimo atto di affidamento dei finanziamenti nel 2021, ove vengono finanziati le Casa rifugio e le strutture legate all'Abitare accompagnato per adulti - il servizio richiede unitarietà nella gestione ed erogazione dei diversi interventi e tipologie di servizio poiché è dedicato alle donne esposte alla minaccia di violenza o che l'avevano subita e ai loro figli – e gli sportelli sociali – entro cui sono

ricompresi i Centro di ascolto per uomini autori di violenza, ovvero presa in carico e gestione di percorsi per maltrattanti, per quanto previsto dal Codice Rosso (DGP n.359/2021).

3.14 Regione PIEMONTE

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento	2004	1	Art.44 Attività di promozione regionale
Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere	2009	8	Art.2 Obiettivi
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	4	Tutto il testo
Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale	2016	5	Art.7 Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017	2017	16	Art.106 Modifiche all' articolo 2 della LR n. 4/2016 Art.107 Inserimento dell'articolo 14 bis nella LR n.4/2016

La Regione Piemonte inizia ad affrontare in maniera specifica il tema della violenza contro le donne per la prima volta nel 2008, con l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e di maltrattamenti, una misura volta a fornire alle donne non ammesse al patrocinio a spese dello Stato un adeguato sostegno nelle azioni giudiziarie (LR n.11/2008). L'anno successivo adotta una legge specifica sull'istituzione di centri antiviolenza con case rifugio (LR n.16/2009). Nel 2016 si dota di una legge quadro con la quale riconduce le precedenti iniziative ad una visione organica e di sistema, abrogando le precedenti ridefinisce le politiche antiviolenza, e dotandosi di una strategia molto più ampia e trasversale modifica gli interventi e gli strumenti ([LR n.4/2016](#)), prevedendo anche un regolamento attuativo ([RR n.10/2016](#))³⁴. Vengono ridefinite le modalità organizzative e di raccordo dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio con la rete dei servizi e sottolineata la connessione dei percorsi di accoglienza tutela e sostegno con gli obiettivi di autonomia delle donne. Vengono riconosciuti nuovi aspetti fondamentali di intervento e nuovi strumenti di *governance*: è posto in evidenza il tema della violenza assistita, il ruolo della rete sanitaria e degli strumenti in essa istituiti come il codice rosa, la sperimentazione di interventi sul territorio rivolti agli autori di violenza, il ruolo della prevenzione, sensibilizzazione e formazione, la necessità di un Piano antiviolenza. Vengono infine ricompresi in questa visione sistemica, di contrasto alle violenze, sia gli interventi per la prevenzione della tratta e delle mutilazioni genitali femminili, sia, nel 2017, specifiche misure contro gli abusi sessuali on line a tutela dei minori ([LR n.16/2017](#), artt.106, 107).

Il Piemonte aveva comunque previsto già nel 2004, nell'ambito dei servizi sociali e delle politiche per la tutela materno-infantile, la promozione di iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori e sulle donne ([LR n.1/2004](#), art.44), mentre nel 2009, nell'ambito delle politiche di pari opportunità di genere, si poneva tra gli obiettivi da perseguire anche quello di promuovere e sostenere azioni a contrasto della violenza fondata sul genere e della tratta delle donne attraverso piani e programmi per la tutela delle vittime ([LR n.8/2009](#), art.2). Nel 2016 promuove, attraverso l'ufficio scolastico regionale, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica ([LR n5/2016](#), art.7).

³⁴ Il Regolamento viene adottato sempre nel corso del 2016 e regola l'istituzione e gestione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario previsto dalla norma, i criteri di concessione dei finanziamenti e il sistema regionale di monitoraggio degli interventi. Nel 2020 il regolamento viene aggiornato relativamente alla parte dedicata ai criteri di riparto finanziario tra gli ambiti territoriali.

Nel 2019, infine, vengono avanzate due proposte di legge, una di modifica alla LR n.4/2016 volta ad istituire un fondo di solidarietà a favore degli orfani vittime di violenza di femminicidio (Proposta di Legge n.26/2019) e un'altra per introdurre un Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (Proposta di Legge n.50/2019).

Definizione di violenza

La definizione proposta identifica “ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere” come “violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena”³⁵.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4
Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019	2017	DGR 37-6229

Piano antiviolenza

Il **Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere per il triennio 2017-2019** è il documento di programmazione regionale vigente. Questo documento è il primo atto di progettazione emanato a seguito della legge quadro, e in questo viene infatti indicato come obiettivo primario quello di consolidare un intervento di strategia regionale, un quadro che sia di riferimento per tutte le realtà che a vario titolo operano sul territorio piemontese (LR n.4/2016, art.23; DGR n.37-6229). A tal fine sono stati individuati³⁶ otto macro obiettivi e le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, volte a fornire risposte adeguate alle vittime in tutto il ciclo del sostegno (dall'emergenza alla costruzione dell'autonomia abitativa e lavorativa), nonché alla sperimentazione di programmi per uomini maltrattanti.

Gli otto macro obiettivi sono: consolidare la rete dei Centri e degli Sportelli antiviolenza e delle Case rifugio nel territorio regionale, potenziare e rendere sempre più appropriate ed efficaci le risposte di accoglienza in emergenza, indirizzando le vittime verso percorsi di autonomia; sperimentare percorsi di sostegno all'inserimento e al reinserimento socio-lavorativo; potenziare e mettere a sistema gli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù e gli interventi per la prevenzione e la diffusione di una corretta informazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato; sostenere la formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza; sostenere e promuovere interventi per gli autori della violenza; promuovere interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ed interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita; promuovere e diffondere l'utilizzo del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”; realizzare il Piano di comunicazione per l'attuazione della legge regionale 4/2016.

³⁵ Vengono fornite anche le definizioni di “violenza nei confronti delle donne”, “violenza domestica”, “violenza contro le donne basata sul genere”, “tratta”, “stalking”, “violenza assistita”, “abuso sessuale on-line”, unitamente alla definizione di “genere”, “identità di genere” e “orientamento sessuale”. Il testo di legge con il termine “vittima” indica qualsiasi persona fisica che subisce atti/comportamenti nell'ambito della violenza nei confronti delle donne e violenza domestica, rispetto a quest'ultima si considerano vittime anche i minori in quanto testimoni di violenza.

³⁶ Alla stesura del Piano hanno preso parte la Direzione Coesione Sociale e il Tavolo di coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza, e al fine di garantire una progettazione condivisa sono stati coinvolti i referenti di 14 centri antiviolenza (7 a titolarità pubblica e 7 a titolarità privata) e di 9 Case Rifugio (cfr. DGR n.37-6229/2017).

Piano Sociale regionale

La programmazione regionale in tema di servizi sociali e sanitari è affidata ai comuni singoli o associati, che, d'intesa con le ASL, provvedono a definire il "Piano di zona". Il piano di zona rappresenta lo strumento attraverso cui i Comuni, secondo gli assetti territoriali adottati per la gestione dei servizi sociali, disegnano il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, indicando gli obiettivi strategici, gli strumenti realizzativi e le risorse da attivare. Non risulta essere utilizzato un unico modello di redazione, pertanto, il fenomeno della violenza, e le relative azioni da promuovere, possono essere trattati in maniera diversa a seconda della realtà locale.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4

Alla Regione spetta promuovere e assicurare sul proprio territorio la concretizzazione delle misure indicate attraverso la legge quadro; essa deve infatti favorire la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e informazione, la costituzione di reti interistituzionali adeguatamente formate, la presenza di centri anti violenza e case rifugio e la diffusione del numero nazionale di pubblica utilità 1522, la presenza di equipe specializzate nei presidi ospedalieri, il potenziamento degli interventi rivolti agli autori di violenza, il patrocinio legale alle vittime di violenza e maltrattamenti, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, e prevedere attività di monitoraggio su casi e interventi realizzati a questi fini sul territorio.

La Regione coordina le attività dei centri anti violenza, case rifugio e della rete sanitaria attraverso il **Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri anti violenza e del centro esperto sanitario**³⁷, istituito presso la Giunta regionale con la legge quadro del 2016 (LR n.4/2016, art.5). Il Tavolo, oltre a coinvolgere in maniera stabile gli attori principali delle politiche anti violenza piemontesi (CAV, CR, centro esperto sanitario), viene anche indicato come luogo deputato al confronto, allo scambio di informazioni e alla condivisione delle esperienze dei soggetti che a vario titolo operano sul territorio; a tal fine viene periodicamente sollecitata la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle équipe multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, nonché delle associazioni ed organizzazioni del privato sociale operanti nel settore del contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4

Alla Città metropolitana di Torino e alle amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, spetta assicurare le pari opportunità sul territorio di competenza, anche attraverso forme di collaborazione con i centri anti violenza, le case rifugio e gli enti, servizi ed organizzazioni operanti nel settore a livello territoriale e con il Difensore civico regionale. I comuni promuovono i centri anti violenza sui propri territori e possono esserne i soggetti titolari (LR n.4/2016, artt.4,6).

³⁷ Cfr. sez. "Pronto soccorso" per il Centro esperto sanitario.

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Coordinamento della rete sanitaria per l'accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza sessuale e domestica	2009	DGR 14-12159
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4
Disposizioni attuative della LR n.4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli": definizione rete sanitaria	2017	DGR 23-4739
DGR n.23-4739/2017 "Disposizioni attuative della LR n.4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli: definizione rete sanitaria". Adozione protocolli regionali.	2018	DD 131
Accordo tra la Regione Piemonte e il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte per favorire attività di ascolto, informazione a favore di donne vittime di violenza per contrastarne l'isolamento e per favorire l'accesso alla rete dei servizi antiviolenza del territorio regionale	2018	DGR 30-7050

Il Tavolo permanente (cfr. sez. governance regionale) è lo strumento di governance regionale che ha il compito di sollecitare una rete estesa che costruisca una strategia complessiva e sinergica di intervento. All'interno di questa rete estesa emerge però il ruolo fondamentale attribuito alle reti in contesto sanitario.

Fin dal 2008 la Regione riconosce il danno prodotto da violenze sessuali e maltrattamenti sulla salute delle persone e il conseguente ruolo centrale ricoperto dalla sanità pubblica.

Nel 2009 l'amministrazione regionale, riconoscendo le buone pratiche già esistenti in ambito sanitario³⁸ e dando concretezza sia al Piano socio-sanitario 2007-2010 sia a quello per la prevenzione della violenza contro le donne annualità 2008, rafforza le iniziative territoriali definendo una rete sanitaria regionale per la prevenzione della violenza; individua così un gruppo di referenti sulla violenza e il maltrattamento alle donne che potesse coordinare modalità assistenziali omogenee su tutto il territorio, assicurare una adeguata formazione/informazione a tutti gli operatori sanitari, realizzare attività di monitoraggio al fine sia di rilevare la quota sommersa del fenomeno sia di attivare la rete locale per evitare il perpetuarsi delle violenze³⁹. I principali attori della rete che vengono individuati sono il Centro integrato ospedaliero per l'assistenza alle vittime di violenza domestica e sessuale (costituito dall'integrazione delle strutture Centro SVS e Minori dell'az. Ospedaliera OIRM - Sant'Anna di Torino e Centro Demetra dell'az. Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino), un referente sulla violenza individuato da ogni az. sanitaria regionale tra i dirigenti del DEA o della direzione sanitaria e due referenti dei PS individuati da ogni ASR; (DGR n.14-12159/2009).

L'importanza delle reti sanitarie e l'esperienza maturata sul territorio sono valorizzate nel 2016 quando viene istituita la **Rete sanitaria contro la violenza**, una rete strettamente connessa con gli altri servizi territoriali deputati alla presa in carico e accompagnamento delle vittime di violenza. La rete comprende i servizi dell'emergenza territoriale 118 e, a livello ospedaliero, il DEA di primo e secondo livello, oltre ai servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, personale della continuità assistenziale e personale che opera nei consultori e personale specializzato nel settore sanitario che opera sul territorio. I soggetti della rete sono tenuti a garantire la presa in carico delle vittime attraverso équipe multiprofessionale⁴⁰ o con richiesta di consulenza ai centri antiviolenza; la rete si attiva tramite il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale sia attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza. Infine, i servizi sanitari devono attivare anche i servizi sociali competenti laddove siano coinvolti minori. Le esperienze maturate dalla rete hanno portato nel 2018 alla promozione di specifici protocolli di

³⁸ Es. l'esperienza del Centro soccorso violenza sessuale attivo dal 2003 presso l'Ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna di Torino, tra l'altro già riconosciuto nel 2007 come struttura autonoma con personale dedicato.

³⁹ La rete di dota di specifici schemi di protocollo sanitario per il soccorso alle donne vittime di violenza sessuale; procedibilità d'ufficio; schema di protocollo per la gestione dei casi di violenza domestica; codici di classificazione delle diagnosi di dimissione.

⁴⁰ L'équipe è L'équipe multiprofessionale è formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico di DEA e di altre figure ritenute utili alla presa in carico e garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti.

intervento: Schema per l'assistenza Ospedaliera Multiprofessionale alla donna che riferisce violenza sessuale e nelle relazioni intime; Schema per l'assistenza Territoriale Multiprofessionale alla donna che riferisce violenza sessuale e nelle relazioni intime; Scheda Anamnestica violenza presunta o accertata; (LR n.4/2016, art.17; DGR n.23-4739/2017, DD n.131/2018).

Per quanto attiene ad altre tipologie di collaborazione territoriale si segnala a titolo esemplificativo un'iniziativa realizzata nell'ambito degli interventi regionali di prevenzione. Nel 2018 viene promosso un Accordo tra la Regione Piemonte e il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte con il fine di favorire una campagna di informazione in favore di donne vittime di violenza; attraverso il coinvolgimento dei parrucchieri e barbieri aderenti alle Confederazioni Artigiane del Piemonte, capillarmente presenti sul territorio regionale, si cerca sia di favorire una maggiore conoscenza del fenomeno sia, se necessario, di attivare la rete di sostegno locale a sostegno delle vittime; (DGR n.30-7050/2018).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

La Regione non si è dotata di un Osservatorio sulla violenza.

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4
Disposizioni attuative della LR n.4/2016 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)	2016	RR 10
DGR n.39-5908/2017 nell'ambito del Piano d'Azione contro la violenza sessuale e di genere approvato con DPCM del 25.11.2016. Approvazione accordo di collaborazione con IRES Piemonte per la realizzazione della linea d'azione 4) volta all'implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza. Modifica impegno n.1063/2018.	2018	DD 821

Spetta direttamente alla Regione promuovere la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale dei casi seguiti e degli interventi realizzati sul proprio territorio, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative già esistenti; in particolare la Regione deve coordinare le attività di monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere contro le donne sul proprio territorio secondo le modalità definite dagli organismi competenti a livello nazionale, in particolare quelli di ambito sociale e sanitario, e garantire la raccolta dei dati con cadenza annuale ed assolvere ai debiti informativi nei confronti dello Stato (LR n.4/2016, artt.3, 24).

I centri antiviolenza e le case rifugio sono chiamati a partecipare attivamente al sistema di monitoraggio regionale, in particolare svolgendo attività di raccordo e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. A tal fine sono valorizzati gli strumenti di rilevazione dati già in uso da parte dei diversi centri e delle case rifugio, mentre per una rilevazione omogenea viene sollecitata l'individuazione di una batteria minima di dati quali-quantitativi comuni che può essere implementata e rivista all'avvio del sistema di monitoraggio nazionale. Allo scopo di agevolare la trasmissione delle informazioni, ciascun centro antiviolenza individua un proprio referente nei rapporti con la Regione (RR n.10/2016, art. 16).

Nel 2018 si rileva la necessità di mettere a sistema i flussi di dati derivanti dai servizi e dalle istituzioni che, a vario titolo, intercettano il fenomeno (fonti amministrative in ambito sanitario, giuridico, sociale o fonti facenti capo a organizzazioni non istituzionali) e costruire così un sistema regionale effettivamente integrato in grado di restituire un quadro chiaro del fenomeno della violenza di genere contro le donne sul territorio piemontese; parimenti emerge l'opportunità di concorrere alla costruzione del sistema informativo nazionale in sinergia con ISTAT/CISIS. La necessità quindi di implementare il sistema di rilevamento spinge l'amministrazione regionale ad attivare una collaborazione con l'IRES Piemonte, realtà locale che svolge già attività di ricerca a supporto della

Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione socioeconomica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche⁴¹ (DD n.821/2018).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4
Disposizioni attuative della LR n.4/2016 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)	2016	RR 10

La clausola valutativa adottata dalla Regione Piemonte prevede una relazione che metta in evidenza alcuni aspetti delle misure adottate: l'andamento del fenomeno, la descrizione dei servizi sul territorio, il funzionamento delle reti afferenti ai CAV, le modalità di finanziamento e distribuzione dei finanziamenti sul territorio, lo stato delle azioni e degli interventi, l'uso del fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, l'impatto delle politiche promosse (LR n.4/2016, art.26).

I centri antiviolenza sono soggetti a valutazione sia interna che esterna (RR n.10/2016, art.11).

Ai centri antiviolenza è affidato l'esercizio di valutazione interna relativamente alle proprie attività, a questo scopo sono stati stabiliti dalla Regione una batteria di criteri di cui tener conto: disponibilità di dati di tipo quantitativo riguardanti il numero di contatti e/o accessi, il numero di donne prese in carico e/o seguite nell'ambito di un percorso strutturato; disponibilità di dati di tipo qualitativo relativi al pregresso e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna; dati circostanziati (informazioni sanitarie, percorsi giudiziari, ruolo dei servizi territoriali, ecc.) al fine di ottimizzare per ciascuna donna le conseguenti azioni di tutela necessaria; strumenti e modalità per affrontare le criticità e l'individuazione di soluzioni efficaci; strumenti per la protezione dei dati personali che riguardano la donna e i propri figli e figlie; un quadro generale delle attività promosse e/o realizzate a livello interno, attraverso la rete o con i servizi pubblici e privati del territorio; adozione di un regolamento interno e/o di linee guida operative; valutazione interna dei costi dei servizi erogati.

La valutazione esterna sui centri spetta invece alla Regione e si basa sui seguenti indicatori: analisi dei principali dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio annuale; formalizzazione di accordi, intese e/o protocolli operativi di collaborazione con i soggetti della rete del territorio; frequenza nella partecipazione ad iniziative formative e/o di aggiornamento del personale e /o dei volontari; presenza di un'attività di supervisione, supporto per eventuali criticità o specifiche esigenze formative; dotazione di una carta del servizio e pubblicizzazione della stessa; congruenza tra i contenuti della carta del servizio e la reale offerta alle donne dello stesso servizio; presenza di un'attività di valutazione dei percorsi e/o dei processi attivati; natura delle fonti di finanziamento.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Centri antiviolenza e case rifugio operano in sinergia con i servizi sociali e sanitari qualora siano coinvolti nei percorsi di tutela, sostegno e accompagnamento delle vittime di violenza.

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento	2004	1
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4

⁴¹ L'IRES ha inoltre già garantito il supporto alla Regione Piemonte per l'attività del Centro di Coordinamento regionale contro la violenza alle Donne nell'ambito delle azioni previste dal "Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime" attraverso una specifica azione di monitoraggio del fenomeno nonché di mappatura dei servizi specifici che si occupano di violenza contro le donne in Piemonte.

Disposizioni attuative della LR n.4/2016 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)	2016	RR 10
Disciplina dell'albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, ai sensi dell'art.8 della LR n.4/2016	2017	DGR 8-4622
Approvazione della modulistica per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ai sensi dell'art. 8 della LR n.4/2016 e della disciplina dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di cui alla DGR n.8-4622/2017	2017	DD 102
Approvazione, in via sperimentale, del modello tariffario e relative voci di spesa per il servizio di accoglienza presso le Case rifugio per donne vittime di violenza sole e con figli e figlie, istituite ai sensi della LR n.4/2016	2019	DGR 10-8692

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2017 vengono adottate le Linee guida per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'Intesa del 27/11/2014 (DGR n.8-4622/2017).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – La legge quadro regionale prevede l'istituzione di uno specifico albo regionale, cui possono iscriversi enti e organizzazioni che in Piemonte svolgono attività specifiche a sostegno delle donne vittime di violenza. Condizione per l'iscrizione all'Albo è il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale e i requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni. Esso è suddiviso in due sezioni, una dedicata ai CAV e una alle CR.

In merito ai CAV questi sono tenuti ad avere sede in Piemonte, essere istituiti o dai comuni/enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dalle associazioni/organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere o da entrambi i soggetti di concerto, intesa o in forma consorziata. L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere all'assegnazione dei contributi regionali e statali, a tale fine è aggiornato annualmente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale; (LR n.4/2016, art.8; RR n.10/2016, art.7; DGR n.8-4622/2017 Disciplina dell'albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio; DD n.102/2017 Approvazione della [modulistica](#) per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio).

Linea telefonica – I CAV devono garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, anche collegandosi al telefono nazionale di pubblica utilità 1522; (RR n.10/2016, art.9), spetta alla Regione promuovere il collegamento dei CAV con la rete nazionale 1522 (LR n.4/2016, art.3 c.1 lett. h).

Funzioni – I CAV sono punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno per le donne, e i loro figli minorenni, che si trovano ad esser esposte a violenza subita o minacciata e utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. Devono assicurare il raccordo, attraverso protocolli ed accordi operativi, con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e con gli altri organismi pubblici e privati della rete locale. A tal fine partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli EELL. I CAV sono disciplinati da autonomi regolamenti interni e possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio (LR n.4/2016, art.6 c.1). Il Regolamento attuativo della legge quadro individua nel dettaglio le modalità organizzative, le attività, gli standard strutturali, gestionali e di qualità e i servizi minimi da assicurare (ascolto, accoglienza, assistenza psicologia, legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa, divieto delle tecniche di mediazione familiare) (RR n.10/2016, artt.9, 10).

Personale – I CAV assicurano una adeguata presenza di figure professionali per garantire i servizi minimi e di avvocate civiliste e penaliste con formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. Il personale di prima accoglienza è esclusivamente femminile, con specifiche competenze professionali ed in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza e garantire la specifica relazione tra donne quale elemento caratterizzante e fondante di ogni percorso di emancipazione dalle situazioni di violenza. Nei CAV dev'essere assicurata in generale un'adeguata presenza di figure professionali specificamente formate sui temi della violenza di genere (RR n.10/2016, artt. 5,9).

Formazione – Al personale CAV devono essere garantiti una formazione iniziale e percorsi formativi permanenti (RR n.10/2016, art.9). Spetta invece alla Regione promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale delle reti locali e monitora le attività formative svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore (LR n.4/2016, artt.3, 21).

Gratuità – Gli interventi dei CAV sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori (LR n.4/2016, art.6).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – La legge quadro regionale prevede l'istituzione di uno specifico albo regionale, cui possono iscriversi enti e organizzazioni che in Piemonte svolgono attività specifiche a sostegno delle donne vittime di violenza. Condizione per l'iscrizione all'Albo è il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale e i requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni. Esso è suddiviso in due sezioni, una dedicata ai CAV e una alle CR.

In merito alle CR queste sono tenute ad avere sede in Piemonte, essere istituite da EELL in forma singola o associata o dalle associazioni/organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienza e competenza specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificamente formato, o da entrambi i soggetti di concerto, intesa o in forma consorziata⁴²; le CR in quanto servizi residenziali devono essere in possesso di apposita autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Regione (LR n.1/2004). L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere all'assegnazione dei contributi regionali e statali, a tale fine è aggiornato annualmente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale; (LR n.4/2016, art.8; RR n.10/2016, art.7; DGR n.8-4622/2017 Disciplina dell'albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio; DD n.102/2017 Approvazione della modulistica per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio).

Funzioni – Le CR sono strutture dedicate che forniscono un'accoglienza h24 garantendo anonimato e segretezza alle donne e ai loro figli, allo scopo di proteggerli e salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. L'accesso può essere diretto o attraverso un progetto individuale di accoglienza teso a successivi percorsi di autonomia. Le case si raccordano con i CAV e con la rete di servizi, anche attraverso protocolli dedicati, al fine di assicurare supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli, nell'ambito di un progetto formulato insieme alla donna e condiviso con i servizi sociali e sanitari competenti (LR n.4/2016, art.7). Il Regolamento attuativo della legge quadro individua nel dettaglio le modalità organizzative, le attività, gli standard strutturali, gestionali e di qualità (RR n.10/2016, artt. 13,14).

Personale – Il personale delle CR dev'essere esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, (RR n.10/2016, art.13).

Formazione – Al personale delle CR deve essere garantita una formazione iniziale e permanente, (LR n.4/2016, art.7, RR n.10/2016, art.13).

Gratuità – La permanenza nelle CR è fornita a titolo gratuito sia per le donne che per gli eventuali figli minori (LR n.4/2016, art.7).

Il Piano triennale antiviolenza 2017-2019 ha previsto tra le Azioni attuative dell'obiettivo 1 (Consolidamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio nel territorio regionale e potenziamento e appropriatezza delle risposte di accoglienza dall'emergenza, alla casa rifugio, verso i percorsi di autonomia) l'avvio di un tavolo di lavoro con i soggetti titolari delle CR per la definizione delle voci di spesa che compongono le tariffe per l'inserimento in casa, e i conseguenti valori tariffari di riferimento a livello regionale, nel 2019 è stato approvato il modello tariffario da sperimentare nei tre anni successivi; (DGR n.10-8692/2019).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4

⁴² Le CR possono essere gestite in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi.

Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019	2017	DGR 37-6229
Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere. Spesa di euro 115.570,00 (capitoli vari del bilancio regionale 2017-2018).	2017	DGR 38-5908
Approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a presentare richieste di partenariato alla Regione Piemonte nell'ambito della Linea d'Intervento C dell'Avviso Pubblico del Dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul	2017	DD 718
Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere anno 2019. Spesa di euro 100.000,00 (capitoli vari del bilancio regionale 2019-2020)	2019	DGR 26-8751
LR n. 4/2016 e DGR n. 26-8751 del 12.04.2019. Approvazione delle modalità di accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere contro le donne e della relativa modulistica	2019	DD 431
Approvazione criteri accesso ai finanziamenti per il sostegno di interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017- 2020" per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a),b),c),e),f), g), h) e l) del DL 93/2013	2020	DGR 2-1658
Avviso pubblico del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi previsti all'art. 26-bis del D.L. n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza 2020. Candidatura della Regione Piemonte, approvazione scheda progettuale e delega firma.	2021	DGR 3-3062

La necessità di sperimentare sul territorio piemontese misure specifiche per gli autori di violenza viene indicata nel 2016, quando la Regione inserisce nella legge quadro, tra gli interventi da promuovere, anche la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti appunto agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. Gli interventi immaginati sono a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico, stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, salvo l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria, ed anche nelle carceri; (LR n.4/2016, artt.3, 20).

Il tema degli interventi e del trattamento degli autori di violenza si inserisce in un contesto culturale riconosciuto come “non ancora maturo e incerto nel determinare metodologie, strategie e azioni specifiche, in un quadro generale piemontese fortemente connotato soprattutto da sperimentazioni più o meno avanzate realizzate quasi sempre dagli stessi soggetti” (cfr. DGR n.38-5908/2017). Questa situazione spinge l'amministrazione regionale nel 2017 a emanare un avviso finalizzato alla realizzazione di interventi per gli autori di violenza e a programmare nel Piano antiviolenza 2017-2019 una serie di interventi volti a favorire l'avvio di sperimentazioni e azioni coordinate.

Nel Piano viene indicata innanzitutto l'esigenza di mappare e valutare le esperienze già in essere sul territorio piemontese in modo tale da avviare percorsi condivisi e mettere a sistema le buone pratiche, in particolare si ritiene opportuno intraprendere azioni di: ricognizione e analisi delle procedure attuate dai centri (pubblici e/o privati, associazioni, agenzie del privato sociale) che promuovono già interventi specifici per gli autori di violenza; supervisione dei percorsi di cambiamento degli autori di violenza realizzati nel territorio regionale, sviluppando un confronto e un'analisi critica delle diverse metodologie adottate dalle pratiche; approfondimento e confronto su sperimentazioni in atto e sui risultati della supervisione dei percorsi per la definizione di linee di intervento condivise (obiettivi, modalità metodologia), anche mediante il confronto con i CAV, anche ai fini di acquisire indicazioni per il monitoraggio e la valutazione, l'implementazione delle azioni stesse nonché per intervenire sulle cause della violenza e ridurre l'incidenza ed impatto; attivazione di percorsi formativi specifici per operatori ed operatrici (su aspetti culturali di costruzione del maschile, la complessità delle relazioni, i vissuti personali degli autori e degli operatori e delle operatrici, la gestione di sentimenti ed emozioni a cominciare dalla rabbia, la gestione

della conflittualità, la motivazione al cambiamento), anche prevedendo periodi stage, tirocini, affiancamenti per far acquisire esperienza nel lavoro con gli autori di violenza.

Come accennato, nel 2017 viene emanato il primo avviso pubblico finalizzato a sostenere interventi sperimentali rivolti agli autori di violenze con risorse regionali. Gli interventi sono previsti nei territori dove esistono ed operano CAV e strutture di accoglienza per vittime di violenza domestica e i programmi devono basarsi sull'impegno a concludere la violenza e l'abuso e sul cambiamento della persona che maltratta, (DGR n.38-5908/2017; DD n.718/2017). Nel 2019 per consolidare e diffondere gli interventi per gli autori di violenze viene emanato il secondo avviso pubblico (DGR n.26-8751/2019, DD n.431/2019).

Nell'ambito della programmazione dei finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" il Piemonte indica la necessità di provvedere alla realizzazione di programmi rivolti agli uomini maltrattanti (DGR 2-1658/2020).

Il Piemonte, in qualità di soggetto capofila di una proposta progettuale, si candida all'Avviso pubblico ex art. 26 bis del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Gli enti partner individuati tramite avviso pubblico per la partecipazione sono 10 Enti/organismi operanti sul territorio regionale e impegnati sui temi del contrasto alla violenza di genere e nella presa in carico e trattamento degli autori di violenza (Città Metropolitana di Torino, Città di Vercelli, Comune di Novara, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. Ossola, Associazione Punto a capo, Croce rossa italiana- Comitato di Asti, Gruppo Abele Onlus, Cooperativa Sociale Mirafiori, Associazione di promozione sociale Cerchio degli uomini, Paviol Percorsi antiviolenza Onlus) e il progetto è finalizzato: realizzare sul territorio regionale due percorsi formativi specificatamente rivolti al personale che opera con gli autori di violenza di genere e più in generale alla rete dei servizi socio sanitari invianti nonché a Forze dell'Ordine, Ordini dei Medici, Ordini degli avvocati, per incrementare le conoscenze sul tema, favorire la creazione di collaborazioni e lo sviluppo di reti tra i diversi soggetti istituzionali e non orientate al recupero degli uomini autori di violenza; attivare e promuovere la rete territoriale, favorendo la conoscenza e il confronto tra i diversi Centri per ascolto e trattamento di autori di violenza presenti sul territorio regionale, promuovendo sinergie e collaborazioni strutturate e consolidando quelle già esistenti; implementare l'efficacia dei percorsi di ascolto e trattamento promossi e realizzati dai Centri, attraverso la condivisione della conoscenze maturate con l'esperienza e dei modelli e metodi utilizzati nei percorsi attivati, anche al fine di favorire prese in carico mirate a promuovere l'assunzione di responsabilità del maltrattante e la maturazione di risorse personali cognitive ed emotive, oltre che l'incremento della capacità empatica e di riconoscimento dell'altro; organizzare e promuovere l'utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione on-line (quali applicazioni e piattaforme informatiche), così da consentire l'attivazione o la prosecuzione di percorsi individuali o di gruppo, in conseguenza della pandemia o per la presa in carico di soggetti sottoposti a particolari vincoli di spostamento (detenzione domiciliare o inabilità specifiche alla mobilità personale). A conseguenza di ciò, ricognizione delle attuali normative della privacy, legate al lavoro on-line; promozione e strutturazione di momenti di confronto periodico tra i diversi Centri di ascolto e trattamento per autori di violenza, finalizzati all'intervisione sui casi; definizione di finalità ed intenti alla base di un percorso "minimo" di trattamento, comune per i Centri, propedeutico alle fasi successive della presa in carico, che saranno differenziati sulla base dell'unicità del soggetto, delle loro necessità ed aspettative; definizione di nuove strategie organizzative e dei possibili setting di intervento, elaborazione e diffusione a tutti i diversi Centri della documentazione di approfondimento e della relativa modulistica in merito al trattamento e alla gestione dei dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'espressione del consenso al trattamento, messa a punto di protocolli e format di accordi di collaborazione per l'efficacia dei trattamenti di cui alla L.69/2019; Avvio di un confronto con le Autorità giudiziarie e gli Ordini degli Avvocati del Piemonte, sui

contenuti della L. 69/2019 e sulle prassi operative dei Centri per assicurare, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, l'integrazione e l'efficacia degli interventi (DGR n.3-3062/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4

È previsto, su richiesta delle vittime, la predisposizione di un percorso psicologico, condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento finalizzato a favorire l'uscita dalla situazione di difficoltà, compreso il

raggiungimento dell'autonomia economica. Tale percorso è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali (LR n.4/2016, art.13).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli	2016	LR 4
Disposizioni attuative della LR n.4/2016 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)	2016	RR 10
LR 4/16. Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai centri antiviolenza e dalle case rifugio nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa euro 1.125.992,79 (capp vari)	2017	14-5548
Definizione criteri accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e nuovi sportelli e soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 1.331.791,13. Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021	2019	125-9032
Approvazione criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno di interventi regionali attuativi del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" per gli interventi di cui all'art. 5, c 2, lettere a),b),c),e),f), h), i) e l) del DL 14.8.2013 n. 93 nonché dal DPCM del 13.11.2020. Spesa di euro 430.799,87 (cap. vari del bilancio regionale annualità 2021-2022).	2021	DGR 12-3625
Approvazione per i criteri per l'accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio, nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello. Spesa di euro 1.406.997,05 (capitoli vari del bilancio regionale annualità 2021-2022).	2021	DGR 11-3624

Fondo regionale – Non risultano fondi dedicati, i finanziamenti a favore delle misure previste dalla legge quadro sono ascritte alla missione 12 del bilancio regionale (programmi 4 e 10).

Fondo nazionale – La Giunta Regionale ha provveduto ad impegnare le risorse del Fondo Pari Opportunità, art.5 bis DL n.93/2013, nel bilancio regionale; (DGR nn.13-7756/2018; 34-178/2019). Con i finanziamenti derivati dal DPCM 2020 e finalizzati alla realizzazione di progetti regionali il Piemonte individua come aree di intervento: interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza; progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita; azioni di informazione, comunicazione e formazione (DGR n.12-3625/2021). Sempre con i finanziamenti derivati dal DPCM 2020 e finalizzati invece a CAV e CR il Piemonte stabilisce che: per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.7.2021, la somma complessiva di € 617.086,58 sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro, b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2020; per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.7.2021 il riparto del finanziamento complessivo di € 493.931,96 sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, si prevede che, nel caso in cui il titolo autorizzativo faccia riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari mamma/bambino da accogliere, ciascun nucleo sarà conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori) (DGR n.11-3624/2021).

Fondi cumulati – Viene prevista la cumulabilità dei finanziamenti concessi ai sensi della LR n.4/2016 con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie (LR n.4/2016, art.28).

Criteri finanziamento CAV-CR – I criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività dei CAV e delle CR esistenti, per il sostegno alla creazione di nuovi CAV e di soluzioni di accoglienza, nonché per il

sostegno alle spese per la creazione l'avvio di nuove CR e per l'incremento dei posti nelle CR esistenti, da finanziare attraverso i fondi regionali e statali dedicati sono regolati sia attraverso il RR n.10/2016 sia attraverso l'adozione di specifiche deliberazioni. Per le strutture già esistenti la richiesta dei finanziamenti deve essere avanzata da parte dei soggetti titolari dei CAV e delle CR, per le nuove agli avvisi pubblici possono presentare domanda comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, o entrambi di concerto, di intesa o in forma consorziata; (DGR nn.14-5548/2017, 125-9032/2019).

Ultimo [avviso](#) finalizzato all'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti (uso di fondi regionali e di provenienza statale – DPCM 2016 e 2018).

3.15 Regione PUGLIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia	2006	19	Art.14 Osservatorio regionale delle politiche sociali Art.24 Priorità di intervento Art.34 Politiche per le persone immigrate Art.45 Strutture per adulti con problematiche sociali Art.46 Servizi socio-assistenziali Art.47 Definizione dei servizi socio-assistenziali
Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia	2007	7	Art.2 Finalità Art.21 Rapporto annuale sulla condizione femminile
Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	2014	10	Art.12 Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	29	Tutto il testo
Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile.	2021	35	Art.9 Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza

La Regione Puglia nel 2014 disciplina le politiche a contrasto della violenza di genere con la LR 29/2014, "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne", prevedendo un articolato sistema di azioni e misure a contrasto del fenomeno e con la promozione di politiche integrate e interventi multidisciplinari. La Regione adotta una strategia che va dalla presa in carico e tutela alla prevenzione e sensibilizzazione, dall'istituzione dell'*Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori*⁴³ alla documentazione del fenomeno a livello regionale, dalla definizione di strumenti di *governance ad hoc* alla definizione delle modalità di programmazione delle azioni antiviolenza da porre in atto ([LR n.29/2014](#)). La Regione dà molto risalto alla funzione svolta dai servizi antiviolenza (centri antiviolenza e case rifugio) e al loro rapporto con i servizi territoriali (servizi sociali e sanitarie e FFOO), ponendo anche in grande rilievo le pratiche basate sulle relazioni fra donne. Altro aspetto su cui da attenzione il legislatore regionale è il

⁴³ Nel 2006 aveva affidato all'Osservatorio delle politiche sociali (LR n.19/2006), attraverso la sezione Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari, l'analisi dei contesti familiari anche in relazione alla violenza intra-familiare.

riconoscimento della condizione peculiare in cui versano i minori coinvolti nella violenza domestica, e la previsione di linee guida proprio in materia di maltrattamento e violenza a danno dei minori.

Sempre nel 2014 viene adeguata la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e si stabilisce la necessità di fornire adeguato supporto alloggiativo alle donne vittime di violenza ([LR n.10/2014](#)).

Nel 2021 la Regione regola misure finalizzate all'occupazione femminile e in tale contesto dedica particolare attenzione alle donne vittime di violenza; a sostegno del reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza prevede premialità alle imprese che aderiscono agli accordi di rete con i soggetti istituzionali preposti alla realizzazione delle azioni e degli interventi antiviolenza e riconosce altresì contributi alle imprese, agli enti del Terzo settore e alle società cooperative per l'attuazione di progetti che favoriscono percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza ([LR n.35/2021](#)).

La Regione Puglia, tuttavia, ancor prima della legge del 2014, aveva promosso interventi a favore delle vittime di violenza attraverso il sistema integrato dei servizi sociali ([LR n.19/2006](#)) e, nel 2006, aveva previsto misure volte all'informazione, consulenza, sostegno e assistenza a favore di vittime di violenze sessuali e di minori vittime di maltrattamenti e abusi, e aveva promosso attività di sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne. I centri antiviolenza sono inquadrati nell'ambito dei servizi sociali, in particolare le CR per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale, sono inquadrati come strutture per persone adulte con problematiche sociali.

La necessità di iniziative di sensibilizzazione, come veicolo di cambiamento, era stata altresì evidenziata, all'interno delle politiche di genere promosse dalla Regione ([LR n.7/2007](#)), laddove si dichiara che sono necessarie per “favorire il cambiamento verso una cittadinanza sessuata ovvero attenta alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne”, un obiettivo perseguibile anche attraverso ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne. Questi temi rappresentano, altresì, i contenuti essenziali del rapporto annuale sulla condizione delle donne in Puglia⁴⁴.

Definizione di violenza

La Regione Puglia riconosce che “ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, della sicurezza”.

Evidenzia poi, richiamando le Risoluzioni dell'ONU e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che gli “effetti della violenza di genere, di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo alla salute, al benessere, al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta, per le donne, per i minori, per le persone con diverso orientamento sessuale, per i diversi generi.”⁴⁵

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	29
LR n.29/2014 - Adozione delle Linee Programmatiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere “Verso il Piano integrato 2018-2020”	2017	1934
LR n.19/2006, artt.9, 18 – Piano Regionale delle Politiche sociali IV triennio (2017-2020)	2017	2324
LR n. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 - 2020	2019	1556

⁴⁴ La norma stabilisce il supporto alla redazione del rapporto da parte del Centro risorse regionale per le donne e il dell'Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES, ad oggi risultano disponibili i rapporti dal 2009 al 2014.

⁴⁵ Vengono inoltre fornite le definizioni di “violenza contro le donne”, “donne” (ricomprendendo in queste anche le ragazze di minore età), “violenza contro le donne basata sul genere”, “violenza domestica” e “vittima” (intendendo con questo termine le persone che subiscono violenza domestica, violenza in quanto donne o in quanto donne basata sul genere).

Piano anti violenza

La programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza è predisposta ad integrazione e in coerenza con la progettazione regionale e locale degli interventi sociali, e si concretizza in piani integrati di azione per il contrasto alla violenza di genere di durata triennale (LR n.29/2014, art.5, c.1, let.i).

La programmazione vigente è stata delineata nel 2017 con l'adozione delle Linee programmatiche 2018-2020 attraverso le quali la Regione, ricostruendo il contesto regionale, ha fissato rispetto ai 2 assi strategici "prevenzione" e "protezione e sostegno" gli ambiti di azione e gli obiettivi di intervento (qualificazione di tutto il personale che a vario titolo interviene nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere – servizi sociali, sanitari, istruzione, sistema giudiziario e FFOO-; potenziamento in un'ottica di maggiore integrazione dei servizi deputati alla prevenzione, presa in carico e trattamento dei soggetti vittime di violenze; integrazione delle policy, linguaggi e prassi operative dei soggetti coinvolti nelle misure a contrasto della violenza).

Nel 2019 ha individuato le azioni specifiche da porre in atto nel Piano operativo biennale (2019-2020). In questo ricostruisce con maggior dettaglio il contesto e lo scenario regionale; a partire dagli strumenti di cui si è dotata per fronteggiare il fenomeno della violenza contro donne e minori, dagli obiettivi raggiunti attraverso le precedenti programmazioni e in un'ottica di consolidamento e rafforzamento di quest'ultimi e recependo infine le indicazioni del Piano strategico nazionale (2017-2020) illustra le azioni da realizzare nel biennio. Per quanto attiene al **primo asse, Prevenzione** il piano regionale indica 4 aree prioritarie di intervento: aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione sulle radici strutturali, cause e conseguenze della violenza maschile sulle donne; rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione; promuovere un'adeguata formazione iniziale e continua delle operatrici e degli operatori che, in base ai propri ruoli e competenze, entrano in contatto e supportano le donne e i minori vittime di violenza; rafforzare l'impegno preventivo contro la recidiva attraverso percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne. Definisce poi in dettaglio le azioni da realizzare, fornendo descrizione delle finalità, modalità attuative, periodo, soggetti beneficiari e risultati attesi. Relativamente al **secondo asse, protezione e sostegno**, indica 3 aree prioritarie di intervento: sostenere e consolidare il sistema dei servizi anti violenza per favorire l'empowerment delle donne, l'autonomia abitativa, economica e lavorativa; favorire apposite politiche ed iniziative volte all'inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; potenziare e qualificare la tutela e la presa in carico delle/dei minori vittime di violenza assistita e delle orfane e degli orfani di femminicidio.

Piano Sociale regionale

La Puglia riconduce e programma gli interventi a contrasto della violenza di genere nell'ambito della programmazione sociale con cui il Piano integrato di azione per il contrasto alla violenza di genere deve interfacciarsi. La programmazione sociale è finalizzata a realizzare interventi volti al consolidamento del welfare locale, ovvero al rafforzamento del sistema dei servizi sociali e sociosanitari e alla loro capacità di presa in carico delle persone con fragilità e a rischio di esclusione sociale.

Il quarto Piano regionale delle Politiche sociali (2018-2020) conferma come obiettivo, già prioritario nel precedente piano, la necessità di consolidare la presenza di servizi e interventi anti violenza, rendendola diffusa e stabile sul territorio pugliese. Fornisce ai Comuni indirizzi operativi per strutturare la governance territoriale, affinché possano essere operative le "reti territoriali anti violenza" e consentire così un'adeguata e integrata presa in carico delle vittime, indica questo obiettivo come azione prioritaria da prevedere anche nei Piani Sociali di Zona. Un ruolo importante viene attribuito in sede locale ai centri anti violenza di riferimento degli Ambiti territoriali, prevedendo un'apposita convenzione tra ogni Ambito territoriale e un centro anti violenza di riferimento, individuato tra quelli autorizzati. Parimenti necessaria è l'integrazione operativa e gestionale degli interventi e servizi deputati alla presa in carico dei minori, obiettivo è l'attuazione delle **Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età** (cfr. sez. Minori). Altre azioni su cui il Piano insiste sono il potenziamento dei percorsi di autonomia e indipendenza economica delle donne e la promozione di formazione, sensibilizzazione e comunicazione.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	29

Spetta alla Regione un ruolo di coordinamento delle misure antiviolenza (LR n.29/2014, artt.4,5).

La Puglia ha definito il sistema di governance regionale istituendo: il **Tavolo Interassessorile**, con funzione di indirizzo politico e di integrazione delle policy e delle risorse finanziarie, assicura la condivisione degli assessorati interessati, è presieduto dall'assessore al Welfare e vi partecipano anche la consigliera regionale di parità e altre figure di Garanti come quello dei diritti del minore (art.6); la **Task-force permanente antiviolenza** quale organismo tecnico con compiti consultivi e operativi, fra cui la definizione di protocolli d'intesa e operativi per le procedure di presa in carico, l'individuazione delle priorità di intervento, il monitoraggio e l'analisi dei dati dell'Osservatorio; è coordinato da un/a dirigente regionale competente, ha composizione variabile a seconda delle questioni affrontate, e vede la presenza di diverse competenze quali rappresentanti dei Centri antiviolenza e Case rifugio, delle autonomie locali, delle Forze dell'ordine e del sistema giudiziario, del sistema educativo e degli ordini professionali (art.7).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Linee Guida Regionali sulla gestione e funzionamento della rete dei servizi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2010	DGR 1890
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	29

La norma regionale ha declinato il sistema delle responsabilità a partire dagli interventi regionali e, a seguire, di quelli posti in essere dal sistema delle autonomie locali. Nella governance del sistema locale le Province (precedentemente individuate quali responsabili del coordinamento dei servizi dei Piani di intervento locale) sono sostituite dagli Ambiti territoriali. E in particolare nell'ambito della pianificazione degli interventi integrati dei servizi sociali i comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, e le aziende sanitarie locali, attraverso le rispettive articolazioni territoriali, concorrono alla realizzazione delle misure antiviolenza individuate dalla Regione. I comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, e le aziende sanitarie locali, tramite i distretti sociosanitari, possono stipulare inoltre apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio, regolarmente autorizzati, al fine di garantire alle donne esposte alla violenza, sole o con minori, interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento, accompagnandole nel percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza. Gli enti locali individuano i bisogni formativi del personale che interviene sul fenomeno, promuovono e favoriscono la realizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione, anche avvalendosi della collaborazione dei centri antiviolenza. Inoltre, la Regione detta indirizzi sia ai Comuni, perché forniscano un'assistenza alloggiativa adeguata ai bisogni delle donne, sia alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali "perché garantiscano percorsi privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza (...) e promuovano formazione adeguata alle figure professionali impegnate" nelle diverse fasi di accoglienza e trattamento (LR n.29/2014, artt.5,8,9).

Si evidenzia che la Puglia nel 2010 si era dotata di una governance territoriale antiviolenza, il cui ruolo di coordinamento fu affidato alle Province; in attuazione delle leggi sui servizi sociali e sulle politiche di genere ha adottato le "Linee Guida Regionali sulla gestione e funzionamento della rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere". Queste hanno disegnato il modello di relazioni fra istituzioni, e le funzioni dei diversi soggetti della rete dei servizi, soprattutto Centri antiviolenza e Case rifugio, da potenziare in quantità e qualità secondo specifici indicatori (DGR n.1890/2010, Approvazione delle "Linee Guida regionali per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza").

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	29

Un ruolo preminente è affidato a centri antiviolenza e case rifugio e alla rete che queste stesse strutture compongono. CAV e CR sono comunque chiamate a collaborare con la rete dei servizi sociali e sanitari territoriali e con le forze dell'ordine, al fine di garantire la massima sicurezza e protezione alle donne che subiscono violenza, sole o con figli minori, e un percorso di presa in carico integrata e globale (LR n.29/2014, art.12). Sono sempre i CAV a poter promuovere programmi antiviolenza, anche in partenariato con gli EELL, con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici, con gli organismi di parità, con i servizi per l'impiego e con le associazioni femminili, iscritte all'albo regionale e operanti nel settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori (LR n.29/2014, art.16).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	29
LR n. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 - 2020	2019	1556

Non viene previsto l'istituzione di un Osservatorio specifico, tuttavia la Regione assegna un ruolo importante al corretto e costante monitoraggio del fenomeno della violenza, attraverso la previsione della sezione "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori" all'interno dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali. L'Osservatorio ha il compito di predisporre idonei strumenti e realizzare le attività di monitoraggio attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio (LR n.29/2014, art.14). Tra gli obiettivi dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori vi è anche il supporto alle attività del Tavolo interassessorile e della Task-force permanente antiviolenza, al fine di sostenere con dati statistici e di analisi, i decisori politici e i gruppi di lavoro tecnico, nella definizione strategica di obiettivi e priorità (LR n.29/2014, artt.6,7).

Pur non essendo stato ancora formalmente costituito l'Osservatorio dedicato, la Sezione Promozione del Benessere e della Salute ha avviato a partire dal 2014, il monitoraggio sugli accessi ai centri antiviolenza e sugli inserimenti in case rifugio di donne, sole o con figli, vittime di violenza (DGR n.1556/2019).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	LR 29

La raccolta dei dati è un compito affidato all'Osservatorio, i CAV e le CR sono tenuti a fornire dati informativi richiesti dall'Osservatorio. Ai fini della individuazione di priorità di intervento e azioni da porre in essere la Task-force permanente antiviolenza analizza i dati di monitoraggio con il supporto dell'Osservatorio (LR n.29/2014, artt.7,10,11,14).

Valutazione

La Regione non ha previsto una clausola valutativa. Tuttavia, i Piani antiviolenza illustrano gli obiettivi raggiunti e le azioni messe in campo attraverso le programmazioni adottate.

E. SERVIZI

La Puglia richiama la LR n.19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” nella norma regionale per la realizzazione degli interventi antiviolenza; con la LR n.19/2016 inquadra i CAV come servizi sociali e le CR come strutture per persone adulte problematiche; (v. sez. *Quadro normativo*). Tuttavia, riconosce la specificità dei CAV rispetto agli altri servizi, valorizza e sostiene inoltre le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne, attribuendo la priorità alle associazioni femminili che adottano tali metodologie per gli interventi e le attività promosse a contrasto della violenza favorendone il coinvolgimento. Per gli aspetti relativi ai requisiti funzionali organizzativi e gestionali di CAV e CR, laddove non delineate nella LR n.29/2014, la Regione rimanda al Regolamento Regionale attuativo della LR n.19/2016 (RR n.4/2007). I CAV al 2019 erano [28](#).

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
LR n.19/2006 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia - Regolamento attuativo	2007	RR 4
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	LR 29
LR n.29/2014 – DGR n.729/2015-D.P.C.M 25/11/2016 di riparto risorse 2015–2016 di cui all’art. 5 bis, comma 1, decreto-legge n.93/2013-D.P.C.M 25/11/2016 di riparto delle risorse previste al parag. 4 del Piano d’azione straordinario di cui all’art. 5 DL n.93/2013. Approvazione della “Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere - annualità 2017–2018”	2017	DGR 1105
LR n. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 - 2020	2019	DGR 1556

Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 2014

Non risulta uno specifico atto di adesione, tuttavia con l’approvazione della “Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere - annualità 2017–2018”, in cui venivano anche impegnate le risorse derivanti dal DPCM 2016, la Regione richiama l’Intesa come vincolo per l’accesso ai finanziamenti (DGR n.1105/2017).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non è previsto alcun albo specifico. Nell’ambito dei servizi sociali la Regione ha invece attivato diversi registri regionali, ai quali sono iscritti i CAV.

La Regione affida ai Comuni il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-assistenziali, ([RR n.4/2007](#)⁴⁶, art.33), i soggetti gestori dei CAV possono ottenere l’autorizzazione al funzionamento a condizione di avere maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e formazione.

Linea telefonica – Il centro antiviolenza dispone di una linea telefonica abilitata all’ascolto, all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico e di spazi attrezzati per lo svolgimento delle attività (RR n.4/2007, art.107).

La Puglia ha promosso il numero verde 1522 con una campagna di comunicazione contro la violenza di genere nel 2017, campagna realizzata in collaborazione con la rete dei Centri antiviolenza operativi sul territorio. Il numero verde 1522 risulta collegato con tutti i centri antiviolenza, (DGR n.1556/2019).

Funzioni – I CAV pubblici e privati organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. I

⁴⁶ Nel 2021 la Regione modifica il regolamento esplicitando il divieto per il Centro servizi per le famiglie di erogare prestazioni di mediazione familiare, né altre consulenze specialistiche, rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta, ma rinviare ai servizi specialistici (RR n.3/2021).

centri antiviolenza possono essere attivati o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che operino nel pieno rispetto dei principi della presente legge. I centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo. I CAV mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere protocolli d'intesa e/o operativi, con le istituzioni e gli enti pubblici cui compete il pronto intervento e l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati. I centri operano in stretta connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio (LR n.29/2014, art.10).

I CAV possono promuovere i programmi antiviolenza finalizzati all'accoglienza, al sostegno e all'accompagnamento all'autonomia delle donne; i programmi integrano quanto previsto dai locali piani sociali di zona o da altre misure specifiche di intervento, e hanno l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno su tutto il territorio regionale. I programmi sono attuati dai Centri antiviolenza, pubblici e privati, con la responsabilità amministrativa degli Ambiti territoriali (Comuni associati per la gestione dei servizi sociali e sociosanitari), in partenariato con altre istituzioni pubbliche (Scuole, ASL, Prefetture, Garante regionale per i diritti dei minori, ecc.) e private del terzo settore (LR n.29/2014, art.16)

Personale – La legge indica personale con adeguata esperienza e formazione, mentre il regolamento dei servizi sociali indica che il CAV deve prevedere la presenza di una o più psicologhe, educatrici, assistenti sociali, avvocate civiliste e penaliste, tutte con esperienza nel settore e formazione specifica sul tema della violenza di genere. È fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare come strumento di contrasto alla violenza contro le donne (RR n.4/2007, art.107).

Formazione – I CAV concorrono a svolgere attività di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza e al sostegno delle vittime (LR n.29/2014, art.10).

I percorsi di formazione e di aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore seguono un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle donne a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale o economico e la loro riconducibilità alle diseguglianze di genere. I percorsi di formazione e di aggiornamento promuovono l'integrazione fra le figure professionali del pubblico e del privato (LR n.29/2014, art.12).

Gratuità – Non vi è un riferimento esplicito alla gratuità delle prestazioni dei CAV, solo il richiamo all'Intesa al regolamento relativo ai servizi integrati ove viene stabilita la gratuità dei servizi stessi.

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Non è previsto alcun albo specifico. Nell'ambito dei servizi sociali la Regione ha invece attivato diversi registri regionali.

La Regione affida ai Comuni il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-assistenziali, (RR n.4/2007, art.33). I soggetti gestori di CR possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento a condizione di avere maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e formazione.

Funzioni – Le case rifugio sono strutture che offrono accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, sole o con minori, nell'ambito di un programma personalizzato di sostegno, di recupero e di inclusione sociale finalizzato a ripristinare la loro autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne, (LR n.29/2014, art.11).

Le CR erogano servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale. Sostegno psicologico per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia. Viene inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi relazioni con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica. L'accesso alla casa rifugio può avvenire tramite i CAV, i Servizi Sociali o le Forze dell'Ordine territorialmente competenti. L'accesso alla struttura avviene e si realizza nell'ambito di un programma personalizzato di sostegno, recupero e di inclusione sociale, costruito di concerto con i Centri antiviolenza e i Servizi Sociali, finalizzato a ripristinare la piena autonomia individuale, nel rispetto della riservatezza

e dell'anonimato. Laddove per le ospiti siano necessarie prestazioni a rilievo sanitario, queste sono erogate, quanto possibile, all'interno della casa rifugio, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo della ASL competente (RR n.4/2007, art.80).

Personale – Nella CR opera un'equipe di figure professionali composta da una o più assistenti sociali, psicologhe, educatrici, avvocate - con pluriennale esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione. La struttura può avvalersi di altre figure professionali ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste, quali operatrici per l'animazione in favore dei minori, per la mediazione linguistica-culturale, per l'orientamento socio-lavorativo, ecc. Il coordinamento della struttura è affidato all'assistente sociale ovvero ad altra figura componente l'equipe in possesso di capacità ed esperienza pregressa nell'ambito della gestione e del coordinamento di servizi. È prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i servizi di pulizia, a supporto delle ospiti che partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata. È prevista la presenza programmata di un'operatrice durante tutto l'arco delle ore notturne (RR n.4/2007, art.80).

Formazione – I percorsi di formazione e di aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore seguono un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle donne a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale o economico e la loro riconducibilità alle disegualianze di genere. I percorsi di formazione e di aggiornamento promuovono l'integrazione fra le figure professionali del pubblico e del privato (LR n.29/2014, art.12).

Gratuità – Non vi è un riferimento esplicito alla gratuità delle prestazioni dei CAV, solo il richiamo all'Intesa al regolamento relativo ai servizi integrati ove viene stabilita la gratuità dei servizi stessi.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	LR 29
LR n. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 - 2020	2019	DGR 1556
Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 – Interventi previsti all'art. 26 bis del decreto-legge n.104 del 2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza. Adesione della Regione Puglia e avvio dell'iter per la presentazione della proposta progettuale. Atto di indirizzo	2021	DGR 372

La Puglia favorisce la realizzazione di progetti specifici di trattamento per gli autori di reato, anche attraverso accordi di collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e sostiene programmi antiviolenza che prevedono anche progetti di percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti degli autori degli atti di violenza (LR n.29/2014, artt.5, 16).

Dal **Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere** si evince che nell'ambito della programmazione 2015-2016 sono state finanziate⁴⁷ quattro proposte destinate agli autori di violenza domestica, con l'obiettivo di sostenere programmi di cambiamento rivolti ai maltrattanti per migliorare il senso di sicurezza delle donne vittime e ridurre il rischio di recidiva. Due azioni hanno previsto sia un'attività di informazione sull'esistenza del servizio specifico, sia un'attività di ascolto telefonico dedicato e di successiva presa in carico. Tuttavia, la risposta da parte degli uomini maltrattanti risulta ancora poco significativa. Un'azione è stata rivolta ai detenuti autori di reati di violenza contro le donne e i minori, con la partecipazione di 10 detenuti, di cui 7 autori di crimini di natura sessuale e 3 di violenza domestica. L'azione ha previsto sia un lavoro individuale che di gruppo, oltre che di "restituzione" del lavoro svolto e delle consapevolezza acquisite, ad una platea più ampia di detenuti. Un'altra azione ha coinvolto n.30 minori entrati nel circuito dell'area penale che sono stati impegnati in un percorso di riflessione sui temi del pregiudizio, della responsabilità personale all'interno dei rapporti interpersonali e sociali, dell'importanza di costruire modelli positivi.

Un'altra azione ha visto la collaborazione tra un CAV e l'Azienda Sanitaria Locale che ha attivato in via sperimentale il servizio per uomini maltrattanti presso un Consultorio Familiare in cui opera uno psicologo. Il

partenariato di progetto ha consentito di realizzare, attraverso il programma antiviolenza, la formazione mirata degli operatori coinvolti e la presenza di un educatore a supporto dello psicologo.

Nel corso del 2018, a seguito del bando per il finanziamento di progetti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno pubblicato nel 2017 dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, sono stati finanziati ulteriori tre progetti in Puglia destinati agli interventi in favore dei maltrattanti dei quali tuttavia non se ne conoscono gli esiti (DGR n.1556/2019).

Vista la scarsa partecipazione e parimenti la necessità di rafforzare e consolidare i programmi per autori, la Puglia si impegna per il biennio 2019-2020 a dare continuità ai progetti avviati.

La Puglia ha partecipato in qualità di Ente capofila all'Avviso pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n.104 del 2020 volti alla promozione e al recupero dei uomini autori di violenza del DPO; nella deliberazione a favore della partecipazione viene indicata la necessità di provvedere a: potenziamento di interventi di carattere preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, finalizzati a sostenere comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali anche al fine di prevenire la recidiva; promozione di attività specifiche per la formazione del personale, anche al fine di dare omogeneità alle prassi operative; implementazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio continuo dei dati sugli uomini presi in carico, i percorsi realizzati ed i loro esiti; una precisa e dedicata strategia di comunicazione e informazione; possibilità di sperimentare un modello organizzativo, da adottarsi a livello regionale, che preveda sistemi d'intervento integrati con le attività di contrasto della violenza maschile contro le donne, in rete con altri servizi antiviolenza, con il sistema di giustizia, con le forze dell'ordine, con i servizi sociali e sanitari, con gli operatori pubblici e privati che intercettano la violenza (DGR n.372/2021).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne	2014	LR 29
LR n.29/2014 - DGR n.729/2015 - DPCM 25/11/2016 di riparto risorse 2015-2016 di cui all'art.5 bis, c.1, DL n.93/2013-DPCM 25/11/2016 di riparto delle risorse previste al par.4 del Piano d'azione straordinario di cui all'art.5 DL n.93/2013. Approvazione della "Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere-annualità 2017-2018"	2017	DGR 1105
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi della LR n.28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'art.5-bis, c.1, del DL n.93/2013, convertito con modificazioni, nella L n.119/2013	2018	DGR 1224
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2018-2020 ai sensi della LR n.28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.-Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2018, di cui all'art.5-bis, c.1, del DL n.93/2013, convertito con modificazioni, nella L n.119/2013	2019	DGR 982
LR n. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 - 2020	2019	DGR 1556
D.P.C.M 13 novembre 2020 - D.G.R. n. 1593 del 5/10/2021 - <i>Finanziamento aggiuntivo (art. 18 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), da destinare alle case rifugio per esigenze straordinarie e urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19</i> - Impegno di spesa Cup Case I livello B39J21034030001 CUP Case II livello B39J21034020001	2021	DD 1615
Legge regionale n.29/2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne". Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione dei Programmi antiviolenza di cui di cui all'art. 16 della LR n.29/2014.	2021	DD 905
D.P.C.M 13 Novembre 2020 - D.G.R. n. 1593 del 5/10/2021 di "Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell'art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2020, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n.119.	DD	1487

DPCM 13 novembre 2020- Programmazione interventi e indirizzi operativi” - APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO “ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI AI CENTRI ANTIVIOLENZA” – Prenotazione di spesa.		
D.P.C.M 13 Novembre 2020 - D.G.R. n. 1593 del 5/10/2021 di “Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2020, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n.119. DPCM 13 novembre 2020- Programmazione interventi e indirizzi operativi” - APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO “ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLE CASE RIFUGIO” – Prenotazione di spesa.	DD	1491

Fondo regionale – La legge non prevede espressamente un capitolo di bilancio/fondo dedicato. Tuttavia, la LR n.29/2014 ha previsto un finanziamento annuale pari a €900mila destinato a sostenere le misure regionali e i Programmi antiviolenza⁴⁸ in favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all'accoglienza, al sostegno e all'accompagnamento, tramite percorsi personalizzati di autonomia e di autodeterminazione. I programmi, presentati e gestiti dai Centri antiviolenza, anche in partenariato con enti pubblici, organismi di parità e organizzazioni aventi tra gli scopi prevalenti il contrasto della violenza, possono prevedere azioni di informazione e sensibilizzazione, di formazione, nonché progetti di percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti degli autori degli atti di violenza. (Nota: Dobbiamo verificare, dai bilanci, se negli anni successivi ci sono stati finanziamenti regionali).

Il Piano regionale di salute e il Documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) del Servizio sanitario regionale, unitamente al Piano regionale delle politiche sociali, individuano le misure e le risorse di propria competenza destinate all'attuazione degli interventi previsti con la legge regionale a contrasto della violenza di genere (LR n.29/2014, art.18).

Dal Piano integrativo antiviolenza 2019-2020 si evince che per la realizzazione dei Programmi antiviolenza (cui rientrano gli interventi per uomini maltrattanti) si ricorre al Bilancio autonomo ovvero agli stanziamenti annuali a favore della LR n.29/2014 e prevede uno stanziamento pari a €1.800.000,00.

Fondo nazionale – con le seguenti deliberazioni la Regione ha impegnato i fondi nazionali: DGR nn.1105/2017 (DPCM 2016), 1224/2018 (DPCM 2017), 982/2019 (DPCM 2018), DD n.1615/2021.

Ultimo avviso per la realizzazione di programmi regionali sono finalizzati al percorso di fuoriuscita e al rafforzamento della rete territoriale. A tal fine i soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza, in possesso dei requisiti previsti anche dall’Intesa Stato-Regioni, presentano i Programmi antiviolenza agli Ambiti territoriali di riferimento ovvero agli Ambiti con i quali hanno stipulato forme di convenzionamento. I soggetti privati gestori di centri antiviolenza a titolarità pubblica presentano il Programma antiviolenza esclusivamente all’Ambito territoriale titolare del servizio, dimostrando il possesso dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità della candidatura. Il soggetto gestore, in possesso dei requisiti previsti, coincide con il soggetto attuatore del Programma antiviolenza. L’Ambito Territoriale aderisce al Programma presentato dal Centro antiviolenza e lo candida al finanziamento regionale, assumendo la responsabilità della sua realizzazione mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare con la Regione Puglia. Nel caso degli Ambiti territoriali in cui sono operativi più centri antiviolenza il programma antiviolenza dovrà essere interamente condiviso e presentato prevedendo accordi di partenariato e di collaborazione tra gli stessi centri, ai fini della successiva attuazione. Sarà possibile per ogni centro antiviolenza aderire a più reti di partenariato, anche fuori dei propri Ambiti territoriali di riferimento, al fine di implementare e consolidare il lavoro di rete tra i centri e altri soggetti, pubblici e privati, nonché lo scambio di buone prassi sul territorio regionale (DD n.905/2021).

Relativamente ai CAV la Puglia rafforza la rete dei CAV e CR che garantiscono le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 a tal fine concede su avviso contributi ai soggetti

⁴⁸ Nel 2015 è stato emanato il primo avviso e nel 2017 il secondo, rispetto a quest’ultimo 43 Ambiti territoriali sul totale di 45 Ambiti presenti hanno partecipato. A dicembre 2017 sono stati finanziati 38 programmi. Tutti i programmi di questo secondo avviso hanno una durata di 18 mesi e promuovono percorsi di autonomia delle donne, con riguardo particolare all’inserimento socio lavorativo e al sostegno alloggiativo. Sono i CAV i soggetti attuatori dei Programmi antiviolenza mentre gli Ambiti territoriali assumono la responsabilità amministrativa della loro realizzazione. Le attività risultano in pieno svolgimento.

privati titolari e gestori dei centri anti violenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nell'apposito registro regionale, che presentano domanda di accesso ai finanziamenti (DD n.1487/2021, DD n.1491/2021).

Fondi cumulati – Il Piano operativo degli interventi anti violenza 2019-2020 illustra le tipologie di fondi utilizzati per finanziare le aree di intervento: bilancio autonomo (LR n.29/2014 stanziamento annuale “programmi anti violenza”), bilancio autonomo (progetto Teen explorer – stanziamento annuale), fondo per la lotta allo sfruttamento sessuale minorile di cui all'art.17, c.2 L n.269/1998, DPCM 2019, POR PUGLIA 2014-2020-Asse IX Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di Discriminazione - Azione 9.5 - "Interventi di contrasto alle discriminazioni", POR 2014-2020 - Asse prioritario IX Azione 9.4 Interventi di presa in carico finalizzati all'inclusione socio lavorativa.

Dal piano si evince che rispetto al POR PUGLIA 2014-2020-Asse IX –Azione 9.5 –“Interventi di contrasto alle discriminazioni” (FSE) a favore di Percorsi di formazione professionale e inclusione socio-lavorativa si stima di utilizzare una quota pari a €3.150.000,00; mentre relativamente al POR2014-2020 – Asse prioritario IX –Azione 9.4 a favore di interventi di presa in carico finalizzati all'inclusione socio-lavorativa si stima di utilizzare una quota pari a €2.500.000,00.

Criteri finanziamento CAV-CR – Assegna direttamente agli enti gestori delle CR e dei CAV gli finanziamenti; es. di [Avviso](#) pubblico per l'accesso ai contributi statali destinati ai Centri anti violenza.

3.16 Regione SARDEGNA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della LR n.4/1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali	2005	23	Art.30 Modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza
Norme per l'istituzione di centri anti violenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza	2007	8	Tutto il testo Modificata con LR nn.26/2013, 5/2017
Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla LR n.8/2007	2013	26	Modifica LR 8/2007 Tutto il testo
Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012	2014	23	Art.6 Istituzione del Codice rosa
Legge di stabilità 2016	2016	5	Art.9 Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro	2016	9	Art.1 Oggetto e finalità
Legge di stabilità 2018	2018	1	Art.10 Istituzione del reddito di libertà
Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza	2018	33	Tutto il testo
Legge di stabilità 2019	2018	48	Art.9 Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive (abroga l'art.6 LR n.5/2017)

La Regione Sardegna pur non dotandosi una legge quadro è intervenuta nel tempo sul fenomeno della violenza contro le donne dotandosi di diversi strumenti utili a contrastarla. La regolamentazione di queste politiche è avvenuta con disposizioni che si sono succedute anche in tempi ravvicinati, a volte modificando o abrogando la precedente normativa e talvolta introducendo nuovi organismi, anche come effetto di disposizioni nazionali. Manca quindi una legge organica dedicata che assicuri una disciplina unica di quest'ambito.

Nel 2007 affronta per la prima volta in maniera specifica il tema e, riconoscendo l'importanza dell'attività svolta da CAV e CR già esistenti sul territorio, adotta una legge sull'istituzione delle strutture anti violenza, ove afferma anche la necessità di fornire supporto all'autonomia abitativa per le vittime di violenza e di prestare, tramite i Comuni, un'adeguata assistenza finanziaria alle stesse ([LR n.8/2007](#)). Nel 2013 modifica ed aggiorna la legge, introducendo: il riferimento allo stalking e alla necessità che i CAV si dotino di sportelli antistalking; l'obiettivo di

rendere più forte il controllo del territorio e di promuovere l'apprendimento di tecniche di autodifesa da parte delle donne; l'istituzione di una Rete anti violenza e l'utilizzo di protocolli operativi per la disciplina di procedure uniformi di accoglienza e presa in carico; la formazione a favore di coloro che a vario titolo operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking ([LR n.26/2013](#)). Nel 2014, riforma il sistema sanitario regionale ed istituisce in tutti i Pronto Soccorso della Sardegna il Codice Rosa ([LR n.23/2014](#), art.6), mentre nel 2016 istituisce su tutto il territorio regionale i Centri per la cultura della nonviolenza (CCN) allo scopo di educare e diffondere la gestione del conflitto nonviolento a tutta la popolazione di ogni età e grado sociale e fornire strumenti di tutela e monitoraggio della violenza di genere su tutto il territorio regionale ([LR n.5/2016](#), art.9). Nel 2017 torna a modificare la LR n.8 prevedendo specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza e l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza e l'organizzazione di tavoli tecnici per garantire procedure integrate ed una rete locale (LR n.5/2017, art.6); questi interventi sono ripresi e rafforzati nel 2018 ([LR n.48/2018](#), art.9 – questa nuova formulazione abroga e sostituisce l'intervento del 2017). Nel 2018 compie un ulteriore passo in avanti e istituisce anche il reddito di libertà, quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica e in condizioni di povertà ([LR n.1/2018](#), art.10; [LR n.33/2018](#)).

La Regione è intervenuta anche in altri ambiti di intervento quali politiche sociali e del lavoro.

Nel 2005 la Sardegna, nel regolare l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali garantite sul territorio regionale, ed all'interno di ciascun ambito territoriale, include espressamente gli interventi volti a fronteggiare la violenza intra-ed extra-familiare anche attraverso la realizzazione di servizi come il pronto intervento sociale, per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare ([LR n.23/2005](#), art.30).

Nel 2016 interviene in materia di servizi e politiche attive del lavoro e, riconoscendo il diritto al lavoro come diritto della persona, promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso misure di politica attiva finalizzate anche al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza ([LR n.9/2016](#), art.2).

Definizione di violenza

La definizione adottata dalla Sardegna inquadra la violenza sulle donne come “violenza di genere” e ritiene che questa “costituisca un attacco all’invulnerabilità della persona ed alla sua libertà” (LR n.8/2007).

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) triennio 2012-2014	2011	DGR 40/32
Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 6.10.2011	2017	DGR 55/15

La Sardegna non ha adottato lo strumento del Piano anti violenza. La programmazione degli interventi e servizi anti violenza avviene nell’ambito del sistema integrato dei servizi alla persona, e a livello comunale, la Regione promuove i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) come strumenti di programmazione finalizzati a sviluppare il sistema locale dei servizi e degli interventi socio-assistenziali (LR n.23/2005). Nel 2011 ha emanato le Linee guida per la programmazione e gestione dei PLUS triennio 2012-2014, ancora vigenti.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della LR n.4/1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali	2005	LR 23
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri anti violenza e delle Case di accoglienza. LR 7 agosto 2007, n. 8. Anno 2015. Fondo nazionale politiche sociali 2015. euro 400.000 UPB S05.03.005. Risorse regionali 2015. euro 600.000 - UPB S05.03.009. euro 360.000 UPB S05.03.007. Approvazione definitiva	2015	DGR 58/3

Istituzione Tavolo regionale permanente di coordinamento della Rete contro la violenza di genere	2018	DD 29
Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi regionali concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione preliminare.	2020	DGR n.7/2

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione del sistema integrato dei servizi alla persona e garantisce procedure integrate sul territorio attraverso i livelli essenziali di assistenza, che, come abbiamo visto, ricomprendono anche le misure antiviolenza (LR n.23/2005).

La Regione svolge funzione di indirizzo e coordinamento e adotta un modello di governance multilivello al fine di garantire un coordinamento delle azioni e degli interventi degli attori istituzionali e sociali presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno; i soggetti della governance territoriale sono: la Regione, Enti gestori degli Ambiti PLUS, Privato sociale-Enti del terzo settore, Azienda Tutela Salute Sardegna (DGR n.7/2/2020).

Il **Tavolo regionale permanente di coordinamento della Rete contro la violenza di genere**, istituito nel 2015 (DD n.29/2018), assolve alla necessità di costituire un coordinamento politico regionale sulle politiche di sostegno alle donne vittime di violenza al fine di realizzare e monitorare le azioni sul territorio regionale anche del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (DGR 58/3/2015).

Esso è istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e propone azioni programmatiche della lotta contro la violenza di genere, fornisce funzioni di supporto, indirizzo e consultazione della Giunta regionale, promuove le reti locali e ne garantisce il raccordo con la rete nazionale, si avvale dei dati del monitoraggio e analisi forniti dall'Osservatorio regionale sulla violenza, ha il compito di contribuire alla definizione e alla verifica dell'attuazione della strategia regionale contro la violenza di genere, in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

È presieduto dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale o suo delegato, ed è composto dai soggetti indicati o loro delegati: dai componenti della Giunta regionale competenti in materia di istruzione, formazione, lavoro; Direttore generale dell'ATS; dai Questori delle Province; Prefetti delle Province; Comandante regionale della Guardia di finanza; Comandante della Legione Carabinieri Sardegna; Presidenti dei Tribunali ordinari; Presidenti dei Tribunali dei minorenni; Procuratori della Repubblica presso il Tribunale ordinario; Procuratori della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni; Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità; Consigliera di parità; Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza; un rappresentante dell'Osservatorio regionale sulla violenza; Presidente dell'ANCI; rappresentanti degli Enti gestori degli ambiti PLUS sul cui territorio ciascun Centro antiviolenza ha la sede principale; responsabile di ogni Centro antiviolenza con sede in Sardegna.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza	2007	LR 8
Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi regionali concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione preliminare.	2020	DGR n.7/2

Gli **EELL**, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e la solidarietà alle vittime, per lo studio, redazione e gestione di progetti antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità dei progetti stessi. Gli EELL devono comunque garantire: strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati; la copertura finanziaria per almeno il 25% delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture; adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal centro antiviolenza (LR n.8/2007, art.6).

I **Comuni**, associati negli ambiti PLUS, concorrono all'attuazione della programmazione regionale in raccordo con l'ATS. L'Ente gestore dell'Ambito PLUS, individuato tra gli Enti Locali come Capofila nell'Accordo di programma PLUS, gestisce, nel territorio di riferimento, le attività previste nella programmazione delle attività di contrasto alla violenza di genere. In particolare: promuove l'istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza; assicura la gestione dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza.

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza	2007	LR 8
Legge di stabilità 2017	2017	LR 5
Contributo della Regione Autonoma della Sardegna al Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2021.	2021	DGR 11/12

La rete antiviolenza è istituita nel 2013 e vede il coinvolgimento di enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle vittime di violenza e di stalking; è coordinata dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Regione promuove in un'ottica di rafforzamento della rete la sottoscrizione di appositi protocolli operativi per la disciplina di procedure uniformi di accoglienza e presa in carico in emergenza delle vittime di violenza e di stalking, prevedendo un percorso assistenziale e curativo protetto ed individualizzato che coinvolga attivamente tutti i soggetti che partecipano alla rete (LR n.7/2008, art.4 bis). Nel 2017 viene nuovamente evidenziata la necessità di realizzare una rete sinergica, formata dagli operatori dei centri antiviolenza, operatori dei centri per autori di violenza di genere, servizi sociali, forze dell'ordine, sistema giudiziario e ogni altra realtà operante nel settore della violenza sulle donne (LR n.5/2017, art.6 c.5).

Si evidenzia che la Sardegna in risposta all'emergenza sanitaria ha promosso la prima rete della violenza domestica, che ha visto impegnati tutti gli attori istituzionali interessati, compresi i tribunali e le questure. In tale contesto sono stati definiti dei percorsi che, tramite appositi numeri telefonici, potessero accompagnare e sostenere le vittime di violenza domestica e supportarle sia nella fase della segnalazione e della denuncia che in quella della successiva presa in carico. Sono state inoltre stanziare risorse per dotare le case di accoglienza di una adeguata strumentazione informatica da fornire ai figli delle vittime per poter favorire la didattica a distanza. Sono stati infine potenziati i centri antiviolenza, al fine di sostenere donne che, durante il lockdown, hanno manifestato la necessità di una presa in carico (DGR n.11/12/2021).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge di stabilità 2017	2017	LR 5
Legge di stabilità 2019	2018	LR 48
Costituzione Osservatorio regionale sulla violenza. Attuazione LR n.5/2017, art.6, c. 5	2020	DGR 44/36
Costituzione Osservatorio regionale sulla violenza. Attuazione LR n.48/2018, art.9, c.4. Approvazione definitiva	2020	DGR 47/80

La Sardegna prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza già dal 2017 (LL.RR nn.5/2017, art.6 c.5, 48/2018, art.9) e costituito solo nel 2020.

All'Osservatorio regionale sulla violenza vengono affidati i seguenti compiti: collaborare con i soggetti della rete regionale antiviolenza ai fini della raccolta, elaborazione, analisi e divulgazione dei dati individuali aggregati e anonimizzati riferibili alle vittime di violenza, e l'analisi dei servizi erogati sul territorio; alimentare un sistema informativo che consenta l'analisi, la valutazione e l'integrazione dei dati raccolti, utile alla governance regionale; favorire la rilevazione del fenomeno della violenza di genere in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, elaborando apposite schede di rilevazione e definendo le modalità di accesso al sistema informativo da parte dei soggetti coinvolti; svolgere attività di studio, valutazione e monitoraggio delle politiche regionali di contrasto alla

violenza di genere; partecipare ai lavori del Tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza di genere tramite un proprio rappresentante; fornire supporto tecnico e informativo al Tavolo; produrre periodicamente report sui dati raccolti; produrre documentazione relativa ai risultati delle attività di studio, valutazione e monitoraggio delle politiche regionali antiviolenza; svolgere attività di comunicazione e diffusione dei risultati delle attività di raccolta dei dati, di analisi e valutazione delle politiche regionali di contrasto alla violenza di genere.

Esso è composto da: Direttore generale delle Politiche Sociali o suo delegato, che presiede e coordina i lavori dell'Osservatorio; un funzionario della Direzione generale delle Politiche Sociali competente in materia di politiche di contrasto alla violenza; un funzionario della Direzione generale delle Politiche Sociali con competenze in materia statistica; un funzionario della Direzione generale delle Politiche Sociali competente in materia di programmazione e gestione dei sistemi informativi delle politiche sociali; Direttore del Servizio della statistica regionale della Direzione generale della Presidenza o suo delegato; un rappresentante dell'Azienda sanitaria territoriale competente in materia di integrazione socio sanitaria; cinque referenti indicati dagli enti gestori degli Ambiti PLUS, in modo che sia garantita, per quanto possibile la rappresentanza alle diverse aree geografiche della Regione (da designarsi tramite avviso pubblico/manifestazione di interesse); cinque rappresentanti delle associazioni che si occupano di violenza di genere, uno dei quali scelti tra le associazioni che trattano e prendono in carico gli autori di violenza (da designarsi tramite avviso pubblico/manifestazione di interesse); tre rappresentanti delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari.

Raccolta dati

La raccolta dei dati e l'analisi degli stessi è affidata all'Osservatorio (cfr. sez. Osservatorio).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza	2007	LR 8

La Sardegna attribuisce all'Assessorato igiene e sanità la rilevazione annuale sistematica del fenomeno, l'individuazione di buone prassi e la predisposizione di una relazione per definire i criteri per la concessione dei (LR n.8/2007, art. 11).

E. SERVIZI

La legge regionale istitutiva di CAV e CR prevede un riferimento generale alla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n.328/2000, è in questo ambito che la Sardegna iscrive quindi le politiche e i servizi regionali in tema di violenza.

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge regionale n. 8/2007 (Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza). Istituzione dell'elenco dei centri regionali antiviolenza e delle case di accoglienza. Approvazione preliminare	2020	DGR 36/18
Legge regionale n. 8/2007 (Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza). Istituzione dell'elenco dei centri regionali antiviolenza e delle case di accoglienza. Approvazione definitiva	2020	DGR 46/24
Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi regionali concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione preliminare.	2020	DGR 7/2
Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi concessi per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione definitiva	2020	DGR 49/11

Deliberazioni n. 36/18 del 17.7.2020 e n. 46/24 del 17.9.2020 concernenti "Legge regionale n. 8/2007 (Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza). Istituzione dell'elenco dei centri regionali antiviolenza e delle case di accoglienza", approvazione preliminare e definitiva. Indicazioni operative in merito alle modalità di funzionamento dell'elenco.	2021	DGR 12/5
---	------	----------

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

La Sardegna recepisce il quadro normativo statale e l'Intesa Stato-Regioni nel 2020 e adegua contestualmente i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e sostegno, di aiuto e consulenza nonché i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, emanando specifiche linee guida (DGR n.7/2/2020)⁴⁹.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Le associazioni e le organizzazioni che promuovono i CAV devono essere iscritte nei registri regionali, la LR n.23/2005 prevede un Registro regionale delle associazioni di promozione sociale così come previsto dalla normativa nazionale (L. n.383/2000, Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Nel 2020 prevede anche l'istituzione di un apposito elenco per CAV e CA, quale condizione per poter accedere ai contributi regionali e statali, stabilendo altresì le procedure operative per l'iscrizione (DGR n.36/18/2020) e in merito alle modalità di funzionamento dell'elenco (DGR n.12/5/2021).

Linea telefonica – Il CAV deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette anche collegandosi al 1522; deve inoltre aderire al 1522 e assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale (DGR n.7/2/2020).

Funzioni – I CAV garantiscono i seguenti servizi: ascolto (Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili); accoglienza (garantire protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza); assistenza psicologica (supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali); assistenza legale (colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013); supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita; orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre agenzie (DGR n.7/2/2020).

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi. Il CAV si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico. Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio (letalità, gravità, reiterazione, recidiva) e assicura collegamenti diretti con le Case di accoglienza degli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio e con le istituzioni presenti sul territorio (servizi sociali, tribunali ecc. aziende sanitarie, scuole, centri per l'impiego ecc.) (DGR n.7/2/2020).

Personale – Il CAV deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche (assistenti sociali,

⁴⁹ La Regione ha nel tempo regolato l'organizzazione dei servizi attraverso l'emanazione di specifiche linee guida: Linee guida per l'organizzazione e il funzionamento delle Case di accoglienza e dei Centri Antiviolenza (DGR n.50-11/2008); Linee guida per l'annualità 2017 (DGR n.52/40/2017); Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali - Linee guida (DGR n.38/14/2018); Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi regionali concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione preliminare (DGR n.7-2/2020).

psicologhe, educatrici professionali, mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie, avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio). La responsabile del Centro dovrà garantire la presenza quotidiana. Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. Deve essere garantita la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere (DGR n.7/2/2020).

Formazione – La Regione promuove la formazione di coloro che a vario titolo operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking in modo da assicurare una preparazione specifica e omogenea per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima della violenza dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero (LR n.8/2007, art.8 bis; v. anche sez. Personale).

Gratuità – I servizi resi dai CAV sono a titolo gratuito (DGR n.7/2/2020).

CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Le associazioni e le organizzazioni che promuovono i CAV devono essere iscritte nei registri regionali, la LR n.23/2005 prevede un Registro regionale delle associazioni di promozione sociale così come previsto dalla normativa nazionale (L. n.383/2000, Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Nel 2020 prevede anche l'istituzione di un apposito elenco per CAV e CA, quale condizione per poter accedere ai contributi regionali e statali, stabilendo altresì le procedure operative per l'iscrizione (DGR n.36/18/2020) e in merito alle modalità di funzionamento dell'elenco (DGR n.12/5/2021).

Funzioni – La CA definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta; opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza; fornisce adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate (DGR n.7/2/2020).

Personale – La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, e di una equipe multidisciplinare in grado di rispondere alle differenti esigenze delle ospiti. Al personale della Casa di accoglienza è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. Deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti secondo le indicazioni del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Ogni Casa ha una coordinatrice responsabile. Tale figura è ricoperta da persone con provata esperienza nel settore e con laurea in ambiti disciplinari afferenti all'area psicologica o pedagogico-educativa o sociale. Sono previste psicologhe, assistenti sociali, educatrici professionali (DGR n.7/2/2020).

Formazione – Il personale deve essere adeguatamente formato e specializzato (DGR n.7/2/2020).

Gratuità – Le Case di accoglienza forniscono alloggio a titolo gratuito per i tempi previsti dal percorso personalizzato (DGR n.7/2/2020).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza	2007	LR 8
Legge di stabilità 2019	2018	LR 48
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione preliminare	2019	DGR 48/20
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione definitiva	2019	DGR 51/34
Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive	2020	DGR 39/24
Avviso pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del DL n.104/2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza. Annualità2020	2021	DGR 11/45

Articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”. Modifica DGR n. 51/34 del 18 dicembre 2019. _	2021	DGR 16/6
--	------	----------

La Regione aveva dapprima demandato ai CAV la possibilità di avviare progetti con autori di violenza e di stalking (LR n.8/2007, art.5, c.2 ter e quater) poi, nel 2017, riconosce la necessità di ideare specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza (LR n.5/2017).

Nel 2018 (LR n.48/2018, art.9) vengono promossi sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, riconoscendo anche l'importanza dell'attività svolta dai centri per la presa in carico degli autori di violenza già operanti sul territorio. Vengono definite le caratteristiche dei centri, le tipologie di intervento, i soggetti attuatori e lo stanziamento delle risorse per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Al fine di dare concretezza agli interventi ed garantire omogeneità sul territorio, la Sardegna emana specifiche linee guida, Linee guida per l'attuazione dell'art. 9 della LR n.48/2018 (legge di stabilità 2019) recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”, ove stabilisce: tipologia e caratteristiche degli interventi, i destinatari, i soggetti attuatori, la attività finanziate e il numero dei progetti finanziabili, i criteri per stabilire la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il personale necessario per la esecuzione dei servizi forniti, i criteri di valutazione, le risorse finanziarie e i criteri di assegnazione⁵⁰, le spese ammissibili, i controlli e la rendicontazione (DGR nn.48-20/2019, 51-34/2019, 12-6/2021).

La Sardegna ha condotto una attività di ricognizione circa le effettive pratiche esistenti e ha rilevato una disomogeneità tra le modalità di intervento, pertanto sempre in un'ottica di rafforzamento della *governance* su tali interventi, e assicurare una loro effettiva uniformità su tutto il territorio, una continuità assistenziale e una presa in carico multidisciplinare, integrata, adeguata e in linea con le raccomandazioni presenti in letteratura e nelle linee guida nazionali ed europee promuove anche le Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive. Con queste linee guida individua i soggetti della Rete locale e le relative attività strategiche, propone due modelli organizzativi alternativi (Modello base e Modello avanzato) e descrive le caratteristiche basilari degli interventi rivolti all'autore di violenza (DGR n.39/24/2020).

Sempre in un'ottica di rafforzare l'efficacia delle attività poste in essere la Regione partecipa all'avviso nazionale destinato alle Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento ai sensi dell'art.26 bis del DL n.104/2020 (DGR n.11/45/2021).

Il 19 settembre 2020 risulta essere stato emanato l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti la cui procedura si è conclusa nel dicembre dello stesso anno; la documentazione è accessibile sul [sito](#).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge di stabilità 2016	2016	LR 5

La Sardegna istituisce su tutto il territorio regionale dei **Centri per la cultura della nonviolenza (CCN)** allo scopo di “educare e diffondere la gestione del conflitto nonviolento a tutta la popolazione di ogni età e grado sociale ed allo scopo di fornire strumenti di tutela e monitoraggio della violenza di genere su tutto il territorio regionale. I centri hanno compiti di educazione alla gestione del conflitto nonviolento, forniscono supporto alle vittime di violenza, istituiscono percorsi di approccio alla nonviolenza tramite convegni, meeting, attività educative e divulgative, collaborano con le realtà delle vittime di violenza di genere, costituiscono luoghi di sostegno e supporto alle vittime di stalking, bullismo, violenza psicologica, forniscono assistenza e sostegno psicologico ai familiari di soggetti deceduti per suicidio (LR n.5/2016, art.9).

⁵⁰ I soggetti attuatori riconosciuti sono 3: Ufficio inter-distrettuale di esecuzione penale di Cagliari, Centri già operanti, nuovi centri specialistici. Le risorse verranno assegnate: per il soggetto attuatore 1 al momento dell'approvazione definitiva della stessa deliberazione; per i soggetti attuatori 2 e 3 al momento dell'approvazione da parte del servizio competente della Direzione generale delle Politiche Sociali della determinazione di individuazione del soggetto/soggetti vincitori degli avvisi.

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza	2007	LR 8
Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla LR n.8/2007	2013	LR 26
LR n. 26/2013 Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Fondo nazionale antiviolenza e delle Case di accoglienza. Fondo nazionale politiche sociali 2013. UPB S05.03.007. euro 1.490.000. Approvazione prelim. UPB S05.03.007. euro 1.490.000. Approvazione preliminare euro 1.490.000. Approvazione preliminare	2013	DGR 52/8
LR 7 agosto 2007, n. 8. Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Criteri di ripartizione delle risorse per gli anni 2013 e 2014. Fondo nazionale politiche sociali 2013 Approvazione preliminare	2014	DGR 26/9
Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2013-2014. D.P.C.M. 24 luglio 2014. Assegnazione di euro 370.789,89. LR 7 agosto 2007, n. 8	2014	DGR 50/18
LR 7 agosto 2007, n. 8. Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Criteri di ripartizione delle risorse per gli anni 2013 e 2014. Fondo nazionale politiche sociali 2013. Approvazione definitiva	2015	DGR 35/17
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. LR 7 agosto 2007, n. 8. Anno 2015. Fondo nazionale politiche sociali 2015, euro 400.000, UPB S05.03.005. Risorse regionali 2015: euro 600.000 - UPB S05.03.009; euro 360.000 - UPB S05.03.007	2015	DGR 53/2
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. LR 7 agosto 2007, n. 8. Anno 2015. Fondo nazionale politiche sociali 2015. euro 400.000 UPB S05.03.005. Risorse regionali 2015. euro 600.000 - UPB S05.03.009. euro 360.000 UPB S05.03.007. Approvazione definitiva.	2015	DGR 58/3
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Anno 2016. Fondo nazionale politiche sociali 2016, euro 700.000. Risorse regionali 2016, euro 300.000. LR 7 agosto 2007, n. 8	2016	DGR 68/10
Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) – Programmazione risorse assegnate per l'annualità 2017	2017	DGR 49/42
Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS). Riprogrammazione risorse assegnate per l'annualità 2017	2018	DGR 39/22
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Programmazione risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di euro 337.738 di cui al DPCM 1° dicembre 2017- allegati tab. 1 e tab. 2, art. 5 bis, comma 1, decreto-legge 14.8.2013, n. 93 convertito con modificazioni, nella legge 15.10.2013, n. 119	2018	DGR 48/37
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio - DGR n. 51/25 del 17.11.2017. Riprogrammazione risorse per l'annualità 2015-2016 per euro 514.966 di cui al DPCM 25 novembre 2016. Programmazione di cui al DPCM 25 novembre 2016, paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale di genere, art. 5 del decreto-legge 14.8.2013, n. 93 euro 384.800	2018	DGR 58/40
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Programmazione risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 545.706,17 (di cui al DPCM 9 novembre 2018, allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013)	2019	DGR 43/1
Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi regionali concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione preliminare	2020	DGR 7/2
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. LR n.8/2007. Programmazione risorse regionali.	2020	DGR 40/8

Programmazione risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 758.844,99 (di cui al DPCM 4 dicembre 2019, allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L.n.119/2013) e riprogrammazione risorse statali di cui ai DPCM precedenti	2020	DGR 31/25
Programmazione risorse statali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 669.906,46 (di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2020, allegati tab. 1, tab. 2, tab. 3	2021	DGR 11/33
Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Programmazione risorse regionali.	2021	DGR 14/19

Fondo regionale – Non è previsto un fondo dedicato, gli oneri previsti a favore delle misure regionali antiviolenza, compresi CAV e CR, sono valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2013 e sono iscritte tra le risorse del capitolo S05.03.009 (Interventi vari nel settore socio-assistenziale – parte corrente) del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi (LR n.26/2013). Ultima deliberazione relativa alla programmazione dei fondi regionali DGR n.40/8/2020.

Fondo nazionale – con DGR nn.52/8/2013, 26/9/2014, 35/17/2015, 53/2/2015, 58/3/2015, 68/10/2016, 49/42/2017, 39/22/2018, la Regione destina una quota derivante del Fondo nazionale politiche sociali 2013 per la concessione di contributi diretti a finanziare CAV e CR; con DGR nn.11/33/2021 (DPCM 2020), 31/25/2020 (DPCM 2019), 43/1/2019 (DPCM 2018), 48/37/2018 (DPCM 2017), 58/40/2018 (DPCM 2016), 50/18/2014 (DPCM 2014) la Regione programma invece le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli interventi per Centri antiviolenza e Case rifugio ai sensi dell'art. 5bis del decreto-legge n. 93/2013.

Fondi cumulati – La Sardegna prevede la cumulabilità dei fondi regionali comunitari e nazionali (LR n.8/2007, art.10).

Criteri finanziamento CAV-CR – Nel tempo la Regione ha provveduto a definire modalità e criteri per la concessione dei contributi, nel 2020 in considerazione del mutato quadro normativo nazionale emana le *Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi regionali concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza*.

In queste viene parzialmente ridefinito il sistema di concessione dei contributi: l'Ente gestore dell'Ambito PLUS è il beneficiario dei contributi concessi dalla Regione per il funzionamento di CAV e CR, nella maggior parte dei casi coincide con il Comune su cui insiste la struttura, questo quando non gestisce direttamente i servizi avvia procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei gestori dei suddetti servizi (i partecipanti ai bandi pubblici dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e i finanziamenti saranno concessi solo alle strutture conformi). Gli Enti gestori hanno la responsabilità della gestione operativa, amministrativa e contabile di CAV e CR ed è loro compito controllarne le attività svolte, valutandone la rispondenza alle disposizioni normative e verificandone la regolarità amministrativa, contabile, fiscale e contributiva. Al fine di ottenere i contributi gli Enti devono presentare annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di stabilità regionale dell'anno di riferimento, la domanda di contributo con relativo programma di spesa al Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, spese che andranno poi rendicontate nel mese di marzo di ogni anno così come andranno comunicate le modalità di selezione (i soggetti che gestiscono CAV e CR forniscono all'Ente gestore una elazione tecnica finale sull'attività svolta e il rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo delle spese fornito dalla Regione) (DGR n.7/2/2020).

3.17 Regione SICILIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia	2003	10	Art.2 Obiettivi della politica regionale per la famiglia Art.9 Centri di accoglienza Art.18 Osservatorio permanente sulle famiglie
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	3	Tutto il testo Modificata da LR n.8/2018

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale	2018	8	Art.16 Sostegno economico per le donne vittime di violenza Art.53 Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza
Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme	2021	20	Art.7 Assetto istituzionale e programmazione Art.20 Interventi di settore

I primi riferimenti al tema della violenza contro le donne nella normativa regionale risalgono al 2003, quando all'interno della normativa a tutela della famiglia ([LR n.10/2003](#)) viene fatto esplicito riferimento alla necessità di attuare interventi volti alla tutela, assistenza e consulenza a favore di vittime di violenza sessuale e di minori abusati o devianti. La Regione prevede specifici contributi finalizzati all'istituzione di centri di accoglienza costituiti da donne per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico. La normativa prevede altresì che i centri forniscano assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscano il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori. E' inoltre previsto che l'Osservatorio permanente sulle famiglie, organismo previsto dalla legge regionale, debba occuparsi di studiare e analizzare le situazioni di violenza. Nel 2012 la Regione la LR n.3/2012, **Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere**, ove delinea l'assetto di governance multilivello che intende adottare e gli interventi da adottare per gestire il fenomeno. Specifica quindi le funzioni e i compiti della Regione e degli EELL, individuando l'assessorato pertinente a coordinare gli interventi, definisce gli strumenti di governance, stabilendo la necessità di istituire un Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, un Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, un Piano triennale antiviolenza, una Rete di relazioni. Illustra le strutture antiviolenza e definisce la destinazione delle risorse regionali e gli interventi di verifica per implementare il sistema. Infine nel 2008 nell'ambito della legge di stabilità ([LR n.8/2018](#)) adotta un'ulteriori misure a sostegno dei centri e delle donne vittime di violenza: introduce il sostegno economico alle rette di ricovero nelle case di accoglienza per donne vittime di violenza, sole o con figli minori o diversamente abili, e istituisce il reddito di libertà per le donne vittime di violenza per favorire l'indipendenza economica delle stesse.

La Regione utilizza l'albo regionale dei servizi per l'iscrizione di quelli dedicati alle donne vittime di violenza.

La Sicilia nell'ambito della programmazione degli interventi a tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio promuove l'attivazione di servizi volti alla protezione, assistenza e integrazione per le vittime di violenza, di tratta o di grave sfruttamento o in condizione di vulnerabilità, stabilendo anche che la Regione e gli enti locali favoriscono il recupero ed il reinserimento sociale delle persone assoggettate a forme di schiavitù o vittime di violenza, anche promuovendo l'azione degli enti del Terzo settore e delle associazioni e comunità di migranti ([LR n.20/2021](#)).

Definizione di violenza

La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona; in particolare, stabilisce che per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo (art.1 LR n.3/2012).

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3
Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2019	DGR 266
Approvazione convenzione Regione siciliana e Foromez PA	2017	DDG 3396

Piano antiviolenza

La Regione assume un piano triennale di interventi quale strumento di confronto strutturato tra i diversi livelli di governo ed il terzo settore; l'obiettivo del piano è quello di individuare misure volte a rafforzare strutture e servizi territoriali, potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati, garantire l'indipendenza economica alle donne vittime di violenza (LR n.3/2012, art.2 c.2).

I piani adottati sono biennali e presentano sia le linee di azione su cui si intende intervenire sia un quadro delle risorse statali e regionali con cui finanziare gli interventi.

L'ultimo piano approvato è relativo al biennio 2019-2020. Si compone di 4 parti:

- i. introduzione, ove si evidenzia sia la considerazione della violenza non come fenomeno emergenziale ma strutturale della società sia la genesi del piano e la necessità di allinearsi al Piano strategico nazionale 2017-2020;
- ii. azioni regionali intraprese (legge regionale, istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, dell'Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere e della Rete di relazioni della Regione Sicilia, la definizione degli standard strutturali e organizzativi delle strutture antiviolenza, la programmazione dei fondi regionali e statali e i risultati raggiunti: incremento delle strutture antiviolenza, rifinanziamento del fondo per le vittime della violenza di genere e i loro familiari, iniziative di inserimento lavorativo e autonomia abitativa, convenzione con Formez PA per l'implementazione del sistema informativo);
- iii. obiettivi e azioni specifiche (interventi per prevenire contrastare e monitorare il fenomeno nei settori psico-sociali, sanitari, economici e culturali attraverso 5 linee di azione: potenziamento CAV esistenti e creazione del Fondo di solidarietà per contribuire al pagamento delle rette presso case di accoglienza e strutture di ospitalità in emergenza; realizzazione nuove case di accoglienza e strutture di ospitalità in emergenza, potenziamento nuovi sportelli di ascolto e avvio nuove case rifugio; fondo per le vittime e dei loro figli minori o diversamente abili; prevenzione informazione e comunicazione sul fenomeno; attività sperimentali e azioni di sistema come sostegno attività dipartimentali mappatura dei servizi, sistema di monitoraggio valutazione e classificazione dei servizi e verifiche ispettive presso gli enti destinatari di finanziamento) in questa sezione viene indicata la modalità di governance, il ruolo di coordinamento tra le istituzioni pubbliche e del privato sociale che è affidato all'assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, con il supporto dell'Osservatorio e del forum;
- iv. quadro riassuntivo delle risorse da dedicare ad ogni linea di azione (fondi regionali, statali). (DGR n.266/2019)

La Regione ha affidato a Formez PA. l'assistenza tecnica per l'attuazione del piano 2017-2018 (DDG n.3396/2017).

Piano Sociale regionale

Non viene redatto un unico piano sociale ma ogni distretto socio-sanitario redige il proprio piano di interventi, inoltre non risulta essere utilizzato un unico modello di redazione pertanto il fenomeno della violenza può essere (se) trattato in maniera diversa.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3
Criteri e modalità per composizione Forum permanente contro le molestie e la Violenza di Genere LR n.3/2012	2012	DGR 275
Istituzione Forum permanente contro le molestie e la Violenza di Genere LR n.3/2012	2012	DA 2471
Integrazione composizione del <i>Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere</i>	2019	DA 27GAB
Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2019	DGR 266

Alla Regione è affidato il compito di promuovere iniziative di prevenzione, di assicurare un sostegno anche economico alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori o diversamente abili, garantire adeguati interventi a sostegno delle donne, promuovere i CAV e le CR, la formazione degli operatori del settore e l'emersione del fenomeno. Adotta quindi 4 linee di intervento: sistema regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi; accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato ed i CAV; creazione di una rete territoriale; inserimento delle vittime nel mercato del lavoro (LR n.3/2012, art.2). La Regione e le province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione congiunta di operatori sanitari, degli EELL, di CAV, quali soggetti coinvolti negli interventi sul fenomeno della violenza sulle donne (LR n.3/2012, art.10). La Regione inoltre deve assicurare un CAV per ogni provincia e case di accoglienza in numero di una ogni 200.000 abitanti e, comunque, almeno una in ogni provincia (LR n.3/2012, art.7-8). La Regione per il tramite dell'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro coordina le istituzioni pubbliche e del privato sociale ai fini della realizzazione del piano biennale di interventi regionali (DGR n.266/2019).

La legge di settore individua tra gli strumenti di governance regionale il **Forum permanente contro molestie e violenza di genere**, e lo istituisce all'interno dell'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro. Il forum è ritenuto luogo di confronto tra le istituzioni e la società, in particolare quella femminile, a tal fine dà maggiore consistenza alla presenza di componenti esterni e specificatamente donne "la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti donne di associazioni, di cooperative sociali, di organizzazioni sindacali [...] nonché deputati regionali donne, consiglieri provinciali e comunali donne". Il forum formula pareri e proposte, su richiesta della giunta, su in merito a interventi regionali, criteri e modalità per la concessione di contributi regionali indirizzi attuativi relativi alle azioni da adottare. (LR n.3/2012, artt. 3, 12, 13).

A luglio 2012 vengono individuati i criteri relativi alla composizione del Forum, in particolare relativamente alle rappresentanti delle associazioni e della cooperazione sociale, che sono in misura prevalente, sono prese in considerazione: lo scopo prioritario previsto nello Statuto del contrasto alla violenza, almeno 5 anni di attività nel settore specifico, radicamento territoriale attestato da protocolli di rete. Il mandato è fissato in 3 anni (DGR n.275/2012). A dicembre dello stesso anno viene istituito il forum (DA n.2471/2012), nel 2017 viene rinnovato e nel 2019 viene integrato, l'attuale composizione risulta essere: Dip. Reg. della famiglia e delle politiche sociali, Dip. Reg. del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative, dip. Re. Della programmazione, Dip. Reg. dell'istruzione e della formazione professionale, Dip. Reg. per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, Referente reg. per le Pari Opportunità, Consigliera reg. di parità, Ufficio scolastico per la Sicilia, Procura, ANCI, 12 associazioni (Galatea Onlus CL, Thamaia Onlus CT, donne insieme Sandra Crescimano EN, Evaluna ME, Le onde PA, Rete centri antiviolenza Raffaella Mauceri SR, Metamorfosi TP, Quadrifoglio AG, Etnos CL, Nuova generazione PA, Arcadia Pa, Serenità Onlus TP), CISL, UIL, CGIL, Polizia di Stato, Assemblea Regionale, Ufficio territoriale ISTAT, Ufficio Interdipartimentale di Esecuzione Esterna (DA n.27GAB/2019)

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3

Agli EELL è demandato il compito di realizzare lo studio, redazione e gestione di progetti antiviolenza, e definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi previsti nei progetti; a tal fine possono stipulare, singoli o associati, convenzioni con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, centri antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel settore della tutela delle donne vittime di violenza. Inoltre, gli EELL singoli o associati anche in convenzione con i soggetti del terzo settore possono promuovere i CAV (LR n.3/2012, artt.6-7).

Province e comuni devono anche garantire strutture (CAV) adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio, copertura finanziaria, in misura non superiore al 30 per cento, delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture e adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti (LR n.3/2012, art.7).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3
Istituzione della Rete di relazioni contro le molestie e la violenza di genere della Regione Siciliana	2014	DA 1022

La Regione evidenzia una grande attenzione alla necessità di operare in rete tanto da evidenziarla nella norma regionale come linea di intervento specifica (LR n.3/2012, art.2 c.3 creazione di una rete territoriale) e dedicandole poi un articolo distinto: “**reti di relazioni**”. La rete deve assicurare idonee azioni di prevenzione, interventi tempestivi sul territorio (provinciale o zonale-distrettuale), condividere informazioni e dotarsi di procedure omogenee, a tal fine i soggetti individuati sono: comuni, province, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, prefetture, organizzazioni sindacali, enti datoriali, centri antiviolenza presenti sul territorio e, su espressa richiesta, le associazioni culturali e di volontariato (LR n.3/2012, art.5).

Nel 2014 la Regione, dopo aver emanato un [avviso di manifestazione](#) di interesse per candidarsi all'adesione, istituisce la **Rete di relazioni contro le molestie e la violenza di genere della Regione Siciliana** e definisce i [nodi della rete](#): nodo centrale (Osservatorio regionale), nodi distrettuali (rappresentati dai CAV, ad oggi ne risultano 11) e nodi locali (rappresentati dai soggetti pubblici/privati che ne fanno parte, ad oggi 54 di cui 42 comuni). Dalla composizione attuale emerge che gli attori auspicati con la norma regionale non siano del tutto rappresentati (DA n.1022/2014).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3
Istituzione Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere	2014	DA 281

Sempre presso l'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro viene istituito l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio (attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da CAV, EELL e servizi territoriali). Ha quindi anche il compito di verificare l'andamento e la funzionalità di CAV e case di accoglienza, nonché l'efficacia delle iniziative intraprese. Inoltre, è considerato luogo di confronto ove le associazioni e le cooperative sociali possono avanzare proposte. Infine, a questo è demandato il compito di relazionare annualmente alla giunta regionale circa le informazioni e i risultati inerenti all'attività di monitoraggio del fenomeno (LR n.3/2012, art.11).

Nel 2014 la Regione, alla luce della norma di settore e della L n.328/2000, considera indispensabile istituire l'Osservatorio e ribadisce la necessità che questo favorisca un'integrazione tra i soggetti coinvolti, istituzionali e non, delle politiche e azioni e una programmazione condivisa degli interventi. La composizione risulta essere: 5 dipendenti afferenti al dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e 3 esperte del settore. (DA n.281/2014)

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3

La raccolta dati viene demandata all'Osservatorio regionale. Ai CAV viene richiesta la diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati, contattati e coinvolti (LR n.3/2012).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3
Approvazione Convenzione Regione siciliana-Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e FORMEZ-P.A. per il progetto assistenza tecnica per l'attuazione del piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere"	2017	DDG 3396
Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2019	DGR 266

La norma regionale di settore prevede una verifica dei finanziamenti: la Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sentito l'Osservatorio deve assicurare annualmente la rilevazione dei dati relativi al fenomeno della violenza, individuare le buone prassi e predisporre una relazione per definire i criteri per un'adeguata assistenza finanziaria alle donne vittime di violenza (LR n.3/2012, art.15).

Nell'ultimo piano regionale antiviolenza viene indicata la necessità di implementare il sistema di rilevazione e mappatura dei servizi, monitoraggio e valutazione degli interventi e a tal fine viene dato nuovo mandato al Formez PA, lo stesso infatti aveva già avuto mandato di contribuire all'attuazione del piano 2017-2018. (DGR n.266/2019, DDG n.3396/2017)

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3
Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2019	DGR 266
Approvazione standard strutturali e organizzativi dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza e delle case di accoglienza per gestanti e ragazze madri con figli	2015	DP 96
Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia	1986	LR 22

La Regione assicura un CAV per ogni provincia e relativamente alle Case di accoglienza una ogni 200.000 abitanti e, comunque, in modo tale da assicurare la presenza di almeno una in ogni provincia (LR n.3/2012, artt.7-8). Nel piano antiviolenza 2019-2020 viene ripreso come obiettivo ottimale quello stabilito dall'Expert meeting Finlandia 1999 che pone la necessità di implementare il sistema di presa in carico, risultano infatti per una popolazione di circa 5milioni di persone 24 CAV, 37 Case di accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di ospitalità in emergenza, 31 sportelli di ascolto dedicati a donne vittime di violenza; nel piano si stabilisce la necessità di rafforzare la rete di ospitalità con l'istituzione di nuove 15 strutture di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, oltre al garantire la sostenibilità economica delle strutture attivate con gli ultimi avvisi pubblicati nel 2018 (31 sportelli e case di accoglienza) (DGR n.266/2019)

I CAV possono essere promossi da: EELL, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza e l'assistenza alle donne vittime di violenza e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato e che operino nel settore da almeno tre anni; da associazioni femminili che operino nel settore da almeno tre anni, utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione fra donne. (LR n.3/2012, artt.7-8)

I CAV possono essere gestiti da EELL o pubblici e/o organizzazioni del privato sociali, associazioni femminili, ONLUS, e cooperative sociali che abbiano come finalità statutaria il contrasto alla violenza. (DGR n.96/2015)

La Regione può concedere agli EELL contributi per la ristrutturazione e adeguamento di beni confiscati alla mafia da destinare a Centri e Case (LR n.3/2012, art.13).

Nel 2015 la Regione, riprendendo la convenzione di Istanbul e la normativa nazionale, emana specifiche linee guida concernenti gli standard minimi strutturali e organizzativi per le strutture antiviolenza, con il fine anche

di ridefinire ed ampliare la sezione dell'albo regionale relativo ai servizi socio-assistenziali con quelli offerti specificamente a donne vittime di violenza; in particolare era necessario rivedere la definizione di "case di accoglienza" presente nell'albo destinata a gestanti e ragazze madri. In tale occasione la Regione fornisce un quadro delle strutture antiviolenza (CAV, Case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza) distinguendole dalle altre tipologie di servizio per donne in difficoltà e specificandone funzioni e caratteristiche. (DP n.96/2015)

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Il recepimento dell'Intesa non risulta in modo espresso negli atti regionali; tuttavia, con l'adozione delle linee guida strutturali e organizzative nel 2015 viene evidenziato che la definizione dei nuovi standard e la conseguente iscrizione all'albo regionale con le nuove tipologie di servizio costituiscono un presupposto per accedere ai fondi nazionali (DGR n.96/2015).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non è previsto un albo o registro specifico, le strutture che soddisfano gli standard strutturali e organizzativi previste con le linee guida del 2015 possono provvedere all'iscrizione all'albo regionale dedicato ai servizi socio-assistenziali così da accedere ai finanziamenti nazionali (DGR n.96/2015); l'iscrizione è consentita previa stipula di convenzioni con i comuni singoli od associati. I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con EELL devono invece iscriversi in appositi albi comunali. (l'albo è istituito ai sensi della LR n.22/1986, artt.26 Albo regionale delle istituzioni assistenziali, 27 Iscrizione all'albo dei privati) Qui l'elenco dei CAV iscritti.

Linea telefonica – La Regione stabilisce sia che i CAV siano dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati (LR n.3/2012, art.7) sia che siano inseriti nella mappatura del servizio nazionale 1522 (DGR n.96/2015).

Funzioni – La Regione definisce le funzioni attribuite ai CAV sia con la norma regionale (LR n.3/2012, art.7) sia con le linee guida del 2015 (DGR n.96/2015) ove vengono elencate funzioni e caratteristiche delle attività da realizzare (dalla presa in carico alla valutazione del rischio, dall'individuazione di percorsi personalizzati all'attivazione dei servizi della rete utili ai percorsi di autonomia, dal supporto ai minori vittime di violenza assistita alla possibilità di prevedere anche attività con gli autori di violenza di genere e stalking –in sedi diverse- e mantenere un raccordo operativo stabile con la rete antiviolenza locale e i principali servizi sul territorio; DGR n.96/2015, All.1 pg.1-2-3-4).

Personale – La Regione stabilisce dapprima con la legge regionale che i CAV devono dotarsi di personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne (LR n.3/2012, art.7), poi con le linee guida del 2015 individua le specifiche figure professionali che dovrebbero caratterizzare il personale specializzato (retribuito/volontario) dei centri: operatrici con formazione nell'area pedagogica e sociale; operatrici di accoglienza con funzione di ascolto supporto al progetto individuale ed esperte nella costruzione di percorsi di uscita; psicoghe/psicoterapeute esperte nel trattamento degli effetti a breve e lungo termine della violenza di genere in ogni sua forma; per tutte queste indica la necessità di lauree specifiche e formazione altrettanto specifica. Non pone invece il vincolo del genere femminile per le figure di avvocato (in diritto di famiglia, civile e penale). A tutto il personale è fatto divieto di utilizzare le tecniche di mediazione familiare. (DGR n.96/2015)

Formazione – La formazione e l'aggiornamento delle operatrici dei CAV e degli operatori sociali istituzionali sono funzioni che la Regione attribuisce ai CAV (LR n.3/2012).

Gratuità – La Regione stabilisce che le prestazioni dei CAV sono rese a titolo gratuito (LR n.3/2012, art.7; DGR n.96/2015).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi - Non è previsto un albo o registro specifico, le strutture che soddisfano gli standard strutturali e organizzativi previste con le linee guida del 2015 possono provvedere all'iscrizione all'albo regionale dedicato ai servizi socio-assistenziali così da accedere ai finanziamenti nazionali (DGR n.96/2015); l'iscrizione è consentita previa stipula di convenzioni con i comuni singoli od associati. I privati che gestiscono strutture diurne o

residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con EELL devono invece iscriversi in appositi albi comunali. (LR n.22/1986, artt.26,27). Qui l'elenco delle strutture iscritte.

Funzioni – La Regione prevede sul proprio territorio la presenza di case di accoglienza che prestino supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori o diversamente abili; in particolare la Regione stabilisce che queste: offrano ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli; sostengano le donne in situazioni di disagio a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; creino spazi di cultura e libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti ed i loro figli, valorizzando le relazioni tra donne; garantiscano la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti. La Regione indica però che nelle case siano garantite anche la consulenza legale e psicologica, l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale delle vittime di violenza. L'accesso delle donne avviene per il tramite dei CAV. (LR n.3/2012, art.8). Nel 2015 la Regione stabilisce il periodo di possibile permanenza (6mesi+6mesi, salvo situazioni particolari come eventuali misure di protezione) e la numerosità massima dei nuclei da accogliere (10 ospiti). L'accoglienza avviene per tutte le donne indipendentemente dalla residenza, escludendo donne affette da patologie psichiatriche, dipendenze o che necessitano di peculiari interventi di ospitalità. Per la riuscita dei percorsi di autonomia le case devono mantenere rapporti con il territorio e un raccordo operativo con CAV e reti antiviolenza locali e avviare percorsi di cooperazione con i principali servizi sul territorio sia per le donne sia per i minori ospitati. Inoltre alle case viene indicato di redigere una valutazione scritta entro i 7 gg dall'ingresso dell'utente/nucleo familiare circa l'esigenze medico-sanitarie, la sistemazione in struttura, situazione legale ed economica, formazione/impiego/istruzione. (DGR n.96/2015, All.1 pg.5-6-7-8)

Personale – La Regione stabilisce che le case di accoglienza siano dotate di personale con competenze professionali in grado di offrire assistenza in relazione alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne (LR n.3/2012, art.8), viene ribadita la necessità di un personale tutto femminile e adeguatamente specializzato nelle linee guida del 2015; in queste viene indicata la necessità di avere un'équipe stabile (1 assistente sociale, 1 psicologa e 1 educatrice) che può avvalersi di consulenze per prestazioni specifiche laddove richiesto dalle situazioni (mediatrici culturali, psicologhe/psicoterapeute, avvocate/i, educatrici/ori per minori). (DGR n.96/2015)

Formazione – Le linee guida del 2015 stabiliscono che il personale delle case debba essere adeguatamente specializzato attraverso percorsi formativi centrati sull'approccio di genere alla violenza e sulla presa in carico e trattamento delle donne vittime di violenza intra/extra familiare, stalking e sessuale. (DGR n.96/2015)

Gratuità – La gratuità dell'accoglienza è stabilita con le linee guida del 2015 (DGR n.96/2015). Con DDG n.1701/2020 la Regione ha provveduto a ripartire risorse in favore dei Comuni per sostenere le rette di ricovero delle ospiti.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione standard strutturali e organizzativi dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza e delle case di accoglienza per gestanti e ragazze madri con figli	2015	DP 96
Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2017	DGR 164
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse con cui presentare una proposta di progetto in risposta all'avviso di cui al decreto pubblicato il 18/12/2020 dalla presidenza del Consiglio dei ministri – DPO- dedicato agli interventi previsti dall'art.26bis del DL n.104/2020 volti al recupero degli autori di violenza e relativa modulistica	2021	DD 492

Nel 2015 la Regione indica la possibilità per i CAV di attivare percorsi specifici di recupero per gli autori di violenza (DP n.96/2015). Nel 2017, nella presentazione del Piano di interventi regionali indica in premessa, tra le azioni di sistema e attuative del piano straordinario nazionale, un impegno verso i soggetti maltrattanti, nelle sezioni illustrative delle varie linee di azione contenute nel Piano questa linea non viene invece ripresa (DGR n.164/2017).

La Sicilia ha approvato nel 2021 l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui presentare una proposta progettuale in risposta all'avviso pubblico per gli interventi volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità e dedicato agli interventi previsti dall'articolo 26 bis "Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza" del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (DD n.492/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione standard strutturali e organizzativi dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza e delle case di accoglienza per gestanti e ragazze madri con figli	2015	DP 96
Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati all'apertura di sportelli d'ascolto per donne vittime di violenza	2018	DDG 1409
Approvazione graduatoria definitiva per la concessione di contributi finalizzati all'apertura di sportelli d'ascolto per donne vittime di violenza	2019	DDG 411

La Regione prevede con le linee guida del 2015 le **Strutture per ospitalità in emergenza ad indirizzo riservato per gli invidanti**. Queste strutture possono ospitare fino a 10 ospiti (madri e figli) per un minimo di 3 notti a massimo un mese, prorogabile fino a tre nel caso non si individui idonea sistemazione per le ospiti. Qualora queste strutture non possano accogliere le donne in stato di necessità devono assicurare assistenza nella ricerca di una struttura alternativa. Anche per queste Strutture il personale è interamente femminile e con medesima composizione delle case di accoglienza (1 assistente sociale, 1 psicologa e 1 educatrice) e possono avvalersi di consulenze per prestazioni specifiche laddove necessario (mediatrici culturali, psicologhe/psicoterapeute, avvocate/i, educatrici/ori per minori). Le Strutture devono garantire: reperibilità h24; definizione di un progetto individuale; protezione delle ospiti e figli; presenza in struttura; consulenze psicologiche; mediazione linguistica/culturale in emergenza; supporto medico su necessità per ospiti e figli; rapporto con i servizi territoriali e con i CAV. (DP n.96/2015)

A luglio 2018 la Regione avendo raggiunto l'obiettivo di aprire 24 CAV a fronte dei 22 preventivati con l'Intesa n.86/2014 decide di stanziare risorse finanziarie, riprogrammando alcuni stanziamenti provenienti dal fondo nazionale (DPCM 2016), per l'apertura di **Sportelli d'ascolto** al fine di potenziare quei distretti socio-sanitari sprovvisti di CAV. Gli obiettivi assegnati a tali strutture sono quelli di offrire un supporto alle donne vittime di violenza con percorsi finalizzati al reinserimento sociale, al recupero dell'autostima, all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa. Le associazioni/cooperative sociali destinatarie dei finanziamenti devono avere tra le finalità statuarie la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e dovranno stipulare protocolli di intesa con almeno un CAV. (DDG n.1409/2018). Nel marzo 2019 la Regione approva 31 progetti (DDG n.411/2019).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere	2012	LR 3
Fondo nazionale 2013-2014	2015	DGR 88
Approvazione standard strutturali e organizzativi dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza e delle case di accoglienza per gestanti e ragazze madri con figli	2015	DP 96
Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2017	DGR 164
Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	2019	DGR 266
Interventi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori o diversamente abili. concessione contributi per la gestione dei centri antiviolenza	2021	DDG 2602
Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati alla gestione ed all'implementazione di nuovi servizi delle case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza esistenti, accreditati secondo gli standard di cui al d.p.96/2015	2021	DDG 2603

Fondo regionale – La Regione ha previsto dei contributi regionali (art.13, LR 13/2012), stabilendo che siano concessi per il finanziamento dei CAV e delle case di accoglienza, è prevista la cumulabilità dei finanziamenti regionali con quelli comunitari e statali (art.14). Sono previste (art.15) specifiche procedure di verifica dei finanziamenti tramite l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro allo scopo di individuare un'adeguata assistenza finanziaria alle donne vittime di violenza. Vengono specificate le risorse da

destinare ad ogni singolo obiettivo dichiarato (prevenzione e informazione, rete, strutture, inserimento lavorativo, formazione) (LR n.3/2012)

Fondo nazionale – Con le DGR nn.88/2015 (in questa occasione si costituisce il fondo per le vittime della violenza di genere e loro familiari), 164/2017, 266/2019 sono programmate le risorse provenienti dal fondo nazionale pari opportunità

Fondi cumulati – Il Piano regionale antiviolenza 2019-2020 stabilisce con la linea d’azione 1 “Interventi di assistenza donne e ai loro figli minori o diversamente abili, potenziamento e gestione di strutture esistenti (centri antiviolenza, case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza). Fondo di solidarietà”, l’obiettivo del fondo è contribuire alle spese di gestione ed al pagamento delle rette di ricovero la Regione destina alla costituzione del Fondo di solidarietà una dotazione finanziaria di €. 1.118.875,53 che deriva sia dai fondi statali (DPCM 2017, 2018) sia da finanziamenti regionali. (DGR n.266/2019)

Sempre nel Piano 2019-2020 viene previsto il Fondo per le vittime di violenza di genere e dei loro figli minori o diversamente abili con il quale si decide di destinare il 10% delle risorse assegnate con i fondi statali per interventi regionali già operativi, in particolare per interventi previsti nel fondo vittime della violenza di genere e loro familiari: sostegno psicologico, sanitario, educativo e legale. Per i criteri di accesso al fondo da parte di EELL (tramite i servizi sociali) e le associazioni/cooperative si veda: DDG n.1343/2019, DDG n.646/2018.

Fondi Europei – Nel piano 2017-2018 viene indicato l’utilizzo di finanziamenti derivati dal PO FESR 2007-2013 per realizzare strutture e progetti antiviolenza, e dal PO FSE 2007-2013 sono stati finanziati 9 progetti volti all’inclusione socio-lavorativa. (DGR n.164/2017)

Criteri finanziamento CAV-CR – I criteri sono fissati nel DP n.96/2015 ovvero con le linee guida relative agli standard strutturali e organizzativi (DP n.96/2015).

[Ultimo](#) avviso per la concessione di contributi per gestione dei CAV in emergenza covid.

[Ultimo](#) avviso per implementare la rete delle case di accoglienza.

La Regione ha adottato altresì la formula di avvisi multi-intervento al fine di erogare ai CAV contributi sia per la gestione, sia per interventi mirati all’autonomia economica e abitativa e di inserimento lavorativo, ultimo [avviso](#).

3.18 Regione TOSCANA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2005	41	Art. 40 Osservatorio sociale Art. 59 Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare
Norme contro la violenza di genere	2007	59	Tutto il testo
Cittadinanza genere	2009	16	Art.6 Progetti delle associazioni Art.18 Cittadinanza di genere nella politica sanitaria
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018	2017	77	Art.9 Interventi contro la violenza di genere. Modifiche alla LR 59/2007

La Regione Toscana interviene nelle politiche a contrasto della violenza contro le donne nel 2007, quando definisce i soggetti deputati ad intervenire e collaborare al contrasto della violenza sul territorio regionale ([LR n.59/2007](#)). Un ruolo centrale è attribuito alla rete antiviolenza e alla necessità di delineare pratiche condivise che favoriscano la tempestività degli interventi⁵¹ e, rispetto a questo obiettivo, la Regione favorisce una formazione congiunta a favore di tutti i soggetti coinvolti. Centri antiviolenza, case rifugio e presidi ospedalieri, sono le realtà territoriali che assumono il ruolo più rilevante quali strutture specifiche nella presa in carico delle vittime di violenza. I progetti antiviolenza promossi dalla Regione, inseriti nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono volti a rafforzare la prevenzione, la capacità di presa in carico di donne e minori e il sostegno nei percorsi di autonomia. È istituita presso l’osservatorio sociale, già previsto con la legge sul sistema integrato dei servizi sociali, una apposita sezione dedicata alla violenza di genere. Nel 2017 vengono introdotti ulteriori

⁵¹ Sulla necessità di pratiche omogenee la legge ha previsto anche l’emanazione di specifiche linee guida.

strumenti a sostegno delle politiche antiviolenza: il *Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere*; l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale ([LR n.77/2017](#)).

La Regione aveva, comunque, già previsto interventi a contrasto della violenza. Nel 2001, nell'ambito delle misure di sicurezza a favore delle comunità aveva previsto la necessità di creare servizi che offrissero "assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime [...] di violenze e reati di tipo sessuale" ([LR n.38/2001](#), art.4, abrogata nel 2020). Nel 2005, nel definire il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, aveva individuato specifiche misure a contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, ponendo già in risalto il ruolo fondamentale degli interventi in rete, competenti multidisciplinari e integrati, la necessità di coordinamento dei servizi, l'organizzazione di case e centri antiviolenza, nonché interventi di formazione e sensibilizzazione. Nel 2014 viene individuato il Piano sanitario e sociale integrato regionale quale documento di programmazione per le politiche antiviolenza ([LR n.41/2005](#), art.59). L'attivazione dei progetti antiviolenza fa riferimento ai criteri individuati per i servizi integrati, ovvero anche i progetti antiviolenza devono prevedere azioni sinergiche di intervento ed essere speciali e innovativi.

Infine, nel 2009, riconoscendo la necessità di promuovere e assicurare la trasversalità delle politiche di genere nell'insieme delle politiche pubbliche, la Regione si impegna a sostenere sia progetti promossi dalle associazioni il cui fine costitutivo prevede l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile, l'aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti, sia una formazione specifica in materia di violenza di genere per il personale delle organizzazioni sanitarie ([LR n.16/2009](#), artt.6, 18).

Definizione di violenza

La definizione proposta inquadra la "violenza di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata" come "violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta."

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2005	LR 41
Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020	2019	DGR 22

Piano antiviolenza

La programmazione delle politiche antiviolenza è delineata nel Piano sanitario e sociale integrato regionale ([LR n.41/2005](#), art.59).

Piano Sanitario Sociale

Il **Piano sanitario sociale integrato regionale 2018-2020** definisce, per il triennio considerato, gli obiettivi delle politiche sociali e sanitarie, sulla base del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali, la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio, e individua le priorità di allocazione delle risorse. Si compone di una prima parte dedicata all'organizzazione, gestione e innovazione dei servizi per poi definire 11 target di popolazione delineandone specificità e necessità. Relativamente alle situazioni di violenza si evidenzia fin da principio la necessità di assicurare una tempestiva presa in carico delle vittime di violenza e di assicurare un approccio integrato. Nell'ambito poi dei singoli target, vengono individuate le specificità dei bisogni in tema di violenza. Relativamente al Target bambini si fa riferimento alla violenza assistita che è ritenuta condizione da intercettare anche attraverso i Codice Rosa ospedalieri. Nel Target Giovani si pone l'accento sulla necessità di intercettare le situazioni a rischio di violenza. Nel Target Donne si evidenzia l'incremento del numero di donne che si rivolgono ai servizi sanitari e ai Centri Antiviolenza del territorio (riconducendo il trend sia ad una maggiore consapevolezza dei comportamenti violenti sia ad una conoscenza maggiore dell'offerta dei servizi) e l'ancora carente presa in carico degli uomini maltrattanti. Si evidenzia la necessità di continuare a fornire tutela e protezione

(Codice Rosa e pronto intervento sociale), e di attuare percorsi di superamento dell'emergenza ai fini di una inclusione abitativa e lavorativa. Inoltre gli obiettivi specifici per il triennio sono così evidenziati: applicare le “Linee guida nazionali percorso per le donne che subiscono violenza” del 30/01/2018 (recepimento DPCM 4/11/2017); diffondere metodologie e strumenti per l'individuazione precoce delle situazioni a rischio, in particolare nelle condizioni di vulnerabilità; sviluppare da parte dei Consulenti azioni di prevenzione, in particolare nelle coppie di adolescenti, e nel caso di conflittualità familiare; attuare il documento regionale “Raccomandazioni per la prevenzione, sorveglianza e negoziazione delle Mutilazioni Genitali Femminili tra le donne adulte e le minori provenienti dai paesi a rischio”; assicurare da parte della rete regionale “Codice Rosa” il coinvolgimento delle Reti territoriali, in particolare dei Consulenti, dei servizi sociali e dei Centri Antiviolenza, per un intervento non solo nel momento della constatazione dell'episodio acuto, ma anche nel riconoscimento precoce di situazioni di rischio e nel continuum assistenziale e di recupero psicosociale della donna o persona vittima di violenza (DGR n.22/2019, All.A).

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59
Linee Guida regionali sulla violenza di genere	2010	DGR 291

Alla Regione, in quanto soggetto coordinatore delle misure antiviolenza, spetta adottare linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere, promuovere la costituzione dei centri di coordinamento presso le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere e reti territoriali, istituire la sezione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere presso l'Osservatorio sociale, promuovere attraverso il Piano sanitario e sociale interventi integrati e progetti antiviolenza, promuovere attività di sensibilizzazione e formazione dei soggetti coinvolti nelle reti, coordinamento dei lavori del Tavolo di lavoro permanente del governo regionale per contrastare ed eliminare la violenza sulle donne e sui bambini⁵² (LR n.59/2007, DGR n.291/2010).

Nel 2017 viene previsto il **Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere** il cui compito è supportare la giunta regionale nella promozione delle politiche antiviolenza. Il Comitato è composto da: Presidente della Giunta regionale, che lo presiede; componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro; Presidente della Commissione regionale Pari opportunità; Consigliera regionale di parità; legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014; due rappresentanti designati da ANCI e UPI (LR n.59/2007, art.2bis).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2005	LR 41

I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema socio-sanitario integrato, al fine di assicurare: la presa in carico delle persone; la proposta di progetti integrati di intervento; l'erogazione delle prestazioni (LR n.41/2005).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59
Linee Guida regionali sulla violenza di genere	2010	DGR 291

⁵² Istituito con Decisione della Giunta Regionale n.5/2005 con lo scopo di “favorire la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, atte a limitare i danni ed a superare gli effetti procurati dalla violenza” (cfr. DGR n.291/2010 in quanto l'atto istitutivo non risulta disponibile).

Approvazione dei macroambiti di attività e dei criteri specifici per la concessione di contributi ex DGR 30/2009. Annualità 2010.	2010	DGR 106
Accordo di collaborazione fra Regione Toscana Anci Toscana per il supporto alla realizzazione delle azioni per il contrasto alla violenza di genere	2016	DGR 1020
Approvazione Accordo tra la Regione Toscana, l'Associazione Stampa Toscana, l'Ordine dei giornalisti della Toscana e la Commissione Regionale Pari Opportunità	2017	DGR 820
Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato allo svolgimento e al coordinamento delle azioni previste nelle materie del sociale e sociosanitario della sanità territoriale	2019	DGR 1663
Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020	2019	DGR 22
Determinazioni in merito alle azioni per l'attuazione del PSSIR 2018-2020	2020	DGR 273

Il lavoro di rete è alla base dell'organizzazione dei singoli interventi antiviolenza e rappresenta la premessa logica alle misure proposte: la Regione sostiene e incentiva la costituzione di una "Rete di relazioni" tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità sanitarie locali (USL), le società della salute, l'ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del Governo prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio. La rete deve garantire in un'ottica di interventi omogenei e integrati: un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima della violenza il soccorso in ogni fase; protezione in case rifugio ricadenti in diverso ambito provinciale al fine di assicurare protezione ed anonimato; disponibilità di strutture alloggiate temporanee, individuali e collettive, nelle quali siano ospitate le vittime che, passato il pericolo, necessitano comunque di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa (LR n.59/2007, artt.3,5; DGR n.291/2010). A progetti di rete vengono destinati anche specifici finanziamenti (DGR n.106/2010).

La necessità di un approccio integrato è rafforzata nel "Piano sanitario sociale integrato regionale 2018-2020" con lo specifico obiettivo di promuovere e sistematizzare il lavoro in équipe in modo tale da assicurare nell'ambito dei servizi socio-sanitari la multidisciplinarietà e l'appropriatezza degli interventi (DGR n.22/2019, DGR n.273/2020 scheda operativa n.40).

Alcuni esempi di collaborazione sono rappresentati dagli accordi di collaborazione tra la Regione e l'ANCI Toscana per il supporto e il rafforzamento alla governance regionale (DGR nn.1020/2016, n.1663/2019); tra la Regione Toscana, l'Associazione Stampa Toscana, l'Ordine dei giornalisti della Toscana e la Commissione Regionale Pari Opportunità per la realizzazione di seminari diretti agli operatori degli organi di informazione (DGR n.820/2017).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2005	LR 41
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59
Linee Guida regionali sulla violenza di genere	2010	DGR 291
Approvazione del "Piano biennale di sviluppo delle attività dell'osservatorio sociale (OSR) finalizzato alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei sistemi sociali del sistema integrato"	2017	DGR 210

L'Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere è una sezione dell'Osservatorio Sociale regionale della Toscana (LR n.59/2007, art.10), quest'ultimo si avvale anche del supporto dei Comuni (LR n.41/2005, art.40)⁵³.

L'Osservatorio realizza il monitoraggio sulla violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; analizza i dati al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla

⁵³ Le linee guida regionali sulla violenza stabilivano che gli Osservatori provinciali, che pure supportavano l'Osservatorio regionale, prevedessero sezioni per la raccolta, elaborazione e analisi dei dati sulla violenza di genere (DGR n.291/2010).

violenza di genere e per armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio (LR n.41/2005, art.40).

Nel 2017 viene approvato il "Piano biennale di sviluppo delle attività dell'osservatorio sociale (OSR) finalizzato alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei sistemi sociali del sistema integrato" e in questo vengono previste attività specifiche per implementare le attività di

monitoraggio del fenomeno violenza di genere e per armonizzare le metodologie di intervento nel territorio. In particolare sono previste: sensibilizzazione, accompagnamento e supporto ai centri antiviolenza e ai servizi territoriali per le attività conoscitive e di monitoraggio del fenomeno; supporto conoscitivo alle attività di individuazione delle priorità di intervento all'interno della programmazione e progettazione regionale e zonale anche con riferimento alle modalità di accoglienza, accompagnamento e presa in carico, nonché alla definizione dei percorsi assistenziali dedicati; studio delle caratteristiche della domanda, delle prestazioni e dell'offerta attraverso l'analisi dei dati rilevati, realizzazione di report annuali e predisposizione di rapporti almeno biennali, finalizzati all'analisi qualitativa ed all'approfondimento di tematiche emergenti al fine di restituire a livello regionale e dei singoli territori un quadro conoscitivo sistematizzato sul fenomeno come contributo allo sviluppo dei processi decisionali; azioni finalizzate alla costruzione di un sistema integrato di rilevazione di dati a livello regionale in collaborazione con sistemi informativi regionali, altri settori regionali (codice rosa, consultori), ANCI, ARS, e implementazione e modifica schede del sistema VGRT; estrazione dei dati sugli accessi ai Centri Antiviolenza e sugli interventi di protezione in case rifugio, con tempistica richiesta dal Settore competente; collaborazione su richiesta alle attività di revisione delle normative regionali di settore; partecipazione al gruppo di lavoro nell'ambito del PSN multi-Regione del settore Salute, Sanità e Assistenza sociale, su Studio progettuale sui flussi informativi regionali relativi ai centri antiviolenza e ai servizi di ospitalità delle vittime di violenza di genere; ideazione e supporto all'organizzazione di seminari tecnici, di livello regionale o territoriale (DGR n.210/2017).

L'Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere pubblica annualmente a partire dal 2009 un [rapporto](#) sulla violenza, in cui vengono presentati dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno sul territorio e informazioni molto dettagliate sui servizi antiviolenza toscani inoltre ogni due anni viene arricchito di specifici focus (quest'anno il focus è dedicato a lockdown e violenza domestica).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2005	LR 41
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59
Dodicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana 2020 Un'analisi dei dati dei Centri e delle Reti Antiviolenza	2020	-

La necessità di una raccolta sistematica e di valore statistico è auspicata dalla Regione per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali (LR n.41/2005, art.41); in merito alla violenza la raccolta dati è affidata all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere (cfr. sez. Osservatorio; LR n.59/2007).

Dal "Dodicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana 2020. Un'analisi dei dati dei Centri e delle Reti Antiviolenza" (a c. dell'Osservatorio) si evince che le informazioni sui Centri antiviolenza e sulle Case rifugio sono rilevate dal Sistema informativo regionale sulla Violenza di Genere (SIVG), applicativo che dal 1° gennaio 2020 ha sostituito il precedente VGRT e dotato di una nuova scheda di rilevazione più approfondita, integrata dall'indagine avviata dall'Istat sull'intero territorio nazionale nel 2020.

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59
Relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della Legge regionale n. 59/2007 "Norme contro la violenza di genere" ai sensi dell'art. 11	2012	DGR 6

La clausola valutativa adottata dalla Regione prevede una relazione valutativa annuale che documenti in modo molto dettagliato l'applicazione della legge, le linee guida, la costituzione della rete, i progetti, la formazione,

Pattivazione dei Centri di coordinamento, protocolli adottati nonché gli effetti generali prodotti dalla legge con particolare riferimento a quelli relativi all'andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di violenza (LR n.59/2007, art.11; DGR n.6/2012 Relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della LR n.59/2007).

E. SERVIZI

I Rapporti annuali prodotti dall'Osservatorio forniscono puntuali informazioni (sia dati quantitativi che qualitativi) sui servizi antiviolenza presenti sul territorio regionale.

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59
Cittadinanza genere	2009	LR 16
Linee Guida regionali sulla violenza di genere	2010	DGR 291
Criteri per la concessione di contributi regionali per l'implementazione e la gestione dei Centri antiviolenza esistenti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'Intesa del 27/11/2014	2016	DGR 966
Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77 2017	2019	DGR 368
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per la promozione e divulgazione del numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522 attraverso una campagna di comunicazione rivolta al mondo dello sport" tra CONI (Comitato Regionale Toscana), CIP (Comitato Regionale Toscana) e ANCI Toscana	2019	DGR 1140
DGR 368/2019 recante "Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art.9 comma 2 L.R. n. 77 2017". Modifica	2020	DGR 1037
DGR 368/2019 recante "Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art.9 comma 2 L.R. n. 77 2017". Approvazione elenco	2020	DGR 6989

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2016 vengono fissati i criteri per la concessione di contributi regionali per l'implementazione e la gestione dei Centri antiviolenza esistenti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'Intesa del 27/11/2014 (DGR n.966/2016). Con l'adesione all'Intesa CAV/CR devono attenersi, pena l'impossibilità di accedere ai finanziamenti, ai requisiti fissati in questa e ulteriormente puntualizzati dalla Regione nel 2020 (DGR n.1037/2020); di seguito le caratteristiche dei servizi fissate dalla Regione con le norme di riferimento e le linee guida.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Nel 2017 la Regione introduce l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con la previsione di un aggiornamento annuale, al quale possono iscriversi CAV e CR in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014; l'iscrizione è condizione indispensabile per ricevere contributi regionali (LR n.59/2007, art.2bis). Nel 2019 sono state disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento (DGR n.368/2019)⁵⁴, dopo il primo anno di sperimentazione è stata rilevata la necessità di un maggiore dettaglio relativamente alle modalità e gli adempimenti per l'iscrizione all'elenco e agli elementi prescrittivi per l'assolvimento del rispetto dei requisiti minimi, anche in considerazione

⁵⁴ Ai sensi della DGR n.368/2019 con DD n.5178/2019 venivano approvate modalità e modulistica per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti in Regione Toscana, e con DD n.14729/2019 veniva approvato l'Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.

dei criteri adottati per l'erogazione dei contributi statali e regionali (DGR n.1037/2020). L'elenco regionale CAV e CR annualità 2020-2021 è **stato approvato il 15/5/2020 (DD n.6989/2020)**.

I CAV sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione e iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle vittime e dei minori (**LR n.59/2007 art.6**).

Linea telefonica – I CAV devono prevedere tra i servizi di supporto e di sostegno anche linee di aiuto telefonico (DGR n.291/2010). Relativamente al 1522 si evince, dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio, che vi aderiscono tutti i 24 CAV presenti in Toscana. Inoltre, nel 2019 la Regione ha anche approvato uno schema di protocollo d'Intesa per la promozione e la divulgazione del numero attraverso una campagna di comunicazione rivolta al mondo dello sport, CONI (Comitato Regionale Toscana), CIP (Comitato Regionale Toscana) e ANCI Toscana (**DGR n.1140/2019**).

Funzioni – I CAV forniscono colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse; sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati; percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia. Inoltre, svolgono anche: iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati; raccolta di dati relativi all'utenza dei CAV stessi e delle case rifugio (**LR n.59/2007 art.6 c.3,4**). **Con le Linee guida adottate nel 2010 vengono illustrate le caratteristiche dei CAV** e definiti i servizi di supporto e di sostegno (linee di aiuto telefonico, colloqui di prima accoglienza e di valutazione della pericolosità, gruppi di auto aiuto, gruppi su problematiche specifiche, sostegno e consulenza legale, sostegno e supporto ai familiari, consulenza psicologica, terapie, sostegno al reinserimento socio-lavorativo). Inoltre, nelle Linee guida viene previsto un forte collegamento tra i CAV e i presidi sanitari che insistono sullo stesso territorio (DGR n.291/2010).

Personale – I CAV dispongono di personale adeguatamente formato sui temi della violenza (LR n.59/2007 art.6 c.2); con le Linee guida si stabiliva la multidisciplinarietà dello staff dei CAV e la configurazione minima delle competenze necessarie (DGR n.291/2010). Con l'adesione all'Intesa viene ridefinita la tipologia di personale e relative competenze (DGR n.1037/2020).

Formazione – La Toscana insiste, data la centralità che assume la modalità di lavoro in rete con interventi integrati, sulla formazione congiunta indicando operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell'ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo- prefetture (LR n.59/2007 art.9). Inoltre, persegue l'integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere (LR n.16/2009, art. 18).

Gratuità – Con l'adesione all'Intesa viene esplicitata la gratuità dei servizi (v. anche DGR n.1037/2020).

CASE RIFUGIO

Albi – Nel 2017 la Regione introduce l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con la previsione di un aggiornamento annuale, al quale possono iscriversi CAV e CR in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014; l'iscrizione è condizione indispensabile per ricevere contributi regionali (LR n.59/2007, art.2bis). Nel 2019 sono state disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento (DGR n.368/2019)⁵⁵, dopo il primo anno di sperimentazione è stata rilevata la necessità di un maggiore dettaglio relativamente alle modalità e agli adempimenti per l'iscrizione all'elenco e agli elementi prescrittivi per l'assolvimento del rispetto dei requisiti minimi anche in considerazione dei criteri adottati per l'erogazione dei contributi statali e regionali (DGR n.1037/2020). L'elenco regionale CAV e CR annualità 2020-2021 è **stato approvato il 15/5/2020 (DD n.6989/2020)**.

Le CR sono gestite dai centri antiviolenza (LR n.59/2007, art. 8); al 2019 sono presenti in Toscana 23 CR.

⁵⁵ Ai sensi della DGR n.368/2019 con DD n.5178/2019 venivano approvate modalità e modulistica per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti in Regione Toscana, e con DD n.14729/2019 veniva approvato l'Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.

Funzioni – Le CR sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le vittime della violenza, sole o con figli minori, sono accolte e tutelate; sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale delle vittime (LR n.59/2007, art. 8). Con l'adesione all'Intesa viene specificato che tali strutture siano esclusivamente rivolte a vittime di violenza (DGR n.1037/2020).

Personale – Con l'adesione all'Intesa viene esplicitata la tipologia di personale (v. anche DGR n.1037/2020).

Formazione – La Toscana dà molto rilievo, data la centralità che assume la modalità di lavoro in rete con interventi integrati, alla formazione congiunta indicando operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri anti violenza, operatori delle forze dell'ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo prefetture (LR n.59/2007 art.9). Inoltre, persegue l'integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere (LR n.16/2009, art. 18).

Gratuità – Con l'adesione all'Intesa viene esplicitata la gratuità dei servizi (v. anche DGR n.1037/2020).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Progetto "Padri si diventa. Percorsi di sostegno ad una paternità responsabile". Approvazione e impegno di spesa a favore dell'Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti.	2010	DD 3294/2010
Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 - interventi previsti all'art.26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza -adesione Regione Toscana	2021	DGR 89

L'Osservatorio dedica un focus sul lavoro dei Centri per autori di violenze toscani fin dal Quarto rapporto (2012); tuttavia non risulta un impegno diretto della Regione in questo ambito di intervento⁵⁶ fino a febbraio 2021, quando si reputa necessario consolidare e rafforzare gli interventi regionali di prevenzione e di contrasto della violenza maschile sulle donne, promuovendo il recupero degli uomini autori di violenza attraverso la partecipazione all'Avviso emanato dal DPO ai sensi dell'art.26bis del DL n.104/2020 volto proprio al recupero degli uomini autori di violenza (DGR n.89/2021).

La struttura individuata per la presentazione della proposta progettuale è il "Settore Tutela dei consumatori e utenti, Politiche di genere, promozione della cultura di pace". La proposta terrà conto di alcuni elementi ritenuti prioritari: potenziamento di interventi di carattere preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, finalizzati a sostenere comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali anche al fine di prevenire la recidiva; promozione di attività specifiche per la formazione del personale sulla violenza di genere, sul concetto di identità di genere, sulle dinamiche di potere, sull'esistenza di stereotipi e pregiudizi legati al genere, sugli strumenti di valutazione del rischio e recidiva, sui dispositivi legali; rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nell'ambito della prevenzione attraverso la promozione di un'offerta formativa che assicuri l'educazione al rispetto, all'inclusione e alla parità; la sperimentazione di un modello organizzativo, da adottarsi a livello regionale, che preveda sistemi d'intervento integrati con le attività contro la violenza di genere, in rete con altri servizi, come il sistema di giustizia, forze dell'ordine, servizi sociali, servizi sanitari e servizi per la protezione dell'infanzia, operatori pubblici e privati che intercettano la violenza di genere; un sistema di rilevazione e monitoraggio continuo dei dati sugli uomini presi in carico, i percorsi realizzati ed i loro esiti; una precisa e dedicata strategia di comunicazione e informazione.

La Regione sarà partner capofila di una rete di partenariato composta da soggetti che dovranno collaborare nella progettazione esecutiva e successivamente nella realizzazione delle attività. Tale partnership dovrà prevedere Associazioni e organizzazioni che: hanno sede operativa all'interno del territorio regionale; risultano iscritte nei registri delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale della Regione Toscana,

⁵⁶ Unico atto rilevato risulta una concessione all'Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di un contributo finanziario di euro 5.600,00 per la realizzazione del progetto denominato "Padri si diventa. Percorsi di sostegno ad una paternità responsabile", il CAM avanzò richiesta di contributo per questo progetto che fu ritenuto coerente con le politiche anti violenza regionali e quindi finanziato (DD n.3294/2010).

oppure essere iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti; hanno nel loro Atto Costitutivo i temi del contrasto alla violenza di genere; dimostrano una consolidata e comprovata esperienza nel trattamento degli autori di violenza di genere; dimostrano di essere inseriti in un più ampio sistema di intervento per il contrasto alla violenza sessuale e di genere, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o protocolli operativi a livello locale con soggetti delle reti territoriali antiviolenza. La selezione dei partner avverrà tramite Avviso pubblico e selezione comparativa.

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59

La rete antiviolenza assicura la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le vittime che, passato il pericolo, necessitano di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l’autonomia abitativa (LR n.59/2007, art.8).

F. FINANZIAMENTO

La [nota di aggiornamento al DEFR 2021](#) riporta una sintesi dell’uso dei fondi statali e regionali, che qui si riporta brevemente.

Ad ottobre 2016 la Regione Toscana ha incrementato le risorse destinate agli interventi contro la violenza di genere. Sono stati erogati contributi per il supporto delle attività svolte dai centri antiviolenza presenti sul territorio e aventi i requisiti di cui all’Intesa Stato-Regioni 24/11/2014, per complessivi 325mila euro, interamente impegnati.

Si sono concluse nel 2017, con la pubblicazione “Le risorse e le reti territoriali per il contrasto alla violenza di genere. Un percorso di ricerca-azione tra Istituzioni, Centri antiviolenza e Associazioni” le attività relative all’Accordo di collaborazione con ANCI Toscana del novembre 2016, finalizzato allo sviluppo di azioni e di attività per alimentare e supportare i processi regionali e locali che dovranno essere integrati all’interno di un nuovo sistema di coordinamento basato sulle capacità di governance condivisa fra più soggetti e aderente ai principi e ai meccanismi delle reti.

Ad agosto 2017 è stato siglato un accordo con CRPO, Assostampa e Ordine dei Giornalisti della Toscana per la realizzazione di seminari formativi diretti agli operatori dei media volti alla sensibilizzazione verso la corretta rappresentazione della figura femminile nella rappresentazione mediatica, soprattutto in occasione di episodi di violenza, così da arginare il fenomeno del *victim shaming*; impegnati 1.500 euro. Nel medesimo periodo sono state stanziare le risorse nazionali ex L. n.119/2013 ed il cofinanziamento regionale di euro 400mila, destinati all’implementazione e rafforzamento del sistema territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Per l’anno 2018 le risorse regionali di euro 525mila sono state destinate sia al finanziamento di percorsi di autonomia abitativa delle donne vittime di violenza e dei loro figli da individuarsi mediante un’indagine conoscitiva in merito al loro numero e alla relativa distribuzione territoriale, sia alla prosecuzione della Campagna di sensibilizzazione/informazione sul numero nazionale 1522 per il contrasto alla violenza di genere partita nel 2016.

A settembre 2019 è stato bandito l’avviso per la concessione di contributi da destinarsi all’istituzione di nuovi Centri antiviolenza e nuove Case rifugio (risorse Fondo nazionale anno 2018, pari a euro 432mila). A febbraio 2020 si è conclusa la presentazione della scheda di attività e della rendicontazione finale delle spese.

A gennaio 2020 si è conclusa la presentazione richieste di contributo e a marzo l’istruttoria delle domande e la liquidazione del primo acconto pari all’80%. È in corso il servizio di messa in onda su 3 tv locali e su 3 radio locali della campagna 1522 e la messa in opera della campagna di comunicazione su Google Display.

Complessivamente per il 2016-2019 le risorse assegnate ammontano a € 3,4 mln, interamente impegnate. Per il 2020 le risorse assegnate ammontano a € 1,5 mln. Nel corso del 2020 sono state accertate le risorse nazionali per l’annualità 2021 e si è conclusa la programmazione e le disposizioni attuative dell’azione con i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 2021 ai Centri Antiviolenza e alle Case rifugio operanti nel territorio toscano; sono stati emanati gli appositi avvisi (impegnati € 1,4 mln).

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2005	LR 41
Norme contro la violenza di genere	2007	LR 59
Cittadinanza genere	2009	LR 16
Criteri per la concessione di contributi regionali per l'implementazione e la gestione dei Centri antiviolenza esistenti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all'Intesa del 27/11/2014	2016	DGR 966
Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui ai DPCM 25/11/2016 articoli 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 e dell'art. 26 decies della LR 82/2015 da destinare al sistema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere in Toscana	2017	DGR 719
Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 01/12/2017 recante: -Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; per l'anno 2017, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 1114
Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 09/11/2018 recante: Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" anno 2018, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119	2019	DGR 1021
Legge di stabilità per l'anno 2021	2020	LR 98

Fondo regionale – La Regione Toscana in base alla LR n.59/2007 finanzia interventi su presentazione di progetti, a tale fine ha utilizzato anche la LR n.16/2009 sulla cittadinanza di genere (fino al 2020 utilizzando le risorse stanziare e disponibili relative all'attuazione della norma abrogata [LR n.38/2001](#)). Il fondo finanziario previsto dalla LR n.41/2005 contribuisce alla Copertura finanziaria della LR 59/2007 (art.12).

La legge regionale di stabilità 2021 prevede per gli interventi contro la violenza di genere €205.000,00 per l'anno 2020, €285.000,00 per l'anno 2021 ed €205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (LR n.98/2020, art.14).

Fondo nazionale – Con le **DGR nn.719/2017** (annualità 2016), **1114/2018** (annualità 2017), **1021/2019** (annualità 2018), sono stati individuati criteri e modalità di ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo PO.

Criteri finanziamento CAV-CR – I criteri per la concessione di contributi regionali per l'implementazione e la gestione dei Centri antiviolenza esistenti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all'Intesa del 27/11/2014 sono stati definiti nel 2016 (**DGR n.966/2016**); la concessione dei finanziamenti è diretta alle strutture esistenti sul territorio regionale che hanno dichiarato il possesso dei requisiti minimi di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, ovvero ai soggetti pubblici e/o privati titolari di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio; l'erogazione di contributi per nuove strutture vede invece la presentazione dei progetti da parte delle Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza che hanno avuto esito positivo alla richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all'intesa 24/11/2014, e le Province purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento (se la Provincia è soggetto proponente sarà necessariamente anche soggetto attuatore del Programma antiviolenza) (**DGR n.1021/2019**).

3.19 Regione UMBRIA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali	2015	11	Art.298 Servizi ed azioni generali e sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore Art.299 Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia Art.301 Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio

Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	14	Artt. 30-41
Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla LR n.14/2018 recante «Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni».	2018	1	Art.2 Ambito di intervento e finalità
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).	2021	15	Art.31 Integrazione alla LR n.23/2003

L'Umbria ha inquadrato il tema della violenza contro le donne nell'ambito della promozione delle politiche di genere, non adottando alcuna legge specifica ma disciplinandolo all'interno di una legge di carattere più generale adottata nel 2016 e dedicata alla promozione della trasversalità delle politiche di genere, dall'istruzione al lavoro alla salute. La [LR n.14/2016](#) dedica alla violenza contro le donne il Capo V *Servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne*, in questo definisce il ruolo della Regione, degli EELL, del Centro per le Pari opportunità e gli strumenti di programmazione, promuove la rete locale, e un protocollo unico che regoli le modalità di relazione, interventi a favore di minori testimoni di violenza e per uomini maltrattanti, disciplina sulla base del DL n.93/2013 i CAV e CR ed istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne.

La Regione Umbria, tuttavia, ha cominciato ad occuparsi del fenomeno nel 2009 con la LR n.6/2009 *Istituzione del Centro per le Pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria*; la Regione promuoveva attraverso il Centro sia l'adozione di un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere e sia affidava al Centro stesso interventi di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari, ambito in cui veniva inserito il Servizio Telefono Donna presente dal 1989 sul territorio e deputato all'ascolto e all'accoglienza delle vittime di violenza. Nel 2016 con la LR n.14 vengono abrogati gli articoli che si riferivano alle misure antiviolenza e il ruolo del CPO in tale ambito viene ridefinito nella nuova legge, ove si prevede la collaborazione con l'Osservatorio e il supporto al coordinamento del sistema dei servizi antiviolenza.

Nel 2015 la Regione si dota di un Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali e relativamente alle politiche per le famiglie prevede il potenziamento delle attività dei consultori familiari per la tutela psicofisica delle donne vittime di violenza, interventi di assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza sessuale ed ai minori vittime di abuso, di grave trascuratezza e di maltrattamento e la costituzione di strutture di tipo familiare per l'accoglienza temporanea di donne e bambini vittime di violenza ([LR n./2015](#), artt.298, 299, 301).

Nel 2018 l'Umbria, nell'ambito di un intervento in materia di politiche del lavoro e di apprendimento permanente, include espressamente i programmi mirati al miglioramento della condizione di vita delle donne vittime di violenza ([LR n.1/2018](#), art.2, c3, lett. s). Nel corso del 2021 invece introduce nell'ambito delle politiche di edilizia sociale una riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia ([LR n.15/2021](#)).

Definizione di violenza

La Regione riconosce che la violenza è "ogni tipo di violenza contro le donne, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa" (LR n.14/2016, art.30, c.1)⁵⁷.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14

⁵⁷ Viene indicata una specificazione delle forme di violenza rivolta contro le donne, ed in queste sono "comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in famiglia, nel posto di lavoro, nella società, compreso lo stalking" (LR n.14/2016, art.30, c.2).

Nuovo Piano Sociale regionale	2017	DCA 156
LR n.14/2016 Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2020	2020	DGR 353
LR n.14/2016 Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2020. Integrazione e modifica Programma approvato con DGR n. 353/2020	2020	DGR 980
Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14. Approvazione Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2021 e determinazioni relative agli accordi di collaborazione per il sostegno dei servizi e delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne.	2021	DGR 365

Piano antiviolenza

La Regione approva annualmente il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere (LR n.14/2016, art.31 c.5), in questo documento dà conto sia della programmazione precedente sia degli ambiti di intervento e della relativa programmazione finanziaria dell'annualità considerata.

L'ultima programmazione riguarda il 2021; il documento fornisce un quadro della diffusione del fenomeno in Umbria e della capacità di presa in carico dei servizi, un resoconto della attività realizzate per fronteggiare l'emergenza riferendosi in particolare al consolidamento del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere al fine di assicurare il sostegno ai servizi già operanti e risolvere le specifiche criticità emergenti, ricostruisce punti di forza e critici del sistema antiviolenza regionale e illustra poi gli obiettivi da perseguire nel 2021: riordinare e semplificare il Sistema regionale antiviolenza e la sua governance; migliorare la qualità dei servizi garantiti alle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza. Combattere il rischio di burnout delle operatrici. La programmazione è corredata della programmazione finanziaria a sostegno dell'implementazione delle misure da attivare.

Piano Sociale regionale

Il Piano sociale regionale è il principale atto di indirizzo con il quale la Regione Umbria detta ai Comuni i criteri di riferimento per la programmazione in materia di politiche sociali. Il Piano sociale in vigore è stato approvato nel 2017 e, in considerazione del fatto che i servizi di contrasto alla violenza sono parte integrante del Sistema dei servizi sociali e socio-sanitari umbri, dedica alle misure antiviolenza la specifica sezione Le politiche per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza sulle donne. In questa vengono indicati gli obiettivi che la Regione si pone: Consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto della violenza su donne e minori, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani (rete dei Centri antiviolenza, delle case rifugio e dei punti d'ascolto); valorizzare le associazioni delle donne. Promuovere campagne di informazione e formazione, soprattutto, nelle scuole; sviluppare e realizzare la piena integrazione operativa e gestionale della Rete dei servizi di contrasto della violenza, consolidare il Servizio Codice rosa nei Pronto Soccorso degli Ospedali e promuovere i CAM; favorire l'emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue dimensioni, costituire l'Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza di genere; potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza, l'inserimento lavorativo, il diritto alla casa e alla salute.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Definizione della <i>governance</i> del Sistema regionale di contrasto della violenza di genere	2018	DGR 135

La Regione assicura il coordinamento della Rete di prevenzione e di contrasto della violenza degli uomini contro le donne e coordina il Sistema regionale dei servizi monitorandone le attività attraverso Tavoli di Coordinamento (LR n. 14/2016, art.31).

Nel 2018 l'Umbria definisce la governance regionale e stabilisce che questa sia assicurata dalla Regione con: un **Tavolo istituzionale regionale**, presieduto dal Presidente della Giunta e costituito dai soggetti firmatari del Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere⁵⁸. Questo organismo garantisce l'integrazione delle politiche regionali e la condivisione di obiettivi, interventi e azioni, formula proposte per la definizione dei Programmi regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere con particolare riferimento ai servizi dedicati, alle misure per gli inserimenti socio-lavorativi delle donne vittime di violenza, agli interventi per garantire adeguata assistenza economica e alloggiativa, assicurando l'integrazione delle risorse finanziarie che i soggetti della Rete mettono a disposizione per la realizzazione degli interventi; un Tavolo tecnico regionale coordinato dalla Regione e costituito da tecnici indicati dai soggetti firmatari del Protocollo unico. Assicura il necessario supporto ai decisori politici, al fine di individuare le strategie utili per la costruzione omogenea delle reti locali antiviolenza, per il coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi, per il monitoraggio e la valutazione degli stessi interventi, per la standardizzazione delle procedure di presa in carico. Garantisce, in relazione ai temi da affrontare, la partecipazione e il confronto tra le rappresentanze dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell'ordine, del sistema degli enti locali, del sistema sanitario regionale, del sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del partenariato sociale e garantirà il coordinamento tecnico dell'intera strategia di governance regionale (DGR n.135/2018).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Definizione della <i>governance</i> del Sistema regionale di contrasto della violenza di genere	2018	DGR 135

I **Comuni**, in forma singola o associata, promuovono l'istituzione e la "localizzazione" di CAV e CR, garantendone la gestione con convenzioni con associazioni competenti⁵⁹, e provvedono al coordinamento delle corrispondenti reti territoriali (LR n. 14/2016, art.32).

Nel 2018 l'Umbria definisce la *governance* regionale e stabilisce che la *governance* territoriale sia assicurata dai Comuni di Perugia e Terni attraverso: **Tavoli istituzionali territoriali su base provinciale**, costituiti dai soggetti firmatari del Protocollo unico, secondo le rispettive articolazioni territoriali. **Tavoli tecnici territoriali su base provinciale**, organismi di natura tecnica costituiti da tecnici indicati dai soggetti firmatari del Protocollo unico, secondo le rispettive articolazioni territoriali, che garantiscono il raccordo operativo e la comunicazione tra tutti i servizi che operano nel campo della antiviolenza (servizi sociali e sanitari territoriali, centri antiviolenza, case Rifugio, forze dell'Ordine, presidi ospedalieri, altri soggetti istituzionali e soggetti qualificati del terzo settore, servizi per il lavoro). I **centri antiviolenza** assicurano la presa in carico delle donne ed il coordinamento funzionale dei servizi nel percorso di uscita dalla violenza (DGR n.135/2018).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Approvazione dello schema di "Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"	2017	DGR 1492
Protocollo regionale unico per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere	2018	PU 5060
Predisposizione delle linee guida regionali in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere ex art. 31 comma 4 della LR n.14/2016 e ex articolo 4 del Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere. Indirizzi generali	2018	DGR 567

⁵⁸ Il Protocollo Unico viene sottoscritto sempre nel 2018.

⁵⁹ I comuni sono tenuti a valorizzare le associazioni che hanno come finalità e attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della convenzione di Istanbul e che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche.⁹⁺⁷⁴¹

Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali anti violenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali anti violenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere	2019	DGR 2
Disposizioni per la presentazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto dell'accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali, per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, in attuazione della D.g.r. n 2 del 7 gennaio 2019	2019	DGR 199
DGR n.2 del 07/0172019 – DGR n.199 del 25/02/2019. Ulteriori determinazioni	2019	DGR 455
Programma regionale anti violenza 2019: avviso “Istituzione e gestione di nuove Reti territoriali anti violenza e di nuovi Servizi specialistici nelle Reti interistituzionali anti violenza già esistenti, per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza maschile”	2019	DD 10365
Approvazione dello schema di Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere (art. 31, comma 6 L.R. 14/2016).	2021	DGR 479

L'Umbria riconosce la necessità di costituire una Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne. Per la sua costruzione la Regione ha promosso intese e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali e ha elaborato un Protocollo Unico regionale per regolare le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete. La Rete favorisce i percorsi integrati di accoglienza e uscita dalla violenza e le azioni messe in campo sono frutto dell'integrazione delle risorse e dei servizi dei soggetti che ne fanno parte. I nodi della rete sono individuati in enti locali, aziende ospedaliere, aziende unità sanitarie locali, CPO, CAV e CR, che sottoscrivono il Protocollo Unico; la Regione riconosce altresì come possibili aderenti alla rete anche quelle realtà istituzionali e non che hanno facoltà di sottoscrivere il Protocollo Unico, Forze dell'Ordine, Magistratura ordinaria e minorile, Ufficio scolastico regionale, associazioni di donne e di tutela ai bambini e i soggetti che hanno come finalità il contrasto alla violenza (LR n. 14 artt.31, 33).

Lo schema del **Protocollo Unico** è stato predisposto nel 2017, in ottemperanza della LR n.14/2016 e del Programma regionale anno 2017. La definizione dello Schema ha visto la partecipazione dei soggetti invitati alla sottoscrizione del Protocollo, istituzioni che si occupano a vario titolo della materia, ed enti del terzo settore, che hanno come finalità statutarie il contrasto di ogni tipo di discriminazione in particolare quelle basate sull'identità di genere⁶⁰ (DGR n.1492/2017; rinnovo schema di Protocollo nel 2021, DGR n.479/2021). La sottoscrizione del Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere avviene nel 2018 (Protocollo Unico n.5060/2018). La prima attività avviata, in attuazione dello stesso, è un intervento di formazione specialistica in materia di violenza di genere e di misure di contrasto alla violenza a favore di tutti i soggetti firmatari del Protocollo, cercando di favorire sia una formazione congiunta sia un'occasione di confronto tra tutti i servizi coinvolti nelle attività di prevenzione (DGR n.567/2018).

Nel tempo la Regione ha definito le modalità di relazione delle reti territoriali e emanato avvisi pubblici per l'istituzione delle stesse (DGR nn.2/2019, 199/2019, 455/2019, DD n.10365/2019 – Avviso pubblico istituzione Reti). Le reti territoriali sono istituite attraverso la sottoscrizione di Protocolli territoriali e sono costituite da un numero minimo di soggetti essenziali: un comune o più comuni capofila di una zona sociale (di cui uno in qualità di coordinatore della Rete territoriale); uno o più centri anti violenza, gestite da associazioni femminili e femministe; una o più case-rifugio, gestite da associazioni femminili e femministe; un ente del sistema sanitario e socio-sanitario

⁶⁰ I soggetti partecipanti sono: Centro regionale per le pari opportunità, CAV e CR, ANCI, Comuni capofila zone sociali (ivi compresi sede dei CAV), Garante Infanzia e Adolescenza, Azienda Sanitaria Locale 1, Azienda Sanitaria Locale 2, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni, Ufficio scolastico regionale, Comando regionale dei carabinieri, Questura di Perugia, Questura di Terni, Prefettura di Perugia, Prefettura di Terni, Corte d'appello di Perugia, Procura generale della Repubblica, Tribunale ordinario di Perugia, Tribunale ordinario di Terni, Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, Procura della Repubblica presso il tribunale di Terni, Tribunale per i minorenni di Perugia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, Ordine degli Avvocati.

con almeno un presidio per ciascuna zona sociale; forze dell'ordine. I rapporti tra Regione e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali sono regolati da appositi Accordi di collaborazione.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne - Art. 40 LR n.14/2016	2018	DGR 136

La Regione ha istituito nel 2018 l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne al fine di realizzare il monitoraggio del fenomeno mediante la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai CAV e più in generale dai soggetti della Rete e dal Sistema regionale dei servizi di contrasto alla violenza anche per verificare l'efficacia delle misure e delle metodologie adottate e fornire un contributo alla programmazione regionale (LR n.14/2016, art.40). E' costituito: dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede, dai soggetti firmatari del Protocollo unico regionale e può avvalersi della collaborazione del Centro regionale per le pari opportunità, dell'Agenzia Umbria Ricerche, dell'Ufficio regionale di statistica e può raccordarsi con enti di ricerca e istituti universitari, ovvero con altri osservatori o centri pubblici o privati nazionali o internazionali operanti nell'ambito del fenomeno del contrasto alla violenza di genere, ai fini della raccolta e della elaborazione dei dati (DGR n.136/2018, allega alla deliberazione l'architettura del sistema di rilevazione dei dati).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Programma S.E.Re.N.A. - Sistema di elaborazione dati regionale network antiviolenza - Approvazione e avvio funzionamento a decorre dal 1° gennaio 2018	2017	DGR 1592
Costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne - Art. 40 LR n.14/2016	2018	DGR 136

La raccolta dati è affidata all'Osservatorio regionale (LR n.14/2016, art. 40).

Il sistema di rilevazione dati prevede anche l'attivazione del progetto S.E.Re.N.A. (Sistema di elaborazione dati regionali network antiviolenza) come programma gestionale per lo svolgimento delle attività dei Centri Antiviolenza, finalizzato a organizzare l'attività dei CAV e omogeneizzare le attività e le modalità operative di questi, il programma prevede l'interoperabilità con il Sistema informativo Servizi Sociali S.I.S.O. e all'interno del sistema di rilevazione regionale partecipa anche il Sistema informativo Servizi sanitari (DGR nn.1592/2017, 136/2018).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
LR n.14/2016 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini", art. 50 - Clausola valutativa – Relazione all'Assemblea legislativa - Anno 2017	2018	DGR 852
LR n.14/2016, n. 14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini", art. 50 - Clausola valutativa – Relazione all'Assemblea legislativa - Anno 2018	2019	DGR 727
Disposizioni per la presentazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto dell'accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali, per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, in attuazione della DGR n.2/2019	2019	DGR 199

L.R. 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, art. 50 (Clausola valutativa). Relazione all’Assemblea legislativa - Anno 2020	2021	DGR 1237
--	------	----------

L’Assemblea legislativa esercita il controllo d’attuazione della legge e valuta i risultati raggiunti attraverso la relazione annuale della Giunta regionale che contiene informazioni e dati sull’andamento del fenomeno sul territorio regionale, anche in considerazione del monitoraggio effettuato dall’Osservatorio, sul funzionamento della Rete regionale e le azioni poste in essere da questa, sulla diffusione territoriale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e loro operato, sull’ammontare delle risorse e la destinazione delle stesse. La Regione può inoltre promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi (LR n.14/2016, art.50).

La Regione, inoltre, si avvale del sistema informativo S.E.Re.N.A. i cui dati possono essere utilizzati in sede di rendicontazione per quantificare l’effettivo contributo regionale (DGR n.199/2019, All.C).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Intesa 27 novembre 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. Riconoscimento dei centri antiviolenza “Donne insieme” – Comune di Narni e “Crisalide” - Comune di Spoleto	2018	DGR 1390
Protocollo regionale unico per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere	2018	PU 5060
Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione in attuazione dell’articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini).	2021	RR 5

Le Zone sociali, tramite il Comune capofila, autorizzano i Centri antiviolenza e le Case rifugio al funzionamento (LR n.14/2016, art.32). Nel 2021 la Regione ha adottato un Regolamento volto a stabilire requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione (RR n.5/2021).

Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 2014

Il riferimento all’Intesa è presente nella stessa legge regionale (LR n.14/2016, art.35)⁶¹.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – La Regione Umbria ha previsto nel 2016 l’adozione di un elenco regionale di CAV e CR che rispettino i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente (LR n.14/2016, art.31, c.2 lett.f)⁶²; nel 2018 ha istituito l’elenco regionale dei CAV e delle CR riconosciuti dalla Regione Umbria e delle Associazioni gestori dei medesimi in possesso dei requisiti minimi di cui al DPCM 27 novembre 2014 (DGR n.1390/2018).

Linea telefonica – I CAV prestano accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette, utilizzando il numero unico regionale dedicato (LR n.14/2016 art.36 c.2). La Regione ha adottato il numero unico verde

⁶¹ In DGR n.1390/2018 viene indicata la DGR n.242/2016 come atto di recepimento, tuttavia questa non risulta disponibile.

⁶² Si evidenzia che la Regione ha altresì previsto nel 2016 l’istituzione di un albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi (LR n.14/2016 art.4) che ha di fatto istituito nel 2020, ha anche stabilito che le associazioni nel proprio statuto o atto costitutivo prevedano anche attività finalizzate al contrasto della violenza degli uomini contro le donne ed operino, da almeno un anno, in questo specifico ambito (DGR n.25/2020). Anche in questo caso l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per ottenere contributi regionali e per fruire di iniziative e progetti di informazione, formazione e di ricerca.

regionale 800861126 funzionante H24 e dedicato ai servizi del Sistema antiviolenza, il numero è collegato al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 (Protocollo Unico n.5060/2018).

Funzioni – I CAV, residenziali e non, assicurano: accoglienza telefonica; colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione del pericolo; messa in sicurezza delle donne vittime di violenza; consulenze psicologiche e legali; accompagnamento delle donne nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse; definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima; attuazione di misure a tutela dei minori testimoni di violenza; orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa; mediazione interculturale. Inoltre, svolgono attività finalizzate a: promuovere lo sviluppo delle relazioni solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo scambio tra donne vittime di violenza maschile e donne del mondo dell'associazionismo femminile e femminista; realizzare azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile; curare la raccolta dei dati relativi alla propria utenza e da trasmettere all'Osservatorio regionale (LR n.14/2016, art.36).

Personale – I CAV nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 bis del DL n.93/2013 dispongono di personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato, e adottano una prospettiva di genere e valorizzano la pratica di accoglienza basate sulla relazione tra donne (LR n.14/2016, art.35, c.6).

Formazione – Il CPO promuove iniziative e percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti della Rete e per gli operatori e le operatrici del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare; la Regione promuove inoltre azioni di sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari ed in particolare degli operatori e delle operatrici di Pronto soccorso, dei medici e delle donne medico di base, dei pediatri e delle pediatre di libera scelta, degli operatori e delle operatrici dei consultori e dei Centri igiene mentale (CIM), dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) e della Guardia medica (LR n.14/2016, art.38, cc.1,2).

Gratuità – Le attività svolte dai CAV sono a titolo gratuito (LR n.14/2016, art.36 c.2).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – La Regione Umbria ha previsto nel 2016 l'adozione di un elenco regionale di CAV e CR che rispettino i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente (LR n.14/2016, art.31, c.2 lett.f); nel 2018 ha istituito l'elenco regionale dei CAV e delle CR riconosciuti dalla Regione Umbria e delle Associazioni gestori dei medesimi in possesso dei requisiti minimi di cui al DPCM 27 novembre 2014 (DGR n.1390/2018).

Funzioni – CR sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle donne volta a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale; curano la raccolta dei dati relativi alla propria utenza e li trasmettono all'Osservatorio (LR n.14/2016, art.37).

Personale – Le CR nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 bis del DL n.93/2013 dispongono di personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato, e adottano una prospettiva di genere e valorizzano la pratica di accoglienza basate sulla relazione tra donne (LR n.14/2016, art.35, c.6).

Formazione – Il CPO promuove iniziative e percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti della Rete e per gli operatori e le operatrici del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare; la Regione promuove inoltre azioni di sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari ed in particolare degli operatori e delle operatrici di Pronto soccorso, dei medici e delle donne medico di base, dei pediatri e delle pediatre di libera scelta, degli operatori e delle operatrici dei consultori e dei Centri igiene mentale (CIM), dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) e della Guardia medica (LR n.14/2016, art.38, cc.1,2).

Gratuità – Le attività svolte dai CAV sono a titolo gratuito (LR n.14/2016, art.37, c.1).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Nuovo Piano Sociale regionale	2017	DCA 156
Approvazione dello schema di Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere (art. 31, comma 6 L.R. 14/2016).	2021	DGR 479

La Regione promuove l'attivazione di percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti, in particolare può prevedere l'istituzione, nell'ambito dei servizi sanitari regionali, di punti di ascolto per uomini autori di maltrattamenti garantiscono agli utenti colloqui, ed interventi mirati di psicoterapia, incontri e attività di auto-mutuo aiuto tra uomini (LR n.14/2016, art.31, c.2, lett. m e art.39). Nel Piano sociale vigente la promozione dei Centri per uomini maltrattanti (CAM) è indicata come obiettivo da perseguire (DCA n.156/2017).

L'Umbria riconferma la necessità di attivare l'apertura di questi servizi approvando nel 2021 lo schema del Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere (art. 31, comma 6 L.R. 14/2016) affidando tale obiettivo alle Aziende sanitarie aderenti alla rete regionale antiviolenza (DGR n.479/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Attuazione del Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza anno 2017. Approvazione progetto sperimentale "Servizio di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nei casi di emergenza/urgenza in strutture dedicate"	2017	DGR 1409

La Rete regionale antiviolenza assicura alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, per raggiungere l'autonomia abitativa o per un periodo utile a rientrare in possesso della precedente abitazione; l'inserimento è effettuato dai CAV e su segnalazione dei soggetti della Rete (LR n.14/2016, art.37, c.4).

La Regione ha approvato per l'anno 2018 il progetto sperimentale "Servizio di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nei casi di emergenza/urgenza in strutture dedicate" presso i Comuni di Terni e Perugia sedi di CAV residenziali. Le strutture di accoglienza sono strutture di civile abitazione o di comunità a disposizione delle donne e dei loro figli minori 24h/24 per i casi di emergenza/urgenza, possono essere contattate da forze dell'ordine, strutture ospedaliere, servizi sociali dei Comuni e dai CAV. La permanenza di norma non supera i 3 giorni, eventualmente ripetibili. Le donne vittime di violenza, ed eventuali figli minori, devono comunque essere accolte da operatrici CAV entro le 48 ore successive all'ingresso nella struttura per la definizione della corretta valutazione del rischio finalizzata all'attivazione delle forme successive di protezione e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza (DGR n.1409/2017).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini	2016	LR 14
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni sedi di Centri antiviolenza e di Case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3 del DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L 4 agosto 2006, n. 248)	2014	DGR 1542
Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2017	2017	DGR 878
Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2018	2018	DGR 307
Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2019	2019	DGR 707
Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2020	2020	DGR 353
Preadozione Regolamento: "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)"	2021	DGR 194

Fondo regionale – Non risulta un fondo dedicato, le risorse sono allocate in Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I (LR n.14/2016, art.51).

Fondo nazionale – Relativamente ai finanziamenti nazionali risulta disponibile la DGR n.1542/2014 come atto specifico e che si riferisce al DPCM 2014. Successivamente, e quindi dopo l'adozione della legge regionale, le

quote statali vengono impegnate con il Programma annuale⁶³: Programma 2017 (DPCM 2016; DGR n.878/2017), Programma 2018 (DPCM 2017; DGR n.307/2018), Programma 2019 (DPCM 2018; DGR n.707/2019), Programma 2020 (DPCM 2019; DGR n.353/2020).

Fondi cumulati – La Regione prevede la cumulabilità delle risorse regionali con quelle statali e comunitarie (LR n.14/2016, art.51).

Criteri finanziamento CAV-CR – La Regione attribuisce i finanziamenti ai Comuni capofila delle reti territoriali sulla base delle attività assegnate in sede di programmazione annuale.

Nel 2021 la Regione delibera la preadozione di un Regolamento e prevede che i CAV e le CR “sono finanziate con risorse europee, statali, regionali e degli enti locali mediante il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l’ammontare della retta per le donne ed i minori ospitati nei CAV residenziali e nelle Case rifugio ed il costo delle prestazioni erogate dai CAV non residenziali. In caso di ospitalità nei CAV residenziali e nelle Case rifugio di donne e minori non residenti in Umbria, il Comune di residenza della donna provvede al pagamento di una retta, erogata per i giorni di permanenza nella struttura” (DGR n./2021).

3.20 Regione VALLE D’AOSTA

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza	2010	11	Art.2 Politiche per il sistema integrato di sicurezza
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	4	Tutto il testo
Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta	2016	18	Art.8 Piano triennale dell'offerta formativa

La Regione Valle d’Aosta interviene nelle politiche a contrasto della violenza contro le donne nel 2013, quando definisce la tipologia delle misure da porre in essere, gli strumenti di *governance* di cui dotarsi e i soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche stesse, oltre ad istituire presso l’Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere. La Regione inoltre riconosce, valorizza e intende sostenere il Centro antiviolenza presente sul territorio e assicurare direttamente il servizio di prima accoglienza a donne sole o con figli minori in situazione di emergenza ([LR n.4/2013](#)).

I primi interventi a favore delle vittime di violenza risale al 2010 quando la Valle d’Aosta promuove e sostiene iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza, tra queste iniziative include l’assistenza e l’aiuto alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale prevedendo un’assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario ([LR n.11/2010](#), art.2).

Nel 2016 la Regione affronta il tema anche nell’ambito dell’istruzione e prevede che il piano triennale dell’offerta formativa, adottato annualmente da ogni istituzione scolastica, assicuri l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i generi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni ([LR n.18/2016](#), art.8).

⁶³ Non è disponibile l’atto relativo al Programma 2016.

Definizione di violenza

La definizione proposta dalla Valle d'Aosta inquadra la violenza di genere in ogni sua forma come “una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona”⁶⁴.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013	2010	LR 34
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4
Approvazione del piano triennale degli interventi per il periodo 2015-2017	2015	DCR 996

Piano antiviolenza

La Giunta regionale predispose, sulla base delle indicazioni del Forum (cfr. sez. Governance regionale), il Piano triennale degli interventi finalizzato a orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere (LR n.4/2013, art.3).

Il Piano vigente è stato adottato nel 2015⁶⁵, esso prevede quattro ambiti di intervento: formazione; prevenzione, sensibilizzazione, informazione; rete/servizi; osservatorio regionale sulla violenza di genere.

Il tema della formazione è centrale quale intervento volto a sostenere e rafforzare la rete dei soggetti deputati alla presa in carico delle vittime di violenza. Anche le iniziative di sensibilizzazione/informazione sono orientate al rafforzamento di strumenti condivisi e alla costruzione di un contesto socioculturale che riconosca la violenza di genere come fenomeno da contrastare. Relativamente all'ambito “rete” la Regione intende sia incentivare la collaborazione tra i vari soggetti per rafforzare la capacità di intervento della rete, sia ampliare la rete stessa con nuovi servizi. Rispetto ai “servizi” l'obiettivo è migliorare i progetti di presa in carico e sperimentare un servizio per maltrattanti. In merito alle attività dell'Osservatorio regionale viene posta la necessità di analizzare i diversi sistemi informativi delle agenzie segnalanti e individuare un set minimo di dati comuni finalizzato alla creazione di una banca dati centralizzata e parimenti realizzare uno studio di fattibilità inerente all'implementazione di una piattaforma con accesso riservato sul sito istituzionale regionale.

Piano Sociale regionale

La Valle d'Aosta approva il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013 con apposita legge e affronta brevemente il tema della violenza familiare riferendosi al contesto del disagio familiare, unitamente a conflitto, mediazione e comportamenti devianti. Nel Piano si evidenzia la capacità maturata nel tempo di riconoscere tempestivamente le situazioni di violenza e il ruolo della formazione nel costruire reti locali, mentre l'aspetto che si intende rafforzare è la capacità valutativa (LR n.34/2010).

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4

⁶⁴ Viene fornita inoltre nel testo della legge anche una definizione di violenza di genere, per questa “si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.”

⁶⁵ Dall'ultima Relazione a cura del Forum annualità giugno2019-giugno2020 (cfr. sez. Governance regionale) si evince che la Regione stia predisponendo un nuovo piano triennale.

Presa d'atto della relazione di attività del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, periodo giugno 2020 – giugno 2021, ai sensi dell'articolo 4 della LR 4/2013.	2021	DGR 727
--	------	---------

La **Regione** sostiene il Centro antiviolenza e assicura direttamente il servizio di prima accoglienza, inoltre, promuove i progetti antiviolenza quali strumenti di realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza come metodo di convivenza civile.

Il **Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere** è istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche familiari e sociali ed è sede di dialogo e confronto, in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fra le istituzioni e la società (LR n.4/2013, art.4).

Gli obiettivi assegnati a questo organismo sono: fornire indicazioni alla Giunta per la predisposizione del Piano regionale antiviolenza; valutare i progetti antiviolenza relativi a campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e agli adolescenti; predisporre una relazione annuale sulle attività svolte corredata di osservazioni e proposte in merito allo stato di attuazione delle politiche antiviolenza.

Prevede la partecipazione di soggetti con ruolo politico (Assessore regionale competente, Dirigente della struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo, due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza consiliare, consigliere regionale di parità, un rappresentante della Consulta per le pari opportunità), istituzionale (un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali - CPEL), professionisti della rete socio-sanitaria (un assistente sociale dipendente dell'Amministrazione regionale, uno psicologo territoriale in rappresentanza dell'Azienda regionale sanitaria USL, un rappresentante della struttura sanitaria competente in materia di urgenza - Pronto Soccorso), professionisti dei servizi antiviolenza (coordinatore del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, un rappresentante del Centro antiviolenza) e di altri servizi territoriali (un rappresentante del Servizio Migranti - ex CCIE, un rappresentante della Fondazione Caritas), e infine anche la partecipazione di un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta⁶⁶.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4

Gli **EELL**, singoli o associati, possono presentare i progetti antiviolenza, possono farlo soli o di concerto con gli altri soggetti preposti a contrastare la violenza contro le donne (enti pubblici, anche economici, Azienda USL, Centro antiviolenza, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4
Approvazione del piano triennale degli interventi per il periodo 2015-2017	2015	DCR 996
Approvazione della bozza di protocollo d'intesa inter-istituzionale per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Aosta e altri soggetti.	2021	DGR 834

⁶⁶ Nel Piano antiviolenza si evince che si sia insediato nel 2014 e che questo metta a sistema l'esperienza avuta dalla Regione con il *tavolo di lavoro interistituzionale sul disagio femminile*, istituito nel 2006 per promuovere e attivare la sinergia tra i soggetti (istituzioni pubbliche, associazioni di volontariato, forze dell'ordine) che in Valle d'Aosta si occupavano di violenza di genere, e che ha avuto un ruolo importante fino all'adozione della LR n.4/2013. Gli atti costitutivi e di composizione del Forum non risultano disponibili.

La rete locale viene promossa dalla Regione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere (LR n.4/2013). Nel Piano viene promosso il rafforzamento della rete locale attraverso la formazione agli attori delle “agenzie segnalanti”⁶⁷, al fine di consolidare modelli comuni e coordinati di intervento e l’attivazione di accordi di programma e protocolli di intesa tra i soggetti/servizi del territorio.

Nel 2021 la Valle d’Aosta promuove per quattro anni la sottoscrizione di un Protocollo sperimentale d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra diversi soggetti del territorio valdostano: Presidenza della Regione; Presidenza del Tribunale Ordinario; Ordine degli Avvocati di Aosta; Procura della Repubblica di Aosta; Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Aosta; Questura di Aosta; Comando Gruppo Valle d’Aosta dei Carabinieri; Comando Regionale della Valle d’Aosta della Guardia di Finanza; Comando del Corpo Forestale della Valle d’Aosta; Servizi sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta; Struttura Complessa Coordinamento aree Prevenzione, Territoriale e Ospedaliera dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta; Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta; Consigliera di Parità della Valle d’Aosta; Centro Antiviolenza di Aosta; Ordine dei Giornalisti di Aosta. Il protocollo ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di una rete integrata di servizi offerti dalle diverse istituzioni e dai soggetti firmatari, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, i ragazzi e i soggetti vulnerabili in generale, anche attraverso lo sviluppo e la condivisione di procedure operative in grado di attivare interventi virtuosi che siano volti a prevenire i fenomeni di violenza o ad attivare un circuito efficace di raccordo per la rapida presa in carico dei soggetti vittima di violenza (DGR n.834/2021).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4

L’Osservatorio regionale sulla violenza di genere è istituito in seno all’Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali (LR n.4/2013, art.9), svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dal Centro antiviolenza, dagli EELL, dall’Azienda USL, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. L’Osservatorio assolve anche ai debiti informativi nei confronti dello Stato e dell’Unione europea.

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4
Approvazione del piano triennale degli interventi per il periodo 2015-2017	2015	DCR 996

La raccolta dei dati è affidata all’Osservatorio regionale (cfr. sez. Osservatorio) mentre la loro pubblicazione è promossa dalla Regione al fine di favorire l’emersione del fenomeno; anche il Centro antiviolenza sostiene la diffusione dei dati elaborati e l’analisi delle problematiche emerse e delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti (LR n.4/2013, artt.2,6).

Nel Piano antiviolenza la Valle d’Aosta si pone l’obiettivo di attivare un sistema di rilevazione dati sul fenomeno della violenza di genere attendibile e utile alla eventuale programmazione di interventi mirati. A tal fine

⁶⁷ Nel Piano antiviolenza vengono indicate con questa denominazione gli enti, le associazioni, le forze dell’ordine che possono inviare le vittime di violenza al servizio di accoglienza (servizi socio-assistenziali, medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione, soccorso sanitario 118, ambulatorio pronto soccorso di ortopedia e traumatologia, forze dell’ordine, centro donne contro la violenza, servizio migranti, centro di assistenza notturna, fondazione opera caritas).

individua come azioni necessarie l'analisi dei diversi sistemi informativi delle agenzie segnalanti e l'individuazione di un set minimo di dati comuni finalizzato alla creazione di una banca dati unica centralizzata.

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4
Presa d'atto della relazione di attività del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, periodo giugno 2019 - giugno 2020, ai sensi dell'art.4 della LR n.4/2013	2020	DGR 552

Spetta al **Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere** predisporre una relazione annuale sulle attività svolte corredata però da osservazioni e proposte in merito allo stato di attuazione delle politiche antiviolenza (LR n.4/2013, art.4; cfr. sez. Governance regionale). L'ultima relazione è stata presentata nel giugno del 2020 relativamente all'annualità giugno2019-giugno2020.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Non risultano né riferimenti né atti specifici relativi all'Intesa Stato – Regioni.

CENTRI ANTIVIOLENZA

La Regione riconosce la valenza sociale e la rilevanza dell'attività svolta dell'unico Centro antiviolenza presente sul territorio regionale; esso risulta convenzionato con l'assessorato regionale alle Politiche Sociali.

Albi – Non risultano albi o registri regionali.

Linea telefonica – Il CAV è dotato di un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità collegato alla rete nazionale antiviolenza (LR n.4/2013, art.6).

Funzioni – Presso il CAV sono realizzati: colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili; colloqui di informazione e orientamento sulla normativa di riferimento, anche con l'apporto di esperti; affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta delle stesse; sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita; iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; diffusione dei dati elaborati e analisi delle problematiche emerse e delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; formazione e aggiornamento degli operatori del Centro antiviolenza.

Il CAV inoltre collabora con gli EELL, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, con l'università, e con la rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza, è protetto da anonimato e segretezza, (LR n.4/2013, art.6).

Personale – Non ci sono disposizioni in merito.

Formazione – Il CAV assicura la formazione e l'aggiornamento degli operatori del Centro antiviolenza, mentre la Regione promuove corsi e iniziative finalizzati alla formazione degli operatori socio-sanitari, regionali e degli enti locali, del Centro antiviolenza, del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, dei mediatori interculturali, degli operatori dell'informazione e di

ogni altro soggetto coinvolto, negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere (LR n.4/2013, artt. 6, 8).

Gratuità – Le prestazioni del Centro antiviolenza sono rese a titolo gratuito (LR n.4/2013, art.6).

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA

La Regione assicura e realizza direttamente interventi di prima accoglienza e di supporto alle donne vittime di violenza di genere attraverso il **servizio di prima accoglienza** per donne maltrattate (servizio Arcolaio⁶⁸).

Albi – Non risultano albi o registri regionali.

Funzioni – Il servizio svolge le seguenti attività: fornisce la prima accoglienza urgente, anche in situazione di emergenza notturna, alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza di genere; sostiene donne in situazioni di disagio a causa di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia; garantisce la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti; offre sostegno al fine di favorire l'uscita dalla situazione di disagio, permettendo alle donne vittime di violenza di genere di raggiungere una piena autonomia, anche tramite l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale; costruisce una rete di collaborazione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere.

L'accesso al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate avviene esclusivamente attraverso una segnalazione telefonica da parte di una delle agenzie⁶⁹ cui le donne vittime di violenza di genere possono rivolgersi, quali i servizi socio-sanitari territoriali, l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas, il Centro antiviolenza e il Servizio Migranti (LR n.4/2013, art.7).

Personale – Non ci sono disposizioni in merito.

Formazione – La Regione promuove corsi e iniziative finalizzati alla formazione degli operatori socio-sanitari, regionali e degli enti locali, del Centro antiviolenza, del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, dei mediatori interculturali, degli operatori dell'informazione e di ogni altro soggetto coinvolto, negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere (LR n.4/2013, art.8).

Gratuità – Non ci sono disposizioni in merito.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4
Approvazione del piano triennale degli interventi per il periodo 2015-2017	2015	DCR 996
Preso d'atto della relazione di attività del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, periodo giugno 2019 - giugno 2020, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale del 25 febbraio 2013, n. 4.	2020	DGR 552
Approvazione della bozza di Protocollo d'intesa interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Aosta e altri soggetti	2021	DGR 834

I progetti antiviolenza prevedono progetti individualizzati e personali rivolti non solo a vittime ma anche agli artefici della violenza, con il fine di “superare una situazione di disagio conseguente a violenza di genere” (LR n.4/2013, art.5).

Nel Piano la Valle d'Aosta indica la necessità di sperimentare un servizio per maltrattanti⁷⁰.

⁶⁸ In emergenza sanitaria provvede a stabilire protocolli di regolamentazione a contrasto della diffusione Covid-19 (DGR n.462/2021).

⁶⁹ Vedi nota 4.

⁷⁰ Risulta avviata nel 2018 la procedura di affidamento con [avviso](#) pubblico, nell'ambito del PO FSE 2014/2020, di un servizio di corsi di formazione di operatori a contatto degli uomini maltrattanti e servizio sperimentale di presa in carico; non risulta documentazione attestante l'avvio o meno delle attività inerenti al servizio.

Il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, nella sua relazione annuale relativamente al periodo giugno 2019 - giugno 2020, riferisce che è in corso di valutazione da aperte delle strutture regionali competenti la possibilità di attivare in via sperimentale un'attività di presa in carico degli uomini autori di violenza e di formazione per gli operatori del settore a contatto con gli stessi.

Nel 2021 la Regione promuove un Protocollo d'intesa interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra la Regione, la procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Aosta e altri soggetti, che ha come obiettivo anche quello di “dare una concreta e percepibile tutela anche ai soggetti autori di condotte violente, al fine di recuperare e consentire un effettivo reinserimento in ambito sociale e familiare”, a tal fine la Regione attraverso il Dip. delle Politiche sociali parteciperà a nuove iniziative, anche previste su base nazionale, al fine di tutelare il recupero di soggetti autori di delitti commessi con violenza.

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Presa d'atto della relazione di attività del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, periodo giugno 2019 - giugno 2020, ai sensi dell'art.4 della LR n.4/2013	2020	DGR 552

Dalla relazione del Forum per il periodo giugno2019-giugno2020 si evince che la Regione ha promosso uno Sportello psicologico. Il progetto risulta realizzato in collaborazione tra la Casa Rifugio e il Centro antiviolenza ed è stato avviato in via sperimentale nel corso dell'anno 2018. Lo stesso prevede la realizzazione di uno sportello psicologico con la possibilità di attivare anche una presa in carico specializzata con la tecnica EMDR (Eye Movement Desensitization And Reprocessing), rivolto alle donne vittime di violenza ospiti della casa rifugio o seguite dal Centro antiviolenza. L'iniziativa è proseguita anche nel 2019 e 2020 ed è finanziata con i fondi statali.

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere	2013	LR 4
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere, ai sensi della LR n.4/2013. Impegno di spesa	2015	DGR 1290
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere, ai sensi della LR n.4/2013. Prenotazione di spesa	2017	DGR 1242
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere, ai sensi della LR n.4/2013. Prenotazione di spesa	2018	DGR 509
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere, ai sensi della LR n.4/2013. Prenotazione di spesa	2019	DGR 1214
Approvazione del bando per l'annualità 2020/2021 per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere, ai sensi della LR n.4/2013. Prenotazione di spesa	2020	DGR 941

Fondo regionale – Gli interventi e il loro finanziamento sono gestiti direttamente dalla Regione al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea degli interventi stessi. La Valle d'Aosta ha fissato un onere complessivo determinato in annui euro 304.500 a decorrere dall'anno 2013, inoltre stabilisce che per la realizzazione dei progetti antiviolenza lo stanziamento sia pari a euro 20.000 e per la formazione a euro 40.000 (LR n.4/2013, art.13).

Fondo nazionale – I progetti antiviolenza sono finanziati anche attraverso i fondi nazionali, per questi si segnalano le DGR nn.1290/2015, 1242/2017, 509/2018, 1214/2019, 941/2020.

Fondi cumulati – I finanziamenti sono cumulabili, possono essere utilizzati fondi derivanti dalla normativa europea, statale e regionale (LR n.4/2013, art.10).

Criteri finanziamento CAV-CR – La Valle d’Aosta emana avvisi pubblici per la realizzazione dei progetti anti violenza.

La Regione promuove questi progetti per la realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza come metodo di convivenza civile. Ricordiamo che i progetti anti violenza possono: essere individualizzati e personali, rivolti a vittime o artefici della violenza e diretti al superamento di una situazione di disagio conseguente a violenza di genere (questa tipologia è di competenza degli operatori del servizio di prima accoglienza e delle équipe territoriali e rientrano nell’ambito della presa in carico); prevedere campagne di sensibilizzazione e di informazione riguardo al fenomeno della violenza di genere, rivolte, in particolare, ai giovani e agli adolescenti.

I progetti anti violenza possono essere presentati, anche di concerto tra più soggetti di quelli di seguito elencati: enti locali, singoli o associati, enti pubblici, anche economici, e Azienda USL; Centro anti violenza; organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.

L’ultimo [avviso pubblico](#) è stato emanato a settembre 2020.

3.21 Regione VENETO

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne	2013	5	Tutto il testo Modificata con LR n.22/2018
Modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2013 n. 5 Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne	2018	22	Modifica LR n.20/2013
Norme in materia di edilizia residenziale pubblica	2017	39	Art.46 Attribuzione di alloggi per finalità sociali

Il Veneto ha regolamentato quest’ambito con la [LR n.5/2013](#) rubricata **Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne**, tuttavia essendo la legge stata emanata alla vigilia della ratifica della Convenzione di Istanbul si è reso necessario modificarla ed integrarla con LR n.22/2018. La legge è ampia e articolata e definisce gli ambiti di intervento, gli strumenti di *governance* e monitoraggio e i servizi anti violenza.

Il Veneto può riservare per situazioni di fragilità sociale, ricomprendendo anche le donne vittime di violenza, parte degli alloggi da assegnare annualmente ([LR n.39/2017](#), art.46).

Definizione di violenza

La Regione afferma che “ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all’integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano socio sanitario regionale 2019-2023	2018	LR 48

Piano anti violenza

Il Veneto non si è dotato di un Piano anti violenza.

Piano sociale

Il Piano sociale regionale (LR n.48/2018, all. Piano socio-sanitario 2019-2023, Cap. 4) pone la salute della donna e del bambino tra gli obiettivi strategici del piano. In quest'ambito indica tra gli obiettivi, quello di migliorare la diagnosi e la presa in carico della donna oggetto di violenza e maltrattamento (paragrafo dedicato). Il piano prevede che vengano sviluppate una serie di azioni di promozione della salute, quali ad esempio le visite a casa e di prevenzione dei rischi, in particolar modo relazionata al problema della violenza subita o agita, e al problema del maltrattamento.

Con riferimento alla salute adolescenziale e la transizione da bambino ad adulto il piano prevede che particolare attenzione sia posta alla prevenzione degli incidenti e della violenza in tutte le sue forme, sia agita che subita, oltre che l'assunzione di corretti stili di vita nell'attività fisica e nell'alimentazione e nell'attività sessuale e il contrasto all'uso di alcol e droghe.

Con riguardo ai percorsi in pronto soccorso prevede che un'attenzione particolare sia riservata ai percorsi di prevenzione della violenza di genere e dei bambini, che coinvolga, insieme al medico legale, al pediatra, all'ostetrica e ad altre figure professionali, anche lo psicologo.

Con riguardo alla programmazione locale si segnala la necessita di attualizzare i Piani di Zona, attraverso linee di indirizzo che rispondono ai bisogni espressi dalle comunità con particolare attenzione a nuovi ambiti d'intervento e alle nuove emergenze su cui i Comitati dei Sindaci sono già attivi tra cui il tema della violenza contro le donne.

All'interno della parte dedicata all'approccio di genere, nella parte dedicata, all'accesso ai servizi per il benessere delle donne viene richiamata la legislazione regionale di settore e sulla base dei dati sui servizi e sugli interventi effettuati indica la necessità di riorientare i servizi esistenti (es. consultori familiari, dipartimenti di salute mentale, SERT etc), la formazione di professionisti, in particolar modo dei Medici di Medicina Generale (MMG), pediatri e del personale medico e infermieristico attivi nei Pronto Soccorso e in specifici reparti ospedalieri (es. ginecologia, ortopedia), e la definizione di percorsi integrati. Nello specifico, i percorsi integrati devono riguardare l'intera rete di servizi sanitari e sociali, la rete delle strutture di accoglienza nonché altri attori coinvolti dal fenomeno - come, ad esempio, le forze dell'ordine - per garantire la tutela della donna e degli eventuali minori presenti nello stesso nucleo familiare. In particolare, si prevede il potenziamento e l'estensione del "Codice rosa", con l'obiettivo di uniformare le diverse esperienze, effettuate nelle singole ULSS, in un percorso unico regionale che si attivi qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, in area di emergenza-urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria, con precise procedure di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne	2013	LR 5
Modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2013 n. 5 Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne	2018	LR 22
Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2013 n. 1962 - Costituzione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne. DGR n. 90/CR del 16.07.2013. Articolo 8, L.R. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"	2013	DGR 1962
Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne. Modifica composizione. Articolo 8, comma 1, legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". Deliberazione/CR n. 131 del 29 dicembre 2020.	2021	DGR 150
Nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne. Articolo 8, comma 1, legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". DGR n. 150 del 9 febbraio 2021, lettere h), i) e j).	2021	DGR 1032

Governance regionale

Alla Regione sono attribuite le seguenti funzioni: promuovere nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato; promuovere e favorire le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche; promuovere la realizzazione, il miglioramento strutturale e la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla LR n. 5/2013 e di associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza; promuovere le attività di sostegno alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui alla LR n.5 /2013, per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale; promuovere l'individuazione di strumenti e strategie inter-istituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura; promuovere la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime; promuovere la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte, anche alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere in atto misure efficaci di contrasto; promuovere la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità; promuovere interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale. La LR n.22/2018 ha espressamente aggiunto questa previsione tra le funzioni della Regione prima non contemplata; finanziare lo svolgimento delle attività di cui sopra con l'obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono sono chiamati a attuare le misure antiviolenza; favorire l'adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne. La LR n.22/2018 ha esplicitato la necessità di ricorrere ad un protocollo comune in tutto il territorio regionale, diversamente prima era previsto un generico riferimento ad un "protocollo generale); la Giunta regionale, approva e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza (CAV e CR) presenti sul territorio, distinto per tipologia sulla base delle comunicazioni che queste effettuano annualmente.

A livello regionale è previsto un **Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne** presso la Giunta regionale (LR n.5/2013, art.8, istituito con DGR n.1962/2013). L'organismo ha la funzione di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione della legge regionale e di cura delle relazioni con la Rete nazionale antiviolenza. A tal fine i componenti sono soggetti di rilevante profilo tecnico e specifica competenza. In occasione dei lavori del Tavolo, possono essere chiamati ad intervenire - in qualità di esperti, relatori, auditori - dirigenti e/o rappresentanti di Enti, Amministrazioni, Associazioni ed Organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano una specifica esperienza o competenza in relazione alle materie da trattare. I componenti partecipano a titolo gratuito.

Il Tavolo svolge i seguenti compiti: a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla LR n. 5/2013; svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della LR n. 5/2013; promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree

a maggiore rischio; promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari; mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Governance locale

Gli Enti locali possono promuovere e gestire, in forma singola o associata, le case rifugio e centri antiviolenza (la funzione di gestione è stata introdotta con la LR n.22/2018).

Svolgono inoltre attività di progettualità per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell'ambito delle attività di sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al d.lgs. n.147/2017, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" e della LR n.39/2017, Norme in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA), che prevede anche un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia, viene assicurata anche alle donne vittime di violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico e che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla LR n.5/2013 (il riferimento al RIA viene introdotto con la LR n.22/2018).

Gli EELL inoltre stipulano protocolli d'intesa con CAV e CR al fine di garantire risposte adeguate alle diverse situazioni e in forma singola o associati possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge regionale per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne la continuità. Infine, possono concorrere alle spese di gestione e garantiscono, in particolare: strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro; adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di secondo livello per donne vittime di violenza.

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Deliberazione della Giunta regionale del 15 giugno 2018 n. 863 - Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Approvazione schema di Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto. LR 23 aprile 2013 n. 5, articolo 2 comma 2	2018	DGR 863

Il Veneto promuove l'elaborazione di strategie operative condivise tra i diversi attori locali (Centri Antiviolenza, Aziende ospedaliere, ASL, Prefetture, Forze dell'Ordine e Istituzioni) per il contrasto alla violenza di genere e per la individuazione di uniformi metodologie di controllo delle azioni di prevenzione e lotta al fenomeno (DGR n.863/2018). Viene prevista la realizzazione di Protocollo di rete per favorire la condivisione di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative tra soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, operanti in materia, al fine di assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Lo schema di Protocollo è stato condiviso con il Tavolo di coordinamento regionale. Il protocollo ha durata triennale che si rinnova tacitamente alla scadenza ed è oggetto di monitoraggio la sua attuazione (dalla Relazione presentata dalla Giunta nel giugno 2020, sui dati 2019, emerge che analogamente a quanto richiesto ai Centri antiviolenza, anche per le Case rifugio nella scheda di rilevazione è stata inserita una domanda specifica sulla attuazione dello schema di Protocollo regionale di rete e si evince che, pur essendoci una fitta rete di "relazioni", intese ed accordi per inserirle nei piani di zona, poche Case rifugio (5 su 22) hanno adottato dei protocolli secondo lo schema elaborato dalla Regione del Veneto).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

La Regione non ha istituito un Osservatorio specifico.

Raccolta dati

Le strutture di accoglienza presenti sul territorio devono comunicare i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza da loro raccolti compatibilmente con quanto previsto dalla normativa nazionale e degli strumenti di attuazione nazionale attraverso la compilazione e alla trasmissione della scheda di rilevazione, entro il 28 febbraio di ogni anno. Il mancato aggiornamento comporta la cancellazione della struttura dall'elenco (DGR 789/2019 ed altre DGR dello stesso tenore richiamate che disciplinano il censimento dei servizi). In particolare i CAV provvedono alla raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali; le CR provvedono contribuiscono a svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con le istituzioni locali.

Il Report 2020 (dati 2019) riporta che le schede di rilevazione, che come sopra riportato sono state suddivise in due parti, la prima parte, è finalizzata alla verifica del possesso da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio dei requisiti strutturali ed operativi previsti dalla normativa regionale e nazionale di riferimento (LR n. 5/2013 e Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014) e all'aggiornamento degli elenchi regionali delle strutture operanti in Veneto, la seconda parte è dedicata alla raccolta di dati e informazioni sull'utenza accolta da parte delle strutture nell'anno 2019 e sulle attività svolte.

Valutazione

La Giunta regionale presenta annualmente una Relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e i risultati conseguiti (LR n.5/2013, art.10). La relazione, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, è resa disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale. Richiede a tutti i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione della legge medesima di fornire alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione e di presentare annualmente alla Giunta regionale un aggiornamento sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture da loro gestite, a mezzo di apposita modulistica regionale. (Tale ultimo incombente è stato introdotto dalla recentissima Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22)

Dal 2013 vengono predisposte Relazioni periodiche sulla attività svolta in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. L'ultima è REPORT RILEVAZIONE STRUTTURE REGIONALI - Anno 2019 redatta dall'Area Programmazione e Sviluppo Strategico Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

E. SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne	2013	LR 5
Istituzione di corsi per la formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti di emergenza e i Pronto soccorso degli ospedali	2017	DGR 1759
Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Prosecuzione del progetto formativo "La violenza di genere nel sistema dell'urgenza"	2019	DGR 1876

Il Veneto prevede tre tipologie di servizi: CAV; CR tipo A, deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione;

CR tipo B, il requisito della segretezza non è obbligatorio. La LR n.22/2018 ha eliminato le strutture di secondo livello prima previste in modo da uniformarsi ai requisiti previsti dall'Intesa Stati-regioni. Dall'ultima rilevazione (Report 2020) il complesso dei servizi regionali censiti è di 48 strutture, suddivise in: CAV 25, CR tipo A 13, CR tipo B 10.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Non esiste un espresso riferimento all'Intesa ma gli artt. 3 e 4 della LR n.5/13 rispettivamente prevedono che i centri antiviolenza svolgano la loro attività secondo standard minimi, che fanno riferimento alle direttive e alle raccomandazioni sulla violenza contro le donne delle organizzazioni internazionali, quali l'Unione europea, ONU e OMS e che le case rifugio rispondano ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Sono previsti elenchi regionali delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinti per tipologia. Questi sono aggiornati con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva.

Linea telefonica – LR n. 5/2013 artt. 3 e 4 Le strutture di accoglienza e rifugio assicurano l'assistenza telefonica. Ogni CAV e CR attiva una linea telefonica ad hoc.

Funzioni– I CAV assicurano: ascolto telefonico; colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento della donna qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati; formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori; iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia; raccolta e analisi di dati e informazioni, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali La legge affida ai centri antiviolenza anche il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli istituti scolastici e universitari; (LR n. 5/2013).

Personale – I CAV sono dotati di personale specificatamente formato (LR n. 5/2013).

Formazione – i CAV assicurano la formazione e l'aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al sostegno delle vittime.

Gratuità – I servizi sono resi a titolo gratuito (LR n.5/2013).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori. La Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22 ha introdotto la distinzione tra case rifugio A e case rifugio B ed ha soppresso le strutture di secondo livello per adeguarle ai requisiti previsti dall'Intesa Stato regioni del 2014.

Alle case rifugio A deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione, finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza. Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B, ciò al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia per le ospiti (Le case rifugio di tipo B sostituiscono le Case di II livello, la cui previsione è stata espunta dalla legge con Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22).

I servizi offerti da entrambe le case rifugio sono riservati anche a chi non risiede nel comune dove è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere.

L'accesso alle case rifugio avviene, di norma e non più esclusivamente, per il tramite dei centri antiviolenza, oltre che su segnalazione del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze dell'ordine, di un privato cittadino.

Albi – Sono previsti elenchi regionali delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinti per tipologia. Questi sono aggiornati con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva.

Linea telefonica – LR n. 5/2013 artt. 3 e 4 Le strutture di accoglienza e rifugio assicurano l'assistenza telefonica. Ogni CAV e CR attiva una linea telefonica ad hoc.

Funzioni – Le CR assicurano: accoglienza e sostegno alle donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli; programmi personalizzati di recupero e di inclusione sociale, finalizzati al ripristino della propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato; costruzione di spazi di libertà e cultura per le donne vittime di gravi maltrattamenti; valorizzazione delle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

Personale – Non ci sono indicazioni specifiche.

Gratuità – I servizi delle CR e delle case di secondo livello per donne vittime di violenza sono gratuiti. La previsione della permanenza massima di 120 giorni nella casa rifugio è stata sostituita dal “limite” del periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato (LR n.5/2013, art.6).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne	2013	LR 5
Programmazione degli interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne anno 2020. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.	2020	DGR 361
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento per le attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto. DGR n. 361 del 24.03.2020. DGR n. 700 del 4.6.2020. DDR n. 73 del 25.06.2020. DPCM 4 dicembre 2019 Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano" e ss.mm.	2020	DD 141
Concessione finanziamenti per le attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto e assunzione impegni di spesa. DGR n. 361 del 24.03.2020. DGR n. 700 del 4.6.2020. DDR n. 73 del 25.06.2020 e DDR n. 141 del 15.10.2020. DPCM 4 dicembre 2019 Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano" e ss.mm.	2020	DD 149
Approvazione Avviso manifestazione di interesse a partecipare al bando del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri volto alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza contro le donne in partenariato con la Regione del Veneto, Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SSTAR UO Cooperazione internazionale. DGR n. 204 del 24 febbraio 2021. Decreto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2020	2021	DD 17
Programmazione interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne anno 2021. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. DPCM 13 novembre 2020 "Ripartizione per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui agli articoli 5 e 5-bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".	2021	DGR 259
Finanziamento statale di cui al DPCM 13 novembre 2020 "Ripartizione per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui agli articoli 5 e 5-bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119". Approvazione Avviso e modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento per le attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto. DGR n. 259 del 09.03.2021	2021	DD 47

La Regione promuove interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza, di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale. La LR n.22/2018 ha espressamente aggiunto questa previsione prima non contemplata tra le funzioni della Regione.

Con la programmazione finanziaria derivata dal DPCM 2019, il Veneto destina euro 210.000,00 per il finanziamento delle attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza (DGR n.361/2020, DD nn.141/2020, 149/2020). Con quella relativa ai fondi derivati dal DPCM 2020 ha destinato ancora euro 140.000,00 per il finanziamento di queste attività, approvando i criteri e le modalità di riparto per la concessione dei contributi.

In attuazione dell'impegno, ha approvato nel settembre 2021 l'Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento per le attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto (DGR n.259/2021, DD n.47/2021).

Il Veneto ha approvato sempre nel 2021 l'Avviso pubblico rivolto a Enti locali e privati per manifestare l'interesse a partecipare, in partenariato con la Regione, alla presentazione di una proposta progettuale volta alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza contro le donne, in attuazione del Decreto del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 (DD n.17/2021).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne	2013	LR 5
Assunzione impegni di spesa e liquidazioni acconti del finanziamento statale per le strutture pubbliche e private preposte ad accogliere donne vittime di violenza operanti nel territorio regionale di cui al DPCM 13 novembre 2020 "Ripartizione per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui agli articoli 5 e 5-bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119". DGR n. 259 del 09.03.2021. DDR n. 55 del 05.10.2021.	2021	DD 70
Programmazione interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne anno 2021. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. DPCM 13 novembre 2020 "Ripartizione per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui agli articoli 5 e 5-bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119"	2021	DGR 250
Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: contributi regionali anno 2021 per le strutture pubbliche e private già operanti nel territorio regionale preposte ad accogliere le donne vittime di violenza. Approvazione della modulistica e delle modalità di erogazione del contributo. DGR n. 259 del 9 marzo 2021 e DGR n. 537 del 27 aprile 2021. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".	2021	DD 45

Fondo regionale – La Regione prevede dei contributi regionali iscritti in un apposito Fondo regionale (LR n.5/2013, art.12 - iscritti nel capitolo di spesa corrente 103227 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne").

Il Fondo regionale viene alimentato dalle risorse finanziarie provenienti da: stanziamenti previsti dal bilancio della Regione; assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne; eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.

Tutti i fondi di diversa provenienza confluiscono quindi in un unico Fondo.

I contributi regionali sono diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla LR n.5/2013, riconoscendo carattere prioritario agli interventi finalizzati al miglioramento strutturale e alla gestione di centri antiviolenza e di case rifugio e per le attività di sostegno alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e per la realizzazione di servizi a supporto delle donne vittime di violenza. I soggetti beneficiari dei contributi regionali vengono identificati in: enti locali, singoli o associati; associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; enti locali, singoli o associati, in partenariato con le associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera b); istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

Dalle Relazioni regionali emerge che i centri antiviolenza sono prevalentemente promossi da Enti privati ma il finanziamento proviene in gran parte da enti pubblici. Il finanziamento pubblico delle CA, nel 2019, rappresentava il 61% del totale, dato leggermente inferiore rispetto alle precedenti rilevazioni⁷¹ e nelle Case rifugio era il 74% del totale.

Fondo nazionale – Nell'attribuzione del finanziamento nazionale a valere "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,

⁷¹ Nel 2017, per esempio, i finanziamenti dei CAV (13 privati e 8 pubblici) era per 87% derivante da contributi regionali, statali e comunali.

convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 la Regione Veneto ha erogato direttamente agli Enti promotori o proponenti delle strutture.

Criteri finanziamento CAV-CR – I criteri di valutazione delle richieste di contributo sono così stabiliti:

- Centri anti violenza: il numero di utenti che si sono rivolti al centro (prese in carico) nell'anno precedente. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione dell'anno successivo inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi e agli atti presso gli uffici della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
- Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione dell'anno successivo inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici della predetta Direzione.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi concessi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.


I contributi vengono attribuiti all'Azienda Zero e da questa a coloro che risulteranno beneficiari dei finanziamenti.

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo sono: Comuni del Veneto, Singoli o associati con altri Comuni in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri anti violenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne; Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto: singole o associate con altre Aziende ULSS; in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri anti violenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell'avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

Le strutture devono essere iscritte negli elenchi aggiornati e approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 29 maggio 2017, come previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013.

Allegato 1 – Leggi regionali per anno di introduzione (le leggi indicate con * sono state successivamente abrogate)



Allegato 2 – Sintesi degli strumenti di *governance* regionale

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
Abruzzo		DGR n.837/2021 Piano Sociale Regionale 2021-2023	DGR n.712/2019 Istituzione tavolo regionale composto dai rappresentanti della rete regionale	LR n.31/2006 art.2 c.3 La regione promuove reti tra diversi soggetti coinvolti sulla base della L n.328/2000; DGR n.712/2019 istituzione di una rete regionale tra tutti i soggetti coinvolti.		LR n.22/1998 Osservatorio sociale sez. Pari opportunità	LR n.31/2006 art.8 c.3 CAV e CR devono raccogliere, analizzare e diffondere dati relativi all'attività; DGR n.662/2018 stabilisce uso fondi per implementazione sistema e destina le risorse ai CAV e CR per l'implementazione di un sistema territoriale.	LR n.31/2006 art.12
Basilicata	DGR n.427/2018 Piano strategico regionale triennale sulla violenza maschile contro le donne 2018 - 2020	DGR n.714/2017 Piano Regionale per l'attuazione dei servizi sociali e socio-sanitari 2014-2020	DGR n.1484/2015 obiettivo da perseguire - Tavolo di coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo"	LR n.4/2007 Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale; DGR n.967/2011 Linee guida progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking stabilisce la necessità di lavorare in rete	LR n.26/2007 Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori; DPGR n.4/2016 costituzione Osservatorio		LR n.26/2007 art.4 c.2 l b) Affidato all'Osservatorio	LR n.26/2007 art.6 L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione dettagliata

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
				per i CAV e case accoglienza; DGR n.637/2016 parametri di verifica per il lavoro di rete (n. protocolli/accordi territoriali stipulati con il coinvolgimento degli attori sociali, economici e istituzionali).				
Calabria	Non PREVISTO - DGR n. 539/2017 all A -Piano d'azione regionale contro la violenza di genere regionale	DGR n.502/2020 Piano sociale regionale 2020-2022	DGR 539/2016 - Tavolo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza; DGR n. 14/2017 Integrazione DGR n.539 del 16.12.2016 concernente: costituzione Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne; DGR 240/2019 all. A e B funzioni e comiti	LR n. 20 /2007 art.10	LR n. 38/2016 - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere; DGR n.17/2018 elenco dei nominativi indicati dalle Associazioni		LR n.20/2007 art. 6 , CAV e CR svolgono raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti	LR n. 20/2007 art. 15 Gli enti locali singoli o associati e le associazioni operanti nella regione presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
			attribuiti al tavolo regionale					
Campania		DGR n.897/2018 Piano sociale regionale 2019-2021	LR n.22/2012 art. 3 Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali; LR n.34/2017 art.5 Istituzione Cabina di Regia	LR n.22/2012; DGR n.560/2015 - Schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere.	LR n.16/2014 art.1 c. 124 e ss. Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne		LR n.22/2012 art. 6 compito affidato all'Osservatorio	LR n.22/2012 art. 6 Clausola valutativa; LR n.34/2017 art.7 Interventi rivolti agli uomini autori della violenza -Clausola valutativa
Emilia-Romagna	LR n.6/2014, art. 17 Piano triennale; DGR n.1011/2021 Piano regionale contro la violenza di genere.	DCR n.120/2017 Piano Sociale e Sanitario 2017-2019.	NON SPECIFICO LR n.6/2014 art.38 Tavolo regionale permanente per le politiche di genere	LR n.6/2014 artt.11 e 15; DGR n.1677/2013 Disegna sistema governance dei servizi di accoglienza delle donne.	DGR n.335/2017 Istituzione Osservatorio regionale contro la violenza di genere		LR n.6/2014 art.38 funzione affidata all'Osservatorio	LR n.6/2014 art.43 Clausola valutativa
Friuli-Venezia Giulia	LR n.12/2021, art.13 Piano triennale antiviolenza	DGR n.2195/2019 Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020	LR n.12/2021 Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere	LR n.12/2021, art.1, c.5		LR n.6/2006, art.26 - Osservatorio delle politiche di protezione sociale	LR n.6/2006 art. 26 funzione affidata all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale	LR n.12/2021
Lazio	LR n.4/2014 art.7 Piano triennale antiviolenza; DGR n.845/2017 "Piano Regionale Triennale 2017 - Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019"	DCR n.1/2019 Piano sociale triennale	LR n.4/2014 art.3 Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne; DGR	LR n.4/2014	LR n.4/2014 artt.8-9 Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne; DGR n.339/2014 costituzione		LR n.4/2014 art.9 affida all'Osservatorio questa funzione.	LR n.4/2014 art.10

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
			n.923/2014 Istituzione della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne.					
Liguria		DCR n.18/2013 Piano sociale integrato regionale 2013-2015	DGR n.808/2016 istituzione "Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo" in ogni Conferenza dei Sindaci	LR n.12/2007, art.3	DGR n.1473/2013 Istituzione Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori.	LR n.12/2007 art.7 Sistema Regionale Osservatorio	DGR n.1473/2013F unzione attribuita all'osservatorio; DGR n.82/2018 funzione attribuita anche a tutti gli aderenti al Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e fasce deboli	DGR n.82/2018
Lombardia	LR n.11/2012 art.4 Piano quadriennale; DCR n.XI/999/2020 Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023	DGR n.XI2498/2019 Piano Sociosanitario Lombardo Integrato per il periodo 2019 – 2023	LR n.11/2012 art.5 c.3 istituzione del "Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne; DGR	LR n.11/2012 art.3 c.1 Rete regionale antiviolenza	DGR n.X/2795/2014 Attivazione del sistema informativo Osservatorio Regionale antiviolenza O.R.A.		LR n.11/2012 art.9 La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne.	LR n.11/2012 art.11

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
			n.IX/4587/2012 Criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento; DDUO n.10741/2013 Costituzione del tavolo					
Marche		LR 32/2008 art. 11 Piano socio-sanitario e il Piano sociale sono gli strumenti di programmazione utilizzati dalle Marche per definire gli interventi antiviolenza da realizzare; DCR n.38/2011 Piano socio sanitario 2012-14; DCR 109/2020 Piano sociale regionale 2019-2021	LR n.32/2008 art.3 Forum regionale permanente contro le molestie e la violenza di genere; DGR n. 483/2016 istituzione Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere provinciale;	LR n.32/2008; DGR n.221/2017 istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche		LR n.32/2008 art. 2 - Osservatorio per le politiche Sociali	LR n.32/2008 art. 2 funzione attribuita all'Osservatori o per le politiche Sociali	LR n.32/2008 art. 2 bis
Molise	LR n.15/2013 art.13 Piano triennale; DCR n.169/2016 Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne	DGR n.127/2020 Piano sociale regionale 2015-2018 sul tema rimanda al	LR n.15/2013 art.9 Tavolo di coordinamento regionale	DGR n.100/2015 istituzione Rete regionale Antiviolenza	LR n.15/2013 art.2 Osservatorio regionale		LR n.15/2013 artt.2 e 9 funzione attribuite all'Osservatori o e al Tavolo di	LR n.15/2013 art.16

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
		Piano antiviolenza					coordinamento regionale	
PA Bolzano	LP n.13/2021 Piano provinciale triennale	DGP n.1331/2016 Piano sanitario provinciale 2016-2020	LP n.13/2021, art.5 Tavolo di coordinamento permanente	LP n.13/2021, art.6-7-8			LP n.13/1991 funzione affidata al Sistema Informativo Provinciale Socio-Assistenziale SIPSA	
PA Trento	Non PREVISTO - DGP n.483/2020 Linee di indirizzo relative al biennio 2020-2021	Piano per la salute del Trentino 2015-2025	LP n.6/2010 art. 10 Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza; DGP n. 2638/2010 Costituzione del comitato per la tutela delle donne vittime di violenza	LP n.6/2010 art. 2	LP n.6/2010, art.11; LP 13/2012, art.7 Osservatorio provinciale sulla violenza di genere		attività attribuite a Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza e all'Osservatorio	compito affidato al Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza
Piemonte	LR n.4/2016 art.23; DGR n.37-6229/2017 Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019.	Piani di Zona	LR n.4/2016 art.5 Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario	LR n.4/2016 art.17 Rete sanitaria contro la violenza; DGR n.23-4739/2017 Definizione rete sanitaria			LR n.4/2016 art.3 c.11 i) la Regione promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale	LR n.4/2016 art.26
Puglia	LR n.29/2014 art. 18 Piani integrati triennale; DGR n.1556/2019 Piano integrato di interventi per la prevenzione e il	DGR n.2324/2017 Piano Regionale delle Politiche	LR n.29/2014, art. 6 Tavolo interassessorile	LR n.29/2014 art. 12		LR n.29/2014 art. 14 Osservatorio sulle politiche sociali sez. Osservatorio regionale sulla	LR 29/2014 art. 10 funzione attribuita	

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
	contrasto della violenza di genere 2019 - 2020	sociali IV triennio (2017-2020)				violenza alle donne e ai minori	all'Osservatorio	
Sardegna		LR n.23/2005 Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS)	LR n.5/2017 previsione di tavoli tecnici; DD n.29/2018 Istituzione Tavolo regionale permanente di coordinamento della Rete contro la violenza di genere	LR 26/2013 istituzione Rete antiviolenza; DGR n.11/12/2021 rete della violenza domestica	LR n.5/2017 art.6 c.5 Osservatorio regionale sulla violenza; DGR n.44/36/2020 Costituzione Osservatorio regionale sulla violenza		funzione affidata all'Osservatorio	LR n.8/2007 art.11
Sicilia	LR n.3/2012 art.2 Piani triennale antiviolenza; DGR n.266/2019- Piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere	Piani dei distretti socio-sanitari	LR n.3/2012 art. 3 Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere; DGR n. 275/2012 - Criteri e modalità per composizione Forum permanente contro le molestie e la Violenza di Genere LR n.3/2012.	LR n. 3/2012, art. 2; DA n.1022/2014 istituzione Rete di relazioni contro le molestie e la violenza di genere della Regione Siciliana	LR n. 3/2012 art. 11 Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere; D. Assessoriale n.281/2014 - Istituzione Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere		LR n. 3/2012 art. 11 Affidata all'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere.	LR n.3/2012, art.15 solo verifica dei finanziamenti
Toscana		DGR n.22/2019 Piano sanitario sociale	LR n.59/2007, art.2bis Comitato regionale di	LR n.59/2007 art.3		LR n.59/2007 art.10 Osservatorio sociale - sez. Osservatorio	LR n.59/2007 art.10 funzione affidata	LR n.59/2007 art.11

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
		integrato regionale 2018-2020.	coordinamento sulla violenza di genere			regionale sulla violenza di genere	all'osservatorio regionale sulla violenza di genere	
Umbria	LR n.14/2016 art.31 c.5 prevede un Programma annuale Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere. DGR n.365/2021 Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2021	DCA n.156/2017 Nuovo Piano Sociale regionale	DGR n.135/2018 istituzione Tavolo istituzionale regionale, Tavoli istituzionali territoriali su base provinciale, Tavoli tecnici territoriali su base provinciale	LR n. 14 art.31 e 33; DGR n.1492/2017 schema di "Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"	LR n.14/2016 art.40 Osservatorio regionale sulla violenza di genere. DGR n.136/2018: Costituzione Osservatorio		LR n.14/2016 art.40 funzione affidata all'Osservatori o	LR n.14/2016 art.50
Valle d'Aosta	LR n.4/2013 art.3 piano triennale; DGR n.996/2015 piano triennale degli interventi per il periodo 2015-2017	LR n.34/2010 Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013	LR n.4/2013 art.4 Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere	LR n.4/2013 art.7; DGR n.834/2021 Protocollo sperimentale d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra diversi soggetti del territorio valdostano		LR n.4/2013 art.9 Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali - Osservatorio regionale sulla violenza di genere	LR n.4/2013 art.9 c.3 funzione affidata all'Osservatori o regionale sulla violenza di genere	LR n.4/2013 art.4 funzione attribuita al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere
Veneto		LR 48/2018 Programmazione socio-	DGR n.1962/2013 Tavolo di	DGR n.863/2018 Rete			LR n.5/2013 art.7 c.1 funzione	LR n.5/2013 art.10

Regione	Piano Antiviolenza	Altri Piani	Organismi a supporto	Promozione reti territoriali	Osservatorio su violenza	Altri Osservatori	Raccolta Dati	Clausola Valutativa
		sanitaria Regione Veneto 2019-2023	coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.	multidisciplinar e per l'elaborazione di strategie operative condivise			attribuite alle strutture di accoglienza (CAV e CR di 1 e 2 livello)	



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerche sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità